

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

VIII LEGISLATURA

---

**Doc. XXIII**

**n. 5**

**VOLUME NOVANTACINQUESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Atti giudiziari**

ROMA 1994

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

## INDICE

## VOLUME XCV

**Tribunale di Bergamo: ordinanza - sentenza dei giudici istruttori Ottavio Roberto e Battista Palestra, in data 8 agosto 1981, relativa al procedimento penale n. 177/80/ARG contro Franco Albesano + 149:**

Imputati .....	Pag.	4
Elenco dei capi di imputazione .....	»	42
Singoli capi di imputazione .....	»	48
CAPITOLO I - <i>Sintesi dei fatti e dello svolgimento del processo</i> .....	»	150
CAPITOLO II - <i>Considerazioni generali e di ordine metodologico</i>		
- Struttura della sentenza - ordinanza .....	»	153
- Indicazione delle fonti di prova .....	»	155
- Fonti di prova - valutazione - conseguenze .....	»	156
- Concorso nel reato .....	»	166
- Fatto-reato e criminalizzazione .....	»	167
- Il ciclo di consumazione del reato politico .....	»	169
- Il reato di associazione sovversiva e banda armata - rapporti con i reati concernenti le armi - l'aggravante di cui all'articolo 1 del D L n. 625 del 1979 .....	»	172
- La competenza .....	»	175
CAPITOLO III - <i>Esame dei singoli capi di imputazione - considerazioni in fatto e in diritto</i>		
- Atti istruttori di maggiore rilievo .....	»	176
- Assalto alla caserma dei Carabinieri di Dalmine .....	»	178
- Porto di armi da fuoco .....	»	186
- Attentato dinamitardo alla Euroschool e alla sede DC di Bergamo - San Tomaso .....	»	187

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Attentato incendiario alla Commit srl .....	Pag.	189
– Attentati dinamitardi al distributore Chevron di Bergamo e alla falegnameria Marconi di Ponte San Pietro .....	»	192
– Tentata rapina all'armeria di Castelli Calepio .....	»	195
– Porto di armi .....	»	197
– Attentato dinamitardo al negozio «Globo» di Dalmine ..	»	197
– Assalto al Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo ...	»	198
– Detenzione e porto di armi .....	»	201
– Favoreggiamento - Rossi .....	»	202
– Rapina Suardi e Foresti - Sarnico .....	»	203
– Incendio moto Minella .....	»	205
– Attentati dinamitardi alle caserme dei Carabinieri di Ponte San Pietro, Grumello del Monte e Zanica .....	»	206
– Tentato omicidio in danno del dottor Trimboli, direttore della casa circondariale di Bergamo .....	»	211
– Parziale esecuzione attentato all'Associazione provinciale proprietà edilizia di Bergamo .....	»	214
– Irruzione armata in danno dell'Associazione provinciale proprietà edilizia - attentato Ferretti .....	»	215
– Attentato all'immobiliare Bertuletti .....	»	222
– Tentata rapina all'oreficeria Monti .....	»	225
– Attentato all'ingegner Botti .....	»	227
– Tentata rapina al magazzino Tastex .....	»	230
– Furto e detenzione di esplosivo .....	»	233
– Tentato disarmo del sottufficiale della Polizia stradale Di Ciocco .....	»	234
– Porto di esplosivo .....	»	235
– Rapina alla Cariplo di Torre Boldone .....	»	236
– Furto di esplosivi .....	»	240
– Detenzione e porto di armi .....	»	241
– Detenzione di armi in genere .....	»	242
– Favoreggiamento - Anna Bionda .....	»	246
– Prima linea - Squadre armate proletarie - Sao - Isola ...	»	247
– Attentato all'abitazione dell'ingegner Fabrizi .....	»	261
– Attentato all'abitazione di Marco Sette .....	»	263
– Attentato al Municipio di Dalmine .....	»	265
– Attentato all'abitazione del sindaco Pedrinelli di Dalmine	»	266

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Attentato alla sede DC di Sabbio .....	Pag.	267
- Attentati incendiari ad auto di insegnanti .....	»	269
- Attentato DC Mariano .....	»	271
- Attentato dinamitardo all'abitazione dell'ingegner Fabrizi .....	»	273
- Detenzione di armi - Collettivi politici autonomi .....	»	275
- Collettivi politici autonomi - struttura occulta - reato associativo .....	»	276
- Attentato al portone del Tribunale di Bergamo .....	»	279
- Attentato all'agenzia Lorandi .....	»	281
- Attentato alla pelletteria Alva .....	»	282
- Attentati dinamitardi ai negozi «People» e «Charlie Brown» .....	»	283
- Proletari armati per il comunismo - reato associativo ..	»	285
- Attentati al cantiere della caserma dei Carabinieri e all'impresa Fustinoni .....	»	287
- Disarmo di guardie giurate .....	»	289
- Porto di armi - Tucciarello e Lazzaroni .....	»	291
- Movimento proletario di resistenza offensiva - reato associativo .....	»	292
- Attentato dinamitardo alla sede provinciale del Msi ....	»	296
- Attentati dinamitardi alla sede dell'Iacp e alla cooperativa edilizia «Il Vigneto .....	»	298
- Attentati a società immobiliari .....	»	299
- Attentati contro autovetture di insegnanti .....	»	303
- Attentato dinamitardo all'Itis .....	»	307
- Attentato dinamitardo al cinema Ritz .....	»	309
- Attentato al furgone per trasporto detenuti .....	»	312
- Attentato contro l'abitazione del direttore della casa circondariale di Bergamo, dottor Trimboli .....	»	313
- Favoreggiamento - Pezzoni .....	»	315
- Detenzione di armi - Lombino .....	»	316
- Rapina in danno del notaio Leidi .....	»	318
- Rapina all'ufficio postale di Redona .....	»	319
- Tentato omicidio del carabiniere Gualdi .....	»	326
- Nuclei armati per il contropotere territoriale - reato associativo .....	»	331

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Attentato auto Zucchetti .....	Pag.	337
- Attentato auto Percivalle .....	»	338
- Detenzione e porto di molotov .....	»	338
- Attentato alla sede DC di Brambate .....	»	339
- Distruzione di schede elettorali .....	»	340
- Detenzione di armi .....	»	340
- Detenzione di esplosivo .....	»	341
- Coordinamento - reato associativo .....	»	342
- Fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari .....	»	345
- Invasione del Provveditorato agli studi .....	»	347
- Assalto alla Prefettura .....	»	349
- Saccheggio dei negozi «Unitex 2» e «Alvit» .....	»	363
- Detenzione di armi - Zerbini e Forastieri .....	»	366
- Attentati incendiari a sedi DC .....	»	367
- Attentato all'Oratorio Mariano .....	»	372
- Attentato all'abitazione di Grassi di Dalmine .....	»	374
- Fallito attentato a Grassi .....	»	376
- Detenzione e porto di arma - Alessi .....	»	378
- Attentati Civello e Mascheretti .....	»	379
- Attentato auto Pastori .....	»	380
- Attentato alla Caserma Zanchi - brigata Legnano .....	»	381
- Furto di esplosivi .....	»	383
- Attentati alla Allianz e alla Mercedes .....	»	384
- Manifestazione del 1° ottobre 1977 .....	»	385
- Attentato incendiario alla Bosch .....	»	387
- Detenzione di esplosivi - Gennaro Gallo .....	»	389
- Lotte per i trasporti .....	»	390
- Detenzione e porto di armi .....	»	393
- Fabbricazione, detenzione e porto di molotov .....	»	394
- Assalto ad autobus ATB .....	»	395
- Porto di bottiglie incendiarie - Cadei .....	»	397
- Attentato alla farmacia Maineri .....	»	398
- Detenzione di armi - Finco .....	»	401
- Deposito di armi di via Magrini .....	»	402

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Detenzione di armi - Lombino .....	Pag.	405
- Detenzione di molotov - Roncoroni + 3 .....	»	406
- Detenzione di armi e munizioni - Mortilla + 1 .....	»	408
- Favoreggiamento - Mortilla .....	»	409
CAPITOLO IV - <i>Considerazioni finali</i> .....	»	410
Dispositivo .....	»	414



**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**ORDINANZA - SENTENZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO**  
**PENALE N. 177/80/ARG A CARICO DI ALBESANO FRANCO**  
**+ 149 IMPUTATI DI ATTI TERRORISTICI ED ALTRO**



**TRIBUNALE DI BERGAMO****UFFICIO ISTRUZIONE**

n. 177/80/A R.G.

Bergamo 8 agosto 1981

ORDINANZA = SENTENZA

emessa in esito all'istruttoria  
del procedimento penale a carico di  
ALBESANO Franco + 149  
imputati di atti terroristici ed altro.

INDICE

<u>Intestazione ed elenco degli imputati</u> .....	pag. 1
<u>Elenco dei capi di imputazione</u> .....	pag. 39
<u>Singoli capi di imputazione</u> ( da A-1 ad H-30).....	pag. 45
<u>Capitolo I - Sintesi dei fatti</u> e dello svolgimento del processo.....	pag. 147
<u>Capitolo II - Considerazioni generali</u> e di ordine metodologico.....	pag. 150
<u>Capitolo III - Esame dei singoli capi di imputazione.</u> Considerazioni in fatto ed in diritto.....	pag. 173
- capi da A-1 ad A-35.....	pag. 173
- capi da B-1 a B-10 .....	pag. 258
- capi da C-1 a C-3 .....	pag. 276
- capi da D-1 a D-2 .....	pag. 280
- capi da E-1 ad E-4 .....	pag. 284
- capi da F-1 ad F-14 .....	pag. 293
- capi da G-1 a G-9 .....	pag. 334
- capi da H-1 ad H-30 .....	pag. 342
<u>Capitolo IV - Considerazioni finali</u> .....	pag. 407
<u>Dispositivo</u> -.....	pag. 411
<u>Attestazioni finali</u> .....	pag. 429



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 1 .....

REPUBBLICA ITALIANA

N. 177/80/A R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Bergamo  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel procedimento penale a carico di :

- 1- ALBESANO Franco nato a Grugliasco (TO) il 24.6.1958,  
residente a Orbassano (TO) via L. da Vinci n.1.

Detenuto a Torino "Le Vallette"

Arrestato il 31.10.80 (notifica Mandato di Cattura)

Difensore di fiducia:

1) Avv. Elio Rogolino

2) Avv. Annoni Alessandro

entrambi del foro di Torino

Imputato come ai capi: A 28

- 2- ALESSI Roberto, nato a Bergamo il 16.12.1950, residente  
a Dalmine in via P.Micca n.23.-

Detenuto a Crema

Arrestato il 19.5.1980

Difensore di fiducia:

Avv. Giulio Romelli Gervasoni del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A34, H7, B5, H8, H9, H6, A2, A7, A8,  
A19, A18, A20, A22, A24, A11, A28, B9, A30, A25, H10

- 3- AMBONI Eugenio, nato a Dalmine il 19.1.1960, ivi residente  
Via A. Grandi n. 11

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A30

*Pelle*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 2

- 4- ANDREANI Alberto, nato a Bergamo il 23.11.1959, ivi  
residente in via G.Keplero n.9  
Arrestato il 10.4.1981  
Libertà provvisoria 14.5.1981  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del forod-i Bergamo  
Imputato come ai capi H16, E4
- 5- ANGERETTI Fausto, nato a Bergamo il 14.3.1960, residente  
a Dalmine in via Kennedy n.19  
Arrestato 27.5.1980  
Libertà provvisoria 29.7.1980  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del forodi Bergamo  
Imputato come ai capi: H7, H11, H8
- 6- ARGENTI Roberto, nato a Bergamo il 26.8.1953 ivi resi-  
dente via Verdi n.33  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Carlo Pezzotta del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F8, F10
- 7- ARZUFFI Amarildo Angelo, nato a Vimercate (MI) il 6.7.1962  
residente a Trezzo d'Adda in Viale V.Veneto n.24  
Arrestato il 15.10.80  
Libertà provvisoria 6.12.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Zilioli del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F5, F4, H28

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 3

- 8- BARCELLA Silvana, nata a Bergamo il 20.9.1956 ivi residente in via G. da Campione n. 26  
Detenuta a Modena  
Arrestata il 25.6.80  
Difensore di fiducia: avv. E. Bruni del Foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: D2 ,H7, H11, H3, H8, D1, H22, A16, H20 -
- 9- BARDELLI Angelo, nato a Milano il 31.5.1960, residente a Nembro in via Europa n.21.-  
Detenuto a Roma - Rebibbia -  
Arrestato 23.4.80 (notifica ordine di cattura)  
Difensore di fiducia:  
Avv. ti Carlo Salvioni e Agostino Viviani  
rispettivamente del foro di Bergamo e Milano  
Imputato come ai capi: F14, F3, F8, F5, F4, F13, F12, H28
- 10- BELOTTI Anna Carmen, nata a Bergamo l' 1.11.1956, ivi residente in via Quarenghi n.32.  
Arrestata 13.10.80  
Libertà provvisoria 24.12.80  
Riarrestata 3.1.81  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Zilioli del foro di Bergamo.  
Imputata come ai capi: A34, A24, A21
- 11- BENAGLIA Osvaldo, nato a Bergamo il 28.1.1959, residente a Dalmine Piazza Risorgimento n.2  
Libero  
Difensore di ufficio: Avv. Carlo Pezzotta  
del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H11,

*Fally*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 4

- 12- BENEDETTI Gianfranco, nato a Treviolo il 26.1.1947,  
residente a Cervia (RA) via Cicerone, 8/D  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Lucio Piombi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A6
- 13- BERRUTI AMALIA ELENA, nata a Treviglio il 26.11.1947,  
residente a Grumello del Monte-Viale V.Veneto n.35 -  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo.  
Imputata come ai capi: B10, H3
- 14- BERRUTI Ervino Ugo, nato a Treviglio il 27.1.1954,  
residente a Grumello del Monte -Viale V.Veneto n.35-  
Arrestato il 19.5.80  
Libertà provvisoria con obblighi 14.1.1981  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo  
Avv. Claudio Barbieri del foro di Brescia  
Imputato come ai capi: B10, H3, B7, H9, H14, H22
- 15- BERTOLANI Pierluigi, nato a Bergamo il 19.8.1952, ivi  
residente in via E. Fermi n.12  
Arrestato il 15.10.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensori di fiducia:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Avv. Eugenio Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H8, H6, H17



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 5

- 16- BERTOLI Roberto, nato a Bergamo il 4.7.1949, ivi  
residente via Mario Lupo n.12  
Arrestato il 10.4.81  
Libertà provvisoria il 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo  
Avv. Oreste Dominioni del foro di Milano  
Imputato come ai capi: H3,
- 17- BIFFI Stefano Alfonso, nato a Bergamo il 5.9.1955,  
ivi residente in via dei Carpinoni n.21.  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Rocchi Massimo del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H16,
- 18- BIONDA Anna Clara, nata a Bergamo il 26.6.1960, resi-  
dente a Dalmine in via Marconi n. 9  
Arrestata il 13.10.80 (Fermo di P.G.)  
Scarcerata il 30.10.80 per mancanza di sufficienti indizi.  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo.  
Imputata come ai capi; A32, A34
- 19- BONICELLI Giuseppe, nato a Vilminore di Scalve il 27.9.  
1948, residente a Colere in via Valle Sotto s.n.  
Detenuto Roma - Rebibbia -  
Arrestato 20.5.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Anna Perosino del foro di Milano  
Avv. Paolo Bendinelli del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A5, A2, A6, A11, A18, A19, A22,  
A24, A33

*Pally*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 6

- 20- BONICELLI Ottavio, nato a Vilminore di Scalve il 12.6.1952,  
ivi residente in via Polini n.6

Detenuto a Reggio Emilia

Arrestato il 24.5.80

Difensore di fiducia:

Avv. Francesco Tagliarini e Avv. Paolo Bendinelli  
entrambi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A34, H21, A7, A8, A16, A18, A19,  
A20, A22, A11

- 21- BOZZALE Osvaldo, nato ad Alzano Lombardo il 21.5.1961,  
residente a Bergamo in via V. Emanuele n.12

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Antonio Albanese del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A34

- 22- BRAMBILLA Elio Assunto, nato ad Agrate Brianza l'11.8.1952,  
ivi residente via Monte Grappa n.19/D

Latitante

Difensore di fiducia:

Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A18, A19

- 23- BRUGALI Geminiano Giuseppe, nato ad Azzano S. Paolo il  
10.12.1955, residente a Bergamo in via Pelebocco n.4

Detenuto a Bergamo

Arrestato l' 8.5.80

Difensore di fiducia;

Avv. Nicola Angelo e Avv. Gianni Scopazzo  
entrambi del Foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A33, A3, A5, H12, A10, A7, A8, A14,  
A15, A16, A11, A9, A17, A18, A19, A20,  
A24, A22, A26, A29, A18;

*Plus*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 7

- 24- CADEI Marco, nato a Sarnico il 19.10.1959, ivi residente  
via Vicolo Fabbri n.6,  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato il 21.5.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luciano Pezzotta del forod-i Bergamo  
Imputato come ai capi: A33, H3, A5, A2, A7, A8, A10, A6,  
A14, A11, H23
- 25- CAMAGNI Gian Oliviero, nato a Milano il 29.3.1955 resi-  
dente a Bresso via Bologna n.11  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato 5.1.81 (notifica mandato cattura)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Pizzocaro del Foro di Milano con domicilio  
presso avv. Piero Grasso di Bergamo.  
Imputato come ai capi: A6, A1,
- 26- CAMPANA Lorenzo Alessio, nato a Suisio il 4.10.1961 ivi  
residente in via SS. Nazario e Celso n.67  
Arrestato 3.6.80  
Scarcerato insufficienza di indizi 17.6.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Marco Tropea del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35;
- 27- CANAVESI FABIO, nato a Bergamo l' 8.5.1960, ivi residente  
in via Garibaldi n. 8  
Detenuto a Brescia  
Arrestato il 4.12.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Giuliano Spazzali del Foro di Milano  
Avv. Federico Carnazzi del Foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A34, A14, A16, A18, A19, A20, A22,  
A30, A28, A31



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 8.....

- 28- CAPRINI Sergio, nato a Bergamo il 29.4.1960, residente ad Albino via Donizetti n.3  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Zilioli del Foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14
- 29- CARIZZONI Carlo Luigi, nato a Vilminore di Scalve il 28.7.1949, ivi residente in via P. Albrici n.15  
Detenuto a Mantova  
Arrestato il 24.5.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Francesco Tagliarini e Paolo Bendinelli del foro di Bergamo (revocati con dichiarazione 9.7.81)  
Imputato come ai capi: A34, A11, A7, A8, A10, A14, A16, A18, A19, A20, A28, A24
- 30- CARMINATI Armida, nata a Bagnatica il 10.11.1960, ivi residente in Nucleo Cassinone (Cascina Villa) via Groane s.n.  
Detenuto a Parma  
Arrestata il 30.6.80  
Scarcerata il 17.2.81  
Riarrestata il 12.3.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo  
Avv. Pia Cirillo del foro di Milano  
Imputata come ai capi: A34, A19, A28
- 31- CARRARA Roberto, nato a Bergamo l'11.2.1956, ivi residente in via G. Puccini n.34  
Detenuto a Mantova per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv. Aleardo Fario del foro di Mantova  
Avv. Daniele Benedini del foro di Milano  
Imputato come ai capi: H3

*Ferry*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 9

- 32- CAU Massimo, nato a Bergamo il 2.5.1958, residente a Treviglio in via B. Angelico n.2  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H3,
- 33- CENTURELLI Giovanni, nato a Terno d'Isola il 25.6.1954, residente a Presezzo in via Filanda n.7  
Detenuto a Cremona  
Arrestato il 10.4.1981  
Difensore di fiducia:  
Avv. Paolo Bendinelli e Avv. Francesco Tagliarini entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35, A31, A16, A18, A19, A20, A22;
- 34- CERUTI Francesco, nato a Verdellino il 6.1.1950, ivi residente in via Marconi n.17  
Detenuto a Mantova  
Arrestato il 15.10.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Carlo Salvioni e Riccardo Olivati entrambi del foro di Bergamo (in data 13.7.81 revoca avv. Olivati e nomina avv. Somenzi Sandro di Mantova)  
Imputato come ai capi: H3;
- 35- CHIAPPINI Armando, nato a Urganò il 29.5.1952, ivi residente in via V. Alfieri n.2 - elettivamente domiciliato presso l'avv. Riccardo Olivati di Bergamo  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H3,

*Relu*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 10

- 36- CICERI Antonello, nato a Erba (CO) il 30.11.1953,  
ivi residente in via Fatebene-Fratelli n.19  
Detenuto a Lecco per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv. Oreste Dominioni del foro di Milano  
Avv. Ugo Giannangeli del foro di Como  
Imputato come ai capi: A18;
- 37- COLOMBI Alida Giuseppina, nata a Curno il 4.4.1957, ivi  
residente in via Carlinga n.18  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: H6;
- 38- CORNA Maria Franca, nata a Bergamo il 15.2.1957, ivi  
residente in via Masone n.27  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: F14, F6;
- 39- CORNELLI Enio, nato a Bergamo il 10.12.1956, residente  
a Villa d'Almè via Roma n.24  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del Foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, B2, H3, H6;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 11

- 40- CRIPPA Giuseppe, nato a Milano il 30.9.1956, ivi  
residente in via Verro Bernardino n.22  
Detenuto Milano  
Arrestato il 22.5.80 (notifica ordine cattura)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Gaetano Pecorella del Foro di Milano  
Imputato come ai capi: A2, A1, A6
- 41- CUCCHI Marco, nato a Bergamo il 10.9.1956, ivi  
residente in via Quarenghi n.25  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, B3, H3, H6, H22, H17
- 42- DAL CANTO Elena, nata a Sorisole il 14.6.1955, resi-  
dente a Bergamo in via Giambattista Rota n.8  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Massimo Rocchi e avv. Claudio Zilioli  
entrambi del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: H6;
- 43- DELBONO MASSIMO, nato a Bergamo l'8.9.1953, ivi residente  
in via Silva n.1 (elettivamente domiciliato presso il di-  
fensore)  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Eugenio Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H24;

*Palus*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 12

- 44- D'ELIA Sergio, nato a Pontecorvo (FR) il 5.1.1952,  
residente a San Cassiano di Nociglia (LE) via Poggiardo,6  
Detenuto a Trani  
Arrestato il 22.4.81 (notifica mandato cattura)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Gustavo Leone  
Avv. Antonino Filastrò  
Avv. Fabio Zaganelli  
entrambi del foro di Firenze.  
Imputato come ai capi: A17
- 45- DELLA VECCHIA Vincenzo Gerardo, nato a Nusco (AV) il  
16.4.1946, ivi residente in via Moscatelli n.14 bis  
Detenuto a Milano  
Arrestato il 7.8.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Giuseppe Sarno del foro di Avellino  
Avv. Eugenio Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: C1, H3, H4, C3
- 46- DE LUCA Fernando, nato a Desio l' 1.5.1954, residente a  
Milano in Viale Ungheria n.26  
Detenuto a Lodi per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv. Gaetano Pecorella del Foro di Milano  
Imputato come ai capi: A19
- 47- DI COLA Federico Raffaele, nato a Bergamo il 16.9.1961,  
ivi residente in via U. Giordano n.4  
Arrestato il 15.10.80  
Scarcerato per libertà provvisoria il 14.5.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Antonio Galli del Foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F4, F5

*Paluz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N.....13.....

- 48- DI GIACOMO Lucio, nato a Enna il 17.9.1958, residente a Beinasco (TO) oppure a RIVALTA, Fraz.Posta via Gozzano n.12 -  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv.Carlo Boni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A28
- 49- DONAT GATTIN Marco Maria, nato a Torino il 28.9.1953, ivi residente in via Romagnano n.27  
Détenuto ad Alessandria  
Arrestato a Parigi il 18.12.80  
Difensore di fiducia:  
Avv.Vittorio Chiusano del foro di Torino  
Imputato come ai capi: A1, A2, A17
- 50- DRAGO Oscar Francesco Maria, nato a Cologno al Serio il 28.1.1951, ivi residente in via Tiziano n.14  
Detenuto a Piacenza  
Arrestato il 10.4.81  
Difensore di fiducia:  
Avv.Luciano Pezzotta e avv.Eugenio Bruni entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H3, H1
- 51- D'URSI Francesco, nato a S.Giorgio Lucano (MT) il 23.3.1958, residente a Torino in via Carlo Alberto n.35  
Latitante  
Avvocato di ufficio:  
Avv.Luciano Pezzotta del foro di Bergamo.  
Imputato come ai capi: A28



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 14

- 52- EMILITRI Rossella, nata a Varesè il 21.8.1957, residente ad Albino in via Cappuccini n.7/A  
Libera  
Difensore di Ufficio:  
Avv. Roberto Magri del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: F14;
- 53- FAGIANO Marco, nato a Bussoleno (TO) l' 8.5.1959, ivi residente in via Mattie n.14  
Detenuto a Fossombrone  
Arrestato il 5.1.81 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Ermete Gabrieli del foro di Avellino  
Imputato come ai capi: A21, A22;
- 54- FALCOMER Pierino, nato a Precenicco (UD) il 16.11.1955, residente a Capriate S. Gervasio via Europa n.3  
Arrestato l' 8.11.80  
Scarcerato libertà provvisoria il 4.3.1981  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: G9;
- 55- FALCONE CIPriano, nato a Erba (CO) il 2.4.1952, residente a Como via Diaz n.2  
Detenuto a Bergamo per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv. Oreste Dominioni del foro di Milano  
Avv. Egidio Iaconianni del foro di Como



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 15.....

- 56- FALIVENE Piero, nato a Ferrara il 27.8.1956, residente a Milano in via degli Umiliati n.31/A  
Detenuto a Milano  
Arrestato il 3.6.81 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. ~~Francesco Piscope~~ del foro di Milano  
curo ~~BRIENZA~~  
Imputato come ai capi: F12;
- 57) FERMI Mario, nato a Bergamo il 30.12.1957 ivi residente in via XXIV maggio n.47  
Detenuto a Lecco  
Arrestato il 15.10.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Antonio Albanese e Avv. Roberto Bruni  
entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, B5, B9, H3, B6, A2, H12
- 58- FINCO Luigi, nato a Gaverina il 2.10.1957, residente a Bergamo in via Carnovali n.35  
ha eletto domicilio, per fini di giustizia, presso Avv. R.Olivati di Bergamo  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H12, A3, A4, H25
- 59- FORASTIERI Consuelo, nata a Lecco l' 11.11.1953, residente a Bergamo in via Gaffuri n.8  
Detenuta a Perugia  
Arrestata il 19.5.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Zilioli del foro di Bergamo (con dichiarazione 29.6.81 revoca avv.Zilioli e nomina avv.Agostino Viviani di Milano)  
Imputata come ai capi: D2, B9, H6, D1, A16, H22

*Pellegrini*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 16

- 60- FORASTIERI Diego, nato a Roma l' 1.1.1950, residente a Ranica in via Marconi n.105  
Arrestato l' 8.5.80  
Evaso il 19.10.80  
Latitante  
Difensore di fiducia:  
Avv.Luigi Zezza del foro di Milano  
Avv.Marco Tropea de-l foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, A33, B3, H4, H3, H5, B7, H9, H14, A1, A2, A5, a4, A6, H19, A7, A8, A10, A11, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A24, A26, B5
- 61- FORNONI Gianfranco, nato a Bergamo il 7.7.1957, ivi residente in via dei Carpinoni n.21  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv.Nicola Angelo del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A33, H3, B6, H6, H9, A5, A4, A6, A7, A8, A10, A9, A11, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A22, A24, A26, A28, A29;
- 62- FRIGENI Graziano, nato a Cremona il 23.9.1955, residente a Bergamo in via A.May n.18  
Detenuto a Cremona per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv.Federico Carnazzi e Avv.Carlo Salvioni entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H3
- 63- FUMAGALLI Claudio, nato a Bergamo il 10.3.1962, residente a Bergamo in via Broseta n.93  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato il 20.5.80  
Scarcerato libertà provvisoria 14.5.81  
Difensore di fiducia:  
Avv.Claudio Zilioli del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F3, F4, F5;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 17

64- GALLO Gennaro, nato a Cosenza il 2.11.1957, residente a Bergamo in via Carnovali n.35

Detenuto a Cremona

Arrestato il 25.10.80

Difensore di fiducia:

Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: H3, H6, H18, H26;

65- GARDI Eugenio, nato a Trescore Balneario il 25.9.1948, residente a Bergamo in via Dei Carpinoni n.25

Detenuto a Crema

Arrestato il 15.10.80

Difensore di fiducia:

Avv. Nicola Angelo e Avv. Luciano Pezzotta (dich. 26.7.81)

Imputato come ai capi: G9 - G8 - G6

66- GERVASONI Daniela Maria, nata a Bergamo il 22.5.1961, ivi residente in via Innocenzo XI n.7

Latitante

Difensore di ufficio:

Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo

Imputata come ai capi: E4;

67- GHEZZI Giorgio Venanzio, nato a Osio Sotto il 3.5.1957, ivi residente in via S. Donato n.32

Latitante

Difensore di ufficio:

Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: H6, G1, G2, G3

*Palus*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 18.....

- 68- GHIBESI Fiorino, nato a Schilpario il 7.5.1948, residente ad Osio Sotto in via Verga n.22  
Arrestato il 19.5.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Pia Cirillo del foro -i Milano  
Imputato come ai capi: C1, H3, H4, C2, C3;
- 69- GIOVANZANA Roberto, nato a Bonate Sopra il 18.2.1954, residente a Bergamo in via Biava n.42  
Detenuto a Venezia per altra causa  
Difensore di fiducia:  
Avv. Carlo Bonomi e Avv. Marina Bottani entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H15
- 70- GHISLANZONI Oliviero Angelo, nato a Osio Sotto il 31.3.1954 ivi residente in via U. Foscolo n.3  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato il 15.10.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Franco Carnazzi e Avv. Federico Carnazzi entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, B4, B5, H3, B7, B8, G1, G2, G5, G3, G9
- 71- GNECCHI Carlo, nato a Bergamo il 15.8.1952, ivi residente in via Goethe n.20  
Latitante  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Avv. Sandro Canestrini del foro di Rovereto (Trento)  
Imputato come ai capi: B1, B10, B9, H3, B7, B6, H6, H13, H17, H19, H20, H22, B5;

*Palus*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 19

- 72- GORLA Francesco, nato a Milano il 30.5.1961, residente a Rozzano in via Lillà n.1  
Detenuto a Fossombrone  
Arrestato 3.1.81 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Agostino Viviani del foro di Milano  
Imputato come ai capi: F11, F12;
- 73- GUARINONI Enea, nato a Castelli Calepio il 4.8.1954, residente a Bergamo in via Battisti n.3  
Detenuto a Fossombrone  
Arrestato 14.1.1981 (notifica Mandato Cattura)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Agostino Viviani del foro di Milano  
Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, H22, F3;
- 74- LAMPIS Albino, nato a Carbonia (CA) il 20.6.1955, residente a Bergamo in via S.Orsola n.11  
Detenuto a Milano  
Arrestato 18.6.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Carlo Salvioni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A34, A19, A24, A31
- 75- LANZILLO Michele, nato a Montemiletto (AV) il 4.12.1955, ivi residente in Contrada Lomba  
Ha eletto domicilio presso l'Avv. Olivati di Bergamo via Cucchi n.5 e presso lo studio dell'avv. Giuseppe Colella di Avellino - via Tripoli n.5-  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Avv. Giuseppe Colella del foro di Avellino  
Imputato come ai capi: C1, H3;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 20

- 76- LARONGA Bruno, nato a S. Severo (FG) il 15.4.1953, residente a Sesto S. Giovanni Viale Matteotti n. 162  
Detenuto a Torino  
Arrestato 26.11.80 (Notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luigi Zezza del foro di Milano  
Avv. Antonino Filastò del foro di Firenze  
Imputato come ai capi: A17, A22, A28
- 77- LAZZARONI Pierantonio, nato a Bergamo il 23.1.1959, ivi residente in via Carnovali n.10  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: E4, H20, E2, F1, E3;
- 78- LEONI Giambattista, nato ad Almè il 7.1.1957, residente a Villa d'Almè via Ronco Basso n.4/B  
Libero  
Difensore di ufficio:  
Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H6 ;
- 79- LOCATI Amos, nato a Bergamo il 25.7.1960, ivi residente in via Righi n.21  
Arrestato il 22.4.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Roberto Magri del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, H28, F5, F4;

*Paluzzi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 21

- 80- LOCATI Gianmarco, nato a Bergamo il 18.8.1958, ivi residente in via del Nastro Azzurro n.3  
Detenuto a Brescia  
Arrestato l' 8.5.80  
Difensore di fiducia:  
Avv.Francesco Tagliarini del foro di Bergamo  
Avv.Pippo Apicella di Brescia (revocato 11.7.81)  
Imputato come ai capi: A33, H3, A1, A5, A2, A3, A10, A6, A7, A8, A14, A15, AQ6, A18, A11, A17, A19, A20, A22, A24, A26, A28, A29, A31
- 81- LOMBINO Dario, nato a Bergamo il 28.10.1955, ivi residente in via Serassi n.2  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv.Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F8
- 82- LOMBINO Maurizio, nato a Bergamo il 21.5.1951, ivi residente in via Serassi n.2  
Detenuto a Mantova  
Arrestato 22.4.80 (notifica o.c.)  
Difensore di fiducia:  
Avv.Roberto Bruni e Avv.Eugenio Bruni entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, H13, H27, F1, F2, H26, H19, F8, F7, F6, F5, F4, F3, F10, F12, F13;
- 83- LUMASSI Valter Eugenio, nato a Dalmine il 25.6.1950, ivi residente in Piazza V.Emanuele II n.19  
Arrestato il 27.3.1981  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv.Claudio Zilioli del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H10, A30

*Palmy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 22

84- MADASCHI Sergio, nato ad Arcene il 13.7.1957, residente ad Osio Sotto in via Cimarosa n.9

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Roberto Magri del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: G9, G5

85- MAGNI Angelo Battista, nato a Bergamo il 18.9.1953, residente a Villa D'Almè in via Gotti n.10

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: H3

86- MAJ Luigi, nato a Schilpario il 21.11.1949, residente a Brembate Sopra in via C. Battisti n.62

Latitante

Difensore di fiducia:

Avv. Francesco Piscopo del foro di Milano

Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A7, A17;

87- MANENTI Angelo, nato a Crema il 14.8.1952, residente a Sergnano in via Marconi n.7

Detenuto a Bergamo per altra causa

Difensore di fiducia:

Avv. Eugenio Bruni del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: H3;

*Felici*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 23

- 88- MAPELLI Albino, nato a Treviolo il 17.8.1947, residente a Lallio in via B.Colleoni n.7  
Detenuto a Mantova  
Arrestato 7.12.80 dalla Polizia tedesca  
Difensore di fiducia:  
Avv.Federico Carnazzi e avv.Claudio Zilioli  
entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, A33, A1, B7, A6, A7
- 89- MARINO GAMBAZZA Alfio, nato a Bronte (CT) il 19.2.1957, residente a Bergamo in via Montello n.11  
Irreperibile  
Difensore di ufficio:  
Avv.Carlo Boni del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H17;
- 90- MARTINELLI Sergio Daniele, nato a Dalmine il 24.4.1953, ivi residente via Bastone n.4  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato il 9.5.80  
Difensore di fiducia:  
A-vv.Antonio Albanese del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A34, B3, B4, B5, B7, H7, H4, H3, H6, H11, H9, H10, H17, A5, A2, H14, A10, A7, A8, A14, A15, A16, A19, A11, A19, A20, A22;
- 91- MAZZOLA Umberto, nato a San Paolo (Brasile) il 7.5.1955, residente a Sesto S.Giovanni in via Carducci n;22  
Detenuto ad Alessandria  
Arrestato il 15.1.81 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv.Giuseppe Melzi di Monza  
Imputato come ai capi: A1, A17, A21;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 24

- 92- MENTASTI Emilio, nato a Bergamo il 7.4.1962, ivi residente in via Pezzotta n.6  
Detenuto a Milano  
Arrestato il 23.4.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi:  
F14, F5, F4;
- 93- MEREGALLI Francesco, nato a Sesto S. Giovanni l'11.11.1950, ivi residente in via Pascoli n.23  
Detenuto a Milano  
Arrestato 22.4.81 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia:  
avv. Anna Perosino e avv. Francesco Piscopo entrambi del foro di Milano  
Imputato come ai capi: A17;
- 94- MICHELETTI Carlo Alberto, nato a Suisio l'1.1.1960, ivi residente in via C.Poma n.38  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv. G. Battista Marchese del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35, A16, A18, A19, A20, A22, A24;
- 95- ~~93~~ MILICI Carmelo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27.6.1958, residente a Ponte S. Pietro in via C. Battisti n.6  
Arrestato il 3.5.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Angelo e avv. Claudio Zilioli entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, F3, F4, F5, F8;

*Reluis*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....25.....

- 96- MINERVINO Claudio Gaspare, nato a Sesto S.Giovanni il 46.1.1958, ivi residente in via di Dio n.254/I  
Detenuto a Mantova  
Arrestato il 31.12.80 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia:  
Avv.Maria Grazia Longoni del foro di Milano  
Imputato come ai capi: F11;
- 97- MINERVINO Roberto, nato a Sesto S.Giovanni il 5.11.1960, ivi residente in via Di Dio n.254  
Detenuto a Mantova  
Arrestato il 31.12.80 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia:  
Avv.Maria Grazia Longoni del foro di Milano  
Imputato come ai capi: F12;
- 98- MORANDI Giovan Battista, nato a Gromo il 26.3.1951, residente ad Anzano del Parco in via Cavognetto n.8  
Detenuto a Como per altra causa  
Difensori di fiducia:  
Avv.Oreste Dominioni del foro di Milano  
Avv.Ugo Giannangeli del foro di Como  
Imputato come ai capi: A18, A19;
- 99- MORTILLA Cosimo Giovanni, nato a Palermo il 5.3.1959, residente a Bergamo in via S.Alessandro n.162  
Detenuto a Milano  
Arrestato il 25.6.80  
Difensore di fiducia:  
Avv.Guido Pisapia e Avv.Pier Giulio Sodano entrambi del foro di Milano  
Imputato come ai capi: H3, H29 (A+B), H30;

*Pluris*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....26.....

- 100- MUSCOVICH Antonio, nato a Pola l'11.2.1955, residente a Milano in V. Hajeck Camillo n.31  
Detenuto a Milano  
Arrestato 22.4.1981 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Vincenzo Sacco e Michele Saponara  
entrambi del foro di Milano  
Imputato come ai capi: A17
- 101- PALMERO Piergiorgio, nato a Lissone il 18.10.1948, residente a Vimercate in via Passirano n.9/B  
Detenuto a Cuneo  
Arrestato l'1.11.80 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Francesco Piscopo del foro di Milano  
Imputato come ai capi: F10, A22;
- 102- PALMIERI Giuseppe, nato a Napoli il 13.1.1959, residente a Bergamo in via Caldara n.2  
Arrestato 29.7.80  
Scarcerato libertà provvisoria il 5.12.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A24
- 103- PANSERI Maria Pia, nata a Bergamo il 3.4.1955, ivi residente in via Perlina n.1  
Detenuta a Bergamo  
Arrestata 5.12.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: E4, E1;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 27

104- PARIS RICCARDO, nato a Marne il 2.5.1945, residente a Grumello del Monte viale V.Veneto n.35

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Cremonesi Giulio e Franco Gandolfi di Monza

Imputato come ai capi: H22;

105- PASSONI Luciano, nato a Vimercate il 12.6.1950, ivi residente in via U.Foscolo n.6

Detenuto a Cuneo

Arrestato il 18.6.80

Difensore di fiducia:

Avv. Luigi Zezza del foro di Milano

Avv. Federico Carnazzi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A34, A10, H17, A5, H14, A10, H21, A7, A8, A14, A16, A11, A18, A19, A20, A22, A25;

106- PERACCHI Francesco, nato a Gazzaniga il 10.4.1955, residente a Cene località Valle Rossa n.54

Detenuto a Parma

Arrestato il 20.5.80

Difensore di fiducia:

Avv. Antonio Albanese del foro di Bergamo

Avv. Angiolo Gracci del foro di Firenze

Imputato come ai capi: F14 - F3 - F5 -

107- FERRONE Andrea, nato a Cormano il 18.5.1957, ivi residente in via Adda n.32

Detenuto a Milano per altra causa

Difensore di fiducia:

Avv. Zappile Giulio e Avv. Andrea Migliazza entrambi del foro di Milano

Imputato come ai capi: A19 -

*Felici*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 28.....

- 108- PEZZONI Giambattista, nato a Bergamo il 6.9.1957,  
ivi residente in via Carnovali n.3/H  
Arrestato il 23.4.80  
Scarcerato il 28.5.80 per insufficienza di indizi  
Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14 - F9
- 109- PIANELLI Walter, nato a Carvico il 22.12.56, ivi resi-  
dente via Gagliarda s.n.  
Latitante  
Difensore d'ufficio:  
Avv. G.B. Marchese del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35, H6, A16, A18, A19, A20, A22;
- 110- PREVITALI Fulvio, nato a Bergamo il 23.12.1957, ivi re-  
sidente via Diaz n.7/C  
Arrestato il 15.10.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Angelo del foro di Bergamo  
Avv. Pia Cirillo del foro di Milano  
Imputato come ai capi: B10 - B7 - B5 - H3 - B6 -
- 111- QUADRI Gianluigi, nato a Terno d'Isola il 24.3.1955, ivi  
residente via Mercato n.31  
Latitante  
Difensore di ufficio:  
Avv. G.B. Marchese di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35, H6, A16, A18, A19, A20, A22;

*Palucci*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 29

112- RAIMONDI Diego, nato a Valbondione l'11.7.56, residente a Bergamo in via Tobler n.4

Detenuto a Bergamo

Arrestato il 24.5.1980

Difensore di fiducia:

Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: B10, A33, B1, B4, B5, B8, A31, A2, A20, A22, A24, A29, A26, A28, B2;

113- RIVA Maurilio, nato a Bergamo il 10.12.1951, ivi residente via Bellini n.3

Libero

Difensore di ufficio:

Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: H3;

114- ROCCHETTI Maria Patrizia, nata a Bergamo il 19.4.1955, residente a Chiuduno via Trieste n.2

Libera

Difensore di fiducia:

Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo

Imputata come ai capi: H3;

115- RONCALLI Giuseppe Patrizio, nato a Dalmine il 26.11.1959, ivi residente via Cherubini n.4

Detenuto a Bergamo

Arrestato 19.5.80

Difensore di fiducia:

Avv. Ettore Tacchini del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: A34, H7, H6, H11, H16, H17, A5, A7, A8, A10, A9, A11, A27, G9, G3;

*Palumbo*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 30

- 116- RONCALLI Luciano, nato a Riviera d'Adda il 6.6.1955,  
residente a Medolago via Marconi n.14  
Detenuto a Forlì  
Arrestato 11.6.80  
Difensore di fiducia:  
Avv.Vito Malcangi di Milano con domicilio presso  
Avv.Boni di Bergamo  
Imputato come ai capi: A35, H6, A16, A18, A19, A20, A22;
- 117- RONCALLI Grazia Giuseppina, nata a Bergamo il 10.3.1957,  
ivi residente via Cairoli n.16  
Detenuta a Milano  
Arrestata il 25.6.80  
Difensore di fiducia:  
Avv.Eugenio Bruni del foro di Bergamo  
Avv.Sodano Piergiorgio di Milano (revocato il 27.6.81)  
nominato Avv.Giuliano Spazzali di Milano  
Imputata come ai capi: D2, H3, H14, D1, H20, H29 (A+B), A16;
- 118- RONCHI Edoardo, nato a Treviglio il 31.5.1950, residente  
a Roma via degli Orti Variani n.35  
Detenuto a Roma -Rebibbia-  
Arrestato 10.4.1981  
Difensore di fiducia:  
Avv.Augusta Lagostene Bassi di Roma (tel.6380557)  
Avv.Giuseppe Melzi di Milano  
Imputato come ai capi: H3;
- 119- RONCONI Susanna, nata a Venezia il 29.6.1951, residente  
a Padova via Gavinana n.1  
Detenuta a Torino  
Arrestata 22.4.81 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv.Francesco Piscopo di Milano  
Avv.Saverio Senese di Napoli  
Imputata come ai capi: A17;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 31

- 120- RONCORONI Lucio Angelo Vincenzo, nato a Ponte S. Pietro il 23.4.1960, ivi residente via S. Anna n.13  
Arrestato il 3.5.80  
Libertà provvisoria 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luciano Pezzotta del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: F14, H28, F3, F5, F4;
- 121- ROSSI Arduino, nato a Bergamo il 9.6.1956, ivi residente via S. Giovanni n.1  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Pedong e dott. proc. Angelo Roszoni entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A13;
- 122- ROSSO Roberto Carlo Daniele, nato a Ospedaletti (Imperia) il 21.3.1949, residente a Milano Viale Abruzzi n.76 (elettivamente domiciliato presso l'avv. G. Spazzali di MI)  
Detenuto a Nuoro  
Arrestato 15.12.80 (notifica O.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Giuliano Spazzali e Avv. Francesco Piscopo entrambi del foro di Milano  
Imputato come ai capi: H3, A2, A17;
- 123- RUSSO PALOMBI Bruno, nato a Roma il 6.12.1948, residente ad Acerra (NA) via Soriano n.25  
Detenuto a Fossombrone  
Arrestato 10.2.81 (notifica m.c.)  
Difensore di fiducia: Avv. Luigi Zezza (Latitante) di MI  
Difensore d'ufficio: Avv. Roberto Magri di Bergamo  
Imputato come ai capi: A21



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 32 .....

- 124- SALVIONI Fabio, nato a Bergamo il 16.4.1946, ivi residente in via 4 Novembre n.15
- Libero
- Difensore di fiducia:  
Avv. Agostino Viviani del foro di Milano  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo
- Imputato come ai capi: H3;
- 125- SALVOLDI Ivan Antonio Mario, nato a Ponte Nossa il 13.6.1957, residente a Osio Sotto via Toti n.9
- Detenuto a Brescia
- Arrestato 29.7.1980
- Difensore di fiducia:  
Avv. Riccardo Olivati di Bergamo (con dichiarazione 1.7.81 revoca avv. Olivati e nomina avv. Federico Carnazzi)
- Imputato come ai capi: G9, H7, H3, H6, G1, G2, G4, G5, G3, G7;
- 126- SCALVINI Virginio Mauro, nato a Villa d'Almè il 30.9.1952, ivi residente in via Gaggio n.2
- Libero
- Difensore di fiducia:  
Avv. Federico Carnazzi di Bergamo
- Imputato come ai capi: H6
- 127- SCARVAGLIERI Emanuele Carlo, nato a Bergamo il 19.6.1954, ivi residente via Colleoni n.20
- Latitante
- Difensore di ufficio:  
Avv. Antonio Maria Galli di Bergamo
- Imputato come ai capi: H3, H6;

*Faludy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....33.....

128- SCIAUDONE Francesco Angelo Ivano, nato ad Alzano Lombardo l' 11.12.1955, residente a Bergamo via S.Orsola,4

Detenuto a Bergamo

Arrestato 8.8.80

Difensore di fiducia:

Avv.Claudio Zilioli di Bergamo

Imputato come ai capi: A34, A31, A5, A11, A19;

129- SEGIO Sergio, nato a Pola 24.11.1955, residente a Sesto S.Giovanni via Sacchetti n.31

Latitante

Difensore di ufficio:

Avv.Roberto Magri di Bergamo

Imputato come ai capi: A2, A1, A17, A21;

130- SEMENZI Mauro, nato a Mendrisio (Svizzera) il 21.6.1962, residente a Stezzano via Matteotti n.2

Detenuto a Bergamo per altra causa

Difensore di fiducia:

Avv.Giovanni Masseroni di Bergamo

Imputato come ai capi: H6;

131- SERVENTI Elena, nata a Bergamo il 5.9.1958, residente a Arona (NO) in via Campagna, n.61

Libera

Difensore di fiducia:

Avv.Franco Carnazzi di Bergamo

Imputata come ai capi: D2 - D1;

*Reluny*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 34

132- SEVERI Egilde, nata a Cesena il 9.3.1957, residente a Bergamo via S.Tomaso dei Calvi n.68/A

Detenuta a Modena

Arrestata 18.6.80

Difensore di fiducia:

Avv.Marco Tropeaw ed avv.Eugenio Bruni  
entrambi del foro di Bergamo

Imputata come ai capi: A34, H2, H3, H14, A2, A5, A6, A7, A8, A10, A14, A16, A11, A18, A19, A20, A22;

133- SIBELLA Giuseppe nato a Bergamo il 30.1.1956, ivi residente via Manara, 17

Libero

Difensore di fiducia:

Avv.Roberto Bruni di Bergamo

Imputato come ai capi: E4

134- SOLIMANO Nicola, nato a Palazzo S.Gervasio (PZ) il 25.6.1951,

Detenuto a Pisa

Arrestato 22.4.81 (notifica m.c.)

Difensore di fiducia:

Avv.Edoardo Solimano di Livorno

Avv.Antonino Filastò di Firenze

Imputato come ai capi: A17;

135- SPADA Carlo Maria, nato a Grumello del Monte il 16.9.1959 residente a Bergamo via Carducci n.17

Detenuto a Parma

Arrestato il 27.5.1980

Difensore di fiducia:

Avv.Carlo Bonomi di Bergamo

Avv.Dino Bonzano di Milano

Imputato come ai capi: D2, H17, H22; A16;

*Paludy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 35

- 136- SPREAFICO Maurizio, nato a Bergamo il 30.6.1959  
ivi residente via Broseta n.89  
Detenuto a Perugia  
Arrestato 24.5.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Federico Carnazzi di Bergamo  
Imputato come ai capi: D2, H3, H6, H17, H22, A16;
- 137- TARAMELLI Elio, nato a Bergamo l' 1.6.1957, ivi resi-  
dente via Quarenghi n.11  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Eugenio Bruni di Bergamo  
Imputato come ai capi: H3;
- 138- TASCA Pierangelo, nato a Dalmine il 10.2.1956, ivi  
residente via Garibaldi n.7  
Libero  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Angelo di Bergamo  
Imputato come ai capi: A2
- 139- THIELLA Francesco Gerolamo, nato a Bergamo il 31.10.  
1953, ivi residente in via Moroni n.350  
Arrestato 15.10.80 - revoca m.c. 7.8.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Eugenio Bruni e dott. proc. Andrea Alberti  
entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: H24;

*Palumbo*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 36

140- TIRABOSCHI Gianluigi, nato a Bergamo il 4.6.1954, ivi  
residente via Moroni n.301

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Riccardo Olivati di Bergamo

Imputato come ai capi: H3

141- TRIPOLI Vincenzo, nato a Bari il 26.1.1960, residente a  
Capriate S.Gervasio via Morali Menotti n.34  
(elett.te domiciliato presso il difensore)

Arrestato il 8.11.80

Libertà provvisoria 8.8.81

Detenuto a Cremona

Difensore di fiducia:

Avv. Claudio Zilioli e avv. Giacomo Chinaea  
entrambi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: G9, G5, G4;

142- TRIPOLI Vito, nato a Bari il 13.4.1961, residente a  
Capriate S.Gervasio via Menotti Morali n.34

Libero

Difensore di fiducia:

Avv. Giacomo Chinaea e Avv. Claudio Zilioli  
entrambi del foro di Bergamo

Imputato come ai capi: G9, G5, G4;

143- TUCCIARELLO Antonino, nato a Termini Imerese il 14.2.  
1958, residente a Bergamo in via Carnovali n.5

Detenuto a Nuoro

Arrestato il 5.5.80

Difensore di fiducia:

Avv. Roberto Bruni di Bergamo

Imputato come ai capi: E4, H3, H6, H26, E2, F1, E1, E3;

*Palumbo*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 37

- 144- VALENTINI Ruffino Luciano (detto Ruggero), nato a Bergamo il 14.7.1956, residente ad Osio Sotto in via Locatelli n.7  
Detenuto a Lecco  
Arrestato 8.11.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Angelo del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: G9, G1, G2, G3, G5;
- 145- VENTURI Matilde Giuseppina Maria, nata a Montaione (FI) l'11.11.1959, residente a Dalmine via Ragazzi del 99 n.1  
Arrestata 23.5.80  
Libertà provvisoria 13.5.81  
Difensore di fiducia:  
Avv. Claudio Zilioli del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: H6, A16;
- 146- VISCARDI Michele, nato a Bergamo il 20.5.1956, ivi residente via S. Tomaso n.34  
Detenuto a Bergamo  
Arrestato 13.10.80  
Difensore di fiducia:  
Avv. Nicola Angelo e Avv. Riccardo Olivati entrambi del foro di Bergamo  
Imputato come ai capi: A33, A3, H12, H6, A4, A6, A7, A10, A8, A14, A16, A11, A17, A21, A23, A18, A19, A20, A22, A24, A29, A2;
- 147- VITALI CATIA, nata a Bergamo il 17.1.1957, ivi residente Passaggio Cà Longa n.2  
Libera  
Difensore di ufficio:  
Avv. Roberto Bruni del foro di Bergamo  
Imputata come ai capi: F14, F3;

*Palumbo*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 38

- 148- WATZKE Tatiana, nata a Gorizia 23.4.61, residente a Osio Sotto via Camozzi n.15  
Libera  
Difensore di fiducia:  
Avv. Franco Carnazzi di Bergamo  
Imputata come ai capi: G9;
- 149- ZAMBIANCHI Paolo, nato a Comacchio il 20.2.1951, residente a Bologna - via dell'Angelo Custode n.70  
Detenuto a Torino  
Arrestato 31.10.80 (notifica M.C.)  
Difensore di fiducia:  
Avv. Luigi Zezza di Milano (I<sup>A</sup> titante)  
Avv. Ghidoni di Bologna  
Difensore di ufficio:  
Avv. Antonio Albanese di Bergamo  
Imputato come ai capi: A28;
- 150- ZERBINI Giovanni Battista Antonio, nato a Cologno al Serio l' 1.6.1950, residente a Bergamo via Dell'Orto n.20  
Detenuto a Brescia  
Arrestato 20.5.80  
Difensori di fiducia:  
Avv. Antonio Galli e Avv. Riccardo Olivati di Bergamo  
Imputato come ai capi: B10, A33, B9, B5, H4, H3, B7, B8, H5;

*Polini*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 39

ELENCO DEI CAPI DI IMPUTAZIONE

- A 1 - Tentata gambizzazione geom. Carrara Segretario Prov. D.C. - fine estate 1977.
- A 2 - Assalto Caserma CC. Dalmine - 18/10/77.
- A 3 - Porto di armi da fuoco Brugali + 3 - dicembre 1977.
- A 4 - Porto di armi da fuoco Finco + 3 - 11/12/77.
- A 5 - Attentato dinamitardo Eurschool e sede D.C. Bergamo S. Tomaso - 6/12/77.
- A 6 - Attentato incendiario COMMIT s.r.l. - 10/1/78.
- A 7 - Attentati dinamitardi distributore "Chevron" (Bg) e falegnameria Marconi (P.S. Pietro - 24/2/78).
- A 8 - Rapina tentata armeria di Castelli Calepio - 28 aprile 1978.
- A 9 - Porto armi da fuoco Brugali + 2 - maggio 1978.
- A 10 - Attentato dinamitardo negozio Globo - Dalmine 1/5/78.
- A 11 - Assalto Comando VV.UU. Bergamo/Città Alta - 3/6/78.
- A 12 - Detenzione armi e favoreggiamento Sciaudone - 3/6/78.
- A 13 - Favoreggiamento Rossi - 3/6/78.
- A 14 - Rapina Suardi & Foresti - Sarnico - 10/7/78.
- A 15 - Incendio moto Minella - agosto 1978.
- A 16 - Attentati dinamitardi contemporanei alle Caserme CC. di Ponte S. Pietro, Grumello del Monte e Zanica - 10/8/78.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 40

- A 17 - Attentato omicidiario dr. Trimboli - autunno 1978 / gennaio 1979.
- A 18 - Parziale esecuzione attentato APPE - gennaio 1979.
- A 19 - Irruzione Armata Ass. Prov. Proprietà Edilizia e at tentato dinamitardo Ferretti - 30/1/79.
- A 20 - Attentato immobiliare Bertuletti - 27/2/79.
- A 21 - Tentata rapina oreficeria Monti - primavera 1979.
- A 22 - Attentato ing. Botti - autunno 1979.
- A 23 - Porto armi Viscardi.
- A 24 - Rapina tentata magazzino Tastex - dicembre 1979 / gennaio 1980.
- A 25 - Furto e detenzione esplosivo Alessi +1 - dicembre 79.
- A 26 - Tentato disarmo Di Ciocco - 12/1/80.
- A 27 - Porto esplosivo Roncalli 1980.
- A 28 - Rapina CA.RI.P.LO Torre Boldone - 30/4/80.
- A 29 - Furti esplosivi - Brugali e altri.
- A 30 - Detenzione e porto armi - Lumassi e altri.
- A 31 - Detenzione armi in genere S.A.O./P.L.
- A 32 - Favoreggiamento Bionda - ottobre 1980.
- A 33 - "Prima Linea" - reato associativo.
- A 34 - "Squadre Armate Operaie" - reato associativo.

*Salvi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 44

- A 35 - "Squadre Armate Operaie dell'Isola" - reato associativo.
- B 1 - Attentato abitazione ing. Fabrizi - 20/10/74.
- B 2 - Attentato abitazione Marco Sette - 20/9/75.
- B 3 - Attentato Municipio Dalmine - autunno 1975.
- B 4 - Attentato abitazione Sindaco di Dalmine - autunno 1975.
- B 5 - Attentato sede D.C. Sabbio - fine 75/ inizi 76.
- B 6 - Attentati incendiari ad auto di insegnanti (Bertolino e altri-) - primavera 1976.
- B 7 - Attentato sede D.C. Mariano - 4/6/76.
- B 8 - Attentato dinamitardo abitazione ing. Fabrizi 10/7/76.
- B 9 - Detenzione armi C.P.A.
- B 10 - "Collettivi Politici Autonomi" (struttura occulta) - reato associativo;.
- C 1 - Attentato Portone Tribunale - 15/11/75.
- C 2 - Attentato Agenzia Lorandi - 6/3/76.
- C 3 - Attentato Pelletteria Alva - 6/4/77.
- D 1 - Attentati dinamitardi di negozi "People" e "Charlie Brown" - 31/10 e 1/11/79.
- D 2 - "Proletari Armati per il Comunismo" - reato associativo.

*Palmy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 42

- E 1 - Attentati cantiere caserma CC. e Impresa Fustinoni - dicembre 1979/marzo 1980.
- E 2 - Disarmi guardie giurate.
- E 3 - Porto armi Tucciarello - Lazzaroni.
- E 4 - "Movimento proletario di resistenza offensiva" - reato associativo.
  
- F 1 - Attentato dinamitardo sede prov. MSI - Bergamo 7 ottobre 1978.
- F 2 - Attentato dinamitardo sede IACP e Cooperativa edilizia il Vigneto - 26/11 - 20/12/78.
- F 3 - Attentati contemporanei a Soc. Immobiliari - 18/1/79.
- F 4 - Attentati contro autovetture di insegnanti - febbraio 1979.
- F 5 - Attentato dinamitardo ITIS - 22/2/79.
- F 6 - Attentato dinamitardo cinema RITZ - 8/3/79.
- F 7 - Attentato furgone trasporto detenuti - 29/4/79.
- F 8 - Attentato dinamitardo abitazione dr. Trimboli 4 maggio 1979.
- F 9 - Favoreggiamento - Pezzoni.
- F 10 - Detenzione armi Lombino - primavera 1979.
- F 11 - Rapina notaio Leidi - 2/8/79.
- F 12 - Rapina Ufficio PP.TT. Redona - 7/9/79.
- F 13 - Tentato omicidio C.re Gualdi - Cene 7/9/79.

*Palles*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 43

- F 14 - "Nuclei armati per il Contropotere Territoriale" - reato associativo.
- G 1 - Attentato auto Zucchetti.
- G 2 - Violenza privata aggravata - luglio 1978.
- G 3 - Attentato auto Precivalle - 5/12/78.
- G 4 - Detenzione e porto bottiglie incendiarie - primavera 1979.
- G 5 - Attentato sede D.C. Brembate - 28/5/79.
- G 6 - Distruzione schede elettorali - 30/5/79.
- G 7 - Detenzione armi - gennaio 1980.
- G 8 - Detenzione esplosivo - maggio 1980.
- G 9 - "Coordinamento" - reato associativo.
- H 1 - Detenzione ordigni incendiari - Drago 7/6/75.
- H 2 - Invasione Provveditorato agli Studi - 2/3/76.
- H 3 - Assalto Prefettura - 25/3/76.
- H 4 - Saccheggio "Unitex 2" e "Alvit" - 25/3/76.
- H 5 - Detenzione armi Zerbini/Frastieri - 25/4/76.
- H 6 - Attentati incendiari sede D.C. S.Tomaso, Loreto, e Città Alta - 19/12/76.
- H 7 - Attentato Oratorio Mariano - 1976.
- H 8 - Attentato Grassi - 7/3/77.

*Paley*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 44

- H 9 - Attentato Grassi (fallito) - primavera 1977.
- H 10 - Porto armi Alessi + 1.
- H 11 - Attentati auto Civello e Mascheretti - 1/3 e 8/11/77.
- H 12 - Attentato auto Pastori - 3/3/77.
- H 13 - Attentato Caserma Zanchi 21/3/77.
- H 14 - Furto esplosivi Berruti e altri - giugno 1977.
- H 15 - Attentati "Allianz" e "Mercedes" - 2/9/77.
- H 16 - Manifestazione 1/10/77.
- H 17 - Attentato incendiario Bosch - 13/11/77.
- H 18 - Detenzione esplosivo Gallo - gennaio 1978.
- H 19 - Lotte per i trasporti - gennaio 1978.
- H 20 - Detenzione armi Gneccchi + 3 - gennaio 1978.
- H 21 - Detenzione molotov - Bonicelli e altri - gennaio 78.
- H 22 - Assalto autobus ATB - 1/2/78.
- H 23 - Porto molotov Cadei - 10/3/78.
- H 24 - Attentato farmacia Maineri - 8/8/78.
- H 25 - Detenzione armi Finco.
- H 26 - Deposito armi via Magrini - 15/10/78.
- H 27 - Detenzione armi Lombino.
- H 28 - Detenzione molotov Roncoroni + 3.
- H 29 - Detenzione armi e munizioni - Mortilla +1 - giugno (A+B) 1980.
- H 30 - Favoreggiamento Mortilla - giugno 1980.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 178

A 1

CAMAGNI - CRIPPA - DONAT CATTIN - FORASTIERI DIEGO - LOCATI MARCO - MAPELLI - MAZZOLA - SEGIO -

Dei reati di detenzione e porto aggravato di armi da fuoco (art. 81 cpv C.P., 10 - 12 legge 14/10/74 n. 497; 61 n. 2 C.P.) perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico - in più persone - armi da fuoco, al fine di procedere alla "gambizzazione" del geometra Andrea CARRARA, Segretario Provinciale della D.C. (azione tentata più volte, e desistita una volta per difficoltà del reperimento furtivo di una autovettura, ed una altra volta per la ritardata uscita, dalla sede provinciale D.C., della vittima designata).

Responsabilità ideativo-organizzativa per FORASTIERI e MAPELLI ed anche esecutivo-materiale per gli altri imputati.

In Bergamo in data imprecisata del primo autunno 1977.  
(Così precisata la imputazione imputato Camagni "B." del P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio IstruzioneFoglio N. 48A 2

ALESSI - BONICELLI GIUSEPPE - CADEI - CRIPPA - DONAT  
CATTIN - FERMI - FORASTIERI DIEGO - LOCATI MARCO - MARTI  
NELLI - RAIMONDI - ROSSO - SEGIO - SEVERI - TASCA - VI-  
SCARDI -

Dei reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi, fabbricazione, detenzione, porto e lancio di ordigni esplosivi, strage qualificata e danneggiamento aggravato (110 - 112 n. 1, 81 cpv., 628 1° e 3° comma C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma legge 14/10/74 n. 497; 285 - 635 CPV. n. 3 C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra di loro e con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottraevano - agendo riuniti e con la minaccia delle armi nei confronti del guidatore CIGLIANO Antonio - la Simca 1000 BG 312555 di proprietà di questo ultimo, a scopo di profitto o comunque di commettere il reato indicati di seguito (in Bergamo il 16/10/77); detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico, oltre alla pistola indicata sopra, numerose armi e, previa fabbricazione degli stessi, ordigni incendiari ed esplosivi (tra cui alcune pistole cal. 38 special, un mitra cal. 9, un fucile a canne mozze cal. 12 caricato a pallettoni, una bottiglia incendiaria ed un ordigno esplosivo di natura non determinata, ad alto potenziale); allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato e comunque di terrorismo politico, nonchè di uccidere militari dell'Arma dei Carabinieri presenti nella Caserma di Dalmine, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

In particolare fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso; LOCATI, RAIMONDI e FORASTIERI compivano la rapina in danno del Cigliano, impossessandosi dell'auto; ROSSO e FORASTIERI ideavano e programmavano l'attentato, effettuando anche personali ricognizioni dei luoghi; SEGIO pure partecipava alla fase ideativo-organizzativa, quanto meno sollecitando ed ottenendo la partecipazione di CRIPPA e DONAT CATTIN.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 47

FORASTIERI inoltre curava i dettagli finali dell'azione e procurava l'alloggio per CRIPPA e DONAT CATTIN; FERMI e SEVERI eseguivano personali e ripetuti appostamenti alla Caserma, per completare le informazioni circa i movimenti dei militari già fornite loro da Martinelli e Alessi, che a loro volta avevano utilizzato una prima informativa ricevuta dal TASCA; LOCATI portava sul posto i quattro autori materiali dell'attentato, riconducendoli, poi, con le armi, a Seriate e di qui a Bergamo; CADEI (inserito nel gruppo operativo in sostituzione di Bonicelli infortunatosi in un incidente), RAIMONDI - CRIPPA e DONAT CATTIN (quest'ultimo, dirigendo la operazione), davano l'assalto materiale alla Caserma: RAIMONDI collocando l'esplosivo e sparando, CADEI lanciando la bottiglia incendiaria e chiudendo con una catena il cancello della caserma stessa per impedire l'eventuale uscita di automezzi; CRIPPA e DONAT CATTIN facendo fuoco per alcuni minuti con il mitra e con il fucile contro la Caserma, per cui numerosi proiettili penetravano nei locali siti al piano terra (dove si trovava il Carabiniere GUARISCHI), nonché nel salotto al piano superiore, (dove si trovavano il M.llo COTTI con le figlie Renata e Maria Rita e la suocera TRAVAGLIERI Lidia, intenti a guardare la televisione) e nel corridoio attiguo (dove si trovava BALDUZZI Rosanna), e per mera occasionalità non colpivano tali persone, accettando comunque il rischio che i colpi finissero in abitazioni o in luoghi adiacenti, attingendo anche altre persone; danneggiavano la Caserma CC. di Dalmine, tra l'altro distruggendone l'ingresso, (fatto poi rivendicato dalla organizzazione "Prima Linea").

In Dalmine la sera del 18/10/77.

(Capo Alessi G - rubrica P.M.)

*Rossi*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 18

A 3

BRUGALI - FINCO - LOCATI GIAN MARCO - VISCARDI -

Del delitto p. e p. 110 C.P.; 10 - 12 - 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, perchè in concorso fra loro illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico armi da fuoco.

In Bergamo nel dicembre 1977.

(imputazione Brugali B - rubrica P.M.).

A 4

FINCO - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - VISCARDI -

Dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P.; 10 - 12 14 legge 14/10/74 n. 497, 23 Legge 18/4/75 n. 110, perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (gli ultimi tre quali facenti parte della associazione sovversiva e banda armata "Prima Linea"), detenevano illegalmente e portavano in luogo pubblico la pistola Beretta cal. 7,65 mat. B-06280W e la pistola Beretta cal. 7,36 mod. 81 mat. D06796W → con i numeri di matricola obbliterati - nonchè 38 cartucce dello stesso calibro, nonchè la pistola a rotazione cal. 38 marca ROHM SONTHEM BRENZ 225504 con 25 cartucce dello stesso calibro (quest'ultima pistola portata dal Finco in luogo e in orario non consentiti dal porto d'armi per tiro a volo a lui rilasciato).

Accertato in Bergamo il 11/12/77

(Capo Finco C - rubrica P.M.)

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....

A 5

BONICELLI GIUSEPPE - BRUGALI - CADEI - FORASTIERI DIEGO  
FORNONI - LOCATI MARCO - MARTINELLI - PASSONI - RONCALLI  
GIUSEPPE - SCIAUDONE - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di furto, fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi (artt. 81 cpv., 110 - 624 - 625 n. 2 e 7 C. P.; 9 - 10 - 12 1+ e 2+ comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, utilizzando una Mini Minor e una Fiat 500 rubata per l'occasione (in circostanze non meglio specificate) fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente (in più persone e di notte in luogo abitato) armi ed esplosivi, che facevano brillare - a scopo di terrorismo politico - contro la sede del partito della D.C. di Bergamo via S. Tomaso e contro la sede dell'Eurschool, danneggiando entrambi gli edifici.

(Fatto rivendicato con un volantino a firma "SQUADRE ARMATE OPERAIE: "ATTACchiamo e chiudiamo col fuoco i covi della iniziativa padronale e del terrorismo antiproletario").

Bergamo 6/12/77 ore 0,45 circa.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano e la loro partecipazione alla fase ideativo-organizzativa, VISCARDI rubava la Mini Minor e partecipava materialmente all'attentato alla Eurschool con BRUGALI, LOCATI e SCIAUDONE, quest'ultimo con funzione di autista; BONICELLI confezionava gli ordigni esplosivi con FORASTIERI, BRUGALI, LOCATI, VISCARDI; FORASTIERI, RONCALLI, PASSONI partecipavano materialmente all'attentato alla sede D.C. (obiettivo indicato e sostenuto - tra l'altro-dalla SEVERI).

(Capo Bonicelli Giuseppe A - rubrica P.M.)

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 50

A 6

BONICELLI GIUSEPPE - BRUGALI - CADEI - CAMAGNI - CRIPPA  
FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LOCATI MARCO - MAPELLI - SE  
VERI - VISCARDI - BENEDETTI -

Dei reati di furto pluriaggravato, detenzione e porto aggravato di armi, incendio aggravato, violenza privata (artt. 81 cpv., 110 - 112 n. 1, 624 - 625 n. 2 e 7 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497; 423 - 425 n. 2 e 4; 635 1° e 2° comma n. 3; 61 n. 7; 610 1° e 2° comma C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a scopo di terrorismo politico, sottraevano mediante effrazione la Mini Minor BG 149181 di Mazzoleni Graziella (Bergamo, la notte sul 9/1/1978) e il furgone Fiat 238 BR 260916 di Cardini Giuseppe (Bergamo la notte sul 9/1/78), parcheggiati sulla pubblica via, a scopo di profitto e comunque di compiere i reati successivi; detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico non meno di 5 pistole, con la aggravante del fatto commesso in più persone; cagionavano un incendio di vaste proporzioni, con pericolo della incolumità pubblica, appiccando, con numerose taniche di benzina, il fuoco al magazzino della s.r.l. COMMIT, con conseguente distruzione di elettrodomestici di proprietà della PHILCO s.p.a. per un valore di oltre lire due miliardi; usavano violenza e minaccia (agendo in 5 persone armate, di cui 3 travisate) a Cavallo Renzo e Schinello Luigi, che legavano e imbavagliavano, ed in tale situazione abbandonavano - dopo il fatto - sul furgone Fiat 238 di cui sopra.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso; e la partecipazione di tutti gli imputati alla fase ideativo-organizzativa a vari livelli (al più alto, FORASTIERI, BONICELLI e VISCARDI): MAPELLI, in concorso con BENEDETTI G.Franco, forniva a Forastieri le informazioni necessarie sulla ubicazione e consistenza del deposito, conosciute anche quali dipendenti Philco;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 51 .....

Forastieri e Brugali rubavano il furgone, Locati e Viscardi rubavano la Mini Minor; Forastieri, Brugali, Viscardi, Crippa e Camagni eseguivano materialmente l'attentato, facendo irruzione nel magazzino COMMIT; Cadei trasportava le armi dopo il fatto riconsegnandole a Bergamo a Viscardi; Bonicelli e Severi si occupavano, con altri, della stesura del volantino che rivendicava il fatto alla Organizzazione SQUADRE ARMATE OPERAIE, espressione territoriale della Organizzazione "Prima Linea", nell'ambito della quale era ideato e organizzato l'attentato.

Verdellino 10/1/1978.

(Capo Benedetti A - rubrica P.M.)



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 59

A 7

ALESSI - BONICELLI OTTAVIO - BRUGALI - CADEI - CARIZZONI  
FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LOCATI MARCO - MAJ - MAPEL-  
LI - MARTINELLI - PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE - SEVERI -  
VISCARDI -

Dei reati di furto aggravato, fabbricazione, detenzione e porto di armi ed ordigni esplosivi (artt. 81 cpv., 110 - 112 n. 1; 624 - 625 n. 2 e 7; 61 n. 2 C.P.; 9 - 10 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perché, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottraevano mediante effrazione una Fiat 500 parcheggiata sulla pubblica via al fine di profitto e comunque di commettere i reati successivi; detenevano e portavano illegalmente almeno una pistola, e fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente - in più persone e di notte in luogo abitato - due ordigni esplosivi ad alto potenziale che facevano brillare contro un distributore di benzina CHEVRON (Bergamo 24/2/78 ore 00,45) e contro la falegnameria MARCONI (Ponte S. Pietro 24/2/78 ore 23,45), danneggiando seriamente entrambi gli obiettivi.

(Fatti rivendicati con un unico volantino a firma "SQUADRE ARMATE OPERAIE" e motivati quali ritorsioni verso il gestore dell'impianto di carburante che si era opposto - giorni prima - ad una manifestazione di studenti conclusasi con l'arresto di ANDREANI Alberto, e verso il figlio del titolare della falegnameria, resosi responsabile dell'omicidio - in circostanze non chiare - di un giovane immigrato meridionale, simpatizzante dei circoli della sinistra extraparlamentare della zona dell' Isola).

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso e la partecipazione di tutti gli imputati alla fase ideativo-organizzativa a vari livelli (azioni discusse e programmate contestualmente nell'ambito delle Squadre Armate Operaie), Brugali, LOCATI e VISCARDI



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 53

ruaavano la Fiat 500 e fabbricavano l'ordigno esplosivo u  
tilizzato a Ponte S. Pietro; MAPELLI e MAJ fornivano le  
necessarie informazioni sull'obiettivo Marconi, dando un  
contributi significativo alla scelta dell'obiettivo stes-  
so; ALESSI (armato di pistola) RONCALLI, MAPELLI e MARTI-  
NELLI - quest'ultimo con funzione di appoggio - eseguiva-  
no materialmente l'attentato a Ponte S. Pietro, utilizzan  
do come base una abitazione messa a disposizione dal Ma-  
pelli, presso la quale era stato in precedenza risposto  
l'esplosivo; BRUGALI, FORNONI e PASSONI (quanto meno) ese-  
guivano materialmente l'attentato all'impianto CHEVRON.

(Capo Alessi M - rubrica P.M.).

1

Poly

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 54

A 8

ALESSI - BONICELLI OTTAVIO - BRUGALI - CADEI - CARIZZONI  
FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LOCATI MARCO - MARTINELLI -  
PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di furto aggravato, detenzione e porto di armi, rapina tentata aggravata (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1; 624 - 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497, 56 - 628 1° e 3° comma C.P.), perchè in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre - con violenza o minaccia - pistole ed altre armi da una armeria di Castelli Calepio, al fine di profitto, utilizzando per tale azione una Mini Minor appositamente rubata e portando indosso numerose armi da fuoco (tra le quali, quanto meno, un revolver cal. 38 e una pistola cal. 6,35), fallendo l'obiettivo - tentato almeno due volte - una prima volta per la inopinata presenza di un assembramento di persone nella zona, ed una seconda volta per un guasto all'auto a poche decine di metri dall'obiettivo e per un contestuale controllo operato dai Carabinieri.

Fatto aggravato ai sensi dell'art. 4 2° comma Legge 8/8/77 n. 523.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro partecipazione alla fase ideativo - organizzativa (l'azione nasce all'interno delle Squadre Armate Operaie, di cui tutti facevano all'epoca parte attiva), VISCARDI rubava la Mini Minor; CARIZZONI metteva a disposizione la propria Fiat 127 e collaborava con BONICELLI Ottavio a fornire le più dettagliate informazioni sull'obiettivo; FORASTIERI, BRUGALI, VISCARDI e CADEI agivano materialmente, con l'appoggio a poca distanza del PASSONI.

In Castelli Calepio, in epoca precedente e prossima al 28/4/78.

(Capo Alessi I - rubrica P.M.-).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 55

A 9

BRUGALI - FORNONI - RONCALLI GIUSEPPE

Del delitto p. e p. dagli artt. 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, art. 23 Legge 18/4/75 n. 110, perchè illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico la pistola MAUSER cal. 7,65 non meglio specificata; in particolare il Brugali consegnava, in agro di Grumello del Monte la detta pistola al Roncalli che la portava a Bergamo dove la consegnava al Fornoni.

In Bergamo e provincia nel maggio 1978.

(Capo Brugali N - rubrica P.M.)

A 10BRUGALI, CADEI, CARIZZONI - FORASTIERI DIEGO - FORNONI -  
LOCATI M. - MARTINELLI - PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE -  
SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico - in più persone e di notte in luogo abitato - materiale esplosivo (tritolo) che facevano brillare a scopo di incutere pubblico timore contro il negozio di abbigliamento "GLOBO" di Dalmine, cagionando danni per circa L. 5.000.000 (fatto rivendicato con la sigla "RONDE PROLETARIE CONTRO IL LAVORO NERO", contestualmente al quale era stato inizialmente previsto anche un attentato ad un imprenditore di Civate al Piano).

Dalmine 1/5/78.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati - membri delle "Squadre Armate Operaie" - alla fase ideativo - organizzativa dell'azione, LOCATI e FORNONI agivano materialmente utilizzando l'esplosivo fornito da VISCARDI; MARTINELLI e RONCALLI rivendicavano telefonicamente l'azione.

(Capo Brugali E - rubrica P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 36

A 11

ALESSI - BONICELLI G - BONICELLI O. - BRUGALI - CADEI -  
CARRIZZONI - FORASTIERI D. - FORNONI - LOCATI MARCO -  
MARTINELLI - PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE - SEVERI - VI-  
SCARDI -

Dei reati di furto aggravato, detenzione e porto ille-  
gale di armi, rapina pluriaggravata (artt. 81 cpv.-110 -  
112 n. 1; 624 - 625 n. 2 e 7; 61 n. 2 C.P.; 9 - 10 - 12  
1° e 2° comma - 13 Legge 14/10/74 n. 497; 628 1° e 3° com-  
ma n. 1 e 2 C.P.), perchè, in concorso morale e materiale  
tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno  
criminoso, detenevano e portavano illegalmente, in più  
persone - numerose armi anche da guerra (tra le quali 5  
pistole ed un mitra), con la minaccia della quali irrom-  
pevano nei Comando VV.UU. di Bergamo/Città Alta, immobi-  
lizzavano i Vigili Lodi Elvio e Gamba Franco, sottraevano  
- a fine di profitto - numerose divise, documenti vari e  
la pistola d'ordinanza Beretta cal. 6,35 matr. 77235, de-  
ponevano e facevano esplodere una tavoletta di esplosivo  
(ordigno illegalmente fabbricato, detenuto e portato in  
luogo pubblico) causando l'incendio della benzina contenu-  
ta nel serbatoio di una motocicletta alla quale era stata  
appoggiata (il vigile Lodi, legato ed imbavagliato, si  
sottraeva appena in tempo alle conseguenze della esplosio-  
ne e dell'incendio solo grazie al pronto intervento del  
collega). Per tale azione, venivano utilizzate quanto me-  
no una Simca e una Vespa, entrambe rubate.

Fatto rivendicato dalle Squadre Armate Operaie;  
Bergamo 3/6/78 ore 7,40.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti  
gli imputati (membri delle S.A.O.) sull'intero piano cri-  
minoso e la loro partecipazione alla fase ideativo-orga-  
nizzativa, Locati e Fornoni rubavano la Simca; Viscardi  
e Roncalli rubavano la Vespa; Bonicelli G., Locati e Bru-  
gali irrompevano materialmente nella sede del comando Vi-  
gilanza urbana, con la copertura esterna armata loro as-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 57

sicurata da Forastieri e Viscardi; Roncalli metteva a disposizione l'auto; Forastieri e Bonicelli G. curavano la redazione del volantino di rivendica; Fornoni rivendicava telefonicamente l'attentato; Passoni e Martinelli collocavano i volantini in due cabine telefoniche; Fornoni e Locati curavano il "defilamento" delle divise presso l'amico Arduino Rossi e il recupero delle armi utilizzate nell'azione (con la collaborazione di Sciaudone Franco).

(Capo Alessi Q - rubrica P.M.)

A 12

SCIAUDONE -

Dei reati di detenzione e porto illegale di armi e favoreggiamento (artt. 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497; 379 C.P.) perchè, su richiesta di Fornoni e Locati Marco, collaborava - nel pomeriggio del 3/6/78 - al recupero e alla temporanea conservazione, con relativo trasporto dalla Maresana al proprio garage, della borsa delle armi utilizzate in occasione dell'attentato al Comando VV.UU. di cui al capo n. 12.

(Capo Sciaudone D - rubrica P.M.).

*Rale*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 58

A 13

ROSSI ARDUINO -

Del reato di favoreggiamento reale (art. 379 C.P.), perchè su richiesta di Locati Marco, riceveva e conservava nella propria abitazione le divise dei VV.UU. rapinate in occasione dell'attentato del 3/6/78 di cui al capo 12.

(Capo Rossi A - rubrica P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 59

A 14

BRUGALI - CADEI - CANAVESI - CARIZZONI - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LOCATI MARCO - MARTINELLI - PASSONI - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di furto aggravato, detenzione e porto di armi, rapina aggravata (artt. 81 cpv. 110 - 624 - 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497; 628 1° e 2° e 3° Comma C.P.), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, sottraevano (il 5/7/1978) a fine di profitto e comunque di commettere i reati sotto descritti, la Simca 1000 di FACHERIS Maria (cui applicavano la targa BG 412736 rubata alla Renault di CAIMANI Sergio il 29/3/78) e la Lambretta 125 BG 100835 di Rotta Fabio (Bergamo 8/7/80), veicoli tutti esposti per necessità alla pubblica fede, e sottratti mediante effrazione; detenevano e potevano illegalmente e in più persone non meno di 4 pistole; con la minaccia di tali armi, dopo avere provocato con la Lambretta di cui sopra un tamponamento della Fiat 128 condotta da Suardi Celestina, sottraevano alla predetta Suardi la somma di L. 10.300.000=, agendo in più persone ed a fine di ingiusto profitto (c. d. "autofinanziamento" del gruppo eversivo Squadre Armate Operaie, espressione territoriale della organizzazione Prima Linea); sempre con la minaccia di tali armi intimavano all'automobilista TERZIA G. Franco di cessare dall'inseguirli durante la fuga subito dopo il fatto.

In Sarnico, il 10/7/78 ore 11,30.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro partecipazione - a vario livello - alla fase ideativo-organizzativa dell'azione (consumatasi fra tutti i membri delle Squadre), CARIZZONI forniva le informazioni sulla Suardi (sua datrice di lavoro) e sulle modalità dei prelievi bancari effettuati dalla stessa per conto della società "Suardi & Foresti"; LOCATI e FORNONI collaboravano al furto ed



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 60

ed alla collocazione strategica dei veicoli da utilizzare per la rapina; FORASTIERI, VISCARDI, BRUGALI e FORNONI compivano materialmente la rapina stessa ( i primi tre a bordo della Simca 1000, e l'ultimo a bordo della Lambretta che avrebbe causato l'incidente necessario per fare arrestare la marcia dell'auto della vittima).

(Capo Brugali M - rubrica P.M.).

A 15

BRUGALI - LOCATI MARCO - MARTINELLI -

Dei reati di danneggiamento aggravato (artt. 110 - 635 cpv. n. 3 C.P.), perchè incendiavano la motocicletta - esposta alla pubblica fede - di certo MINELLA, dipendente SACE (BRUGALI e LOCATI agendo materialmente su indicazione ed in un certo senso "incarico" di Martinelli).

Bergamo in un giorno imprecisato dell'agosto 1978.

(Capo Brugali I - rubrica P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 64

A 16

BARCELLA - BONICELLI OTTAVIO - BRUGALI - CANAVESI - CARIZ  
ZONI - CENTURELLI - FORASTIERI CONSUELO - FORASTIERI DIE-  
GO - FORNONI - LOCATI MARCO - MARTINELLI - MICHELETTI -  
PASSONI - PIANELLI - QUADRI - RONCALLI LUCIANO - RONCALLI  
MARIA GRAZIA - SEVERI - SPADA - SPREAFICO - VISCARDI -  
VENTURI -

Dei reati di furto aggravato, fabbricazione, detenzione e porto di armi e ordigni esplosivi, lesioni, danneggiamento aggravato (artt. 81 cpv., 110 - 112 n. 1, 624 - 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 C.P.; 9 - 10 - 12 - 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497; 582 - 635 cpv. n. 3 C.P.), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra di loro, detenevano e portavano in luogo pubblico - in più persone e di notte in luogo abitato - armi da fuoco ed esplosivo illegalmente fabbricati, che facevano brillare - al fine di incutere pubblico timore - contro le Caserme Carabinieri di Ponte S. Pietro, Grumello del Monte e Zanica, che danneggiavano seriamente, cagionando anche lesioni personali al Carabiniere VERGOTTINI Giovanni in servizio a Ponte S. Pietro (fatto rivendicato con un volantino a firma congiunta "Squadre Armate Operaie - Proletari Armati per il Comunismo").

Ponte S. Pietro, Grumello del Monte, Zanica il 10/8/1978 ore 1;

In particolare, e fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso ed il coinvolgimento di tutti gli imputati - a vario livello - nella fase ideativo-organizzativa dell'azione (che prende lo spunto immediato da una sentenza di condanna per detenzione e porto di armi pronunciata pochi giorni prima a carico di Gneccchi Carlo + 3): VISCARDI curava la preparazione ed il coordinamento della azione, provvedeva al furto della Fiat 500 PG 285996 (rubata a Bergamo il 4/8/78 ed utilizzata a Grumello del



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 69

Monte) e della Mini Minor BG 407829 (rubata con Brugali a Bergamo il 9/8/78 ed utilizzata a Zanica) nonchè alla fornitura delle armi e dell'esplosivo, in collaborazione con Locati, e seguiva l'andamento complessivo della azione mantenendosi sintonizzato con apposita radio a schede sulle lunghezze di onda delle trasmissioni delle Forze dell'Ordine; LOCATI, MICHELETTI, QUADRI e RONCALLI LUCIA NO - quanto meno - agivano a Ponte S. Pietro, armati di pistola; CARIZZONI, BONICELLI e PASSONI agivano a Grumello del Monte; SPADA, FORASTIERI C., RONCALLI GRAZIA e BARCELLA agivano a Zanica, tutti i gruppi collocando sulla soglia dei rispettivi obiettivi un ordigno contenente circa 2/3 chilogrammi di esplosivo.

(capo Barullo 1 rubato P.H.)

*Barullo*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 63

A 17

BRUGALI - D'ELIA - DONAT CATTIN - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LA RONGA - LOCATI MARCO - MAJ - MAZZOLA - MEREGALLI - MUSCOVICH - RONCONI - ROSSO - SEGIO - SOLIMANO - VISCARDI -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di armi ed omicidio tentato (artt. 81 cpv. 110 - 56 - 575 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497; 624 - 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del dr. Rocco Trimboli, Direttore della Casa Circondariale di Bergamo, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; e perchè, allo scopo suddetto, detenevano e portavano illegalmente e in più persone armi da fuoco, comuni e da guerra.

In Bergamo fine 1978/inizio 1979.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso - il progetto di uccisione veniva elaborato a livello di comando nazionale di "PRIMA LINEA" (Segio, Donat Cattin, Solimano, La Ronga, Ronconi, Rosso) con l'organico appoggio tecnico - logistico di tutti i membri di Prima Linea di Bergamo (Viscardi, Forastieri, Brugali, Locati, Fornoni) e di Maj Luigi (che metteva a disposizione la base di partenza per la azione) e veniva concretizzato in almeno quattro tentativi (che vedranno via via la presenza materiale costante di Segio, e Donat Cattin, nonché quella di D'Elia, Mazzola, Merregalli e Muscovich) falliti una volta per il casuale ritrovamento da parte del proprietario della Fiat 128 rubata per l'occasione; una seconda volta per difficoltà di avviamento dell'auto rubata e per difficoltà o confusione nella identificazione dell'auto della vittima (l'azione veniva interrotta all'ultimo momento perchè la vittima designata saliva su una auto diversa da quella segnalata, ed in effetti non trattavasi del dr. Trimboli, ma di suo fratello,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 54

a lui rassomigliante); una terza volta per il ritardo nell'uscire di casa da parte dello stesso Trimboli, ed una quarta volta perchè il "gruppo operativo", che aspettava in strada, si era involontariamente "scoperto" mostrando e puntando le armi contro un automobilista di passaggio la cui auto - una Fiat 131 metallizzata - era identica a quella del Direttore delle Carceri.

(Capo Brugali 0 - rubrica P.M.).

Paly



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 65

A 18

ALESSI - BONICELLI GIUSEPPE - BONICELLI OTTAVIO - BRAMBILLA - BRUGALI - CANAVESI - CARIZZONI - CENTURELLI - CICERI - FORASTIERI DIEGO - FALCONE - FORNONI - LOCATI MARCO - MARTINELLI - MICHELETTI - MORANDI - PASSONI - PIANELLI - QUADRI - RONCALLI LUCIANO - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco (artt. 81 cpv., 110 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497; 61 n. 2 C.P.), perchè detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico - in più persone - armi da fuoco, in occasione di un tentativo di procedere all'azione contro l'A.P.P.E di cui al capo n. 19 (azione desistita per la presenza di troppe persone negli uffici della medesima A.P.P.E.).

In Bergamo, in epoca di poco precedente al 30/1/79.

(Azione materialmente commessa - quanto meno - da Bonicelli Giuseppe, Ciceri, Falcone e Morandi, sulla base di un progetto ideativamente e organizzativamente riconducibile anche agli altri imputati salvo Brambilla).

(Capo Alessi M - rubrica P.M.).

*Paly*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....

66

A 19

ALESSI - BONICELLI GIUSEPPE - BONICELLI OTTAVIO - BRAMBILLA - BRUGALI - CANAVESI - CARIZZONI - CARMINATI - CENTURELLI - DE LUCA - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LAMPIS LOCATI MARCO - MARTINELLI - MICHELETTI - MORANDI - PASSONI - PERRONE - PIANELLI - QUADRI - RONCALLI LUCIANO - SCIAUDONE - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di detenzione e porto di armi ed esplosivo nonché di rapina pluriaggravata (81 cpv. 110 - 112 n. 1 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497) perchè, in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano illegalmente e portavano in luogo pubblico (con l'aggravante del fatto commesso con almeno 5 persone, in luogo con adunanza di persone) numerose armi (non meno di 3 pistole ed almeno un fucile cal. 12 a canne mozze) ed un ordigno esplosivo il legalmente fabbricato utilizzando circa 120 Grammi di tritolo; così armati e travisati irrompevano in 3 persone nella sede della Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia in Bergamo Piazza Matteotti, 9, e qui, con la minaccia delle armi, e richiudendo in uno sgabuzzino (legandone alcuni con manette metalliche) il personale dello studio ed alcuni clienti, sottraevano a fine di profitto documenti, stampati e L. 600.000 circa in contanti ed assegni di pertinenza della A.P.P.E. nonché denaro e documenti personali vari dai portafogli dei presenti; deponevano infine - per incutere pubblico timore - l'esplosivo di cui sopra su una scrivania, innescandolo (lo esplosione sarebbe poi avvenuta in strada perchè un impiegato, liberatosi nel frattempo, avrebbe gettato lo esplosivo stesso da una finestra); rivendicavano politicamente il fatto ("CONTRO L'IMPOVERIMENTO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA VITA ORGANIZZIAMO L'OPPOSIZIONE RIVOLUZIONA



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 67 .....

RIA. Intensifichiamo l'attacco ai centri di comando padronale; individuare, accerchiare, attaccare le strutture del nemico di classe"), con due volantini successivi a firma "Squadre Armate Operaie".

Fatto commesso in Bergamo il 30/1/79 ore 18,00 ed avvenute per obiettivo la "gambizzazione" del geom. Aldo Cerati assente casualmente.

Nella stessa serata, a seguito di decisione unica o comunque strettamente coordinata, detenevano e portavano in luogo pubblico - in più persone e di notte in luogo abitato - un ordigno esplosivo illegalmente fabbricato che facevano brillare al fine di incutere pubblico timore contro la sede della "FERRETTI" di Dalmine, alla quale causavano danni per circa 8 milioni (fatto pure rivendicato con volantino "Squadre Armate Operaie" nel quale si sosteneva di "attaccare la rendita padronale - attaccare e distruggere i covi del capitale").

Dalmine 30/1/79 ore 23,40.

In particolare, fermo il previo accordo complessivo sull'intero piano criminoso e la partecipazione di tutti gli imputati alla fase ideativo-organizzativa a vari livelli: BONICELLI, BRAMBILLA, MORANDI, DE LUCA e PERRONE, partecipavano materialmente all'attentato alla A.P.P.E. assistiti nella fase del defilamento da LAMPIS e SCIAUDONE, ai quali affidavano armi e documenti; PASSONI, in collaborazione con MARTINELLI e ALESSI, redigeva il volantino di rivendica, materialmente diffuso dalla Carminati; la "Squadra" dell'Isola (PIANELLI, RONCALLI, MICHELETTI, QUADRÌ e CENTURELLI) curava l'esecuzione materiale dell'attentato Ferretti.

(Capo Alessi L - rubrica P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....

68

A 20

ALESSI - BONICELLI OTTAVIO - BRUGALI - CANAVESI - CARIZ-  
ZONI - CENTURELLI - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LOCATI  
MARCO - MARTINELLI - MICHELETTI - PASSONI - PIANELLI -  
QUADRI - RAIMONDI - RONCALLI LUCIANO - SEVERI \* VASCARDI

Dei reati di porto illegale di armi ed esplosivi, rapina, violazione di domicilio (artt. 81 cpv. 110 C.P., 10 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497, 628 1° e 2° comma n. 1 e 2 C.P., 614 3° cpv. C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano illegalmente armi da fuoco ed un ordigno esplosivo illegalmente fabbricato (con l'aggravante di avere agito in più persone e di notte in luogo abitato); penetravano - mediante minaccia a mano armata nei confronti del custode PELLEGRINELLI Vittorio - nella sede della soc. immobiliare Bertuletti di Bergamo via Paglia n. 26, e qui, dopo avere imbavagliato, legato e condotto in cantina il detto custode, si impossessavano - agendo sempre in più persone riunite ed a fine di ingiusto profitto - quanto meno di numerosi blocchetti diassegni di conto corrente bancario; provocavano inoltre - al fine di incutere pubblico timore - la esplosione dell'ordigno di cui sopra, che danneggiava mobili e strutture: tracciavano infine sui muri scritte di rivendicazione da parte delle "Squadre Armate Operaie".

In Bergamo il 27/2/79, ore 21,30.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, BRUGALI, LOCATI, CANAVESI e CENTURELLI eseguivano materialmente l'attentato; FORNONI e RAIMONDI rispettivamente consegnavano e ricevevano la borsa contenente le armi utilizzate nell'impresa; tutti, quali membri delle Squadre Armate Operaie, partecipavano alla fase ideativa e organizzativa dell'azione, anche con ripetuti controlli dell'obiettivo ecc.

(Capo Alessi N - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 69

A 21

BELOTTI ANNA - FAGIANO - FORASTIERI DIEGO - MAZZOLA - RUS  
SO PALOMBO - SEGIO - VISCARDI -

Dei reati, di detenzione e porto illegale di armi anche da quegra nonchè di tentata rapina aggravata (artt. 10 - 12 - 14 legge 14/10/74 n. 497, nonchè artt. 56 - 628 cpv. C.P.), in concorso morale e materiale tra loro; in particolare Belotti Anna, agendo su indicazione di Viscardi Michele (organizzatore dell'azione) metteva a disposizione del Viscardi stesso e di Palombi Russo, Fagiano, Segio, Mazzola, un appartamento di proprietà di terzi del quale aveva la disponibilità; in detto appartamento, alla presenza della Belotti e del Viscardi che erano consapevoli delle intenzioni criminose delle persone suindicate, venivano portate le armi (almeno una pistola ed un'arma lunga con giubbetti antiproiettili) e veniva preparato il piano criminoso consistente nella tentata rapina all'oreficeria di Monti Decio in via Tiraboschi in Bergamo, eseguita materialmente da Segio, Fagiano, Palombi Russo e Mazzola, tutti esponenti di primo piano della organizzazione terroristica PRIMA LINEA; la rapina per altro non poteva essere consumata in quanto una parente del Monti non riteneva di aprire la porta dell'oreficeria nonostante che uno dei partecipanti all'azione (Palombo Russo) si fosse qualificato Vigile Urbano ed avesse dichiarato di doverle notificare degli atti.

In Bergamo, giorno imprecisato nel primo semestre 1979 verso le ore 12,45.

(Capo Belotti C - rubrica P.M.).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....

70

A 22

ALESSI - BONICELLI GIUSEPPE - BONICELLI OTTAVIO - BRUGALI  
CANAVESI - CARIZZONI - CENTURELLI - FAGIANO - FORASTIERI  
DIEGO - FORNONI - LA RONGA - LOCATI MARCO - MARTINELLI -  
MICHELETTI - PALMERO - PASSONI - PIANELLI - QUADRI - RAI-  
MONTI - RONCALLI LUCIANO - SEVERI - VISCARDI -

Dei reati di furto pluriaggravato, detenzione e porto illegale aggravato di armi (artt. 110 - 112 n. 1, 81 cpv. 624 - 625 n. 2 e 7 C.P., 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14 ottobre 1974 n. 497; 61 n. 2 C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottraevano - mediante effrazione - numerosi automezzi (tra i quali, quanto meno, un ciclomotore, una Mini Minor, una Fiat 500, 2 Fiat 128; un furgone Fiat 238, un furgone Fiat 850) parcheggiati sulla pubblica via; detenevano e portavano illegalmente, in più persone, armi da fuoco anche da guerra, al fine di cagionare lesioni personali (c.d. "gambizzazione") all'ing. Ugo Botti - Dirigente della SACE di Bergamo.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso (disegno già interrotto in una precedente occasione) e la partecipazione di tutti gli imputati alla fase ideatico-organizzativa dell'azione: Martinelli - dipendente SACE - forniva le prime indicazioni sulla vittima designata: BRUGALI, FORNONI, FORASTIERI, LOCATI, PASSONI, RAIMONDI e VISCARDI eseguivano gli opportuni pedinamenti; ALESSI, LOCATI e BRUGALI (quanto meno) rubavano i veicoli necessari all'azione; LA RONGA eseguiva personali sopralluoghi; RAIMONDI, BONICELLI, FAGIANO, PALMERO ed altra persona non ancora identificata, eseguivano materialmente l'appostamento definitivo, muniti di armi anche da guerra, con l'intenzione appunto di "gambizzare" l'ing. Botti, che per mera occasione ritardava tuttavia oltre il previsto l'uscita dalla propria abitazione.

In Bergamo, dall'estate fino ad un giorno imprecisato dell'autunno 1979.

(Capo Alessi 0 - rubrica P.M.)



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 72

A 23

VISCARDI -

Del delitto p. e p. dall'art. 81 C.P., artt. 10 - 12 -  
14 Legge 14/10/74 n. 497 e art. 22 legge 18/4/75 n. 110,  
perchè illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico  
la pistola cal. 7,65 non meglio precisabile, che consegna  
va al Lombino nel corso del 1978 e la pistola Luger cal.  
9, non meglio precisabile, che mostrava in luogo pubblico  
al Finco nel novembre 1979.  
In Bergamo negli anni 1978 e 1979.

(Capo Viscardi Q - rubrica P.M.)

*Bel*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 79

A 24

ALESSI - BELOTTI - BONICELLI GIUSEPPE - BRUGALI - CARIZZONI - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - LAMPIS - LOCATI MARCO - MICHELETTI - PALMIERI - RAIMONDI - VISCARDI -

Dei delitti di detenzione e porto illegale di armi e rapina tentata aggravata continuata (artt. 81 - 110, 56 - 628 1° e 3° comma C.P.; 624 - 625 C.P.; 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, 61 n. 2 C.P.; 1 Legge 6/2/80 n. 15), perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere due rapine con uso di armi in danno del magazzino TASTEX, senza riuscire nell'intento per fatti indipendenti dalla loro volontà (intervento di un cane da guardia una volta, ed inopinata chiusura anticipata del magazzino un'altra volta), portando al fine di cui sopra, in luogo pubblico, armi comuni da sparo illegalmente detenute.

Fatto aggravato dalla finalità di eversione propria della organizzazione "PRIMA LINEA", al cui autofinanziamento erano finalizzate le azioni.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro partecipazione alla fase ideativo - organizzativa (in concorso con PALMIERI Giuseppe che - quale dipendente della TASTEX, forniva dettagliate informazioni sulle possibilità operative), BELOTTI e LAMPIS mettevano a disposizione le basi di partenza utilizzate nelle due circostanze, BONICELLI, ALESSI, CARIZZONI e MICHELETTI agivano materialmente in entrambi i tentativi; ALESSI inoltre rubava una Fiat 128 utilizzata nell'occasione.

Bergamo, fine dicembre 1979 - gennaio 1980.

(Capo Alessi P - rubrica P.M.)



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 73

A 25

ALESSI - PASSONI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 - 624 - 625 n. 2 C.P., 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, al fine di trarne profitto, in concorso fra loro si impossessavano, usando violenza sulle cose, di circa 200 Kg. di esplosivo che sottraevano da una non meglio precisata ~~ca-~~ ~~va~~ di Zogno; illegalmente detenevano poi e portavano in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.

In Zogno e Bergamo nel dicembre 1979.

(Capo Alessi V - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 74

A 26

BRUGALI - FORASTIERI D. - FORNONI - LOCATI MARCO - RAIMONDI -

Dei reati di furto aggravato, detenzione e porto illegale di armi, rapina tentata aggravata (artt. 81 cpv., 110, 624 - 625 n. 2 e 7 C.P., 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497, 56 - 628 1° e 3° comma C.P.), perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, sottraevano a fine di profitto ed allo scopo di compiere i reati di cui sotto, una Fiat 128; detenevano e portavano in luogo pubblico, in più persone, armi da fuoco; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi - con la minaccia delle armi - della pistola Beretta d'ordinanza del Brig. Polstrada DI CIOCCIO Sebastiano, senza riuscire nell'intento a causa della reazione loro opposta da Covelli Onorina, intenta alla pulizia delle scale, nonostante un colpo di pistola fatto esplodere da Brugali.

Nembro 12/1/1980.

Fatto aggravato dalla finalità di eversione (art. 1 D.L. 17/12/79).

Concorso ideativo - organizzativo per tutti gli imputati e partecipazione materiale per Raimondi, Locati e Brugali.

(Capo Brugali U - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 75

A 27

RONCALLI GIUSEPPE -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 C.P. - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497; 22 Legge 18/4/75 n. 110, perchè in più occasioni, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, borse contenenti materiale esplosivo, non meglio precisabile, che poi consegnava al Raimondi.

In Bergamo e altrove in data imprecisata fino al 1980.

(Capo Roncalli 0 - rubrica P.M.).

*Raimondi*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 76

A 28

ALBESANO - ALESSI - BRUGALI - CANAVESI - CARMINATI - DI  
GIACOMO - D'URSI - FORNONI - LA RONGA - LOCATI G.MARCO -  
RAIMONDI - ZAMBIANCHI -

Del reato di furto aggravato, detenzione e porto ille  
gale aggravato di armi, rapina pluriaggravata (artt. 110  
112 n. 1 - 81 cpv., 624 - 625 n. 7, 61 n. 2 C.P.; 10 -  
12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497; 628 3° comma C.P.;  
art. 1 D.L. 15/12/79 n. 625 convertito in Legge 6/2/80  
n. 15) perchè, <sup>in esecuzione</sup> previo accordo ed in concorso morale e ma-  
teriale, di un medesimo disegno criminoso, sottraevano, me-  
diante effrazione, autoveicoli e ciclomotori, esposti alla  
pubblica fede, in numero imprecisato (tra i quali, quan-  
to meno, la Fiat 128 targata BG 263512 sottratta a GALBIA  
TI Annalisa in Bergamo, via L. Palazzolo) al fine di pro-  
fitto e comunque di commettere i reati successivi; dete-  
nevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi,  
anche da guerra, con l'aggravante del fatto commesso da  
più persone e in luogo con adunanza di persone; sottrae-  
vano, con la minaccia delle armi nei confronti dei presen-  
ti, agendo in più persone riunite, il revolver SMITH e  
WESSON cal. 38 special matricola D/928705 nonchè il cintu-  
rone con n. 18 cartucce a BRUGALI Gilberto, Guardia Giu-  
rata in servizio presso la Cassa di Risparmio della PP.  
LL. agenzia di Torre Boldone, nonchè la somma di Lire  
17.265.000= al medesimo istituto di credito.

Con l'aggravante di avere agito con finalità di terro-  
rismo e di eversione (autofinanziamento dei gruppi eversi  
vi SQUADRE ARMATE OPERAIE - PRIMA LINEA, dei quali faceva  
no parte).

In particolare, e fermo l'accordo complessivo sull'in-  
terno piano criminoso: ALESSI, BRUGALI, CANAVESI, LOCATI e  
CARMINATI fornivano l'appoggio tecnico logistico necessa-  
rio (indicazione dell'obiettivo, furto degli automezzi e  
loro predisposizione, appoggio negli spostamenti in loco);  
RAIMONDI metteva a disposizione l'appartamento servito co-  
me base, mantenendo il tramite tra il gruppo milanese e  
le "SQUADRE ARMATE OPERAIE"; DI GIACOMO organizzava la ra

Rally



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 77

pina, stabilendo e mantenendo i contatti di cui sopra, e trasferendosi in Torre Boldone nell'appartamento del RAIMONDI stesso, con ALBESANO, LA RONGA, ZAMBIANCHI e D'URSI, che il giorno successivo avrebbe materialmente eseguito la rapina.

In Torre Boldone il 30/4/80.

(capo Albesano A - rubrica P.M.).

A 29

BRUGALI - FORNONI - LOCATI G.MARCO - RAIMONDI - VISCARDI

Del delitto di cui agli artt. 81 - 110 C.P.; 624 - 625 n. 2 e 5 C.P.; artt. 10 - 12 legge 14/10/74 n. 497, perchè i primi quattro in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessavano in diverse occasioni di materiale esplosivo non meglio determinato che sottraevano dalle cave delle Valli Bergamasche.

Successivamente portavano in luogopubblico detto materiale esplosivo che veniva consegnato al Raimondi.

In Bergamo e provincia fino all'aprile 1980.

(Capo Brugali V - rubrica P.M.).

*Palmy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 78

A 30

ALESSI - AMBONI - CANAVESI - LUMASSI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 C.P., 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497; 3 - 23 Legge 18/4/75 n. 110, perchè in concorso fra loro, illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni rinvenute in data 6/4/81 dai CC. di Bergamo in località Mariano di Dalmine:

- un mitra M.P. 40 di fabbricazione tedesca;
- un revolver 357 Magnum senza matricola;
- una colt Cobra cal. 38 con matricola abrasa;
- una pistola Beretta 7,65 con matricola abrasa;
- una pistola P.Z. 30 cal. 7,65 sig. Sauer con matricola abrasa;
- un fucile a canne mozze;
- una bomba a mano S.R.C.M.;
- 60 detonatori di cui 10 elettrici;
- circa 2500 munizioni divario calibro anche da guerra, caricatori per pistola ed altro.

In particolare Canavesi, Alessi ed Amboni portavano da Bergamo a Mariano le armi suddette nel maggio 1980, affidandole in custodia al Lumassi.

(Capo Alessi T - rubrica P.M.-).

*Pelle*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 79

A 31

CANAVESI - CENTURELLI - LAMPIS - LOCATI MARCO - RAIMONDI  
SCIAUDONE -

Del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. - 10 Legge 14/10/74 n. 497, 23 Legge 18/4/75 n. 110, perchè a più riprese, in epoche e circostanze diverse, detenevano personalmente e fisicamente - in tutto o in parte - l'armamento di Prima Linea e delle Squadre Armate Operaie meglio descritto nei rispettivi capi di imputazione per banda armata.

In particolare, la detenzione è saltuaria e parziale per Lampis, Locati, Sciaudone, Centurelli e Canavesi, mentre è sistematica ed al più alto livello per Raimondi (alla pregressa detenzione del quale possono specificamente addebitarsi le armi ed il materiale rinvenuto in Seriate, Maresana, Valtesse e Mariano di Dalmine).

In Bergamo e provincia, fino al maggio 1980;

(Capo Canavesi L. *medico PM*)

*Paler*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 80

A 32

BIONDA ANNA -

Del reato di cui agli artt. 56 e 378 C.P., perchè si prestava a reperire un rifugio e del denaro per il latitante VISCARDI Michele, con il quale aveva periodici contatti telefonici compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutarlo ad eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche della Autorità.

In Dalmine sino all'ottobre 1980.

(Capo Bionda Az. rubia P.M.)

*Paler*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 81

A 33

BONICELLI GIUSEPPE - BRUGALI - CADEI - FORASTIERI - FOR-  
NONI - LOCATI - MAPELLI - RAIMONDI - VISCARDI - ZERBINI

Del reato di cui agli artt. 81 - 270, 270 bis e 306 C/P, perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano e al fine di eversione dell'ordine democratico, con altre persone non identificate, partecipavano ad una banda armata denominata "PRIMA LINEA" costituitasi nel territorio dello Stato per operare in varie città tra cui Bergamo e dintorni, concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante: la programmazione e la realizzazione di attentati contro persone e cose, l'arruolamento di altre persone, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamento, ferimenti, omicidi ed altri reati, il procacciamento di denaro, per realizzare i fini associativi, attraverso la consumazione di reati tra cui rapine; la raccolta di controinformazione (pedinamenti e schedature dei possibili obiettivi), la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, (procacciati mediante rapine e furti), tra le quali quelle, qui di seguito indicate, abbandonate da elementi di PRIMA LINEA e delle SQUADRE ARMATE OPERAIE e rinvenute:

a Seriate il 10/5/80, nei pressi di un ciglio stradale:

- centinaia di candelotti di dinamite,
- un fucile mitragliatore Sten,
- una mappa della fabbrica d'armi Beretta di Gardone V.T. (manoscritta),
- un apparecchio per intercettazioni telefoniche;

a Bergamo (località Valtesse) il 22/5/80 in un prato:

- una attrezzatura completa per la fabbricazione di proiettili,
- centinaia di proiettili;
- polvere da sparo,

a Ponteranica (località Maresana) il 28/10/80 in un prato:

- una carabina cal. 22 L.R. marca JG-ANSCHUTZ, provento

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 89

- di una rapina in danno dell'armeria Tutto Sport di via S. Orsola di Bergamo (consumata da elementi dei P.A.C. dell'area milanese),
- una carabina cal. 22 marca Remington;
  - un fucile cal. 20, marca Beretta a canne mozze,
  - un fucile automatico marca Breda Magnum 710 a canne mozze,
  - una carabina B.S.A. cal. 22,
  - una carabina marca Beretta cal. 22;
- a Dalmine (località Mariano) il 6/4/81 in un bosco:
- un mitra p.K. 40 di fabbricazione tedesca;
  - un revolver 357 magnum,
  - una Colt Cobra cal. 38,
  - una pistola Beretta cal. 7,65,
  - una pistola P.Z. cal. 7,65,
  - una bomba a mano S.R.C.M.,
  - n. 60 detonatori,
  - circa 2.000 cartucce di vario calibro (tra le quali alcune con la punta troncata artigianalmente),

In particolare, e fra l'altro, FORASTIERI, VISCARDI, BRUGALI, CADEI, FORNONI e LOCATI costituivano, e dirigevano, prendendovi parte, le S.A.O. (Squadre Armate Operaie) espressione territoriale, nella provincia di Bergamo, dell'organizzazione terroristica PRIMA LINEA, dedite al compimento di attentati, rapine, raccolta di controinformazioni per i fini sopraindicati.

Con la qualifica di organizzatore e di promotore per il FORASTIERI Diego, per avere dato personalmente origine alle S.A.O. nella bergamasca assumendone il comando e per avere fatto parte nel 1979 del comando nazionale di PRIMA LINEA, e per VISCARDI Michele, per avere assunto il ruolo dirigenziale all'interno di PRIMA LINEA e delle S.A.O.

In Bergamo, provincia e altrove dall'estate 1977 all'autunno 1980; per il solo CADEI sino all'estate 1978 ed escluso il reato di cui all'art. 270 bis C.P.

(Capo Brugali A - rubrica P.M.).

Brugali

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 83

A 34

ALESSI - BELOTTI - BIONDA - BONICELLI OTTAVIO - BOZZALE  
CANAVESI - CARIZZONI - CARMINATI - LAMPIS - MARTINELLI -  
PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE - SCIAUDONE - SEVERI -

Del reato di cui agli artt. 81, 270 - 270 bis e 306 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano e al fine di eversione dell'ordine democratico, partecipavano, con altre persone non identificate, ad una banda armata denominata Squadre Armate Operaie (S.A.O.), capeggiata da Forastieri Diego ed espressione territoriale della organizzazione terroristica "Prima Linea", concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante: la programmazione e la realizzazione di attentati contro persone o cose, l'arruolamento di altre persone, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimento, omicidi ed altri reati, il procacciamento di denaro, per realizzare i fini associativi, attraverso la consumazione di reati tra cui rapine, la raccolta di controinformazioni (pedinamenti e schedature dei possibili obiettivi), la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, procacciati mediante rapine e furti, tra le quali quelle di cui al capo A 33, abbandonate da elementi di Prima Linea e delle Squadre Armate Operaie.

In particolare e fra l'altro, BELOTTI, LAMPIS, SCIAUDONE e BOZZALE svolgevano una funzione di appoggio nella "rete" delle S.A.O., detenendo nella loro abitazione e altrove le armi e la schedatura delle S.A.O. e di Prima Linea; fungendo anche come basisti per rapine o attentati di dette organizzazioni.

Il PASSONI, in particolare, assumeva un ruolo di dirigente all'interno delle S.A.O., provvedendo, tra l'altro, a redigere i volantini di rivendica degli attentati e alla scelta degli obiettivi.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 84

In Bergamo, provincia e altrove dall'estate 1977  
all'autunno 1980.  
Per il Roncalli fino all'estate 1978.  
Per il Canavesi dal luglio 1978 all'autunno 1980.  
Per la Camminati dall'autunno 1979 all'autunno 1980.

(Capo Alessi A - rubrica P.M.).

*Pelle*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 85

A 35

CAMPANA - CENTURELLI - MICHELETTI - PIANELLI - QUADRI -  
RONCALLI -

Del reato di cui agli artt. 81 - 270 - 270 bis e 306 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano e al fine di eversione dell'ordine democratico, con altre persone non identificate, partecipavano ad una banda armata denominata S.A.O. (Squadre Armate Operaie) dell'Isola, espressione territoriale dell'organizzazione terroristica prima Linea, concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata in sede provinciale, in stretta collaborazione con le S.A.O. - Ø P.L. di cui alla imputazione A 34, e sotto la direzione di FORASTIERI Diego, mediante la programmazione e la realizzazione di attentati contro persone e cose, l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi munizioni ed esplosivi; l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimento, omicidi ed altri reati; la raccolta di controinformazione (pedinamento e schedature dei possibili obiettivi) ecc.

In Bergamo, zona dell'Isola e in tutta la provincia dall'estate 1978 all'autunno 1980.

(Capo Centurelli A - rubrica P.M.-).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 85

B 1

GNECCHI - RAIMONDI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario nonchè di esplosione (artt. 81 cpv., 110 C.P., 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone; fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente in più persone, e di notte in luogo abitato, una bottiglia incendiaria che facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore - contro la abitazione dell'ing. Fabrizi, esponente del Movimento Sociale Italiano di Bergamo.

In Bergamo il 20/10/74

(imputazione Gnecchi A - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 87

B 2

CORNELLI - RAIMONDI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario, nonché di esplosione (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 - 13 Legge 14/10/74 n. 497), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico bottiglie incendiarie fatte esplodere - al fine di incutere pubblico timore - contro l'abitazione del "fascista" Marco Sette.

In Sorisole il 20/9/75.

(Imputazione Cornelli D - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 88

B 3

CUCCHI - FORASTIERI DIEGO - MARTINELLI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario (artt. 81 cpv. 110 C.P., 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in corso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente una bottiglia incendiaria che gettavano all'interno del Municipio di Dalmine - in ora di chiusura - attraverso una tapparella casualmente lasciata aperta, rivendicando telefonicamente l'azione al "Giornale di Bergamo", con la sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO".

(Azione commessa materialmente da Forastieri e Cucchi su indicazione di Martinelli).

In data non precisata nel 2° semestre del 1975.

(Capo imputazione Cucchi B - rubrica P.M.).

*Valley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 89

B 4

GHISLANZONI - MARTINELLI - RAIMONDI -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco (artt. 81 cpv. 110 C.P., 10 - 12 1° e 2° comma, 13<sup>ta</sup> Legge 14/10/74 n. 497) perchè, in concorso tra loro, detenevano e portavano illegalmente - in più persone e di notte in luogo abitato - una pistola cal. 22, con la quale esplodevano alcuni colpi - al fine di incutere pubblico timore e comunque in termini di minaccia politica - contro la abitazione del Sindaco di Dalmine (azione materialmente e seguita da Ghislanzoni e Raimondi su indicazione politica di Martinelli).

Fatto rivendicato con una telefonata al "Giornale di Bergamo" con la sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO".

In Dalmine in data non precisata del 2° semestre 1975.

(Imputazione Martinelli C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 90

B 5

ALESSI - FERMI - FORASTIERI DIEGO - GHISLANZONI - GNEC-  
CHI - MARTINELLI - PREVITALI - RAIMONDI - ZERBINI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario (artt. 81 cpv. 110 C.P., 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in corso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente in più persone - di notte e in luogo abitato - alcune bottiglie incendiarie che facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore contro la sede della D.C. di Damine/Sabbio (in data imprecisata tra la fine del 1975 e i primi mesi del 1976) rivendicando l'azione con un volantino con la sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO".

(Azione ideata e programmata da Martinelli e Alessi, con interessamento organizzativo di Zerbini, Forastieri, e Gneccchi ed esecuzione materiale di Raimondi e Ghislanzoni con l'appoggio di Previtali e Fermi.

(Capo Alessi C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 91

B 6

FERMI - FORNONI - GNECCHI - PREVITALI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari, nonchè di esplosione (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma; 13 Legge 14/10/74 n. 497) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale fra loro, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente, in più persone - di notte in luogo abitato - bottiglie incendiarie che facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore, nonchè di danneggiare autovetture di insegnanti.

Più in particolare, trattasi di una serie di attentati incendiari contro autoveicoli di insegnanti ritenuti "reazionari", ideati ed organizzati dagli odierni imputati nell'ambito del "livello militare" o "struttura occulta" dei C.P.A. - Collettivi Politici Autonomi, fra i quali risultano realizzati quello alla Fiat 850 BG 240698 della prof.ssa Fiorenza Bertolino (Bergamo 24/3/76 ore 23,50 rivendicato con sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO"), alla Wolswgen TE 79558 del prof. Francesco DI ACHILLE (Bergamo 13/6/76 - attentato materialmente eseguito da Ca dei Marco, Loati G. Marco e Rota Stefano, già arrestati e giudicati per questo fatto); alle autovetture del prof. Toraldo (Torre Boldone 22/5/76) e del prof. Lizza (Bergamo 22/5/76) (attentati, questi ultimi, rivendicati con la sigla "Nuclei Armati Comunisti", ma con esplicito ricollegamento all'attentato all'auto della prof.ssa Bertolino).

(Capo Fermi E - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 99

B 7

BERRUTI E.

FORASTIERI DIEGO - GHISLANZONI - GNECCHI - MAPELLI -  
MARTINELLI - PREVITALI - ZERBINI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari (artt. 81 cpv. 110 C.P., 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico - in più persone ed in luogo abitato - bottiglie incendiarie che facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore contro la sede della D.C. di Dalmine/Mariano il 4/6/76, rivendicando il fatto con un volantino a firma "GRUPPI ARMATI DI COMBATTIMENTO MARIO SALVI".

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, Martinelli "commissionava" l'attentato al "livello militare" o "struttura occulta" dei C.P. A. - Collettivi Politici Autonomi (Forastieri, Gneccchi, e Zerbini in primis - che prganizzavano l'attentato stesso, materialmente ompiuto da Mapelli, Zerbini, Ghislanzoni e Berruti Erwin, e con l'intervento di Previtali nella fase preparatoria di controllo dell'obiettivo; Martinelli inoltre redigeva il volantino di rivendica).

(imputazione Berruti C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 93

B 8

GHISLANZONI - RAIMONDI - ZERBINI -

Dei reati di fabbricazione e detenzione e porto di ordigno esplosivo, nonchè di esplosione (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n.497) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altre persone, fabbricavano detenevano e portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo - in più persone e di notte in luogo abitato - che facevano brillare al fine di incutere pubblico timore, contro la abitazione dell'ing. Fabrizi, esponente del Movimento Sociale Italiano di Bergamo.

(Azione nata ed elaborata all'interno dei C.P.A. - Collettivi Politici Autonomi di Bergamo e materialmente eseguita da Ghislanzoni e Zerbini con il coordinamento organizzativo di Raimondi).

Bergamo il 10/7/76 ore 3,30.

(imputazione Raimondi F - rubrica P.M.)

*Raimondi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 94

B.9

ALESSI - FERMI MARIO - FORASTIERI CONSUELO - GNECCHI -  
ZERBINI -

Del delitto di cui agli artt. 10 - 12 - 14 Legge 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 22 Legge 18/4/75 n. 110, perchè, in epoche diverse comprese fra gli anni 1975 e 1976, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, lo armamento dei C.P.A. (Collettivi Politici Autonomi) ai quali appartenevano Gnechi, Forastieri, Fermo e Zerbinì.

Armamento costituito da una imprecisata quantità di esplosivo ed almeno 4 pistole fra le quali una cal. 22; armamento consegnato dallo Gnechi all'Alessi e da questo ultimo allo Zerbinì.

In Bergamo e provincia negli anni 1975 - 1976.  
(imputazione Alessi S).

*Rely*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 95

B 10

BERRUTI AMALIA - BERRUTI ERWIN - CORNELLI - CUCCHI -  
FERMI - FORASTIERI DIEGO - GHISLANZONI - GNECCHI - MAPEL  
LI - PREVITALI - RAIMONDI - ZERBINI -

Del reato di cui agli artt. 81 - 270 - 306 C.P. perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano, partecipavano con altre persone non identificate, ad una banda armata costituita dal livello militare (struttura occulta) dei C.P.A. (Collettivi Politici Autonomi), emanazione della "frazione" di Lotta Continua, capeggiata da Roberto Rosso e uscita da L.C. al congresso di Roma - EUR nel gennaio 1975, concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante programmazione e realizzazione di attentati contro persone e cose (ferimento ing. Herker della Philco 26/3/76, attentato dinamitardo contro l'abitazione di Fabrizio Fabrizi del 10/7/76 ecc.), l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, la raccolta di controinformazione (schedatura, pedinamenti dei possibili obiettivi) ecc.

Con la qualifica di promotori e di capi per Gneccchi Carlo, Zerbini Battista e Forastieri Diego che costituivano e organizzavano detta struttura, determinando nella bergamasca il passaggio dalla lotta illegale e violenta di massa (con uso di bottiglie molotov) alla lotta armata vera e propria (con uso di armi da fuoco e di esplosivi).

In Bergamo e provincia dai primi del 1975 alla fine del 1976.

(Capo Berruti Amalia A - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 96

C 1

DELLA VECCHIA - GHIBESI - LANZILLO -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di materie esplodenti, nonché di esplosione e danneggiamento (artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10 - 12 - 13 Legge 14/10/74 n. 497; 5 Legge 2/10/67 n. 895; 635 cpv. n. 3 C.P.), perchè, in concorso tra loro e con Lanzillo Michele, al fine di incutere pubblico timore, provocavano la esplosione di circa gr. 50 o comunque di un modesto quantitativo di polvere nera (illegalm<sup>e</sup>nte detenuta e portata in luogo pubblico) contro il portone carraio del Tribunale di Bergamo, danneggiando lievemente l'entrata di servizio di via Pabusio.

Bergamo ore 2 del 15/11/75.

(Capo Della Vecchia A - rubrica P.M.).

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 97

C 2

GHIBESI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione, porto ed esplosione di ordigno (artt. 81 cpv. 110 C.P. - 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 legge 14/10/74 n. 497) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corso con altre persone non identificate, al fine di incutere pubblico timore, provocava la esplosione contro le vetrine della Agenzia Viaggi Lorandi di un ordigno illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico, in più persone e di notte in luogo abitato.

In Bergamo il 6/3/76 ore 5,00.

(Capo Ghibesi E - rubrica P.M.).

*Rozz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 98

C 3

DELLA VECCHIA - GHIBESI -

Del reato di esplosione (artt. 110 C.P. e 13 Legge 14 ottobre 1974 n. 497) perchè, in concorso fra loro, al fine di incutere pubblico timore, facevano esplodere una bomboletta di gas butano da campeggio contro la vetrina della "Pelletteria ALVA" di Spinelli Luigina, in galleria Fanzago, 5, danneggiandola, e tracciando sul muro il simbolo eversivo (od allusivamente tale) della stessa a cinque punte.

Fatto rivendicato con un volantino a firma "UNITA' COMBATTENTI COMUNISTE" e qualificato come "Primo atto di scontro con la borghesia ed il lusso".

In Bergamo ore 3,15 del 6/4/77.

(Capo(Della Vecchia D - rubrica P.M.).

*Raly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 00

D 1

BARCELLA - FORASTIERI CONSUELO - RONCALLI GRAZIA - SERVENTI ELENA -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto illegale di ordigno esplosivo nonché di esplosione (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 legge 14/10/1974 n. 497) perchè,, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso a fine terroristico, in concorso fra loro e con persone ignote, al fine di incutere pubblico timore, provocavano la esplosione di due ordigni (illegalemente fabbricati, detenuti e portati in luogo pubblico in più persone e di notte in luogo abitato) che danneggiavano seriamente vetrina e merce del negozio "PEOPLE" (esclusivista Fiorucci) di via Garibaldi n. 3/C e del negozio "CHARLIE BROWN" di via S. Giovanni n. 5 (con danni per circa lire 65.000.000= complessivi.

In Bergamo, pre 3 circa del 31/10 e dell' 1/1/78, rispettivamente.

Fatto rivendicato con un volantino a firma "PROLETARIATO ARMATO PER IL COMUNISMO".

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, Forastieri, Roncalli e Barcella (le ultime due già distintesi in una manifestazione precedente svoltasi alla insegna di minacce contro il proprietario del negozio "CHARLIE BROWN") partecipavano all'attentato "PEOPLE", mentre SERVENTI agiva al "CHARLIE BROWN".

(Capo Barcella G - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 100

D 2

BARCELLA SILVANA - FORASTIERI CONSUELO - RONCALLI MARIA  
GRAZIA - SERVENTI ELENA - SPADA CARLO - SPREAFICO MAURIZIO -

Del reato di cui agli artt. 81 - 270 - 306 C.P., perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano, partecipavano, con altre persone non identificate, ad una banda armata, denominata P.A.C. (Proletari/e Armati/e per il Comunismo), emanazione dell'Autonomia Operaia Bergamasca, concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata, in stretta collaborazione con le SQUADRE ARMATE OPERAIE di PRIMA LINEA, mediante la programmazione e la realizzazione di vari attentati contro edifici (Caserme CC. di Zanica, Ponte S. Pietro e Grumello del Monte del 10/8/78 ecc.) rivendicati anche con la sigla predetta; l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, la raccolta di controinformazione (schede, pedinamenti ecc.).

In Bergamo e provincia dalla primavera 1978 sino quantomeno alla primavera 1979.

(Capo Barcella A).

*Valery*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 103

E 1

PANSERI - TUCCIARELLO -

Dei reati di detenzione e porto aggravato illegale di esplosivo, danneggiamento aggravato continuato, tentata violenza privata (artt. 110 - 81 cpv. CP.; 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497; 61 n. 2; 635 cpv. n. 3; 56 - 610 1° e 2° comma, 339 C.P.; 1 D.L. 15/12/79 convertito Legge 6/2/80 n. 15) perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra di loro e con persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno terroristico, utilizzando materiale esplosivo illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, anche di notte in luogo abitato ed in più persone, e facendolo esplodere anche al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, distruggevano strutture ed infissi dell'ufficio Comunale di Collocamento di S. Pellegrino Terme (29/5/79 ore 00,40); del cantiere della Caserma CC. di Bergamo in costruzione (28/12/79 ore 01,50); compivano infine atti idonei diretti non equivocamente a danneggiare una gru ed una pala meccanica di proprietà della impresa Fustinoni Andrea di Villa D'Almè appaltatrice dei lavori di costruzione della Caserma di cui sopra, ed a costringere (mediante lettera anonima di minaccia a firma Proletari Combattenti per il Comunismo, sigla con la quale erano stati rivendicati) con apposito volantino - anche i precedenti attentati) detto imprenditore a non procedere ulteriormente ai lavori.

Con la specifica aggravante - per i due ultimi fatti (attentato del 28/12/79 e tentato attentato e violenza privata del 13/3/80) - di avere agito con finalità di eversione.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sullo intero piano criminoso, il Tucciarello - quanto meno - organizzava e dirigeva la esecuzione di tutti i fatti, mentre la Panseri - quanto meno - provvedeva alla redazione datiloscritta di tutti i volantini di rivendica.

(Capo Panseri B - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 102

E 2

LAZZARONI - TUCCIARELLO -

... Dei delitti di porto e detenzione illegale di armi e rapina aggravata (artt. 81 - 110 - 628 1° e 3° comma C. P.; artt. 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, detenevano e portavano illegalmente in più persone e di notte in luogo abitato, armi da fuoco non meglio identificate, con la minaccia delle quali (agendo armati e travisati), al fine di/ingiusto profitto sottraevano la pistola Beretta cal. 7,65 matricola 575 nonchè denaro contante ed il tesserino di porto d'arma alla guardia giurata PACATI Giuseppe, in servizio presso il deposito "Campari" (in Bergamo via Moroni ore 2,30 del 30/11/78); con le stesse modalità, sottraevano inoltre l'arma ed il tesserino alla guardia giurata CORNOLTI Giuliano, pure in servizio presso il medesimo deposito (in Bergamo, ore 2 del 29/4/79).

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, il Tucciarello - quanto meno - organizzava entrambe le azioni e Lazzaroni - quanto meno - curava la consegna del tesserino del Cornolti a Viscardi Michele (il tesserino stesso sarebbe poi stato effettivamente utilizzato dalla organizzazione eversiva "Prima Linea" per l'acquisto di almeno due armi, previa falsificazione delle foto del titolare).

(Capo Lazzaroni C - rubrica P.M.)/

*aluz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 103

E 3

LAZZARONI - TUCCIARELLO -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e artt. 10 - 12 - 14 legge 14/10/74 n. 497 e art. 22 Legge 18/4/75 n. 110, perchè illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole non meglio precisabili che il Tucciarello consegnava al Lazzaroni nei primi mesi del 1980.

In Bergamo, per il Tucciarello fino ai primi mesi del 1980 e per il Lazzaroni dai primi mesi del 1980 in poi.

(Capo Lazzaroni E - rubrica P.M.).

*Paluy*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 106

E 4

ANDREANI - GERVASONI - LAZZARONI - PANSERI - SIBELLA -  
TUCCIARELLO -

Del reato di cui agli artt. 81 - 270 - 270 bis e 306 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato Italiano e al fine di eversione dell'ordine democratico, con altre persone non identificate, partecipavano ad una banda armata denominata M.F.R. (MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA) emanazione territoriale della organizzazione terroristica BRIGATE ROSSE, concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante la programmazione e la realizzazione di attentati contro persone e cose, rivendicati con la sigla P.C.C. (PROLETARI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO), l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, la raccolta di controinformazione (pedinamenti e schedatura dei possibili obiettivi).

Con la qualifica di promotore, dirigente e organizzatore per TUCCIARELLO che costituiva ed organizzava detta banda armata.

In Bergamo e provincia dalla primavera 1979 in poi (sino ai primi del 1980 per la GERVASONI ed il LAZZARONI).

(Capo Andreani B)

*Faler*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 105

F 1

LAZZARONI - LOMBINO MAURIZIO - TUCCIARELLO -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico, in più persone e di notte in luogo abitato, un ordigno esplosivo, che facevano brillare - per incutere pubblico timore ed al fine di terrorismo politico - sul terrazzo della Sede di Bergamo del M.S.I. danneggiandola.

Fatto rivendicato con volantino a firma "PER LA GIUSTIZIA PROLETARIA - PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE").

Bergamo 7/10/78 ore 1,35.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, tutti gli imputati prendevano parte - quanto meno - alla fase dell'esecuzione materiale dello attentato.

(Capo Lazzaroni D - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 106

F 2

LOMBINO MAURIZIO -

Dei reati difabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi nonchè di danneggiamento aggravato (artt. 81 cpv. - 110 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma; 13 Legge 14/10/74 n. 497 - 635 cpv. n. 3 C.P.) perchè, in concorso con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricava deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico (in più persone ed in luogo abitato) ordigni esplosivi, che faceva brillare - per incutere pubblico timore - contro la sede dell'Istituto Autonomi Case Popolari ( Bergamo via Mazzini, ore 2,30, del 26/11/78) e contro il cantiere della Cooperativa Edilizia "IL VIGNETO" (Bergamo via Pacinotti ore 23,40 del 20/12/78), provocando danni alle strutture valutabili in L. 5.000.000= e 2.000.000= rispettivamente.

(Fatti entrambi rivendicati con volantini a firma "NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE", e giustificati nell'ambito di una campagna di lotta contro le società immobiliari).

(Capo Lombino Maurizio E - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 107

F 3

BARDELLI - FUMAGALLI - GUARINONI - LOMBINO MAURIZIO -  
MILICI - PERACCHI - RONCORONI - VITALI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi, nonché danneggiamento aggravato (artt. 81 cpv. 110 C.P. - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/1974 n. 497, 635 cpv. n. 3 C.P.), perchè, in concorso tra loro e con altre persone, non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano illegalmente (in più persone e di notte in luogo abitato) armi ed ordigni esplosivi illegalmente fabbricati che facevano brillare - per incutere pubblico timore - contro la sede della Associazione esercenti e Commercianti di Bergamo di proprietà dell'INPS, la sede dell'Immobiliare Habitat, la sede dell'Immobiliare "Ferretti" di Bergamo di proprietà dell'INA e la sede dell'Ufficio del lavoro di Zingonia, danneggiando tutti gli obietti vi prescelti; esplosevano inoltre alcuni colpi di Revolver cal. 38 contro l'abitazione del dr. Alessandro Lombardi, medico INAM di Ponte S. Pietro (almeno un proiettile penetrava nell'abitazione, conficcandosi nell'armadio).

Fatto rivendicati con la sigla "NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE" ("difendere ed organizzare il potere proletario. Darsi gli strumenti politici e militari per la sua costituzione .....").

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro partecipazione alla fase ideativo - organizzativa, LOMBINO e GUARINONI partecipavano all'attentato Associazione Esercenti e Commercianti; MILICI e RONCORONI agivano materialmente a Ponte S. Pietro, con il revolver loro consegnato e successivamente restituito a Fumagalli, PERACCHI e VITALI agivano materialmente alla Immobiliare Ferretti.

In provincia di Bergamo il 18/1/79.

(Capo Bardelli B - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 108

F 4

ARZUFFI - BARDELLI - DI COLA - FUMAGALLI - LOCATI AMOS -  
LOMBINO MAURIZIO - MENTASTI - MILICI - RONCORONI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari nonchè di armi e minaccia aggravata (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 legge 14 ottobre 1974 n. 497; 612 cpv. C.P.) perchè, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, organizzavano ed eseguivano - a scopo di incutere pubblico timore ed a fine terroristico, con successiva rivendica dei fatti con la sigla "NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE" - una campagna di intimidazione di insegnanti "reazionari" che si concretizzava, quanto meno, nei seguenti episodi:

- 1) tentato incendio (a mezzo di bidone di benzina innescato con clorato di potassio e miccia) della Volkswagen BG 411091 della prof.ssa Sozzi Maria in Baraldi, fallito per intervento di un bidello del Liceo Scientifico Lussana (Bergamo, ore 19 dell'1/2/79).
- 2) incendio - a mezzo di ordigno incendiario - della Fiat 128 BG 214779 dell'insegnante dell'ITIS di Bergamo Irre-ra Salvatore (Bergamo ore 17 del 15/12/79).
- 3) colpi di pistola contro l'abitazione della prof.ssa Bianca Verdina di Bergamo via Innocenzo XI n. 10 (un proiettile cal. 38 verrà recuperato all'interno della adiacente abitazione di Brusaferrì Angelo) (Bergamo ore 22 del 16/2/79).
- 4) danneggiamento dell'autovettura del prof. Quarenghi di Bonate Sopra (in Bonate, in data imprecisata nella seconda metà di febbraio 1979).

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro partecipazione alla fase ideativo - organizzativa all'interno della cellula/scuola dei "Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale", Locati seguiva materialmente l'attentato sub. 1), sulla base anche delle informazioni acquisite da Roncoroni; Lombino partecipava materialmente all'attentato sub 2), Bardelli partecipava materialmente all'attentato sub 3).

(Capo Arzuffi C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 109

F 5

ARZUFFI - BARDELLI - DI COLA - FUMAGALLI - LOCATI AMOS -  
LOMBINO MAURIZIO - MENTASTI - MILICI - PERACCHI - RONCO-  
RONI -

Dei reati di detenzione e porto illegale di armi ed esplosivo nonché di danneggiamento aggravato (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497, 635 cpv. n. 3 C.P.), perchè, previo accordo ed in concorso morale e materiale tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico una rivoltella nonché fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente - con l'aggravante del fatto commesso da più persone e di notte in luogo abitato - un ordigno esplosivo a base di pentrite che facevano esplodere - al fine di incutere pubblico timore - all'interno dell'ITIS di Bergamo, cagionando gravi danni all'edificio (fra i quali anche un foro di 50 centimetri di diametro nel soffitto dell'appartamento abitato dal custode) e rivendicando l'azione quali "Nuclei Armati per il contro potere territoriale" (più specificamente, dichiaravano l'attacco all'ITIS come un "embrione di proposta territoriale generalizzabile di organizzazione e di lotta per la distruzione della giornata lavorativa", ed auspicavano "non più lotta nella scuola per riformarla gradualmente, ma lotta contro la scuola per aprirla all'intero proletariato ed integrarla come terreno di organizzazione e di forza nel progetto rivoluzionario totale").

In Bergamo il 22/2/79.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, tutti partecipavano attivamente alle riunioni organizzative e preparatorie dell'attentato eseguito materialmente da Peracchi (con funzione di autista e di appoggio) Lombino (con funzione direttive e di appoggio), Bardelli, Milici e Fumagalli (armato di revolver), penetrati materialmente nell'Istituto a deporre le cariche esplosive.

(Capo Arzuffi B - rubrica P.M.)



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 110

F 6

CORNA - LOMBINO MAURIZIO -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigno esplosivo (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497) perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano detenevano e portavano illegalmente di notte in luogo abitato - un ordigno esplosivo che facevano brillare, al fine di incutere pubblico timore, contro il cinema Ritz di Bergamo, via Verdi, danneggiando le strutture esterne del locale e alcune auto in sosta.

(Fatto rivendicato con la sigla "Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale" ed inserito in una tematica di "liberazione della donna").

In Bergamo verso le ore 1 dell'8/3/79.

(Capo Lombino M - rubrica P.M.).

*P. M.*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 113

F 7

LOMBINO MAURIZIO -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario e danneggiamento aggravato tentato (artt. 9 - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497; 56 - 635 cpv. n. 3) per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare, incendiandolo, il furgone Fiat 238 targato AL 245585 in uso a Zambelli Enrico e destinato al trasporto dei detenuti (fatto non verificatosi a causa dello spegnimento della miccia con la quale era stato collegato un rudimentale ordigno incendiario illegalmente fabbricato, detenuto, portato in luogo pubblico e collocato sotto il furgone.

Fatto rivendicato telefonicamente a nome dei "NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE".

Bergamo 29/4/79 nre 17,00.

(Capo Lombino L - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 142

F 8

ARGENTI - BARDELLI - LOMBINO MAURIZIO - LOMBINO DARIO -  
MILICI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo (artt. 81 cpv. 110 C.P. 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano il legalmente - in più persone e di notte in luogo abitato - un ordigno esplosivo, che collocavano fuori della abitazione del dr. Rocco Trimboli - Direttore della Casa Circondariale di Bergamo, e facevano poi esplodere, danneggiando l'abitazione stessa ed alcune auto in sosta.

Fatto rivendicato con una telefonata a nome dei "Nuclei Armati per il contropotere territoriale".

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, Lombino Maurizio, Bardelli e Milici eseguivano materialmente l'attentato con l'autovettura del Milici, ed usufruendo della copertura loro fornita da Argenti e Lombino Dario.

In Bergamo ore 23,15 del 4/5/79.

(Capo Argenti B - rubrica P.M.).

*Falun*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 113

F 9

PEZZONI -

Del reato p. e p. dall'art. 378 C.P. perchè, ricevendo da Maurizio Lombino ed occultando nella sua cantina ingente documentazione di contenuto eversivo e di moduli dei certificati medici in bianco sottratti dalla divisione neurologica dell'Ospedale di Bergamo diretta dal prof. Tomasselli, commoendone l'illecita provenienza, lo aiutava ad assicurarsi il prodotto ed il profitto del reato.

Accertato in Bergamo nel maggio 1979.

(Capo Pezzoni B - rubrica P.M.).

F 10

ARGENTI - LOMBINO M. - PALMERO

Del delitto di cui agli artt. 81 cp.; 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497; art. 22 Legge 18/4/75 n. 110, perchè illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi anche da guerra non meglio specificate, tra le quali dei mitra Calasnikov; in particolare lo Argenti riceveva in Bergamo parte di questa armi da Maurizio Costa, e le deteneva in concorso con Lombino; quest'ultimo le riconsegnava successivamente al Palmero.

In Bergamo e provincia, primavera-estate 1979.

(Capo Argenti C - rubrica P.M.).

*Palmer*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 114.....

F 11

GORLA - MINERVINO CLAUDIO - MINERVINO ROBERTO -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di arma nonchè di rapina pluriaggravata (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497, 628 1° comma e 3° comma n. 1 e 2 C.P.), perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone, detenevano e portavano illegalmente - in più persone - armi da fuoco con la minaccia delle quali - agendo riuniti ed a fine di ingiusto profitto - entrarono nello studio del notaio Carlo Leidi, immobilizzavano le impiegate ed un cliente e sottraevano denaro contante, assegni, libretti di risparmio, documenti personali ed oggetti preziosi di pertinenza sia dello studio che delle impiegate Piatti Franca e Scotti Daniela e del cliente Locatelli Paolo.

In Bergamo il 2/8/79 ore 17,30.

(Capo Gorla A - rubrica P.M.)/

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 115

**BARDELLI - FALIVENE - GORLA - LOMBINO - MINERVINO**  
**CLAUDIO - MINERVINO ROBERTO -**F 12

Dei reati di rapina pluriaggravata continuata, detenzione e porto abusivo di armi pluriaggravato continuato (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma - 14 Legge 14/10/74 n. 497; 62 n. 2 C.P.; 23 Legge 18/4/75 n. 110; 628 1° e 2° comma n. 1 C.P.) perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico illegalmente, in più persone, al fine di commettere rapine di cui sotto, armi da fuoco anche clandestine e relativo munizionamento (quanto meno, un revolver Smith e Wesson calibro 38 special, un revolver Taurus calibro 38 special con matricola obliterata, e una pistola Bernardelli calibro 7,65 con matricola obliterata); con la minaccia di tali armi, agendo in più persone riunite e travisate, a fine di ingiusto profitto, si impossessavano della Alfa Sud BG 357938 nonchè di documenti vari, effetti personali e denaro contante, sottraendoli ai proprietari HANDSCHIN Franco e MAZZA Giuliana (Bergamo 4/9/79); utilizzando poi questa autovettura, e sempre agendo in più persone armate, si impossessavano - minacciando le impiegate CAPPUCIO Maddalena e BRIOSCHI Giuseppina - della somma di L. 917.940 in denaro contante e L. 1.226.400 in valori bollati, nonchè di alcune lettere raccomandate e di due timbri postali che sottraevano dalla cassa e dal bancone dell'Ufficio Postale di Bergamo-Redona (7/9/79).

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, LOMBINO e BARDELLI (quanto meno) eseguivano materialmente, con l'appoggio di persone non identificate, la rapina dell'Alfa Sud (LOMBINO aggredendo la Mazza e Bardelli l'Handschin), e prendevano in consegna - immediatamente dopo la rapina all'ufficio postale eseguita materialmente dagli altri quattro imputati - la borsa contenente le armi e parte della refurtiva.

(Per la detenzione e il porto abusivo di armi in questa ultima fase della azione, LOMBINO e BARDELLI risultano già processati in primo e secondo grado-).

(Capo Bardelli G - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 416

F 13

BARDELLI - LOMBINO -

Del delitto di cui agli artt. 56 - 110 - 575 - 576 n. 1 C.P. (tentato omicidio aggravato), perchè in concorso fra loro e previa comune decisione di resistere con le armi alla ipotizzata azione di inseguimento e fermo da parte dei Carabinieri, sparando il Bardelli da distanza di circa 20 metri un colpo di revolver in inequivoca direzione del Carabiniere Gualdi, al fine di opporsi allo arresto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte o comunque ad accettare il concreto rischio di tale evento - del predetto Carabiniere; non riuscendo nell'intento per ragioni estranee alla loro volontà (Cene 7/9/79).

(Bapo Bardelli H - rubrica P.M.-).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 117

F 14

ARGENTI Roberto - ARZUFFI Amarildo - BARDELLI Angelo -  
CAPRINI Sergio - CORNA Maria Francesca - DI COLA Federico -  
EMILITRI Rossella - FUMAGALLI Claudio - GUARINONI  
Enea - LOCATI AMOS - LOMBINO Dario - LOMBINO Maurizio -  
MENTASTI Emilio - MILICI Carmelo - PERACCHI Francesco -  
PEZZONI G. Battista - RONCORONI Lucio - VITALI Katia -

Del reato di cui agli artt. 81 - 270 - 306 C.P., perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici politici e sociali dello Stato Italiano, partecipavano, con altre persone non identificate, ad una banda armata, fortemente compartimentata, denominata "NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE", emanazione della Autonomia Operaia bergamasca, ed espressione locale del più vasto progetto "METROPOLI" (avente quest'ultimo la finalità di giungere alla unificazione sul piano nazionale del commando delle varie OO.CC.), concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante la programmazione e la realizzazione di numerosi attentati contro cose e persone (attentati contro professori, edifici scolastici sedi di società immobiliari ecc.), rivendicati con la sigla predetta; l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, la raccolta di controinformazione (schede e schedature dei possibili obiettivi).

In Bergamo e provincia dalla primavera - estate 1978 all'autunno 1979.

Con qualifica di promotore organizzatore e di capo per Lombino Maurizio che provvedeva a costituire, a organizzare e a dirigere il gruppo di cui sopra.

(Capo Argenti A - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 148

G 1

GHEZZI - GHISLANZONI, - SALVOLDI - VALENTINI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 424 C.P., perchè al fine di danneggiarla, appiccavano il fuoco all'auto-vettura A 112 targata BG 337318 di Zucchetti Egidio, che riportava lievi danni.

In Osio Sotto nel febbraio - marzo 1977.

(Capo Ghezzi B - rubrica P.M.).

G 2

GHEZZI - GHISLANZONI - SALVOLDI - VALENTINI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 - 611 C.P., perchè in concorso fra loro, in esecuzione di un mese mo disegno criminoso, mezzo del telefono, minacciavano Casarelli Sirio (che aveva subito la rapina della sua autovettura in data 23/2/78 da parte di quattro individui) per costringerlo a rendere una testimonianza falsa o reticente nel processo a carico di Gneccchi Carlo + 3.

In Bergamo fino al luglio 1978.

(Capo Ghezzi C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 119

G 3

GHEZZI - GHISLANZONI - RONCALLI - SALVOLDI - VALENTINI

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 - 424 C.P., perchè, in concorso fra loro, al fine di danneggiare l'autovettura Fiat 132 targata BG 345020 di Percivalle Carlo, le appiccavano il fuoco, utilizzando una tanica contenente acqua ragia; ~~con~~ seguiva<sup>va</sup> l'incendio della autovettura.

In Osio Sotto il 5/12/78

(Capo Ghezzi B - rubrica P.M.).

G 4

SALVOLDI - TRIPOLI VINCENZO - TRIPOLI VITO -

Del reato di cui agli artt. 81 - 110 C.P. 9 - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso fra loro, illegalmente fabbricavano detenevano e portavano in luogo pubblico almeno tre bottiglie molotov e comunque ordigni esplosivi o incendiari il cui uso il Salvoldi insegnava a Tripoli Vincenzo e Tripoli Vito che si esercitavano a lanciaarli sulle rive dell'Adda.

In provincia di Bergamo nella primavera 1979.

(Capo Salvoldi G - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 120

G 5

GHISLANZONI - MADASCHI - SALVOLDI - TRIPOLI VINCENZO -  
TRIPOLI VITO - VALENTINI -

Del reato di cui agli artt. 81 - 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso fra loro, illegalmente fabbricavano, detenevano e portavano al fine di attentare, di notte in luogo abitato, almeno due bottiglie molotov che poi venivano materialmente lanciate dal Salvoldi e dal Tripoli Vito (fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso ed il coinvolgimento di tutti gli imputati - che avevano effettuato ricognizione dei luoghi - nella fase ideativa organizzativa della azione) contro la porta di accesso alla sede della D.C. di Brembate Sotto.

In Brembate, fino al 28/5/79

(Capo Ghislanzoni I - rubrica P.M.).

G 6

GARDI -

Dei reati p. e p. dagli artt. 81 - 110 - 610 - 423 C.P., e artt. 9 - 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè in concorso morale e materiale con altre persone non identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico una bottiglia incendiaria ed una pistola, non meglio precisabile, che venivano utilizzate da due correi non ancora identificati che irrompevano negli uffici dell'archivio di Stato, costringendo, puntandogli la pistola, l'impiegato Minardi Rocco all'immobilità e cagionavano poi incendio delle schede elettorali ivi depositate che venivano distrutte dal fuoco.

Azione poi rivendicata con volantino a firma "Guerriglia Comunista".

In Bergamo il 30/5/79.

(Capo Gardi C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 121

G 7

SALVOLDI -

Del reato di cui agli artt. 81 C.P.; 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva, portava in luogo pubblico le pistole cal. 9 e cal. 7,65 con canna lunga non meglio precisabili, delle quali spiegava il funzionamento ai coimputati indicati nel capo **69**.

In provincia di Bergamo dai primi del 1979 ai primi mesi del 1980.

(Capo Salvoldi L - rubrica P.M.).

G 8

GARDI -

Dei reati p. e p. dagli artt. 81 C.P.; 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico gr. 700 circa di esplosivo da mina gr. 1 circa di esplosivo "Anfo", n. 198 candelotti di esplosivo da mina tipo gelatina di gr. 120 ciascuno, n. 1 tavoletta prismatica di gr. 200 di tritolo; n. 1 cilindretto di tritolo di gr. 75, n. 6 mt. di miccia a lenta combustione, n. 15 mt. di miccia detonante; n. 4 cariche fumogene per mine, n. 2 accenditori per mina; n. 2 pistole non meglio precisabili.

Accertato in Alzano Lombardo il 23/5/80.

(Capo Gardi B - rubrica P.M.).

*Poly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 102

G 9

FALCOMER - GARDI - GHISLANZONI - MADASCHI - RONCALLI GIUSEPPE - SALVOLDI - TRIPOLI VINCENZO - TRIPOLI VITO - VALENTINI WATZKE -

Del reato di cui all'art. 81 - 112 n. 1 - 270 bis - 306 C.P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e sociali dello Stato italiano ed al fine di eversione dell'ordine democratico, partecipavano, con altre persone non identificate, ad una banda armata, fortemente compartimentata, genericamente denominata "COORDINAMENTO" espressione territoriale del c.d. progetto "Metropoli" (avente quest'ultimo la finalità di giungere alla unificazione sul piano nazionale del comando delle varie OO.CC.) e comunque collegata al più vasto progetto eversivo irradiato nel territorio dello Stato (con i contatti a livello superiore tenuti dal solo Gardi), concorrendo a realizzare una strategia diretta alla diffusione della pratica della lotta armata mediante:

- la programmazione e la realizzazione di attentati contro persone e cose; l'arruolamento di altre persone; l'addestramento all'uso delle armi e degli ordigni esplosivi o incendiari; la programmazione di attività illecite (rapine, di-sarmi, ecc.) per realizzare i fini associativi; la raccolta di controinformazione (pedinamento e schedature di possibili obiettivi) che veniva centralizzata; la detenzione il porto ed il procacciamento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi.

Con qualifica di promotore, organizzatore e capo per il Gardi, al quale facevano riferimento il Salvoldi ed il Valentini, con la qualifica per questi ultimi di promotori ed organizzatori, che provvedevano a costituire ed organizzare cellule fra loro compartimentate, una delle quali, facente capo al Salvoldi (Roncalli, Tripoli Vincenzo, Tripoli Vito, Falcomer, Watzke) si riuniva in casa del Falcomer.

In provincia di Bergamo, in particolare in Capriate, Ossio e Treviglio dall'inizio del 1979 (per Roncalli, Falcomer e Watzke dal settembre 1979) alla prima metà dell'anno 1980.

(Capo Falcomer A - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 193

H 1

DRAGO -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 C.P.; 9 - 10  
12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497, perchè in concor-  
so morale e materiale con altre persone facenti parte  
del servizio d'ordine di LOTTA CONTINUA, nella sua qua-  
lità di responsabile del detto servizio d'ordine, in più  
occasioni fabbricava deteneva e portava ordigni incendia-  
ri nel corso delle manifestazioni tenutesi in Bergamo ne-  
gli anni dal 1975 in poi; in particolare nel corso della  
manifestazione tenutasi in Bergamo il 7/6/75 concorreva  
nella fabbricazione, nella detenzione e nel porto di non  
meno di 80 bottiglie molotov.

(Capo Drago B - rubrica P.M.).

*Boley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 124.....

H 2

SEVERI

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 - 614 - 624 - 625 n. 2 e 5 C.P. perchè, in concorso con altre persone non identificate, usando violenza sulle cose, irrompeva nei locali del Provveditorato degli Studi di Bergamo dove, al fine di trarne profitto, si impossessava di carteggio vario.

In Bergamo il 2/3/76.

(Capo Severi B - rubrica P.M.)

*Pely*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 195

H 3

BARCELLA - BERTOLI - BERRUTI ERWIN - BERRUTI AMALIA -  
CADEI - CARRARA - CAU - CERUTI - CHIAPPINI - CORNELLI -  
CUCCHI - DELLA VECCHIA - DRAGO - FERMI - FORASTIERI DIE  
GO - FORNONI - FRIGENI - GALLO - GHIBESI - GHISLANZONI -  
GNECCHI - LANZILLO - LOCATI G.MARCO - MAGNI - MANENTI AN  
GELO - MARTINELLI - MORTILLA - PREVITALI - RIVA - ROCCHET  
TI - RONCALLI M.GRAZIA - RONCHI - ROSSO - SALVIONI - SAL  
VOLDI - SCARVAGLIERI - SEVERI - SPREAFICO - TARAMELLI -  
TIRABOSCHI - TUCCIARELLO - ZERBINI -

Dei reati di violenza aggravata, fabbricazione, porto e detenzione di ordigni incendiari (artt. 81 cpv., 110 - 112 n. 2; 337 C.P.; 9 - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497) perchè usavano violenza per opporsi alle forze di Polizia, lanciando bottiglie incendiarie illegalmente fabbricate, detenute e portate in luogo pubblico, (trattasi degli scontri di piazza, con lancio massiccio di "bottiglie molotov", avvenuti durante l'assedio e dopo il tentativo di invasione della Prefettura di Bergamo, occorso nella mattinata del 25/3/76 in coda ad una manifestazione sindacale).

Forastieri, Gneccchi, Ghibesi e Zerbini, detenevano inoltre e portavano illecitamente una pistola ciascuno.

Più in particolare, e ferma la riconducibilità degli scontri (principalmente) ai tre gruppi di appartenenti ai C.P.A. - "Collettivi Politici Autonomi" -, a "Lotta Continua" ed a "Avanguardia Operaia", agli imputati sotto indicati si addebitano le seguenti responsabilità direttivo - organizzative:

avere partecipato ed anzi diretto le riunioni organizzative preparatorie, e avere finanziato anche l'acquisto del materiale per la fabbricazione delle bottiglie incendiarie, con l'intento di raccordare i fatti di Bergamo con analoghe manifestazioni eversive in Italia (Roberto Ros-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 126

so); avere partecipato alle riunioni organizzative (Della Vecchia e Ghibesi, per l'area di "ROSSO"; Ceruti per l'area anarchica, con Chiappini Armando; Mortilla, Previtali e Martinelli per i C.P.A.) e successivamente agli scontri in posizione sia direttiva che immediatamente attiva (Forastieri, Gneccchi e Zerbini, responsabili politici co-militari per i C.P.A. unitamente a Mortilla responsabile del "Servizio D'Ordine" degli stessi C.P.A.; Drago Oscar, Bertoli e Salvioni, rispettivamente responsabili del "Servizio D'Ordine" - i primi due - e responsabile politico il terzo - di "LOTTA CONTINUA"; Frigeni e Ronchi rispettivamente responsabile del "Servizio D'Ordine" e responsabile politico di 'Avanguardia Operaia'.

(Capo Barcella D e Forastieri F - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 107

H 4

DELLA VECCHIA - FORASTIERI D. - GHIBESI - MARTINELLI -  
ZERBINI -

Del reato di devastazione e saccheggio (artt. 110 - 419 C.P.) per avere commesso atti di saccheggio e devastazione - al termine della manifestazione di cui al capo precedente - contro i negozi "UNITEX 2" e "ALVIT" (rottura di vetrine, sottrazione indiscriminata di merce costituita da articoli di abbigliamento e da tappeti).

Capo Della Vecchia C - rubrica P.M.).

H 5

FORASTIERI DIEGO - ZERBINI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 C.P. - 9 - 10 - 12 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè nel corso della manifestazione del 25/4/76, illegalmente detenevano e portavano ciascuno di loro una pistola non meglio precisabile; concorrevano entrambi nel delitto di fabbricazione, detenzione e porto, in concorso con altri, di bottiglie molotov che lo Zerbini in occasione della medesima manifestazione portava nella sua autovettura con la quale riuscì ad allontanarsi prima dell'arrivo della Forza Pubblica.

In Bergamo il 25/4/76

(Capo Forastieri G - rubrica P.M.)/

*Pels*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 128

H 6

ALESSI - BARCELLA - BERTOLANI - COLOMBI ALIDA - CORNELLI  
CUCCHI - DAL CANTO - FORASTIERI CONSUELO - FORNONI - GAL  
LO - GHEZZI - GNECCHI - LEONI - MARTINELLI - PIANELLI -  
QUADRI - RONCALLI GIUSEPPE - RONCALLI LUCIANO - SALVOLDI  
SCALVINI - SCARVAGLIERI - SPREAFICO - TUCCIARELLO - VEN-  
TURI - SEMENZI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordi  
gni incendiari, nonchè di esplosione (artt. 81 cpv - 110  
112 n. 1 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/  
1974 n. 497), perchè, previo accordo ed in concorso mora  
le e materiale fra di loro nonchè con altre persone, con  
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,  
fabbricavano detenevano e portavano illegalmente in luo  
go pubblico - con l'aggravante del fatto commesso con  
più persone - bottiglie incendiarie (armi da guerra ai sen  
si dell'art. 1 Legge 18/4/75 n. 110) che facevano esplode  
re, al fine di incutere pubblico timore, contro le sedi  
del partito della D.C. di Bergamo S. Tommaso, Bergamo/Lore  
to e Bergamo/Città Alta, danneggiandole; compivano inol  
tre atti idonei/diretti a fare esplodere altre bottiglie  
incendiarie all'interno della vetrina del negozio "FIO  
RUCCI" di Bergamo via Garibaldi, senza riuscire nell'in  
tento per la impreveduta resistenza della vetrata.

In Bergamo il 19/12/76 ore 19 circa.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti  
gli imputati sull'intero piano criminoso e la loro parte  
cipazione alla fase ideativo-organizzativa, svoltasi in  
particolare modo nelle abitazioni di CUCCHI, e MARTINEL  
LI: GNECCHI, FORNONI e TUCCIARELLO agivano materialmente  
in via S. Tomaso, utilizzando la Fiat 850 del primo ed in  
concorso con SEMENZI Mauro; SPREAFICO, CUCCHI e GALLO - in  
concorso con LEONI BATTISTA e CORNELLI Elio - agivano ma  
terialmente in Città Alta, utilizzando una A 112 ed una  
motocicletta; MARTINELLI, RONCALLI, SCARVAGLIERI. PIANEL-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 129

LI e SALVOLDI agivano a Loreto; BERTOLANI, ALESSI, VENTURI, BARCELLA, GHEZZI e FORASTIERI agivano al negozio Fiorucci; GNECCHI e CUCCHI redigevano il volantino di rivendica del fatto, attribuibile ai c.d. "Circoli del Proletariato Giovanile".

(Capo Alessi F - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 130

H 7

ALESSI - ANGERETTI - BARCELLA - MARTINELLI - RONCALLI GIU  
SEPPE - SALVOLDI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordi  
gni incendiari (artt. 81cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e  
2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in concorso  
tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno  
criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmen  
te - in più persone ed in luogo abitato - alcune bottiglie  
incendiarie che facevano esplodere \* al fine di incutere  
pubblico timore contro la sede del Circolo Culturale del-  
l'Oratorio di Dalmine Mariano.

In epoca imprecisata del 1976.

In particolare, fermo l'accordo complessivo di tutti  
gli imputato sull'intero piano criminoso (che prevedeva un  
analogo e contestuale attacco - non realizzato - contro lo  
Oratorio di Osio Sotto da parte di Roncalli e Salvoldi)  
Alessi - in concorso con Angeretti Fausto - agiva material  
mente su indicazione di Martinelli, che redigeva il volan  
tino di rivendica a firma "GRUPPO DI COMBATTIMENTO MARIO  
SALVI" in collaborazione con la Barcella.

(Capo Alessi B - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 134

H 8

ALESSI - ANGERETTI - BARCELLA - BERTOLANI - MARTINELLI -  
PASSONI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di armi ed ordigni incendiari (artt. 81 cpv. 110 C.P., 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano in luogo abitato } bottiglie incendiarie ed armi da fuoco (quanto meno una pistola cal. 22); facevano inoltre esplodere - al fine di incùtere timore pubblico - le bottiglie incendiarie di cui sopra contro la abitazione dell'industriale Grassi di Dalmine (contro la quale esplodevano anche alcuni colpi di pistola) e contro il negozio "GLOBO" di proprietà dello stesso Grassi.

Dalmine 7/3/77.

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso, Alessi ed Angeretti agivano contro il negozio (l'incendio del quale sarà evitato da pronto intervento - occasionale - dell'autista di un autobus della A.T.M.); Martinelli, Passoni (che metteva a disposizione anche l'auto), Bertolani e Barcella (quest'ultima, armata con la pistola cal. 22) agivano contro l'abitazione del Grassi.

(Capo Alessi D - rubrica P.M.).

10/11/77



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 139

H 9

ALESSI - BERRUTI - FORASTIERI DIEGO - FORNONI - MARTINELLI -

Dei reati di detenzione e porto di armi ed esplosivo nonché di furto aggravato (artt. 81 cpv. 110 - 624 - 625 n. 2 e 7 C.P.; 10 - 12 1° e 2° comma Legge 14/10/74 n. 497), perchè in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico (utilizzando una Fiat 500 rubata per l'occasione) tritolo e due pistole - in più persone e di notte in luogo abitato - in previsione di attentare alla abitazione dell'imprenditore Grassi di Dalmine, desistendo poi da tale azione per l'intervento di un cane, e poi per l'intervento casuale ritrovamento da parte di terzi delle armi temporaneamente abbandonate in un cantiere (azione materialmente riconducibile - quanto meno - ai primi quattro imputati, con il concorso quanto meno organizzativo del quinto).

In Dalmine nell'aprile 1977.

(Capo Alessi E - rubrica P.M.).

Italy



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 133

H 10

ALESSI → LUMASSI -

Del delitto p.e p. dagli artt. 81 CP., artt. 10 - 12  
14 Legge 14/10/74 n. 497; art. 22 Legge 18/4/75 n. 110,  
perchè illegalmente detenevano e portavano in luogo pub-  
blico una pistola Testoni cal. 22 (trattasi di arma de-  
tenuta inizialmente da Lumassi, e consegnata poi da que-  
sti ad Alessi).

In provincia di Bergamo negli anni 1976 - 1977.

(Capo Alessi U - rubrica P.M.).

*Alessi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 134

H 11

ANGERETTI - BARCELLA - MARTINELLI - RONCALLI GIUSEPPE

Dei reatidi fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma, 13 Legge 14/10/74 n. 497), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, fabbricavano, detenevano e portavano illegalmente - in più persone e di notte in luogo abitato - bottiglie incendiarie che facevano esplodere, al fine di incutere pubblico timore, contro la autovettura di CIVELLO Francesco, Vice Segretario della Sezione M.S.I. di Dalmine (Dalmine 1/3/77) e di Mascheretti Valente, sindacalista CISNAL (Dalmine 8/11/77) danneggiando gli automezzi di cui sopra rivendicando il fatto con la sigla "GRUPPO DI COMBATTIMENTO 30/6/70).

In particolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso (salvo che per la Barcella, coinvolta solo nel primo dei due episodi, nella fase di redazione del volantino di rivendica) Martinelli ideava e programava i due attentati, materialmente eseguiti da Roncalli, con il concorso di Angeretti Fausto e di Benaglia Osvaldo (quest'ultimo, solo per il secondo episodio).

(Capo Angeretti B - rubrica P.M.).

*Fully*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 135

H 12

BRUGALI - FERMI - FINCO - VISCARDI -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno incendiario, nonchè di esplosione e danneggiamento (artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 - 13 Legge 14/10/74 n. 497; 635 cpv. n. 3 C.P.) perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico, una bottiglia incendiaria che facevano esplodere, danneggiando - intenzionalmente - la Wolswagen MI N20230 di Pastori Sergio (padre di Pastori Marco, ritenuto un elemento di destra) parcheggiata sulla pubblica via.

Bergamo 3/3/77 ore 21 circa.

(Capo Brugali D - rubrica P.M.).

*Salvi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 136

H 13

GNECCHI - LOMBINO M. -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo, nonché di esplosione e danneggiamento (art. 81 cpv. 110 C.P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma; 13 Legge 14 ottobre 1974 n. 497; 635 cpv. n. 3 C.P.) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone, fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico, in più persone e di notte in luogo abitato, un ordigno esplosivo che facevano brillare - al fine di incutere pubblico timore - contro l'edificio del Nucleo Carabinieri della Brigata Meccanizzata "Legnano" di Bergamo via Pinetti (responsabilità quanto meno organizzativa per entrambi gli imputati; Lombino anche autore del volantino di rivendica, echeggiante temi di protesta per l'intervento dei Carabinieri nel corso dei tumulti accaduti a Bologna in epoca di poco precedente).

Bergamo 21/3/77 ore 1.

(Capo Gnecchi I - rubrica P.M.).

*Poly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 137

H 14

BERRUTI ERWIN - FORASTIERI DIEGO - MARTINELLI - PASSONI  
RONCALLI M.GRAZIA - SEVERI EGILDE -

Dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1 - 624 - 625 n. 2 e 5 C.P., nonché art. 10 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro in numero superiore a due, al fine di trarne profitto, si impossessavano - usando violenza sulle cose - di una indeterminata quantità di esplosivo (dinamite) che sottraevano da una cava (non meglio precisata) in Stabello di Zogno l'11/6/77 e perchè - sempre in concorso tra loro - portavano illegalmente in luogo pubblico il materiale esplosivo suddetto.

(Capo Berruti Erwin E - rubrica P.M.).

H 15

GIOVANZANA -

Dei delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110 - 424 C.P., (danneggiamento seguito da incendio), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone non ancora identificate, appiccava fuoco, con uso di benzina, alla porta di ingresso della agenzia "Allianz Assicurazioni" di Bergamo, ed alla vetrina della Concessionaria "Mercedes Benz" di Bergamo, rivendicando i fatti (inquadrabili in una protesta antigermanica) con un volantino a firma "Comando Comunista Petra Schelm".

In Bergamo nella notte sul 2/9/77.

(Capo Giovanzana A - rubrica P.M.).

*Palmer*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 138

H 16

ANDREANI - BIFFI - RONCALLI GIUSEPPE -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 2 C.P.; 9 10 - 12 - 13 Legge 14/10/74 n. 497 per avere:  
(Andreani) guidato e diretto, ponendosene alla testa, un corteo di numerose persone armate di bottiglie incendiarie (illegalmente fabbricate, detenute e portate in luogo pubblico-), che sarebbero poi state fatte esplodere - in segno di protesta politica per la morte di Walter Rossi - contro la sede del M.S.I. di Bergamo;  
(Biffi e Roncalli) per avere portato illegalmente e fatto esplodere nella circostanza di cui sopra una bottiglia incendiaria illegalmente fabbricata e detenuta (Roncalli colpendo per errore Spreafico Maurizio).

In Bergamo 1/10/77

(Capo Andreani A - rubrica P.M.).

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 139

H 17

BERTOLANI - CUCCHI - MARINO GAMBAZZA - MARTINELLI - PAS-  
SONI - RONCALLI GIUSEPPE - SPADA - SPREAFICO -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordi-  
gni incendiari nonchè di esplosione (artt. 81 cpv. 110 C.  
P.; 9 - 10 - 12 - 1° e 2° comma; 13 Legge 14/10/74 n. 497)  
perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di  
un medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano e  
portavano in luogo pubblico - di notte e in luogo abitato  
ed in più persone - alcune bottiglie incendiarie che fa-  
cevano esplodere al fine di incutere pubblico timore con-  
tro la sede della concessionaria RAB-BOSCH di Bergamo (al-  
la quale cagionavano danni per lire 40.000.000= circa).

In Bergamo il 13/11/77 ore 22,30.

(Responsabilità ideativo-organizzativa per Martinelli  
e Cucchi; responsabilità anche diretta e materiale per  
gli altriimputati).

(Capo Bertolani C - rubrica P.M.).

*fair*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 140

H 18

GALLO GENNARO -

Del delitto di cui all'art. 10 Legge 14/10/74 n. 497, per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione (o nelle pertinenze della stessa) esplosivo che poi cedeva ad altra persona in corso di identificazione.

In Bergamo nel gennaio - febbraio 1978.

(Come da mandato di cattura 7/1/1981).

H 19

FORASTIERI DIEGO - GNECCHI - LOMBINO MAURIZIO -

Dei reati di violenza a P.U. e fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 2; 336 C.P.; 9 - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497) per avere promosso, organizzato e diretto con altre persone numerose manifestazioni di massa (c.d. "LOTTE PER I TRASPSPORTI") che prevedevano - tra l'altro - anche irruzioni e rapine agli Uffici della A.T.B., e nelle quali si realizzarono numerosi e programmati atti di violenza contro autobus pubblici e loro conducenti da parte di numerose persone armate sia di armi da fuoco che di bottiglie incendiarie illegalmente fabbricate, detenute e portate in luogo pubblico.

Bergamo 26, 27, 28, 29/1 e 1/2/78.

(Capo Forastieri B - rubrica P.M.).

*Felley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 142

H 20

BARCELLA SILVANA -

GNECCHI - LAZZARONI - RONCALLI GRAZIA -

Dei reati di detenzione e porto abusivo di armi (artt. 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497), per avere illegalmente detenuto e portato armi da fuoco (pistole, tra le quali almeno due revolver cal. 38) nella manifestazione di massa dell'1/2/78 (c.d. "LOTTE PER I TRASPORTI").

Bergamo 26, 27, 28, 29/1 - 1/2/78.

(Capo Barcella L - rubrica P.M.).

H 21

BONICELLI OTTAVIO - PASSONI - RONCALLI GIUSEPPE -

Dei reati di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari (artt. 9 - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497) per avere personalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico bottiglie incendiarie nel corso delle manifestazioni di massa (c.d. "LOTTE PER I TRASPORTI").

Bergamo 26, 27, 28, 29/1 - 1/2/78.

(Capo Bonicelli Ottavio B - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 149

H 22

BARCELLA - BERRUTI - CUCCHI - FORASTIERI CONSUELO -  
GNECCHI - GUARINONI - LOMBINO MAURIZIO - PARIS - SPADA  
SPREAFICO -

Dei reati di violenza a P.U. e danneggiamento aggravato (artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1; 336 - 635 C.P.) perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aggredivano gli autisti di due autobus della A.T.B., percuotendoli anche con mazze di ferro, e li costringevano a scendere dagli autobus stessi, ai quali appiccavano il fuoco.

in Bergamo il 1/2/78 ore 23,05.

In Barticolare, fermo l'accordo complessivo sull'intero piano criminoso e la partecipazione all'assalto, Gneccchi, Spada, Spreafico curavano (quanto meno) la redazione e la diffusione clandestina del volantino di rivendica dell'attentato nei locali del Liceo Scientifico Lussana.

(Capo Barcella M. - rubrica P.M.).

H 23

CADEI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 10 - 12 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso con altre persone, illegalmente deteneva e portava bottiglie molotov che poi lanciava in occasione della manifestazione tenutasi a Bergamo il 10/3/78.

(Capo Cadei M. - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 143

H 24

THIELLA - DEL BONO -

Del reato di fabbricazione, detenzione, porto illegale aggravato ed esplosione di ordigno (artt. 81 cpv.; 110 C. P.; 9 - 10 - 12 1° e 2° comma; 13 Legge 14/10/74 n. 497) perchè in concorso con persone non identificate, fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico - di notte in luogo abitato - e faceva esplodere, al fine di incutere pubblico timore, un ordigno di media potenza contro la farmacia Maineri di Sorisole - Petosino, danneggiandola, e rivendicando poi il fatto con un volantino a firma "PROLETARI PER LA LOTTA E LA INFORMAZIONE CONTRO LE DROGHE PESANTI".

Sorisole 8/8/78.

(Capo Thiella A - rubrica P.M.).

H 25

FINCO -

Del delitto p.e p. dagli artt. 81 CP. - 10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497, artt. 22 Legge 18/4/75 n. 110, perchè illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un mitra M.P. 40 di fabbricazione tedesca non meglio specificato che gli era stato consegnato da Lombino Maurizio.

In Bergamo nell'autunno 1978.

(Capo Finco D- rubrica P.M.).

*Finco*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 144

H 26

GALLO - LOMBINO - TUCCIARELLO -

Del reato di detenzione abusiva continuata di armi ed esplosivo (artt. 110 C.P.; 10 Legge 14/10/74 n. 497) per avere "gestito" insieme a numerose altre persone, un deposito di armi ed esplosivi in Bergamo via Magrini, casualmente scoperto dalla Polizia il 15/10/78.

(Alla data del ritrovamento, il deposito constava di Kg. 100 di esplosivo da mina di provenienza furtiva, 2200 metri di miccia varia, 100 detonatori, numerose cartucce, cal. 38, un moschetto mod. 91, un fucile Breda cal. 12 a canne mozze, di provenienza furtiva; un fucile Beretta cal. 12 a canne mozze, di provenienza furtiva, un fucile cal. 20; una Machine Pistole 38 cal. 9 oltre a cartucce, detonatori, candelotti e arnesi per la manutenzione).

(Capo Gallo C - rubrica P.M.).

H 27

LOMBINO MAURIZIO -

Del delitto p. e p. dall'art. 81 CP.; 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497, art. 22 - 23 Legge 18/4/75 n. 110, perchè, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico la pistola Astra o Taurus cal. 30 consegnatagli da Berera Fausto nel 1978; la pistola cal. 7,65, non meglio specificabile, consegnatagli da Viscardi Michele; la pistola Tan foglio cal. 22 con matricola abrasa (rinvenuta nel giugno 1980 nell'armadietto di Roncalli Maria Grazia); il mitra M.P. 40 di fabbricazione dedesca consegnato dal Lombino al Finco nell'autunno 1978.

In Bergamo dal 1978 in poi.

(Capo Lombino C - rubrica P.M.).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 145

H 28

ARZUFFI - BARDELLI - LOCATI AMOS - RONCORONI -

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9  
10 - 12 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in più occasioni,  
in concorso fra loro, fabbricavano e detenevano illegal-  
mente bottiglie molotov che poi portavano nel corteo di  
manifestazioni di piazza svoltesi nell'inverno 1978 -  
1979.

In particolare fabbricavano, portavano e detenevano  
illegalmente le 4 bottiglie molotov detenute nei locali  
del circolo ENGELS e rivenute ivi dai Carabinieri di Ber-  
gamo nel marzo 1979.

In Bergamo e provincia fino all'aprile 1979.

(Capo Arzuffi D - rubrica P.M.).

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 116

H 29 (A+B)

MORTILLA - RONCALLI M.GRAZIA -

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 C.P.; 10 - 12 - 14 Legge 14/10/74 n. 497; art. 23 Legge 18/4/75, n. 110, perchè, in concorso fra loro, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico la pistola Tan foglio cal. 22 short con matricola abrasa e la pistola Beretta cal. 9 ridotta a cal. 7,65 con matricola abrasa.

Accertato in Bergamo nel giugno 1980.

B) del reato di cui all'art. 110, 697 C.P. (in relazione all'art. 38 T.U. L. P.S.) perchè, in concorso fra loro illegalmente detenevano 100 cartucce cal. 7,65 e 235 cartucce cal. 22.

Accertato in Bergamo nel giugno 1980.

(Capo Mortilla B - rubrica P.M.).

H 30

MORTILLA -

Del delitto di cui all'art. 379 C.P., per avere favorito la latitanza all'estero di Roncalli Maria Grazia e Barcella Silvana.

Giugno 1980.

(Come da fermo di P.G.).

*delg*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 167

### Capitolo I

#### SINTESI DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente istruttoria ha per oggetto una ampia serie di fatti criminosi, verificatisi nella città e nella provincia di Bergamo dal 1976 al 1980, prevalentemente ad opera di gruppi eversivi organizzati ed aventi per la gran parte finalità di terrorismo politico e di eversione dell'ordine democratico.

L'indagine giudiziaria è iniziata nella primavera del 1979 - all'indomani cioè del gravissimo episodio delittuoso che determinò la morte dell'app.to dei Carabinieri GURRIERI - ad opera della Procura della Repubblica di Bergamo (Sostituti dott. Avella e De Siervo) che ha coordinato la attività dei Carabinieri e della Polizia, facendo per la prima volta chiarezza su tutto un "mondo sommerso" di persone, organizzazioni, attività rivelatosi poi responsabile (o comunque punto di riferimento) della quasi totalità dei fatti - reato che hanno gravemente turbato, quando non terrorizzato, la comunità Bergamasca per oltre quattro anni.

La requisitoria del P.M. ha ampiamente e lucidamente analizzato ed esaminato il fenomeno di tale "criminalità politica" ed in questa sede non si ritiene di ripetere le argomentazioni svolte nel citato documento.

Per le esigenze del presente provvedimento, basti ricordare le "tappe" determinanti dell'iter giudiziario della vicenda processuale.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 148

Dopo la prima fase costituita esclusivamente da atti di polizia giudiziaria (perquisizioni, sequestri, acquisizione di documenti ecc.) si giunge nella primavera del 1980 ai primi arresti ed alle prime specifiche contestazioni da parte dei Magistrati della Procura. Subito il processo si manifesta quale indagine complessa, peraltro supportata da chiari, specifici e sicuri elementi probatori.

L'11 giugno 1980 il processo (che riguarda 69 imputati) viene rimesso a questo Ufficio con richiesta di istruttoria formale. La nuova fase dell'indagine viene svolta collegialmente (ai sensi dell'art. 17 disp.att. c.p.p.),

il Giudice Istruttore dirigente dott. Roberto assegna il processo a sè ed ai due Giudici istruttori dott. Palestra e Melchionna) e sempre in stretta collaborazione e pieno accordo con i Magistrati del P.M. - Si procede a centinaia di interrogatori (gli imputati sono in gran parte ristretti in Carceri lontane da Bergamo), vengono disposte ed espletate perizie, acquisiti atti istruttori compiuti da altre Autorità giudiziarie (ex art. 165 bis c.p.p.), sentiti testimoni, eseguiti sopralluoghi, recuperate e sequestrate armi ed altri corpi di reato. Continua, anche nella fase della istruttoria formale, la piena collaborazione e la fattiva opera degli Ufficiali di p.g., dei Carabinieri e della Polizia, che consente ai Giudici istruttori di sopperire a notevoli e gravi carenze delle strutture giudiziarie, specie sul piano operativo.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 149

Numerosissimi sono i provvedimento restrittivi che vengono emessi a carico degli imputati, il cui numero si allarga fino a raggiungere quello di centocinquanta; pure numerosi sono peraltro i provvedimenti di liberazione che, per vari titoli, vengono emessi nei confronti di tutti coloro che ne appaiono meritevoli.

Ai primi del giugno 1981 l'istruttoria può considerarsi conclusa; in data 8/6/1981 il P.M. - che ha avuto piena conoscenza di tutti gli atti processuali - presenta la sua requisitoria, nella quale il processo trova una sua prima articolata strutturazione e precisazione.

Ai sensi dell'art. 372 è stato quindi eseguito il deposito degli atti processuali a favore dei difensori degli imputati (va ricordato che benchè siano state inviate le comunicazioni giudiziarie a tutti gli Enti e persone offese dai reati non è finora pervenuto alcun atto di costituzione di parte civile); su richiesta di molti difensori il termine di legge è stato prorogato (in considerazione della mole e della complessità degli atti da consultare) fino al 20 luglio 1981.

Acquisite numerose istanze e memoria delle difese, in esito all'istruttoria viene ora emessa la presente ordinanza - sentenza.

Si precisa che - essendo stato trasferito ad altra sede il G.I. dott. Melchionna - il presente provvedimento è opera dei Giudici dott. Roberto e dott. Palestra, il quale ultimo ha provveduto alla redazione del testo.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 150

## Capitolo II

### CONSIDERAZIONI GENERALI E DI ORDINE METODOLOGICO

#### 1) Strutturazione della sentenza-ordinanza.

La requisitoria del Pubblico Ministero, nella sua parte motiva essenziale, è articolata sulle varie posizioni processuali, imputato per imputato.

Senza contraddire la opportunità di un simile schema espositivo (che - tra l'altro - risulterà certamente utile al momento della "resa dei conti", anche in termini di eventuale quantificazione della pena di ciascun condannato, della cui personalità e del cui curriculum criminoso si avrà una immediata e contestuale rappresentazione), ed anzi per offrire una possibilità di "lettura incrociata" del pur ragguardevole materiale processuale, si è preferito articolare la sentenza-ordinanza sui singoli capo di imputazione, e cioè "fatto per fatto".

Questi ultimi vengono proposti (nei limiti del possibile, e non senza qualche inevitabile approssimazione e/o arbitrarietà) in ordine cronologico, divisi peraltro in relazione ai gruppi costituiti in banda armata dei quali sono espressione.

Ciascun capo di imputazione - a sua volta - viene normalmente esaminato in due prospettive: nella prima parte vengono contenute - se necessario - le valutazioni sul "fatto in sè" (inquadramento storico, qualificazione giuridica, etc.), mentre nella seconda parte vengono evidenziate le



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 151

singole responsabilità, sulla base delle fonti di prova sommariamente prospettate per ciascun capitolo.

Va premesso che - normalmente - le fonti di prova citate, non esauriscono tutti gli atti istruttori nei quali si affronta una determinata imputazione, ma si limitano alle dichiarazioni accusatorie, ovvero alle dichiarazioni difensive o negatorie che si inseriscano tuttavia in un quadro di almeno parziale comportamento ammissorio.

Infine - è osservazione ovvia, ma è opportuno ricordarla - l'ordinanza istruttoria non ..... dimentica di essere tale, e non dimentica quindi la sua funzione meramente interlocutoria e preparatoria del dibattimento: in questa ottica, va detto subito che lo sforzo di sintesi - del resto necessitato dalla forza delle cose - è stato il massimo scrupolo del Giudice Istruttore, che si è attenuto (o comunque ha cercato di attenersi) al ruolo assegnatogli dalle regole processuali.

Sempre in questa prospettiva, il Giudice Istruttore ha rinunciato ad una trattazione sistematica e completa dello "svolgimento del processo" ed allo inquadramento storico-politico delle vicende oggetto della istruttoria: per essi si rinvia a quanto contenuto nella requisitoria del P.M. che - benchè inevitabilmente limitato alle linee essenziali - è più che sufficiente per la comprensione processuale della materia istruita.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 152

2) Indicazione delle fonti di prova.

Le indicazioni delle fonti di prova vengono normalmente effettuate con il richiamo all'autore della dichiarazione (testimone, imputato, coimputato, imputato di reato commesso) ~~el-~~ ~~quando~~ - quando le dichiarazioni siano più di una - alla data dell'atto istruttorio.

Questa ultima indicazione manca tuttavia quanto il fatto o la circostanza vengano affermati ripetutamente e diffusamente, e non vi sia bisogno di un riferimento più puntuale e preciso.

Per quanto riguarda infine le dichiarazioni rese da Martinelli Sergio nel suo "memoriale" (trattasi di un lungo memoriale manoscritto fatto pervenire al Giudice Istruttore, e processualizzato formalmente nell'interrogatorio 14/11/80), la citazione si riferisce alla pagina della versione dattiloscritta a cura della UIGOS di Bergamo, pure allegata agli atti del processo.

Sia per quanto riguarda le indicazioni delle fonti di prova, sia in generale, gli imputati vengono normalmente indicati con il solo cognome, salvo i casi di omonimia.

Per comodità, tuttavia, la indicazione "Berruti" richiama il solo Berruti Erwin; l'indicazione "Bonicelli" richiama il solo Bonicelli Giuseppe; l'indicazione "Forastieri" richiama il solo Forastieri Diego; l'indicazione "Locati" richiama il solo Locati G.Marco; l'indicazione "Minervino" richiama il solo Minervino Claudio; l'indicazione "Lombi-

*Faler*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....153

no" richiama il solo Lombino Maurizio e la indicazione "Roncalli" richiama il solo Roncalli Giuseppe.

3) Fonti di prova - valutazione } conseguenze.

Nella sua requisitoria (pag. 294 e segg.) il Pubblico Ministero - come si diceva sopra - ha evidenziato le linee di sviluppo della istruttoria e cioè, in sostanza, le linee di accumulo del materiale probatorio.

Nato con una serie di perquisizioni "a tappeto" (ma non certo "mirate" a sproposito, come ampiamente messo in luce dagli sviluppi successivi della inchiesta), il processo è quindi partito (maggio 1979) con un accumulo di documenti, sui quali il P.M. ha lungamente lavorato; la svolta decisiva - tuttavia - si è avuta quando qualcuno ha cominciato a "parlare" dall'interno dell'area della lotta armata, i cui contorni erano stati fino ad allora sì e no intuiti dalle indagini di polizia giudiziaria (con lacune e sviste rivelatesi - ex post - anche clamorose, come ad esempio, la sottovalutazione del ruolo e dell'importanza di un Diego Forastieri).

Processo di "pentiti", dunque, secondo una terminologia entrata di moda in questo ultimo anno, e che si mantiene solo per comodità di linguaggio: le confessioni e le chiamate di correo (intese queste ultime in senso ampio, comprensive quindi delle indicazioni di reatà mosse dall'interno della "area armata" ma non necessariamente da coimputati

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 154

del medesimo fatto) soverchiano quantitativamente e qualitativamente ogni altra fonte (prove testimoniali in senso stretto, perizie tecniche, indagini di p.g.) praticamente ridottesì - l'affermazione sembra esagerata, ma è la buona sostanza delle cose - a fungere da semplice riscontro alle dichiarazioni dei "pentiti".

Proprio il problema dei "riscontri" è comunque quello delle genuinità e veridicità delle dichiarazioni confessorie e/o accusatorie, è quello che ha assillato il P.M. prima e il Giudice Istruttore poi: da qui i lunghi e talora estenuanti sforzi per persuadere gli imputati ad assumere una "linea di verità", evitando tuttavia ogni minima suggestione nella conduzione degli interrogatori; l'impegno di insistere sui minuti particolari dei fatti, al limite magari del pettegolezzo, per garantirsi la sicura conoscenza di essi da parte di chi parlava; il tentativo di evitare il più possibile gli "accordi confessori" (tentativo difficile, nella permeabilità delle carceri italiane, e riuscito solo distribuendo gli imputati nei più diversi luoghi di detenzione, con una misura da alcune parti criticata come "ulteriore sopruso"); artifici - tutti questi - tesi ad evidenziare nelle dichiarazioni degli imputati dei reciproci riscontri sicuri (e non aggredibili da tardive repisiscenze o da banali e volgari accuse agli inquirenti, le cui genesi e motivazioni sono state messe in luce anche nella requisitoria del P.M.).

Si parlava sopra di processo di "pentiti", ed occorrono



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 155

quindi due parole sul "pentimento": in proposito, è chiaro che sotto questo vocabolo esistono realtà molto differenti, che hanno comunque concorso a creare una oggettiva "collaborazione" con la Autorità giudiziaria (e il fenomeno è entrato in crisi - ci permettiamo di aggiungere una ulteriore causa a quelle giustamente segnalate dal P.M. - anche perchè la struttura carceraria non ha saputo che in minima parte aiutare, o anche solo proteggere, questa persone che infrangevano una delle "regole d'oro" del comportamento del criminale; dal canto suo, l'opinione pubblica e l'opinione politica non hanno mostrato di comprendere la enorme importanza - anzi, la importanza essenziale, considerando il buio nel quale si brancolava in precedenza - di questa confessioni, trincerandosi dietro pregiudizi di tipo moralistico (da codice d'onore, in gergo mafioso) che non permettevano di apprezzare la felice - anche se tardiva - scelta di campo operata da questo pentiti, ed il significato politico e morale, nonchè l'altissimo "costo" personale di questa scelta, in qualunque modo si fosse determinata).

Ora, è certamente vero che alcuni "pentimenti" nascono da un tentativo di attenuare la propria posizione processuale, o che in alcune confessioni può avere giocato un suo ruolo lo stato di smarrimento psicologico dovuto alla carcerazione; è altrettanto vero che \* nella maggior parte dei casi - si è trattato di una lucida e consapevole "scelta politica", fatta sulle rovine (in termini politici non meno che in termini morali) lasciate dal terrorismo nel no



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 156 .....

stro Paese: in nessuna delle circostanze vi è comunque mai stato spazio significativo per la menzogna, o anche solo per l'errore.

Al massimo (questo certamente si è verificato per quasi tutti) le "confessioni" o le "indicazioni di reità" hanno cercato di giocare al risparmio, in una ottica minimizzatrice parzialmente comprensibile: nella buona sostanza - lo ripetiamo - nessuno di "quelli che hanno parlato" è stato <sup>mai</sup> significativamente smentito sulle sue affermazioni positive.

Va da sé - a questo proposito - che non si può certo considerare una smentita la eventuale negazione di addebito fatto dal soggetto accusato, in un contesto di negativa generale o comunque di atteggiamento processuali certamente leciti, ma di cui non si può certo dire che ispirino credibilità.

Le considerazioni svolte in relazione a ciascun capo di imputazione permetteranno di "evidenziare" le dichiarazioni confessorie o accusatorie più rilevanti: merita sin d'ora una citazione il ruolo svolto (spesso non dall'inizio, spesso con alcune remore e talvolta non "fino in fondo") da Alessi, Angeretti, Argenti, Arzuffi, Belotti, Benaglia, Bertolani, Bonicelli Ottavio, Brugali, Cadei, Camagni, Carizzoni, Centurelli, De Luca, Donat Cattin, Finco, Fumagalli, Locati Amos, Locati Marco, Lumassi, Mazzola, Palmieri, Raimondi, Roncalli Giuseppe, Roncoroni, Spada, Viscardi e al-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 157

tri (la indicazione non ha presunzione di completezza, nè vuole accomunare posizioni che possono anche essere molto diverse) e non va certo sottovalutata la rilevanza probatoria della posizione anche semplicemente confessoria di altri imputati (Berruti Erwin, Bonicelli Giuseppe, Ceruti, Ghibesi, Lombino Maurizio) che hanno comunque costituito un riscontro importante ed autorevole (sia per la "qualità" o la significatività dei fatti ammessi, ~~che~~ per la "statura" di alcuni di questi personaggi).

Un cenno a parte deve comunque essere riservato - per considerazioni quantitative e qualitative - alla figura di Martinelli Sergio.

Se le "rivelazioni" di Viscardi hanno avuto risultati anche clamorosi sul piano nazionale, nello "specifico bergamasco" il contributo di Martinelli appare realisticamente il più importante.

Infatti, anche se non è il primo a "parlare", e anche se il suo approccio alla "linea di verità" non è immediatissimo, Martinelli ("persona molto sincera.....e che per una serie di ragioni diverse politiche e psicologiche era la persona con la quale siconfidavano i rappresentanti dei vari gruppi dell'Autonomia. Martinelli sa tutto" - Roncalli 12/6/80) ha dimostrato, oltre ad una non comune memoria, di essere informato anche su quello che avveniva fuori dallo ambito delle Squadre Armate Operaie bergamasche e di coglierne i collegamenti più significativi sia in linea orizzontale che in linea verticale, anche per un istinto di curiosi



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 158

tà personale e politica.

Di più (ed è questa la caratteristica peculiare), Martinelli ha dispiegato, anche nella collaborazione con la A.G., quel rigorismo, che ne aveva segnato da tempo la attività politico-eversiva; ora, questo rigorismo e questa mentalità non compromissoria sono una sufficiente garanzia di sincerità ("conosco bene come figura Martinelli Sergio, e so bene che è una persona particolare e che non è assolutamente portato alla menzogna proprio per il suo carattere rigido" - Pontoglio Anna 15/2/81), e già ne costituisce una prova la precisa, puntuale e per certi versi impietosa raffigurazione fatta di sé stesso, delle sue motivazioni politiche e personali e della sua attività nel corso degli interrogatori e più ancora nel già citato "memoriale".

A questa nota di carattere va aggiunta la profonda consapevolezza di Martinelli in ordine alla decisione di collaborare (consapevolezza che i Magistrati inquirenti hanno messo alla prova in decine di interrogatori)) ed infine la ingente massa di riscontri trovata alle sue dichiarazioni: senza tema di significative smentite - e salvo alcuni problemi marginali che di volta in volta saranno affrontati - si può affermare con franchezza che tutte le dichiarazioni riscontrabili (quelle cioè suscettibili di accertamento tecnico, di accertamento di p.g. o di conferma da parte di soggetti processualmente credibili) sono state riscontrate/

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 159

La disamina dei singoli fatti metterà in luce il costante contributo di Martinelli e il ricorrente allineamento delle dichiarazioni rese dagli altri protagonisti: fra i riscontri più significativi (e senza pretesa di tassatività), le concordanti dichiarazioni di Alessi, Angeretti, Benaglia e Roncalli sui fatti riconducibili al coordinamento autonomo Dalmine; le risultanze delle perizie dattilografiche sui fatti riconducibili al gruppo Tucciarello; le ammissioni (faticose e tardive) di Ceruti, nonché quelle di Ghibesi, Previtali e Viscardi, sui fatti della Prefettura del marzo 1976, completate da dichiarazioni come quelle di Cassina G. Pietro, e certo non ostacolate dai modesti artifici menzogneri dei fratelli Berruti o da dichiarazioni testimoniali - di cui si parlerà più approfonditamente - rese da persone di cui non è chiaro il ruolo testimoniale o di "difesa politica" del fatto; il ritrovamento delle armi occultate da Lumassi (in precedenza, ripetutamente negativo in ordine alla detenzione delle stesse); le dichiarazioni di Alessi, Bertolani, Roncalli e altri sui fatti riconducibili ai "circoli del proletariato giovanile" (fine 1976); le dichiarazioni di Alessi, Bonicelli, Brugali, Locati, Raimondi e Viscardi (solo per citarne alcuni) sui fatti riconducibili alle Squadre Armate Operaie e a Prima Linea, compresi i fatti di cui pure Martinelli non sapeva molto (dell'assalto alla Caserma di Dalmine, ad esempio, Martinelli non sa molto, ma è tuttavia in grado di indicare



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N.....160.....

giustamente in Cadei la "persona che sa"); le dichiarazioni di Viscardi in ordine a delicati collegamenti e retroscena del delitto Guerrieri (un fatto rimasto per certi versi "tabù" nell'ambito della realtà terroristica bergamasca, e sul quale numerose persone "contigue", che pure sapevano, ("lo sapevano tutti") avrebbero impegnato mesi di battaglia sul mitico slogan di "Enea (Guarinoni) libero!"); alcune dichiarazioni rese dall'interno dei Nuclei Armati per il contropotere territoriale - formazione pure politicamente lontana da Martinelli; le dichiarazioni di Roncali, Madaschi e i fratelli Tripoli, sulla recentissima realtà del "Coordinamento"; alcune significative dichiarazioni di Maurizio Lombino - poi ampiamente completate da altri protagonisti - sul tentativo di insediamento bergamasco di una rete B.R. nel lontano 1974 (fatti questi - condividiamo con il P.M. - che si potevano sospettare ingigantiti o parzialmente fantastizzati); ed infine le dichiarazioni "nazionali" (riteniamo molto significative in proposito quelle di Libardi Massimo, acquisite ex art. 165 bis c.p.p.) che confermano i collegamenti indicati da Martinelli tra quello che succedeva a Bergamo e quello che "bolliva in pentola" a Sesto S. Giovanni, Milano ed in genere in Italia negli anni dal 1974 al 1980.

Certo, non tutte le affermazioni di Martinelli sono riscontrate, e quindi vi è una certa (modesta, complessivamente) aliquota di imputazioni che si reggono "solo" (si

*Valley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 161 .....

fa per dire) sulle parole di Martinelli: per le considerazioni svolte sino ad ora, si tratta comunque di un peso certamente più che reggibile, quantomeno nella prospettiva della fase istruttoria.

Vedr  poi il Giudice dibattimentale - nel suo giudizio sovrano ed assumendosene ogni responsabilit  - a chi credere!

Ripetiamo comunque (e il prosieguito della ordinanza lo dimostrer ) che tutti quelli che hanno imboccato, magari anche solo parzialmente, una linea di verit  processuale, hanno dovuto sostanzialmente allinearsi alle dichiarazioni di Martinelli, o ne hanno anticipato le successive precisazioni.

A parte le considerazioni svolte su Martinelli, la caratteristica - di cui si diceva - di essere un "processo di pentiti" porta con s  almeno un paio di conseguenze.

In primo luogo, il dato probatorio non si pu  considerare cristallizzato, ma sempre suscettibile di precisazioni, chiarimenti, etc.: nella inevitabile elasticit  di valutazione del Giudice Istruttore, emerge l'opportunit  del rinvio a giudizio piuttosto che di una assoluzione per insufficienza di prove; tra l'altro, porta al medesimo risultato la considerazione che la precisa delineazione della fattispecie di alcuni reati - in primis, i reati associativi -   affidata ad una elaborazione giurisprudenziale che, salvo sporadicissimi casi, data praticamente solo da qualche



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 162

mese: ed è opportuno che il Giudice Istruttore - sempre nel ricordato quadro di rispetto dei ~~ruoli~~ istituzionali - non si assuma compiti che non sono propriamente i suoi, specialmente dopo la trasformazione da sentenza in ordinanza del provvedimento di rinvio a giudizio.

Una seconda conseguenza - di tutt'altra genere - relativa alla problematica del dolo.

Ora, è notorio che la prova del dolo è - in via astratta - una "probatio diabolica" in quanto prova di un atteggiamento psicologico (valizione, conoscenza etc.) e che, nella normalità dei casi, la prova del dolo viene di fatto desunta dal comportamento del soggetto che agisce: là dove - come nel caso in questione - la ricostruzione storica del fatto avviene invece dall'interno del fatto stesso, la prova del dolo è praticamente risolta, appoggiandosi sulle dichiarazioni dei protagonisti.

Questa considerazione spiega - tra l'altro - numerose imputazioni a titolo di reato tentato (per tutti, tentato omicidio Trimboli; duplice tentata rapina Tastex, tentata rapina Monti, tentata rapina armeria Castelli Calepio) in fattispecie che è realistico collocare verso i limiti minimi del modello legale del delitto tentato: anche qui, in ogni caso, la parola definitiva spetterà al giudizio della Corte di Assise.

Una ultima conseguenza è un piccolo consiglio pratico che il Giudice Istruttore si permette di affidare al Giudice



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 163

dibattimentale, ed è cioè l'invito a che almeno la prima lettura degli interrogatori degli imputati avvenga contestualmente e in ordine rigorosamente cronologico: la istruttoria - in definitiva - è lì, ed è la miglior chiave di comprensione del fascicolo.

4) Concorso nel reato.

Sempre nell'ambito delle premesse di ordine metodologico, vanno spese alcune precisazioni in relazione al problema del concorso nel reato.

E' noto che la impostazione del codice penale, e la rigorosa elaborazione fatta dalla giurisprudenza, postulano la punibilità a titolo di concorso nel fatto - reato di tutti coloro che alla realizzazione del fatto stesso abbiano dato un qualunque contributo, operativo o ideologico: ed è altrettanto noto che questo contributo può essere in varie forme, o vari livelli, dalla fase di convincimento o di rafforzamento ideologico-operativo alla semplice divisione ideologica che stimoli o sostenga nel suo proposito l'ideatore del reato; così pure, è concorso nel reato anche la minima attività di appoggio operativo, o in taluni casi la semplice presenza ("il numero fa forza") purchè svolta con una anche solo generica coscienza della illiceità della azione (magari non conosciuta in tutti i dettagli) nella quale ci si inserisce.

Fatta questa premessa, va detto chiaramente che la istrut



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 164 .....

toria, per poggiare sul terreno più solido possibile, si è pressochè limitata a colpire la parte emergente dell'iceberg, e che nessuno degli odierni accusati si trova a rispondere solo per quella attività marginale pure costituente "concorso nel reato", che - se tenuta in rigorosa considerazione - avrebbe tranquillamente portato al raddoppio o alla triplicazione del numero degli imputati, inglobandovi anche numerose delle persone che sono rimaste "fuori" a fare il processo all'istruttoria.....(E non parliamo poi del non insignificante numero di persone che, pur senza probabilmente concorrere a nessun titolo nei numerosi fatti per cui è processo, tali fatti hanno però poi condiviso implicitamente o addirittura difeso esplicitamente dagli "attacchi" della Magistratura "criminalizzante".....).

5) Fatto-reato e "criminalizzazione".

A proposito di questo ultimo accenno, ci sembra che questa sia la sede istituzionale dove il Giudice istruttore possa e debba rendere ragione di taluni aspetti del suo operato che hanno suscitato reazioni di vario genere nello ambiente sociale bergamasco (la istruttoria non si è certo svolta "in vitro", come del resto non sarebbe possibile, e forse neppure giusto).

E a questo proposito il discorso deve essere chiarissimo, forte non meno delle polemiche opposizioni.

Nel nostro ordinamento non è il Giudice (inteso ovvia-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 165

mente in senso lato, comprensivo quindi del Pubblico Ministero) a decidere se un fatto costituisce reato o meno; non è il Giudice a decidere dopo quanto tempo un fatto cessa di essere punibile; non è il Giudice a poter applicare ipotetiche cause politico - sindacali di non punibilità; non esiste alcuna norma che dichiari non punibile un reato se commesso da più di 30, 40 o 100 persone (anche se resta ovviamente difficile - in linea di fatto - la perseguibilità di dette persone, ed anche se può essere che determinate gestioni politiche dell'ordine pubblico - forse opportune, forse giuste, forse inevitabili, forse colpevoli - possono avere ingenerato nella opinione pubblica una idea opposta).

Sono tutte affermazioni al limite del banale, ua spesso clamorosamente dimenticate.

Sempre a proposito di "criminalizzazione del dissenso", va ammesso che la istruttoria aveva inizialmente puntato la sua attenzione su fatti "terroristici" in senso più stretto, trovandosi poi ad illuminare (per forza di cose, avendo di questi ultimi costituito spesso il presupposto almeno cronologico, se non logico) fatti forse non definibili "terroristici" ma di "violenza di massa" (indiscutibilmente pure costituenti reato - anzi innumerevoli fattispecie di reato - anche se spesso svolti impunemente sotto gli occhi delle forze dell'ordine).

Ora, anche a prescindere dalla constatazione che anche in questi fatti vi è una componente di terrorismo (se si



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 166

ritiane - come riteniamo - che la "segretezza" della azione costituisca uno dei connotati tipici della azione terroristica in contrapposito alla azione "politica" anche lato sensu: e, sintomaticamente, la difesa tipica di molti imputati non consiste nella rivendica di una sorta di "legittimità sociale illic et tunc" di certi comportamenti, ma nel vittimistico addebito dei medesimi comportamento a misteriosi, provocatori e naturalmente "sconosciuti" o "non visti" "dei ex machina" calatisi nelle lotte sociali), non si possono ignorare i principi - costituzionali, sia chiaro - di non discrezionalità nello esercizio della azione penale.

E se anzi un commento va fatto, è che non vi è stato - non era materialmente possibile anche per la urgenza della carcerazione preventiva - alcun approfondimento di indagine a carico delle numerosissime persone le cui responsabilità non erano <sup>forse</sup> emerse già puntuali, esplicite, immediate ed attendibili all'interno dei vari atti istruttori!

6) Il ciclo di consumazione del reato "politico".

E' necessaria una breve annotazione, pure di carattere generale, a proposito di quello che possiamo definire il "ciclo di consumazione" del reato politico.

A tale scopo, va chiarito che tutte le dichiarazioni raccolte in istruttoria (e la logica stessa delle cose) hanno evidenziato che nessuno dei reati per cui è processo nasce

*Palles*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 157

"per caso", ma tutti si inseriscono in una logica (giusta, sbagliata, condividibile, non condividibile, lecita, illecita: questo è ovviamente un discorso del tutto diverso).

Ciò postula che - nella normalità dei casi - sono reati che iniziano e terminano "più lontano" dei reati comuni.

In particolare, vogliamo mettere in risalto la importanza - per certi versi, decisiva - rivestita dalla fase della "rivendica" e della fase della "discussione politica".

La discussione politica è essenziale, non si decide di colpire una immobiliare o una scuola o un esponente industriale o una struttura della "antiguerriglia" se non dopo avere valutato la "congruità politica" della azione in relazione agli obiettivi generali, alla area di consenso, al momento politico-sindacale, alle prospettive di sviluppo, etc.: di qui, il pieno inserimento nell'iter criminoso anche della azione (e dei relativi protagonisti) della fase di indirizzo politico preordinato al singolo attentato o anche genericamente ad una "campagna".

Tutto ciò va affermato con chiarezza (la decisione "politica" non è certo meno importante, ad esempio, del ruolo di "autista" o di "palo" in un attentato: ed è anzi platealmente vero il contrario), anche se il problema viene comunque a perdere importanza in via di fatto o di prova, attesa la esilità - se non la risibilità in relazione alla modestia di strutture come la cellula scuole dei Nuclei Armati per il Contropotere territoriale - delle pretese cortine di se-

*Pelle*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 168

parazione tra "decisione politica" e "organizzazione militare dell'attentato".

La seconda fase essenziale - e pure tipica, come si diceva, del reato politico è la rivendica del reato stesso, normalmente effettuata a mezzo di volantino o più semplicemente per telefono (prassi disattesa solo in pochissime circostanze - ad esempio l'attentato Fabrizi 10/7/76 - ed anche qui per uno specifico calcolo di "riversare" l'attentato su una area più vasta di quella dei C.P.A. e "lasciare aperta la possibilità di indagini ad un ventaglio di ipotesi più largo" - Martinelli 14/11/80).

In effetti, l'attentato non "esiste" nella sfera politica (che è la sfera in relazione alla quale soltanto si muove) se non dal momento della rivendica, che ne attribuisca la paternità e ne chiarisca obiettivi, finalità, etc.: il fatto assurge cioè a "fatto politico" solo con la rivendica, che ne diviene quindi elemento costitutivo della fattispecie (e cioè, sia in termini di valutazione logica, sia in termini di aggancio giuridico alle "finalità" di cui - ad esempio - all'art. 1 D.L. 19/12/79 n. 625 o all'art. 13 Legge 14/10/74 n. 497).

Ed è evidente la "delicatezza" (e in correlazione stretta - il grado di responsabilità dei protagonisti) anche di questa ultima fase della azione.

7) Il reato di associazione sovversiva e banda armata - rapporti con i reati concernenti le armi - la aggravante

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 169

di cui all'art. 1 D.L. 625/79.

Il Pubblico Ministero (requisitoria pagg. 323 - 330) ha opportunamente affrontato, in via generale e preliminare, il tema dei reati di associazione sovversiva e banda armata, nelle varie ipotesi di reato previste dagli artt. 270 e 306 C.P.

La disamina del P.M. è lucida ed essenziale, e non si può che concordare con essa: in particolare, e proprio alla luce del fatto che manca nel codice una precisa definizione <sup>in codice</sup> sul fatto che il concetto di "associazione" ed il concetto di "banda" vanno visti per quello che significano oggi, e quindi con la elasticità e variabilità dei moduli tipici di una società nella quale strutture gerarchiche rigide, vincoli di subordinazione assoluti etc. sono ormai lontani da qualunque prassi di comportamento, in ogni settore della vita associata (nè il mondo della eversione sfugge a questa regola).

Una ulteriore osservazione che preme fare è che il codice prevede all'art. 311 una speciale attenuante ("lieve entità del fatto") applicabile a tutti i delitto conto la personalità dello Stato, e quindi anche agli artt. 270 e 306.

Si tratta di una sorta di "valvola di depressione" che potrà essere - quando opportuno - utilizzata dal Giudice del dibattimento in relazione o a singole posizioni ovvero alle posizioni di tutti gli imputati in relazione ad una "ban

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 170

da "armata" dai contorni più deboli: per converso, si tratta di una attenuante la cui esistenza legittima l'abbassamento del "livello di reato" e, conseguentemente, del "livello del rinvio a giudizio".

Va poi affrontato il problema relativo alla possibilità di assorbire o non i reati di detenzione di armi ascrivibili ai vari prevenuti nel reato di natura associativa, posto che il possesso o, quanto meno, la disponibilità di armi costituisce indubbiamente un elemento costitutivo delle fattispecie di cui all'art. 306.

La soluzione fornita dalla giurisprudenza sia in passato (Cass. SS.UU. 11/6/49 in Arch.Pen. 1949, II, 555) sia recentemente (Cass. 19/11/60, Minazzoli e Cass. 19/12/76, Gentile Schiavone,) è esplicita nel senso che il delitto di banda armata nei suoi vari aspetti non assorbe i reati in materia di armi, alla stregua di un reato di natura complessa, sia perchè manca il requisito della totale fusione dei secondi nel primo, sia perchè l'armamento viene preso in considerazione per il maggior pericolo della banda, non essendo richiesto che tutti i singoli componenti siano armati ed essendo del tutto indifferente la eventuale liceità del porto o della detenzione delle armi.

Dei singoli reati in materia di armi sembra peraltro che debbano essere chiamati a rispondere, in via generale, tutti i partecipanti alla banda cui si addebitino funzioni costitutive, direttive od organizzative.

Per quanto riguarda infine la compatibilità del reato con la aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/79, si osser-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 171

va, aderendo ad una impostazione che trova ormai concorde tutta la dottrina sul punto, che deve affermarsi la piena compatibilità della aggravante della commissione di fatti per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico con la fattispecie e di cui all'art. 306 C.P. e le ipotesi connesse di associazione criminosa, ovviamente esclusa quella di cui all'art. 270 bis.C.P.

In sintesi: gli scopi di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico attengono al reato di cui all'art. 306 C.P. che in sé non è da considerare né di natura terroristica né di natura eversiva, tant'è vero che venne utilizzato anche per reprimere condotte violente o che si esaurivano in attacchi alla proprietà con noto D.L.L. 10/5/55 n. 234.

Le finalità di cui sopra, infatti, si configurano come momenti che implicano, per loro natura, un accertamento ulteriore rispetto a quello che consente di delineare gli elementi essenziali del reato di banda armata.

Rispetto alla condotta, all'evento ed al dolo, invero, gli scopi di eversione e di terrorismo postulano un criterio di eventualità sia rispetto al fatto-reato - mezzo, sia rispetto ai fatti-reati-fine.

Ci si trova di fronte, in sostanza, al possibile fine di uno scopo immediato, ossia - secondo la dogmatica giuridica - ad un elemento eventuale ed accidentale del reato, il che vale a dire, come lo ha definito il legislatore, ad

*Belletti*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....172....

una circostanza aggravante.

8) La competenza:

La fortissima connessione oggettiva, soggettiva e probatoria esistente tra i reati oggetto della presente istruttoria impone la competenza della Corte D'Assise di Bergamo (art. 45 n. 1 - 2 - 3 - 4 e 46 I° comma c.p.p.), già competente in relazione di capi di imputazione A 2, A 17, A 33, A 34, A 35, B 10, D 2, E 4, F 13, F 14 e G 9.

Si concorda con la richiesta del P.M. (successiva alla requisitoria) di non operare stralci, in relazione anche alla sostanziale identità dei tempi di celebrazione dei processi ed anzi alla possibilità concreta che la celebrazione del processo stralcio allontani ulteriormente il dibattimento della Assise.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 143

Capitolo III

ESAME DEI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Considerazioni in fatto ed in diritto

A 1

Tentata gambizzazione geom. Carrara - Segretario Prov.  
D.C. - fine estate 1977.

Atti istruttori di maggiore rilievo:

Martinelli 23/5/80, memoriale 34, 15/1/81; Camagni 14/4/81;  
Mazzola 14/4/81; Donat Cattin 5/5/81.

Si tratta di un tentativo di "gambizzazione" del Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana, elaborato nel settembre 1977 nell'ambito di Prima Linea, e concretizzati nei due episodi sommariamente descritti nel capo di imputazione (sotto il profilo giuridico, è certa la consumazione del solo reato di detenzione e porto illegale di armi - alcune pistole, un mitra e un fucile - evidentemente aggravato ex art. 61 n. 2 C.P.).

Le responsabilità dirette e materiali di Camagni, Crippa, Donat Cattin, Mazzola, e Segio vengono - attendibilmente e con sintomatica identità di particolari - ammesse e dichiarate da Mazzola e Donat Cattin, mentre Camagni - che pure assume un atteggiamento processuale complessivamente confessorio - dichiara di non ricordarsi l'episodio (e ciò può anche essere spiegabile con il modesto sviluppo operativo avuto da questo ultimo); l'inserimento direttivo-organizzativo di Forastieri viene invece evidenziato da Donat

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 174 .....

Cattin (la azione viene infatti preparata in casa Forastieri) e da Martinelli ("Il Mapelli, sul lavoro, mi comunicò di far pervenire tramite lui la scheda informativa con foto (del geom. Carrara, n.d.r.) al Diego Forastieri perchè avevano in programma di gambizzarlo nell'immediato" - memoriale 34).

Per quanto riguarda infine lo inserimento di Locati, anch'esso emerge dalle dichiarazioni di Martinelli (è infatti Locati - forse il bergamasco ignoto cui allude anche Donat Cattin - a raccontargli del fallimento della azione).

Rinvio a giudizio - dunque - per tutti gli imputati, salvo che per Donat Cattin e Mapelli, le cui posizioni devono essere stralciate con formazione di un autonomo fascicolo, dal momento che il reato de quo non è compreso nei rispettivi provvedimenti di estradizione (nè gli imputati hanno rinunciato alle garanzie giurisdizionali loro derivanti in proposito).

E' inoltre necessaria la trasmissione degli atti al P.M. per quanto riguarda la posizione di Martinelli, le cui dichiarazioni sembrano francamente delineare un sia pure modesto concorso ideologico-organizzativo nella azione criminosa.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 175

A 2

Assalto alla Caserma CC. di Dalmine - 18/10/77

Volume 1° pag. 115; Volume 5° pag. 314 e segg.

Atti istruttori di maggiore rilievo: testi Cotti e Guarischì; testi ex art. 348 bis Sandalo 9/5/80; imputati Finco 8/5/80; Martinelli 15/5, 23/5, 13/6, 17/7, 14/11/80, memoriale 34/35; 12/2/81; Locati 21/5, 17/6/80; Cadei 21/5, 28/5, 9/7/80, 16/2/81, 3/3/81; Angeretti 24/6/ (per un riscontro marginale con Martinelli); Raimondi 2/7, 16/7, 4/11/80 Bonicelli 1/7/80; Donat Cattin 5/5/81.

Si tratta della prima azione effettivamente eseguita in terra bergamasca da Prima Linea, con intenti "dimostrativi e promozionali" nonchè "di addestramento dei compagni bergamaschi" (Donat Cattin), secondo uno schema che P.L. aveva già "collaudato" in altre circostanze (ad esempio contro la caserma CC. di Brugherio): lo schema di attacco - sostanzialmente rispettato - prevedeva una fitta sparatoria contro la caserma stessa e la esplosione di un ordigno "per garantire la ritirata" (Bonicelli 1/7/80).

Va peraltro precisato che la iniziativa di Prima Linea costituiva la "ripresa" di un progetto coltivato in una più generica area della Autonomia bergamasca, durante la estate 1977, per ritorsione contro l'arresto e la condanna di Alessi e Martinelli (tra gli altri, Martinelli/Fermi 12/2/1981, che accenna ad una specifica discussione avvenuta in



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 176

Città Alta con altre 8/10 persone).

La rivendica del fatto sarà poi effettuata telefonicamente a Bergamo (Donat Cattin, Raimondi 2/7/80), e a Milano con un volantino, contestualmente alla rivendica di un "disarmo" compiuto presso la Polfer della Stazione F.S. di Milano-Rogaredo.

Il fatto è quello sommariamente descritto nel capo di imputazione, e trova conferma nei rilievi obiettivi (19 colpi nella abitazione del Maresciallo Cotti; all'esterno, 25 bossoli cal. 9, 3 bossoli per fucile da caccia e 10 proiettili), nelle dichiarazioni testimoniali Guarischi e Cotti (quest'ultimo in particolare conferma il numero delle persone attaccanti, il loro armamento ed il rispettivo ruolo operativo come descritto nelle ammissioni confessorie: l'unica divergenza è nel numero di auto - due invece che una - viste allontanarsi, ma allo stato delle acquisizioni istruttorie complessive deve probabilmente trattarsi di un equivoco) e nelle concordanti, circostanziate e diffuse ammissioni di Cadei, Locati, Raimondi e Donat Cattin.

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, va ribadita e confermata la esistenza del dolo omicidario.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, va detto che i colpi penetrati nella abitazione del comandante non hanno colpito nessuno dei familiari (la cui presenza pure era stata intuita anche solo dal riflesso della televisione; così Donat Cattin, mentre Cadei e Raimondi tendono a sfumare la



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 177

circostanza) per un puro miracolo, avendo colpito tra l'altro il bracciolo della poltrone, il tavolo e lo stesso televisore (è difficile sparare ripetutamente in quel modo e con quel risultato, e negare di avere anche solo accettato il rischio di uccidere qualcuno); discorso non dissimile va ripetuto anche a proposito del Carabiniere Guarischi, non "saltato" insieme alla porta - verso la quale si era diretto avendo sentito i primi spari - solo perchè casualmente (e provvidenzialmente) ritornato sui suoi passi a prendere la pistola di ordinanza che aveva lasciato nell'altra stanza.

Vi è di più: anche se tutti i protagonisti (confessi) negano ora indistintamente di avere avuto un fine anche indirettamente omicidiario, va detto che Donat cattin aveva confidato a Roberto Sandalo che si "sperava che i militi uscissero per sparare anche su di loro" (Sandalo 9/5/80), e che Forastieri aveva "tranquillizzato" Martinelli - preoccupato che "ci scappasse il morto", attesa la conoscenza preventiva dell'uso del mitra (memoriale 34) - dicendogli che "se i Carabinieri erano intelligenti (se cioè se ne stavano rintanati, senza uscire e senza neppure avvicinarsi alla porta di ingresso dove era collocato l'ordigno destinato ad esplodere poco dopo l'inizio della sparatoria, n.d.r.) tutto sarebbe filato liscio" (Martinelli, memoriale 34 - 35).

Fermo quindi il dolo di uccidere (quanto meno eventuale) e la idoneità degli atti, per quanto detto sopra, va tuttavia ridimensionata la accusa di strage, non ravvisandosi realisticamente una seria incidenza della azione criminosa



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 178

sulla "pubblica" incolumità (intesa questa ultima come la incolumità di un numero indefinito di persone estranee - di per sé - all'obiettivo della azione).

Certo, una valutazione rigorosissima potrebbe forse portare a confermare la imputazione originaria, ma ciò imporrebbe di rivedere (e - in definitiva - di ingigantire rispetto alla loro realtà sostanziale) la configurazione giuridica di tutti gli attentati a mezzo di ordigno esplosivo o incendiario "a tempo" o "a miccia", nei quali sempre si verifica la accettazione del rischio che ignoti - sprovveduti o generosi - cittadini sopravvengano nel luogo dopo lo innesco e rimangano coinvolti nella esplosione.

Nel caso di specie, comunque, è più realistica una accusa a titolo di omicidio plurimo tentato e aggravato ex art. 61 n. 9 C.P., ed in tale senso sarà derubricata la imputazione originaria.

Per quanto riguarda la delineazione delle singole responsabilità, va subito detto che Cadei, Locati (a nulla rilevando - sotto il profilo probatorio - la successiva rivendica di "prigioniero politico" assunta nella fase finale della istruttoria) Raimondi e Donat Cattin hanno messo diffusamente la responsabilità di avere partecipato all'assalto, con i ruoli e l'armamento di cui al capo di imputazione, (Raimondi e Locati anche alla rapina della Simca, con Forastieri); altrettanto concordemente e diffusamente, i quattro hanno indicato in Crippa (che ha mantenuto una posizione ne

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 179

gativa totale, ammettendo solo di essere effettivamente soprannominato "Apache", così come lo indicavano anche i correi) il quinto partecipante, in posizione comprimaria o comunque seconda al solo Donat Cattin.

Martinelli (per tutti, memoriale 34/35), particolarmente diffuso per quanto riguarda la fase preparatoria (iniziata in ambiente parzialmente diverso, come si è visto) ammette dal canto suo l'opera informativa sia sulle possibili vie di fuga (con Forastieri, il cui ruolo organizzativo e direttivo anche nell'immediatezza dell'attentato viene evidenziato da Donat Cattin, e Rosso) sia sulla caserma e sui "tempi" dei Carabinieri insieme con l'Alessi (che peraltro nega la circostanza, e non nel quadro di sicura inattendibilità che nonnotano le dichiarazioni negative di Rosso, Forastieri e Severi: la questione dovrà essere quindi vagliata in sede dibattimentale-); indica inoltre - pure coinvolgendoli nel ruolo informativo - la Severi e Fermi, che avrebbero ripetutamente (sia nel luglio, sia anche successivamente, dopo la "ripresa operativa" del progetto -cfr. confronto Martinelli Fermi 12/2/81) controllato la Caserma appartandosi "a coppietta" nei giardini pubblici antistanti.

Ora, la indicazione di Martinelli nasce effettivamente non su basi dirette, ma da una conversazione di Forastieri: non sussiste peraltro alcuna ragione per non ritenere realistica o oggettivamente fondata tale chiamata di correo, che trova comunque riscontro nei ruoli dei due accusati (la



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 180

Severi, moglie di Diego Forastieri e poi militante nelle Squadre Armate Operaie; Fermi, partecipante alla riunioni di luglio e poi molto vicino al "giro" della nascente Prima Linea bergamasca, inizialmente costituita da Forastieri, Raimondi, Cadei e Locati, significativamente tutti presenti a Dalmine; indicato inoltre a Martinelli anche da Lombino, in carcere) e non si scontra insuperabilmente nella negazione dei due interessati (ben lontani da un ruolo di credibilità processuale, come dimostra la negazione totale anche in relazione ad altri fatti - per Fermi, lo attentato alla Volkswagen di Pastori Marco dell'aprile 1977 - emergenti anche da altre fonti di prova).

Problema certamente più delicato è quello della corresponsabilità (organizzativa) di Bonicelli in relazione alla accusa (indiretta) proveniente da Cadei ("Mi venne proposta la partecipazione alla azione in sostituzione di Bonicelli Giuseppe, infortunatosi da poco a causa di uno scontro motociclistico (era andato a cozzare contro una mucca") Cadei 16/2/81): ciò può far pensare - e i rapporti Forastieri - Bonicelli rendono di per sé non inverosimile il fatto - il concorso di Bonicelli nella fase preparatoria.

La circostanza che il Bonicelli ammetta (1/7/80) di avere fatto un sopralluogo (la indicazione di Locati o Bruggali come suoi accompagnatori è ragionevolmente falsa, e "copre" Forastieri) e di essersi inserito nella problematica (modalità della azione, inopportunità di colpire la famiglia del maresciallo, etc.) rendono peraltro opportu-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 181 .....

na una più compiuta verifica dibattimentale, a nulla rilevando - si intende - la ritrattazione "politica" del 10/4/1981 del Bonicelli stesso.

Una pronuncia assolutoria si impone invece per Tasca e Viscardi: per quanto riguarda il primo, accusato (Martinelli, memoriale 34) di avere contribuito con una prima serie di informazioni, appare sostanzialmente credibile - o comunque probatoriamente non superabile - quanto egli afferma nel suo interrogatorio, di avere cioè risposto ad alcune domande relative alla "vita della caserma" rivoltegli da Martinelli ed altri (e del resto la indicazione di accusa a suo carico non dice molto di più, nè dà per scontato il coinvolgimento soggettivo del Tasca); per quanto riguarda invece il secondo, le indicazioni di Sandalo (Sandalò 9/5) sono state chiarite "autenticamente" da Donat Cattin (che ha ammesso di avere equivocato in proposito, pur restando convinto soggettivamente), mentre quelle iniziali di Finco (Finco 8/5) sono dovute allo stesso Viscardi (sulla attendibilità soggettiva di Finco non è ammesso in proposito alcun dubbio: Finco è, il primo e forse il più disposto fin dallo inizio fra quelli che hanno collaborato con la A.G. nella ricostruzione della verità) che evidentemente amava talvolta vestirsi anche a sproposito delle ..... penne del pavone, per esaltarsi agli occhi degli amici.

Per quanto riguarda infine la indicazione di Martinelli (15/5/80), secondo cui Viscardi gli "avrebbe chiesto informazioni", Martinelli stesso preciserà poi il 23/5/80 che la indicazione "Viscardi" era una copertura di comodo della figura di Forastieri, in quella fase ancora tenuta in ombra.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 182

Al di là di questo, nulla accusa Viscardi di una corresponsabilità nel fatto di Dalmine: la buona chiarezza probatoria raggiunta sull'episodio - ed il già ricordato atteggiamento processuale di Viscardi - rendono tranquillizzante la inevitabile pronuncia assolutoria.

Per chiudere, va segnalata la necessità della trasmissione degli atti al P.M. per quanto riguarda una possibile responsabilità di Mapelli Albino, giusta le indicazioni contenute in Martinelli 23/5 e nel memoriale 34.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pelle'.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 183

A 3

Porto armi da fuoco - Brugali + 3 - dicembre 1977.

Episodio specifico (si tratta di un viaggio a Milano dei quattro imputati, pochi giorni prima dell'arresto di Finco e Viscardi) evidenziato in Finco 8/5/80.

Va disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

A 4

Porto armi da fuoco - Finco + 3 - 11 dicembre 1977.

Si tratta dell'episodio per il quale Finco e Viscardi vennero arrestati in flagranza di reato (e processati per direttissima dal Tribunale di Bergamo il 28/12/77): Forastieri e Fornoni vennero invece controllati e rilasciati, benchè si trovassero nella stessa auto.

La posizione complessiva non può che essere rivista al la luce delle acquisizioni sul ruolo e sulla personalità di Viscardi, Fornoni e Forastieri.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 184

A 5

Attentato dinamitardo Eurschool e sede D.C. Bergamo/S. Tomaso - 6/12/1977.

Volume VI° pagg. 48 e segg.; Volume I° pag. 123.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Finco 8/5/80; Roncalli 19/5, 22/5/80; Locati 21/5, 17/6/80; Cadei 28/4/81; Martinelli 23/5, memoriale 36/37, 6/3/81; Brugali 26/6/80; Bonicelli 1/7/80; Sciaudone 12/9/80; Viscardi 12/12/80.

Si tratta della prima azione riconducibile organicamente alle Squadre Armate Operaie, che mettono alla prova la loro capacità operativa in unaduplice azione contestuale.

Il primo obiettivo è identificato quale "covo di fascisti", mentre sul secondo pesano generiche indicazioni anti-democristiane (l'attentato è contemporaneo alla presenza in Bergamo dell'allora Segretario Nazionale Zaccagnini, intervenuto ad un congresso giovanile).

Il fatto è quello sommariamente descritto nel capo di imputazione, e non merita particolari commenti ("classico" attentato a edifici, con uso di ordigno esplosivo).

Per quanto riguarda le responsabilità personali, ed i ruoli rispettivamente attribuiti nel capo di imputazione, si osserva: Bonicelli ammette di avere insegnato a maneggiare e confezionato un ordigno esplosivo in casa Forastieri; Brugali, Locati, Roncalli, Sciaudone e Viscardi ammettono le loro responsabilità, con dichiarazioni fra di loro coin-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 185

cidenti, anche per quanto riguarda la attribuzione dei ruoli (la presenza di Martinelli e Cadei alla preparazione dell'esplosivo - affermata da Roncalli il 19/5/80 - verrà poi giustamente messa in dubbio nel successivo interrogatorio); segnalano inoltre la presenza materiale di Forastieri e Passoni.

Tutti (ad eccezione di Bonicelli e Sciaudone, che non appartenevano organicamente alle SAO, nonché di Viscardi e Brugali) partecipano comunque alla discussione politica e alla decisione, coordinata da Forastieri, in casa di questo ultimo: di qui la responsabilità ideologico-organizzativa anche di Cadei (che finisce con l'ammetterla il 28/4/81), Fornoni e Martinelli (che parla diffusamente di sé e degli altri sing. in memoriale 36/37) e Severi ("la Severi propose la sede D.C. di S. Tomaso".... - Martinelli, memoriale 36).

Va quindi disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 186

A 6

Attentato incendiario COMMIT s.r.l. - 10/1/1978.

Volume I° pagg. 136 - 137; volume VI° pag. 450.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Schinelli; Finco 8/5/80; Roncalli 19/5/80; Martinelli 23/5/80; memoriale 37 e 38, 6/3/81; Locati 17/6/80; Brugali 26/6/80; Bonicelli 1 luglio 1980; Cadei 29/7/80; Sandalo 30/10/80; Viscardi 16/12/80; Camagni 8/1/81.

Si tratta di un episodio di rilievo, attribuibile a Prima Linea ("...l'attentato venne rivendicato all'ultimo momento dalle S.A.O.,..... ma è da addebitarsi esclusivamente alla struttura di P.L., infatti quelli delle SAO ne sapevano poco o niente....." - Martinelli memoriale 37), svolto si con le modalità indicate nel capo di imputazione (desunte dalle ammissioni dei responsabili, e confermate nei dettagli operativi e nei mezzi utilizzati dal teste oculare e parte offesa Schinelli); la contestazione del reato di cui agli artt. 423 - 425 n. 2 e 4 C.P. è in relazione alle vaste proporzioni dell'incendio appiccato.

Per quanto riguarda le responsabilità personali si osserva: Brugali, Viscardi e Camagni ammettono la loro partecipazione alla azione principale (Brugali e Viscardi anche ai furti di auto preparatori), con dichiarazione coincidenti, ed accusatorie per Forastieri e Crippa ("Apache").

La responsabilità a livello organizzativo anche di For-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 18f

noni, Locati e Cadei deve essere affermata in relazione alla loro appartenenza pro-tempore a Prima Linea (Martinelli 6/3/81), ed è comunque più esplicitamente ribadita da Brugali ("il primo a parlarne fu Forastieri, e seguì una discussione preventiva sulla azione con la partecipazione limitata a me, al Viscardi, al Cadei, al Locati ed ovviamente al Forastieri).

Facemmo qualche ricognizione e si giunse alla decisione ..... - Brugali 26/6/80), mentre Locati nega (ammette dei "contatti" senza seguito: ma il suo atteggiamento confessorio - iniziale - è comunque riduttivo) e Cadei ammette comunque il ruolo materiale di cui alla imputazione.

Per Bonicelli e Severi, è certo il loro inserimento nella azione per quanto emerge da Martinelli 23/5/80 (risulta infatti che il giorno dell'attentato, alle 12, si presentano da lui alla SACE, gli parlano della azione in programma nel pomeriggio e lo invitano a trovarsi alle 17,30 per raggiungere Bonicelli a Sesto S. Giovanni e collaborare alla stesura del volantino); Bonicelli ammette del resto (1/7/80) di avere redatto il volantino in casa Forastieri, mentre Brugali (dubitativamente) dichiara di avere accompagnato la Severi presso un laboratorio biologico di Bergamo, (ragionevolmente, presso Rossella Pezzotta, moglie di Brambilla Elio) a redigere (scil. dall'illuminare) il volantino stesso.

Quali informatori all'interno della "Philco" (la Commit era una azienda di trasporti che operava appunto per la Philco, e le prime indagini di P.G. - vadasi rapporto in atti -

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 188

avevano adombrato la riferibilità dell'episodio al c.d. racket dei trasporti.....), Martinelli segnala Mapelli e Benedetti: per quanto riguarda la prima posizione, non vi sono particolari problemi, attesa la dettagliata indicazione del 23/5/80 (Martinelli è infatti presente fisicamente ad una conversazione, sul punto, tra Forastieri e ~~Martinelli~~ Mapelli).

La indicazione di Benedetti (che - sia detto per inciso - appare a questo Giudice del tutto verosimile, anche alla luce di alcune circostanze emerse nell'interrogatorio 12/3/1981 di quest'ultimo, quale ad esempio la contemporaneità "ad horam" tra la azione giudiziaria di quest'ultimo contro la cassa integrazione salariale della Philco, e l' "attacco al prodotto finito" che si inseriva esattamente - ad un livello ovviamente più..... duro - nella stessa ottica e nella stessa tematica di lotta) non trova adeguato sostegno probatorio, perchè mancano fatti precisi e concludenti cui agganciarla: nè gli ulteriori elementi adottati da Viscardi ("Quanto ai nomi dei possibili informatori, posso solo dire di avere sentito due volte il Forastieri parlare di Mapelli e Benedetti" - Viscardi 16/12/80) sono in grado di rovesciare la situazione, pur giungendo ad imporre che il proscioglimento avvenga con formula dubitativa.

Tutti gli altri imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

Le dichiarazioni di Camagni adombrano una corresponsabilità di Segio - non contestata - per la quale vanno trasmessi gli atti al P.M.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 189

A 7

Attentati dinamitardi distributore CHEVRON (Bergamo e  
Falegnameria MARCONI (Ponte S. Pietro) - 24/2/78 ore 1,15  
e 23,40.

Volume I° pag. 169.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Finco 16/5/80; Brugali  
17/5/, 26/6/80; Roncalli 18/5, 22/5, 8/9/80; Alessi 22/5/80  
e 4/6/81; Martinelli 23/5, 17/7, memoriale 39/40, 6/3/81;  
Brugali 26/6/80; Viscardi 16/12/80; Cadei 28/4/81.

Si tratta di due attentati dinamitardi, eseguiti in due  
notti consecutive ma discussi decisi ed organizzati conte-  
stualmente dalle SAO, inquadrati in una logica unitaria  
"di rappresaglia contro i commercianti e i ben pensanti rei  
di collaborare con le forze dell'ordine, o di porsi loro  
in prima persona a far giustizia da sè" (Martinelli, memo-  
riale 39): il titolare dell'impianto di carburante aveva  
infatti accusato di violenza alcuni partecipanti ad un cor-  
teo (da qui, l'arresto di Alberto Andreani nel corso delle  
c.d. lotte per i trasporti), mentre il figlio del titolare  
della falegnameria aveva ucciso in circostanze oscure un  
giovane immigrato militante nei circoli della sinistra extra  
parlamentare dell'Isola.

Sui fatti in sè, descritti nel capo di imputazione (i  
danni sono sull'ordine di Lire 7.000.000= per la Chevron e  
Lire 4.000.000 per la falegnameria Marconi), non sembra ne-  
cessario alcun commento particolare.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 190

Per quanto riguarda le responsabilità personali, si osserva: la partecipazione materiale di Martinelli, Alessi, Roncalli e Mapelli (con le modalità indicate nel capo di imputazione) è reciprocamente ammessa e indicata dai primi tre (la negativa del quarto è inserita in un quadro processuale di ben modesta attendibilità), mentre Roncalli (19/5/80) indica in Brugali, Viscardi e Locati i "fornitori" della Fiat 500 rubata e della dinamite.

Alla Chevron agiscono invece Brugali, Passoni e Fornoni (cfr. Viscardi 16/12/80 - Brugali 26/6/80).

Per le "informazioni" e lo "stimolo" all'attentato Marconi provenienti da Maj e Mapelli, si vedano in particolare Roncalli 8/9/80 e Martinelli 17/7/80 ("Lo stesso Maj Luigi e il Mapelli erano quelli che avevano insistito, contro le nostre titubanze, per l'esecuzione di un attentato alla Elegnameria Marconi nel febbraio 1978.... aggiungo che eseguiamo l'attentato proprio per la insistenza dei due di Ponte S. Pietro, perchè l'arresto di Carlo Gneccchi della notte precedente ci aveva messo un pò di paura.....").

La riconducibilità organica degli attentati alle SAO implica inoltre la responsabilità ideativo-organizzativa anche di tutti gli altri membri ("...ad ogni attentato da compiere tutti i componenti delle S.A.O. partecipavano sia alla discussione politica, sia al controllo degli obiettivi" - Martinelli, memoriale 39, citazione che sarà data per implicita nel commento di ogni successivo attentato), e



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 191 .....

quindi, di Cadei (che nell'interrogatorio 28/4/81 ammetterà tale responsabilità) Bonicelli Ottavio, Carizzoni (i due non erano stati interrogati sul punto quando manifestavano una realistica disponibilità ad ammettere i fatti con testati; successivamente hanno rivendicato un ruolo di "prigionieri politici"); Forastieri e Severi (oltre naturalmente, a quelli coinvolti anche direttamente e materialmente, di cui si è già visto).

La modesta "smagliatura" consistente nella attribuzione a Viscardi e a Locati di un ruolo operativo nell'attentato al distributore Chevron (Roncalli 19/5) va ragionevolmente risolta nel senso della esclusione di esso, sulla base delle dichiarazioni di Brugali (direttamente inserito nel "comando", evidentemente variato rispetto ai programmi iniziali) e di Viscardi (di cui non si può mettere in dubbio la attendibilità su un punto così marginale, anche se - a proposito di questa azione e della concomitante azione di Carlo Gnechi + 3 - al Giudice Istruttore (16/12/80) ha raccontato qualcosa di ben diverso di quello raccontato a suo tempo all'amico Finco (cfr. Finco 16/5/80)!.....

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio (Mappelli, previo stralcio della imputazione di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, per la quale non risulta concessa la estradizione).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 192

A 8

Rapina tentata armeria di Castelli Calepio - 28/4/1978.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Signorelli (vol. I pag. 1017 e relazione CC. (vol. I pag. 1019).  
Brugali 17/5, 26/6/80; Roncalli 19/5, 12/6/80; Cadei 21/5, 9/7/80; Carizzoni 18/6/80; Martinelli 23/5/80, memoriale 42 6/3/81; Viscardi 16/12/80.

Si tratta di una rapina tentata, volta alla acquisizione di armi per l'organizzazione, svoltasi (e fallita) nelle circostanze sommariamente enunciate nel capo di imputazione (per la non irragionevolezza della qualificazione giuridica del fatto quale "rapina tentata", cfr. le premesse generali punto 3; è comunque pacifico il reato di detenzione e porto illegale pluriaggravato di armi da fuoco).

La responsabilità diretta e operativa di Forastieri, Brugali, Cadei (che - a torto o a ragione - sarà accusato di avere perso le armi nelle fasi finali della operazione, e che da questo momento inizierà il distacco dalla organizzazione), Viscardi e Passoni (quest'ultimo, con il ruolo di appoggio a distanza, a bordo dell'auto "pulita" del Carizzoni) viene concordemente indicata da Roncalli e Martinelli, ed ammessa da Brugali, Cadei e Viscardi, le cui dichiarazioni si riscontrano nei particolari.

Carizzoni (che ammette di avere prestato al Passoni l'auto, pure negando di conoscere a che scopo) e Bonicelli Ot-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 193

tavio vengano indicati da Roncalli (19/5 e 12/6/80) come "basisti": la affermazione è abbastanza generica, ma la responsabilità dei due (come quella degli esecutori materiali, e come quella di Fornoni, Locati, Martinelli, Roncalli e Severi) deve comunque essere affermata a livello decisionale/organizzativo, quali membri delle SAO (Martinelli 6/3/1981) e partecipanti quindi alla fase delle decisioni.

Più problematica la posizione di Alessi, che nega (4/6/81) la partecipazione alle SAO a quell'epoca e che Martinelli effettivamente dichiara (6/3/81) "personaggio a presenza discontinua" (pur "inserendolo" nella rapina in questione): resta opportuna, per considerazioni complessive, la verifica dibattimentale.

Rinvio a giudizio, quindi per tutti gli imputati.

Per quanto riguarda una serie di appoggi "locali" alla rapina in questione da parte di elementi riconducibili alle c.d. "banda Pasinetti", sono già stati a suo tempo trasmessi gli atti al P.M.

*Poly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 196

A 9

Porto armi - Brugali + 2 - maggio 1978.

Si tratta di uno specifico episodio evidenziato in termini puntuali in Roncalli 19/5/80: su tale base va disposto il rinvio a giudizio dei tre imputati.

A 10

Attentato dinamitardo negozio GLOBO - Dalmine 1/5/78.

Atti istruttori di maggiore rilievo:

Roncalli 19/5/80; Locati 21/5 e 17/6/80; Martinelli 23/5/80, memoriale 42 - 6/3/81.

Si tratta di un attentato dinamitardo a edificio, con danni materiali, elaborato e gestito dalle Squadre Armate Operaie (ancorchè rivendicato con la sigla "Ronde Proletarie contro il lavoro nero"), diretto contro un obiettivo - l'industriale Grassi - già "caro" al coordinamento autonomo di Dalmine.

Sul fatto, enunciato nel capo di imputazione, nessun commento particolare.

La azione viene materialmente eseguita da Locati (che ammette) e Fornoni (così, Roncalli 19/5/80, che peraltro tace sul fatto - Martinelli 6/3/81 - di avere collaborato alla rivendica telefonica dell'attentato con il Martinelli stesso).

La riconducibilità organica dell'attentato alle Squadre Armate Operaie implica la responsabilità ideativo-organizzativa anche degli altri imputati, in quanto membri delle Squadre stesse (Martinelli 6/3/81).

Deve essere ordinato il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 195

A 11

Assalto Comando VV.UU. di Bergamo - Città Alta - 3/6/78.

Volume I° pagg. 174.

Atti istruttori di maggiore rilievo: testi Lodi e Gamba; Finco 8/5/80; Brugali 17/5, 26/6/80; Roncalli 19/5, 22/5, 12/6 8/9/80; Locati 21/5, 17/6/80; Cadei 21/5/80, 28/4/81; Martinelli 23/5, 13/6, memoriale 42-43, 6/3/81; Bonicelli G. 1/7/80; Sciaudone 12/9/80; Viscardi 16/12; Alessi 4/6/81.

Si tratta di una azione di notevole rilievo criminale, con attacco diretto alle persone (solo una certa dose di fortuna permetteva al vigile Lodi di essere sottratto a conseguenze molto più gravi), elaborata e gestita dalle S.A.O. (l'obiettivo specifico viene proposto da Forastieri e Severi - Martinelli memoriale 42) nell'ambito di una campagna nazionale lanciata da Prima Linea contro i Vigili Urbani, rei di ..... non limitarsi a sovrintendere ai problemi della circolazione stradale.

Il fatto - quale descritto nel capo di imputazione - emerge dalle descrizioni rese dai due testi oculari e vittime, coincidenti con le ammissioni confessorie di Brugali, Locati, Bonicelli G. e Viscardi (autori della azione tipica con Forastieri, ovviamente negativo su questo come su tutto, in atteggiamento di sfida aperta alla evidenza.....) e con i racconti di Finco (de auditu da Viscardi) e di Roncalli e Martinelli (entrambi sia de auditu sia perchè coinvolti nel



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 196

la discussione e preparazione; Roncalli <sup>causale</sup> anche materialmente; nel furto preparatorio di una Vespa con Viscardi e nella ricezione di armi e documenti a bordo della sua auto subito dopo la irruzione; e Martinelli nella diffusione del volantino, con Passoni).

Per l'ulteriore specifico ruolo di Fornoni (furto della Simca, recupero armi, telefonata di rivendica) e Passoni (collocazione del volantino), si vedano le dichiarazioni dei confessi (Bonicelli escluso).

Resta ferma - come sempre - la responsabilità ideativo - organizzativa di tutti i membri delle Squadre, attesa la decisione collettiva (Martinelli memoriale 42, Viscardi 16/12/80): ne deriva, oltre alla responsabilità anche sotto tale profilo delle persone poi coinvolte materialmente, e sopra evidenziate, la responsabilità di Severi, Bonicelli Ottavio, Carizzoni (i tre negano: ma si veda in proposito Martinelli 6/3/81 e la precisa dichiarazione di Viscardi 16/12/80).

Più problematico il discorso sulla responsabilità (organizzativa) di Alessi e Cadei, che entrambi (28/4 e 4/6/81 rispettivamente) negano, in un quadro complessivo di discreta o buona attendibilità processuale.

Alessi viene indicato dubitativamente da Roncalli (19/5/1980: "non ricordo se c'era"), ma non viene menzionato nel memoriale di Martinelli nè nella elencazione di Martinelli 23/5/80, e deve ritenersi escluso in forza dell'organigram



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 197

ma delle SAO tracciato da Martinelli 6/3/81: non vi sono quindi prove della sua partecipazione.

Cadei non viene indicato da Roncalli (che gli attribuisce peraltro - ma solo per "sentito dire" - 22/5/80 - il furto di una "Vespa") nè da Martinelli nella elencazione 23/5/80 (che anzi parla di lui come di "allontanato dalle Squadre" dopo la rapina di Castelli Calepio): nel memoriale - che deve ritenersi più meditato - Martinelli precisa però che lo allontanamento di Cadei doveva riferirsi alla Prima Linea, mentre lo stesso "veniva solo alle riunioni delle SAO" (memoriale 42); nell'interrogatorio 6/3/81, Martinelli parla ancora di Cadei come di "presente a pieno titolo fino alla rapina di Predore compresa": appare complessivamente opportuno (anche in relazione alla molteplicità delle imputazioni) il vaglio dibattimentale.

Rinvia a giudizio per tutti, in conclusione, salvo che per Alessi.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 198

A 12

Detenzione e porto armi - favoreggiamento - 3/6/1978.

Si vedano le fonti citate in relazione al capo 12.

La contestazione - limitata ai reati di detenzione e porto abusivo di armi in una ottica di favoreggiamento reale - è il massimo concedibile alla tesi difensiva dello Sciaudone, reso possibile dalla mancanza di una prova certa del coinvolgimento operativo di quest'ultimo sin dall'inizio della irruzione nel comando dei VV.UU.

Va disposto il rinvio a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 199

A 13

Favoreggiamento - Rossi - 3/6/1978.

Si vedano le fonti citate in relazione al capo 12 cui adde  
Rossi 12/5/1981.

La circostanza dell'avvenuto affidamento presso un amico di Locati delle divise rapinate ai VV.UU., è affermata da più parti: il nome di questo amico emerge solo da Locati 17/6/80, in un contesto peraltro di più che ragionevole lealtà processuale.

Si impone quindi la verifica dibattimentale della posizione del Rossi, (che ammette di essere stato effettivamente un compagno di scuola di Locati, e giunge a concedere la possibilità di non ricordarsi più l'episodio in questione); va da sè che non sembra il caso di spendere molte parole per dimostrare la inevitabile consapevolezza della provenienza illecita di queste divise da Vigile Urbano, sia in relazione alla grossa risonanza avuta dal fatto, sia comunque in relazione alla personalità del Locati e alla evidente "stranezza" della sua richiesta.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 200

A 14

Rapina Suardi & Foresti - Sarnico - 10/7/1978.

Volume 8 fasc. 7.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Suardi Celestina;  
Martinelli 23/5/80 memoriale 43 - 6/3/81; Locati 17/6/80;  
Carizzoni 19/6/80; Brugali 26/6/80; Viscardi 16/12/80;

Si tratta di una rapina per "autofinanziamento" (e anche per ..... finanziamento altrui, se è vero - Martinelli memoriale 43 - che "circa un milione di lire venne dato agli avvocati di Milano Fuga, Piscopo e Zezza per il processo del gruppo Gneccchi), "decisa dal gruppo di P.L. che ne discusse con tutti i componenti delle S.A.O.": salvo qualcuno più "furbo" (memoriale 43), tutti i membri delle S.A.O. vennero comunque gratificati con una elargizione di 50.000 lire a testa.

La dinamica del fatto, sommariamente enunciato nel capo di imputazione, emerge dalle concordanti dichiarazioni di Martinelli e dalle ammissioni di Viscardi e Brugali componenti del gruppo operativo insieme a Fornoni e Forastieri (sul punto specifico della composizione appunto del gruppo operativo, concordano tutte le fonti citate all'inizio).

Il tentativo processuale di Locati (17/6/80) di "defilarsi" dalla azione viene smentito da Brugali e Viscardi (resta infatti a suo specifico carico il furto o la collaborazione nel furto della Simca 1000).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 201

Carizzoni, dal canto suo, chiamato in causa quale "bassistista", ammette di avere appunto fornito informazioni sulle modalità dei prelievi bancari della Suardi, sua datrice di lavoro.

In relazione alla appartenenza pro tempore alla Squadre Armate Operaie, e sulla base delle considerazioni già svolte in relazione ai precedenti attentati, deve essere sostenuta inoltre la responsabilità ideativo-organizzativa (a titolo più propriamente di concorso con i membri di P.L.) anche degli altri membri delle S.A.O., e cioè (Martinelli 6/3/81) Cadei (in ordine al quale si vedano le argomentazioni svolte in relazione all'attentato ai Vigili Urbani del 3/6/78) Canavesi, Martinelli, Passoni e Severi.

Deve quindi essere ordinato il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 202

A 15

Incendio moto Minella - agosto 1978.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5/80 e  
6/3/81; Locati 17/6/80; Brugali 26/6/80.

Ancorchè riconducibile come "area genetica" alle Squadre Armate Operaie, il fatto rappresenta più una ritorsione privata di Martinelli contro tale Minella, collega di lavoro alla SACE, "di estrema destra".

L'episodio viene segnalato da Martinelli, e confermato puntualmente da Locati e Brugali: tutti e tre protagonisti dovranno quindi essere rinviati a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 203

A 16

Attentati dinamitardi contemporanei alle Caserme CC. di Ponte S. Pietro, Grumello del Monte e Zanica - 10/8/78.

Volume I° pag. 179; volume VI pag. 80.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Vergottini Giovanni; Finco 8/5/80; Martinelli 17/5, 23/5, 25/5/80, memoriale 43 - 44; 6/3/81; Carizzoni 24/5 e 19/6/80; Spada 28/5 e 27/6/80; Locati 17/6/80; Bonicelli Ottavio 19/6/80; Brugali 26/6/80; Viscardi 15/1/81.

Si tratta di una azione di grande rilievo, con forte risonanza anche nella opinione pubblica, sia per la qualità degli obiettivi (anche a prescindere dal suo evidente "significato" istituzionale, una caserma dei Carabinieri è pur sempre una struttura militare, normalmente difesa o con possibilità che lo sia) che per il numero degli stessi obiettivi attaccati contemporaneamente (ciò che sottintende un vasto schieramento di forze).

La serie di attentati (che per P.L. e S.A.O. si inseriscono anche in una "campagna nazionale" contro i "centri dell'antiguerriglia") trova una spinta emotiva locale - e di qui il collegamento con Spada e compagne - nel risentimento diffuso contro la condanna per detenzione e porto di armi inflitta pochi giorni prima dal Tribunale di Bergamo a Gnechi Carlo + 3 (sentenza - lo notiamo per inciso - della quale le acquisizioni odierne hanno semmai messo in luce



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 204

la sostanziale "generosità" nei confronti degli imputati, anche se essa era effettivamente venuta a rompere una tradizione - abbastanza radicata in materia - di "scarcerazioni dibattimentali".....").

L'area genetica dell'attentato - si diceva prima - è quella delle Squadre Armate Operaie, che iniziano con l'occasione un rapporto di sintonia e collaborazione con la "Squadra dell'Isola" (1) e sperimentano altresì una alleanza operativa con un gruppo di compagni (Spreafico, Spada, Forastieri Conquelo, Barcella, Roncalli Grazia) che si era venuto coagulando sui problemi di "gestione" del processo Gnechi, e che avrebbe "firmato" la sua collaborazione con la sigla "Proletari Armati per il Comunismo".

Il fatto è quello descritto sommariamente nel capo di imputazione, al quale manca solo un doveroso accenno al fatto che il programma criminoso originario prevedeva il coinvolgimento anche della Caserma GC. di Caravaggio, "a causa della morte di un giovane arrestato pochi giorni prima".

Il proposito criminoso viene discusso e deciso in più riunioni che coinvolgono tutti i membri delle S.A.O. (all'ordine del giorno vi è anche il problema politico e militare del coinvolgimento delle "donne", sul quale è ricco di dettagli Martinelli, che con Passoni e Locati è quello che prende i contatti operativi con queste ultime): di qui, un primo pro-

---

(1) nota: L'"Isola" è notoriamente una denominazione geografica, volta ad indicare quella zona del territorio bergamasco, interclusa tra Adda e Brembo, nei pressi della reciproca confluenza.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 205

filo di responsabilità (ex Martinelli 6/3/81) per Bonicelli Ottavio, Brugali (che ammette esplicitamente questa responsabilità organizzativa) Canavesi, Carizzoni, Centurelli, Forastieri, Fornoni, Locati, Martinelli, Micheletti, Passoni, Pianelli, Quadri, Roncalli Luciano, Severi e Viscardi.

Viscardi, Brugali e Locati, a loro volta, eseguono i furti delle auto utilizzate a Grumello del Monte e a Zanica e forniscono armi ed esplosivo (cfr. le loro concordanti ammissioni in proposito, nonché le dichiarazioni 28/5 e 27/6/1980 di Spada); Viscardi mantiene anche l'ascolto radio delle trasmissioni delle Forze dell'Ordine.

Per quanto riguarda i tre gruppi operativi, si osserva: a Grumello del Monte agiscono Passoni, Carizzoni e Bonicelli Ottavio (cfr.) sul punto, le indicazioni di Martinelli, Brugali e Viscardi, e le ammissioni di Bonicelli Ottavio e Carizzoni, che indica in Passoni proprio colui che "aveva segnalato la possibilità di agire a Grumello del Monte"); a Zanica, invece, agiscono Spada, Barcella, Roncalli Grazia, e Forastieri Consuelo (cfr.) sul punto, le indicazioni di Martinelli, Brugali e Locati nonché quelle di Spada 28/5 e 27/6/80, maldestramente ritrattate ~~E~~ vedranno i Giudici come la massa di dettagli esposti dallo Spada e coincidenti con le successive dichiarazioni di Locati e altri potesse essere inventata o suggerita! -, nell'interrogatorio successivo).

Per quanto riguarda infine Ponte S. Pietro, è univocamen

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 206

te indicata (e ammessa) la presenza di Locati; Martinelli indica anche Brugali (negano in proposito sia Brugali che Locati, e la negazione può essere verosimile, posto che Martinelli indica il "commando" programmato: sembra peraltro strano - ci si consenta l'inciso - che in una circostanza del genere Brugali sia rimasto "a mani in mano!") e "gente dell'Isola" (che Locati - l'unico sicuramente con quel gruppo - non lascia però identificare compiutamente nelle singole persone).

Resta ora da affrontare il solo problema della responsabilità della Venturi e dello Spreafico: quanto alla prima, non è emerso alcun elemento a suo carico sotto il profilo organizzativo, ed è certa la sua assenza dalla Italia al momento del fatto (anche se non occorre molta fantasia per inserire anche la Venturi nel novero di coloro che accolsero la condanna a Carlo Gneccchi come un affronto al Movimento, e per ipotizzarne le reazioni favorevoli alla notizia del triplice attentato!).

Per Spreafico, invece, è certo solo la sua assenza dalla Italia (era infatti a Parigi con la Venturi ed altri compagni, come del resto ricordato subito anche da Martinelli il 25/5/80): più problematica la esclusione del suo concorso morale.

Le uniche dichiarazioni che lo riguardano sono infatti quelle di Spada, che sembrano effettivamente adombrare un qualcosa del genere, ma in termini francamente troppo sfumati per ricavare argomenti di prova certi: alla luce di quan-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 207

to sopra, appare ragionevole - e realistico - arrestarsi alla soglia del dubbio.

Si dovrà quindi disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ad eccezione di Venturi Matilde e Spreafico Maurizio, nei cui confronti dovrà essere emessa sentenza di non doversi procedere rispettivamente per non avere commesso il fatto e per insufficienza di prove.

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 258

A 17

Attentato omicidiario Dr. Trimboli - autunno 1978/gennaio 1979.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Sandalo 9/5/80; Martinelli 15/5, 23/5/80, memoriale 45; Lombino 22/5 e 7/7/80; Alessi 27/5/80; Brugali 26/6/80; Mazzola 2/1/81; Viscardi 7/1/81; Donat Cattin 5/5/81; Viscardi 27/2/81 al G.I. di Milano (atto acquisito ex art. 165 bis C.P.).

Si tratta di una serie di azioni dirette all'omicidio del Direttore della Casa circondariale di Bergamo Dr. Trimboli, sommariamente descritte nel capo di imputazione e ricostruite sulla base delle sostanzialmente concordanti dichiarazioni rese da Mazzola, Viscardi e Donat Cattin (nonchè, de auditu, da Sandalo, Martinelli e Brugali; se non dei particolari operativi, sanno comunque dell'attentato - e ne parlano - anche Lombino e Alessi).

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ed in particolare il mantenimento della imputazione a titolo di "omicidio tentato", si rimanda alle considerazioni svolte nelle premesse generali, aggiungendovi che è evidente come - nel caso specifico - la desistenza fosse in ogni caso stata imposta dalla forza delle cose, e non fosse frutto di una libera scelta di desistenza.

Quanto alle responsabilità, si osserva:

1) la presenza materiale ai vari appostamenti omicidiari di



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 229

Segio, Donat Cattin, D'Elia, Mazzola, Meregalli e Muscovich è affermata - in un contesto di tranquillizzante attendibilità - da Donat Cattin, Mazzola e Viscardi. (1)

2) il coinvolgimento logistico (furto di motorino, etc.; messa a disposizione della base di partenza) del gruppo bergamasco di P.L. (Viscardi, Brugali, Locati, Fornoni e Forastieri) e - tramite quest'ultimo - di Maj, viene dichiarato da Martinelli (memoriale 45), e (limitatamente a sè stesso Forastieri e Maj) da Viscardi e da Donat Cattin.

3) la riconducibilità della decisione al Comando Nazionale di Prima Linea (Segio, Donat Cattin, Solimano, Laronga, Ronconi e Rosso) viene affermata da Viscardi, ma negata da Donat Cattin ("la responsabilità della decisione è da ricondurre al gruppo bergamasco e al "comando milanese ristretto", composto da me, Forastieri e Segio. Escludo con certezza la riconducibilità della decisione al livello del Comando Nazionale, anche se la presenza mia e di Segio, nonché quella di D'Elia, possono avere fatto ipotizzare una decisione riconducibile appunto a quel livello").

Ora, considerata la ben diversa posizione rivestita al-

---

(1) nota: La presenza di Muscovich è affermata non solo da Donat Cattin, ma anche da Viscardi 27/2/81 che riconosce in lui il "Dario" di cui aveva parlato il 7/1/81. Sempre dal combinato delle dichiarazioni dei due, emerge la presenza di Meregalli: nè dell'uno nè dell'altro poteva sapere Mazzola, non partecipe ai primi due tentativi. Va inoltre ribadita la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Donat Cattin, contro il quale si procede regolarmente sia pure nella non disponibilità fisica dello stesso (e quindi con il solo limite della non possibilità di emettere provvedimenti restrittivi, della libertà personale).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 210

lora in P.L. da Viscardi e da Donat Cattin (il quale ultimo rende anche ragione dell'equivoco nel quale il primo poteva essere caduto), e non essendovi ragione di dubitare della attendibilità di Donat Cattin (che - sia detto per inciso - rafforza anche la dichiarazione di Martinelli su un "buon" inserimento del gruppo bergamasco di P.L.), vanno prosciolti i membri del comando nazionale, ad eccezione - ben è evidente - di Sergio Segio.

Dovrà conseguentemente essere disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, salvo Donat Cattin (posizione da stralciare in relazione alla mancata estradizione sul fatto) e salvo Solimano, Laronga, Ronconi e Rosso, che non risultano avere commesso il fatto.

Per le circostanze emerse a suo carico in Martinelli 23/5/80 (collaborazione concreta a mezzo ascolto radio), si trasmettono al P.M. gli atti relativi ad una possibile corresponsabilità di Alessi; così pure, attesa la ricorrenza del tema (quanto meno, memoriale 28 e 43) si trasmettono al P.M. - per quanto di sua eventuale competenza - gli atti relativi ai possibili "abusi personali" compiuti dal Trimboli, che sembrano avere ricorrentemente costituito un ulteriore specifico supporto (ulteriore e diverso rispetto alla sua carica istituzionale) ai numerosi attacchi diretti contro di lui dai vari ambienti della sinistra eversiva bergamasca.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 211

A 18

Parziale esecuzione attentato A.P.P.E - Bergamo gennaio 79.

Ferma restando la opportunità di mantenere la imputazione distinta rispetto a quella della irruzione effettuata pochi giorni dopo negli uffici della Associazione Provinciale della Proprietà edilizia (e ciò a causa di una parziale modifica dei soggetti operanti), si rinvia al commento giuridico e alla indicazione delle fonti di prova di cui al fatto "principale".

Per la specificità di questo episodio, e la indicazione dei suoi protagonisti, basti la indicazione di Viscardi 15/1 e 16/2/81.

Va disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati; l'unica eccezione è quella di Brambilla, in ordine alla partecipazione del quale non sono emerse prove, di cui non è provata la corresponsabilità organizzativa, non essendo egli membro delle S.A.O. bergamasche (ancorchè attivo nelle Squadre milanesi, e legatissimo personalmente e politicamente con Forastieri e Bonicelli).

*Paoli*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 212

A 19

Irruzione armata Associazione Provinciale Proprietà Edilizia - Attentato dinamitardo Ferretti.

Bergamo/Dalmine 30/1/1979.

Vol. VI pag. 372; Vol. VI pag. 520; Vol. I pag. 192.

Atti istruttori di maggiore rilievo: testi Cucci e Della Valle; Finto 8/5/80; Martinelli 15/5, 23/5, 13/6, 17/7, 14/11/80 e memoriale 46, 6/3/81; Brugali 26/6/80; Bonicelli G. 1/7/80; Viscardi 15/1 e 16/2/81; De Luca 3/2, 10/2, 20/2/81; Centurelli 11/4/81.

Si tratta di due azioni di particolare rilievo, decise unitariamente - nel quadro della "campagna immobiliari" ed anche in polemica con la specifica concorrenza sviluppata sul medesimo tema e proprio in quei giorni dai Nuclei Armati per il contropotere territoriale (cfr. gli attentati del 18/1/79) - dai membri delle S.A.O. di Bergamo e dell'Isola: lo attentato alla Ferretti (attentato dinamitardo notturno allo edificio, anche se inizialmente anche esso previsto come irruzione - Martinelli memoriale 46) sarà materialmente gestito appunto da questi ultimi, mentre la irruzione negli uffici della A.P.P.E. (già tentata prima, e desistita per la presenza di troppe persone), avvenuta in pieno giorno, benchè "operazione bergamasca" cioè con il coinvolgimento politico - organizzativo di tutti i membri delle Squadre bergamasche" (Viscardi 15/1/81) sarà "materialmente esegui-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 213

ta da elementi esterni per i rischi elevati di riconoscimento ed eventuale intercettazione connessi alla ubicazione centrale dello obiettivo" (Viscardi, ibidem).

Questa scelta è probabilmente da mettere in rapporto anche ad un ulteriore particolare, e cioè al fatto che era in programma anche la gambizzazione del geom. Cerati (questo elemento è negato o trascurato da tutti, ma evidenziato da Martinelli, ed è significativo che effettivamente - teste oculare avv. Cucci - sia stata richiesta la presenza appunto del geom. Cerati; ciò senza dimenticare il deciso innalzamento del livello di scontro effettuato a quell'epoca da Prima Linea, che in quei giorni assassinava a Milano il Magistrato Alessandrini.....).

Anche lasciando "sospesa" la questione della gambizzazione del geom. Cerati, e a prescindere dal clamore suscitato dalla audacia della irruzione e dalla gravità "giuridica" del fatto (la contestazione di rapina pluriaggravata assorbe il reato di violenza privata pure aggravata), va segnalata e sottolineata la fortunosa conclusione della vicenda (le conseguenze della esplosione della tavoletta di tritolo, che avrebbe causato la rottura di alcune vetrine, rende francamente scettici sulle "tranquillizzazioni" fornite dal secondo volantino di rivendica - e poi da Viscardi 15/1/81 - sul fatto che la esplosione non avrebbe recato alcun danno alle persone .....).

La dinamica dei fatti è descritta comunque nel capo di

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 214

imputazione, sulla base della puntuale ricostruzione, effettuata dalle vittime e testimoni oculari (avv. Cucci, geom. Della Valle) e da Bonicelli Giuseppe, entrato materialmente negli uffici a guidare la irruzione (come già aveva fatto sei mesi prima nel comando della Vigilanza Urbana di Città Alta).

Per quanto riguarda le altre responsabilità, si osserva: il "commando" esecutivo alla A.P.P.E., guidato da Bonicelli (confesso, e indicato da Brugali, De Luca, Martinelli e Viscardi), è composto da De Luca (confesso, e confermato da Viscardi), Perrone (la indicazione fatta in due tempi da De Luca, che lo indica come quello che si era fermato con lui a fare da copertura all'esterno dell'edificio, è troppo precisa e puntuale - ed in un contesto di piena attendibilità processuale - per essere disattesa; nè sorge il minimo problema di identificazione, perchè Perrone è persona conosciuta da De Luca), Brambilla (pure indicato da De Luca, con una dichiarazione che trova conferma quasi esplicita in Viscardi 16/2/81 e 27/2/81 G.I. di Milano) e Morandi (sul punto, la sicurezza della dichiarazione di Viscardi impone la verifica dibattimentale, anche se non è chiaro se vi sia contrasto con la versione De Luca - che parla di non meglio identificato "Fulvio" - o se invece contrasto non vi sia, identificandosi il Morandi proprio in quel "Fulvio" sul quale De Luca - dichiaratamente, come risulta negli



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 215

interrogatori dei giudici milanesi acquisiti ex art. 165 bis C.P.P. - non ha voluto essere esplicito).

Sono certamente assenti Ciceri e <sup>Falcone</sup> Morandi, che avevano preso parte al primo tentativo (Viscardi 16/2/81).

Sempre sotto il profilo delle responsabilità operative emerse specificamente (e che si sommano comunque alla responsabilità ideativo-organizzativa che spetta a tutti i membri delle Squadre, all'epoca del fatto e della sua decisione), si segnalano le seguenti risultanze: Alessi collabora con Passoni e Martinelli alla stesura del volantino di rivendica della Ferretti, avvenuta a casa sua (Martinelli memoriale 46); mentre Carminati collabora con Passoni alla diffusione dei due volantini di rivendica della irruzione alla A.P.P.E. (memoriale 47): non è escluso che sia la autrice della telefonata di rivendica dell'attentato alla Ferretti. (1)

Centurelli partecipa al controllo della Ferretti (arrestato su indicazione del solo Martinelli, anche se certamente conosciuto da molti altri fra i quali Viscardi e Bru

---

(1) nota: La telefonata è parzialmente riprodotta nel nostro C.R. 4050: ed è stata erroneamente ritenuta dal G.I nel corso dell'interrogatorio 13/6/80 di Martinelli e 8/7/1980 di Severi, telefonata di rivendica dell'assalto alla Caserma di Dalmine: sul punto, sono state acquisite le voci di comparazione della Severi e della Carminati; quest'ultima è stata poi distrutta per errore tecnico di registrazione, e non è stata riprodotta ulteriormente per il rifiuto opposto dalla interessata; il materiale esistente sarà liberamente valutato dal Giudice dibattimentale).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 216

gali, ammette la circostanza indicata da Martinelli 20/2/1981, e cioè di avere sostanzialmente fatto parte del gruppo S.A.O. dell'Isola con Pianelli, Roncalli, Micheletti e Quadri; di essersi recato con Martinelli prima e con Pianelli e Quadri poi a "controllare" la Ferretti, "per raccogliere migliori elementi in vista dell'attentato che doveva essere fatto dal nostro gruppo, in concomitanza con altro attentato alla sede della A.P.P.E. di Bergamo che doveva essere attuato da gente di Milano" (Centurelli 11/4/81); Fornoni partecipa a sopralluoghi per la A.P.P.E. e "assiste" logicamente De Luca e gli altri nella immediatezza dello assalto (De Luca) e coordina il gruppo dell'Isola (Martinelli 20/2/81).

Martinelli partecipa alla fase di controllo degli obiettivi, allo studio delle vie di fuga da Dalmine (si utilizza la passerella pedonale sul Brembo) e alla redazione dei volantini, mentre Viscardi (si vedano in proposito anche le dichiarazioni di De Luca sul "Miki" deus ex machina della operazione) studia il coordinamento "militare" della azione e il piano di defilamento e di consegna dei documenti.

Questo ultimo accenno apre il discorso - conclusivo - sulle responsabilità di Lampis e Sciaudone, indicati nel capo di accusa come coloro ai quali - nella fase di defilamento - vennero affidate armi e documenti.

Premesso che le persone col ruolo in questione devono essere state due, in relazione ai due gruppi operativi di



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 214

Bonicelli e De Luca defilatisi ciascuno con manovra autonoma (cfr. sul punto le dichiarazioni rese da De Luca e da Bonicelli; nè è possibile ipotizzare la ubiquità di una sola persona in via S. Orsola e in via Garibaldi), De Luca indica in Sciaudone quello che lo aspettava in via S. Orsola (proprio sotto la sua abitazione, n.d.r.) e con il quale già si era accordato in tal senso alcuni giorni prima (circostanza di rilievo in ordine alla previa consapevolezza del fatto): la indicazione è effettivamente solo fotografica (in un album di 298 foto, contenente volti di bergamaschi ignoti al De Luca, delle più disparate aree politiche .....), ma suffragata da una descrizione fisica e di carattere ("di lui si diceva che aveva molto successo con le ragazzine") che è fatto su misura su Sciaudone ("i miei interessi si sono concentrati soprattutto sul giocare a pallone, nell'andare a ballare e trovare qualche ragazza. ...." - Sciaudone 19/8/80): se si considera che le indicazioni di De Luca si attagliano perfettamente al ruolo di appoggio logistico svolto da Sciaudone per le S.A.O. (ruolo che non stava ovviamente scritto sotto la sua fotografia...), e che le parziali ammissioni di Sciaudone il 12/9/80 dopo la "arrampicata sugli specchi" del 19/8/80 non ne tratteggiano certo una linea di sincerità o di attendibilità, si deve concludere per la esistenza di prove ampiamente sufficienti per il rinvio a giudizio.

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 218

Conclusioni sostanzialmente analoghe devono essere fatte per Lampis, protetto (come Sciaudone) da una deplorabile lealtà di Brugali e Viscardi (che hanno impedito di fare luce piena sul punto) ma indicato sicuramente da Martinelli, che conferma la sua prima indicazione 23/5/80 ribadendo il 14/11/80 "di avere saputo direttamente di Viscardi (quello che ha ammesso di avere appunto curato il delitto, n.d.r.) il fatto del disimpegno delle armi operato da Albino Lampis: la circostanza era comunque risaputa fra tutti quelli di P.L., e credo proprio di averlo sentito anche da Brugali": negare il valore probatorio di questo elemento implica affermare (ma si dovrebbe spiegarne anche la ragione) che Martinelli mente o che Viscardi mentiva a Martinelli.

Questo Giudice non trova alcun elemento che lo induca a tali conclusioni, nè lo porta l'atteggiamento negativo del Lampis, che (basta confrontare gli interrogatori 10/7/1980 e 21/4/81 su un altro episodio "contestatogli" dal Brugali) non dimostra certo di avere abbracciato una linea di credibilità.

Si impone quindi il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 219

A 20

Attentato immobiliare Bertuletti - 27/2/79.

Volume I pag. 205; Volume VI pag. 347.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Pellegrinelli, Finco 16/5/80; Brugali 17/5, 26/6/80; Roncalli 19/5/80; Locati 21/5 e 17/6/80; Martinelli 23/5/80 e 8/10/80, memorie 47 - 20/2, 27/2 e 6/3/81; Raimondi 2/7/80; Viscardi 15/1/81.

Si tratta della azione che conclude la "campagna immobiliari" delle Squadre Armate Operaie (ed anzi, secondo quanto riferito da Martinelli 20/2/81, di una azione di coda "spinta" da Brugali e Locati, ed approvata solo perchè il piano era ormai in stato di avanzata "preparazione", quando oramai la maggioranza delle SAO spingeva verso tematiche più strettamente operaiste).

Il fatto è quello, grave (perchè pure con attacco diretto e personale), evidenziato nel capo di imputazione, ricostruito sulla base sia delle dichiarazioni del teste e parte offesa Pellegrinelli che delle ammissioni fatte in particolare da Locati e da Brugali.

Per quanto riguarda le singole responsabilità, si segnala in primo luogo la "solita" responsabilità ideativo-organizzativa di tutti i membri pro tempore delle SAO (Viscardi 15/1/81; più diffusamente, Martinelli memoriale 47 e



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 220

20/2/81; per il riscontro di sintomatici "stazionamenti" di Martinelli, Locati, Brugali e Passoni nei pressi dello edificio della Bertuletti, cfr. anche Finco 16/5/80).

Esistono poi specifiche emergenze a carico di Alessi ("era tornato in auto per sentire con la radio sintonizzata sulla onda delle forze dell'ordine le varie fasi dello attentato" - memoriale 47: ed è evidente la rilevanza particolare di un simile "contributo" ai fini della "sicurezza" dell'azione, e cioè di poter assumere tempestive e "intelligenti" contromosse all'operato di carabinieri e polizia) e Formoni (fornisce le armi a Brugali e compagni - Brugali 27/6/80).

Per quanto riguarda Raimondi (non membro delle SAO, ~~uno MA~~ esclusivamente uomo di P.L.), egli ammette (in coincidenza con le indicazioni di Martinelli e Brugali) di avere ricevuto a casa sua, o fuori di essa, la borza consegnatagli da Brugali, pur dichiarandosi "completamente all'oscuro dell'attentato": la ulteriore precisazione di Martinelli memoriale 47 ("....Raimondi Diego venne al Nazionale e comunicò al Viscardi che tutto era andato bene e che "le armi erano già consegnate.....") rende però opportuno la verifica dibattimentale anche della sua posizione.

Per quanto riguarda infine il "commando" operativo, nessun particolare problema per Locati, Brugali e Canavesi (la loro presenza emerge dalle dichiarazioni di Martinelli e



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 221

Viscardi, e dalle circostanziate ammissioni dei primi due), mentre resta non chiarita (è il chiarimento è certamente nelle possibilità di Viscardi e Brugali, per limitarsi a quelli che hanno assunto dichiaratamente una certa linea processuale) la figura del quarto componente, di certo appartenente al gruppo dell'Isola.

Locati 17/6/80, propone un nome, "Giovanni", che coincide con quello di Centurelli, ma Martinelli (8/10/80; 20 e 27/2/81) non è in grado di affermarlo con certezza: il nodo resta affidato al giudizio dibattimentale, al quale Centurelli dovrà essere rinviato - come gli altri - quanto meno per la corresponsabilità ideativo - organizzativa.

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 222

A 21

Tentata rapina oreficeria Monti - primavera 1979.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Monti; Mazzola 2/1/81; Belotti 8/1/81; Viscardi 15/1/81.

Si tratta di un tentativo di rapina, ricostruito sulla base delle dichiarazioni di Mazzola, confermate poi da Viscardi e per quanto di sua competenza dalla Belotti: a loro volta, tali dichiarazioni trovano riscontro nelle reminiscenze del titolare della oreficeria.

Sulla qualificazione giuridica del reato, e quindi sulla contestazione del fatto quale "rapina tentata", si vedano le premesse generali e la considerazione che la desistenza è stata imposta in relazione al fallimento dello stratagemma.

La rapina viene elaborata nell'ambito di Prima Linea, e le Squadre di Bergamo "rimasero estranee ed anzi all'oscuro del tentativo" (Viscardi): sintomaticamente, è uno dei pochissimi fatti (o l'unico?) che non fosse venuto a conoscenza neppure di Martinelli.

Per quanto riguarda le responsabilità personali, non vi sono particolari problemi per Mazzola e Viscardi e, in definitiva, neppure per Fagiano, Forastieri, Russo Palombi e Segio, considerate la concordanza e la attendibilità di chi li chiama in correità.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 223

Più delicato è forse il discorso riferito alla Belotti, fermo restando la indiscutibilità del suo ruolo materiale (lo ammette essa stessa) e la ragionevolezza del fatto che ben si fosse resa conto di quello che si stava preparando (sul punto, Mazzola è esplicito; ma sarebbe comunque ingenuo credere il contrario, e può essere sufficiente l'acquisto del materiale di prima medicazione da lei fatto in farmacia insieme a Viscardi): il vero nodo è però quello della richiesta fatta da Viscardi.

A questo proposito, è giocoforza ritenere che una anche solo sommaria conoscenza del "personaggio Viscardi", e lo stesso accenno ad "una faccenda che non mi poteva spiegare" (per voler credere alla Belotti) fossero comunque sufficienti a farle capire - anche solo genericamente - di che cosa si trattasse.

Con ogni conseguenza.

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 224

A 22

Attentato ing. Botti - autunno 1979.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5, 13/6 24/7/80, 8/10/80, memoriale 51, 6/3/81; Locati 17/6/80; Alessi 27/5/80; Brugali 26/6/80; Bonicelli Giuseppe 1/7/80; Raimondi 2/7, 16/7/80 e 26/9/80 P.M. Milano.

E' un tentativo di "gambizzazione", fortunatamente bloccato al livello del reato contestato, deciso e attuato dalle Squadre Armate Operaie nel quadro di un attacco al mondo industriale (incentrato sulle persone dei dirigenti, dopo che era stata scartata la proposta Passoni di incendiare il magazzino SACE di Gorle, penetrandovi con l'uso delle divise rapinate ai VV.UU. il 3/6/78, dal momento che "una cosa del genere, che tra lo altro avrebbe probabilmente portato a cassa integrazione, sarebbe stata certamente meno "sentita" dalla base operaia rispetto alla gambizzazione di un dirigente" - Martinelli 24/7/80): a sua volta, la scelta dello ing. Botti - direttore di produzione e vice direttore generale della SACE - avviene per la facilità di esecuzione (Bonicelli sembra addurre anche una motivazione specifica) nell'ambito di una rosa di nominativi di quadri e dirigenti "Dalminé" e "SACE" (i due assi portanti - "casa" e "lavoro" - della vita eversiva di Sergio Martinelli .....).

La ricostruzione del fatto è affidata esclusivamente ai protagonisti: quando il 23/5/80 ne parla Martinelli, con

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 225

una serie di dettagli impressionantemente confermati via via da Alessi, Locati, Brugali, Bonicelli e Raimondi, di questo attentato ed anzi di tutto il piano di attentati "industriali" non si era neppure intuita la esistenza!

Per quanto riguarda la riconducibilità del fatto alle responsabilità ideativo-organizzative di tutti i membri delle Squadre, sono esplicite - diffusamente - tutte le fonti citate (alle quali si devono anche gli accenni più specifici di furti degli autoveicoli ammessi da Brugali, Alessi, e Locati): per la precisazione di cui a Matrinelli 6/3/81, la responsabilità deve essere attribuita anche a Fornoni, *per* finito in carcere dopo il varo della operazione.

Martinelli, dal canto suo, ammette diffusamente le sue responsabilità informative, nonchè il fatto di avere preparato con Passoni il volantino di rivendica che si voleva difondere in occasione del primo tentativo.

Sulla fase tipica e finale della azione, sono invece espliciti Bonicelli G. (che precisa il ruolo suo di autista dell'auto "civetta", ed il ruolo degli altri) e Raimondi (che conferma e precisa la dinamica descritta da Bonicelli, e - nell'interrogatorio reso il 26/9/80 al P.M. di Milano, acquisito ex art. 165 bis C.P.P. - attribuisce il volto ed il nome di Fagiano Marco e Palmero Piergiorgio a due dei tre altri protagonisti della azione).

Sempre nell'ultimo atto citato, Raimondi precisa che "anche Laronga era venuto una volta direttamente a fare dei sopralluoghi". Ne deriva-conclusivamente-la necessità del rinvio a giudizio di tutti gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 226

A 23

Porto armi - Viscardi -

Classica ..... "goccia nel mare", la contestazione trae lo spunto da Finco 8/5/80 (pag. 2 e pag. 5; la Luger cal. 9 potrebbe essere quella di cui parla anche Raimondi 16/7/1980 pag. 3).

Va disposto il rinvio a giudizio, di Viscardi.

*July*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 227

A 24

Rapina tentata magazzino TASTEX - dicembre 1979 - gennaio 1980.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Alessi 27/5, 16/6/80 e 4/6/81; Martinelli 13/6/80, memoriale 54 e 6/3/81; Locati 17/6/80; Carizzoni 19/6/80; Brugali 26/6/80 e 28/4/81; Bonicelli Giuseppe 1/7/80; Palmieri 31/7/80; Raimondi 28/4/1981; Lampis 21/4/81.

Anche di questo duplice tentativo di rapina, così come dell'attentato all'ing. Botti, non si sospettava neppure la esistenza prima delle dichiarazioni di Alessi e Martinelli, via via confermate poi da Locati, Carizzoni, Brugali, Bonicelli, Palmieri e Raimondi (conferme magari parziali o su singoli punti, ma sempre collimanti): il fatto e le sue modalità - descritte nel capo di imputazione - emergono quindi dalle sole dichiarazioni confessionarie.

Per la sostenibilità della qualificazione giuridica di "rapina tentata", in un caso certamente verso i limiti della fattispecie astratta, si vedano le premesse generali, e si consideri la non volontarietà della desistenza, sempre imposta da circostanze di fatto avverse insuperabili.

Le responsabilità personali dirette e materiali vanno attribuite ad Alessi (il primo a segnalare il fatto e ad ammetterlo: la sua confessione è poi confermata da Carizzo-

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 228

ni e Brugali), Bonicelli (indicato da Carizzoni, Martinelli e Brugali, ammette la sua partecipazione), Brugali (indicato da Alessi, Carizzoni, Martinelli, pure ammette la sua partecipazione, o meglio la organizzazione del piano criminale), Carizzoni (indicato da Brugali/e Alessi, ammette) e Micheletti (indicato congiuntamente da Carizzoni e Brugali): ad essi vanno aggiunti due "milanesi" rimasti sconosciuti, uno dei quali ("Roccia") è la persona non identificata presente anche al tentativo di gambizzazione dell'ing. Botti.

Un discorso parzialmente diverso - ma sempre in termini di corresponsabilità - va fatto per Palmieri (dipendente del magazzino Tastex, e indicato da Martinelli e Brugali come il "basista" della operazione, ammette di avere fornito a Brugali - al quale era stato "dirottato" da Viscardi - informazioni sugli orari dei commessi, sulle consistenze di cassa nei vari giorni, ed anche una piantina con la dislocazione interna del magazzino) e per Belotti e Lampis, che mettevano a disposizione rispettivamente il pied-à-terre del datore di lavoro e la propria abitazione come base dei due tentativi, sempre su richiesta del Brugali (circostanza indicata da Alessi e Brugali, e più o meno faticosamente ammessa - nella sua materialità - dai due interessati, che negano però il loro coinvolgimento "ideologico": si osserva però che la Belotti era già alla sua seconda (almeno) esperienza del genere, e la sua "vicinanza" con Viscardi non po



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 229

teva non averle aperto gli occhi; Lampis, dal canto suo - ed a parte il suo ruolo riconosciuto di "rete di appoggio SAO" - era presente alla partenza del gruppo, che lasciò partire anche un colpo a vuoto - Martinelli memoriale 54).

Per quanto riguarda infine il retroterra ideativo-organizzativo, Brugali (25/6/80) la addebita alle S.A.O.; mentre Martinelli (6/3/81) lo riporta a Prima Linea: la complessiva ben maggiore attendibilità di Martinelli (che del resto non può certo essere accusato di avere teso alla minimizzazione delle proprie colpe) ha fatto accogliere la seconda linea, e conseguentemente, la contestazione ai soli Forastieri, Brugali, Locati, Fornoni e Viscardi (quest'ultimo, ormai in progressivo allontanamento dall'ambiente bergamasco).

La circostanza - ammessa - della consegna delle armi implica anche la responsabilità di Raimondi, anche se gli elementi da lui evidenziati il 28/4/81 meriteranno una più puntuale verifica dibattimentale.

Rinvio a giudizio, dunque, per tutti gli imputati.

*Paler*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 230

A 25

Furto e detenzione esplosivo - Alessi + 1 - dicembre 1979.

Ferma restando il carattere "diffuso" dei furti di esplosivo nelle cave della Valle Brembana, il presente capo di imputazione si riferisce ad una specifica indicazione di Martinelli, memoriale 54 (Alessi 4/6/81, nega la circostanza, pure ammettendo di avere fatto delle ricognizioni a tale fine): il fatto merita comunque un approfondimento dibattimentale anche in relazione alla specificità dell'episodio segnalato (l'esplosivo era infatti stato rubato nella previsione di far saltare la Caserma CC. di Bergamo, allora in costruzione).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 231

A 26

Tentato disarmo Di Ciocco - 12/1/80 - Nembro.

Volume 8 fasc. 15.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Di Ciocco e Covelli; Martinelli 23/5/80, 6/3/81; Locati 17/6/80; Brugali 26/6/80; Raimondi 2/7/80.

Si tratta di una azione nata all'interno del Nucleo di P.L. (Martinelli 6/3/81) e volta alla "acquisizione" della pistola di ordinanza (nuova Beretta 92 S) di un/ sottufficiale della Polizia Stradale: la ricostruzione delle specifiche modalità del fatto emerge dalle dichiarazioni testimoniali della Covelli, e dalle concordanti e piene ammissioni dei tre protagonisti materiali, e cioè Locati, Brugali e Raimondi.

Ancora una volta, peraltro, l'episodio era stato segnalato per primo da Martinelli, che ne aveva saputo indicare le modalità essenziali ed i protagonisti, riferendo le notizie sapute da Brugali: va segnalato l'"errore" costituito dalla indicazione di Micheletti, che è spiegabilissimo, posto che si tratta certamente di un nome di comodo fatto a Martinelli da Brugali, per tacere il ruolo e la figura di Raimondi che - come si vedrà ⚡ trattando il reato associativo - doveva essere occulto per i non appartenenti a Prima Linea (☞ fra questi, anche i "semplici" membri delle SAO).

Si dispone quindi il rinvio a giudizio di tutti gli imputati (membri di Prima Linea Bergamasca a quella data; Viscardi è ormai - purtroppo - impegnato solo altrove....).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 232

A 27

Porto esplosivo - Roncalli.

Si tratta di uno specifico episodio evidenziato in Raimondi 16/7/80: la persona indicata è però Brugali, ed il fatto è quello di cui al capo A 29 o comunque vi rientra.

Il Roncalli va prosciolto per non avere commesso il fatto.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 233

A 28

Rapina CA.RI.P.LO - Torre Boldone 30/4/80.

Volume 8 fasc. 8.

Atti istruttori di maggiore rilievo: testi Brugnati, Bolas-  
si e Ruggeri; Martinelli 23/5/80, memoriale 56, 6/3/81; A-  
lessi 27/5/80 e 4/6/81; Locati 17/6/80; Brugali 26/6/80;  
Raimondi 2/7/80 e 26/9/80 P.M. Milano; Viscardi 19/11/80  
pag. 4.

Si tratta di una "classica" rapina a mano armata ad isti-  
tuto di credito, sulla quale solo le dichiarazioni dei pen-  
titi hanno consentito di fare piena luce (esiste in atti  
un rapporto di P.G. nel quale la rapina in questione è adde-  
bitata - non si sa su quali basi - a quattro persone che  
con essa non hanno evidentemente nulla a che fare.....).

La organizzazione e la esecuzione è a livello di Prima  
Linea (Martinelli 6/3/81), pur dovendosi concordare con Lo-  
cati 17/6/80 sulla preventiva conoscenza da parte di nume-  
rosi bergamaschi (attesa l'epoca - aprile 1980 - è impro-  
prio il richiamo di Locati alle "Squadre", già disciolte,  
anche se resta ferma la validità sostanziale del termine  
come area di riferimento).

La ricostruzione del fatto, oltre che delle dichiarazio-  
ni confessorie (tutte peraltro riferibili più al retroter-  
ra logistico-organizzativo che non alla esecuzione del fat



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 234

to tipico), si avvale delle indicazioni fornite dai testi oculari.

Per quanto riguarda la indicazione delle specifiche responsabilità, può essere opportuno ripercorrere le tappe della acquisizione del materiale istruttorio. Martinelli è il primo a parlarne; nell'interrogatorio 23/5/80 accenna alla rapina commessa da elementi di P.L. di Milano, con l'appoggio di Raimondi (nel cui appartamento sarebbe partito un colpo di pistola: ciò che avrebbe poi "mosso le acque" e consigliato il trasferimento delle armi presso il Lumassi, a ciò contattato dall'Alessi) e con lo aiuto di Locati, Brugali, Alessi e Canavesi; nel memoriale preciserà poi che i furti di auto, motorini e biciclette furono opera di Locati, Fornoni, Canavesi, Alessi e Carminati.

Alessi (27/5/80 - e in sostanza - 4/6/81) ammette di essere stato contattato da Canavesi per procurare i motorini, ma di non essere riuscito a farlo.

Locati e Brugali ammettono ampiamente il furto di due auto Fiat 128 e la loro collocazione "strategica" in vista della rapina.

A sua volta, Raimondi (nell'appartamento in uso al quale si trova la traccia materiale del colpo di pistola di cui aveva parlato Martinelli) ammette di essere stato contattato da "Fabio" per l'appoggio in vista della rapina,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 235

di avere messo a disposizione l'appartamento (demandando a Brugali l'organizzazione tecnico - logistica, e cioè la preparazione di auto, motorini, etc.) e di avervi personalmente accompagnato i cinque autori della rapina (e cioè il "Fabio", Bruno Laronga - di cui già aveva parlato anche Brugali - "Filippo", "Stefano" e "Paolo", le cui descrizioni fisiomatiche coincidevano peraltro con quelle pure già fornite da Brugali); nell'interrogatorio 26/9/80 al P.M. di Milano, Raimondi identificherà "Fabio", "Stefano" e "Filippo" in Di Giacomo, Albesano e Zambianchi.

La completa identificazione dei responsabili ("Paolo" = D'Ursi) si avrà infine con Viscardi 19/11/80.

Dalle considerazioni svolte sopra emergono prove sufficienti per ordinare il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ivi compresi (per indicare le posizioni emerse con minore risalto) l'Alessi (sarà il dibattimento a valutare siano in fondo la rilevanza del suo ruolo) e la Carminati.

A proposito di quest'ultima, va detto che se Martinelli l'ha indicata, è perchè il suo contributo operativo era emerso - a suo tempo - nei rapporti avuti con Brugali e compagni: e sarebbe ora puerile credere a Brugali 28/4/81, conoscendo i rapporti sentimentali anche attuali tra Brugali e la Carminati (per fare un esempio del taglio "difensivo" di Brugali; Brugali afferma che "Carminati Armida rimase estranea e del resto non era mai entrata nelle SAO, anche se da parte nostra in più riprese le proponemmo la adesione", mentre Raimondi - che pure ..... non è Martinelli - nello interrogatorio 16/7/80, non rettificato sul punto il 28/4/

*Raimondi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 236

1981 - dichiara che "la Carminati Armida cercava di inserirsi organicamente nelle Squadre, trovando però la opposizione da parte di alcuni del gruppo").

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 237

A 29

Furti esplosivi - Brugali ed altri.

Pur nella sua inevitabile genericità (è noto che dei furti di esplosivo non è normalmente possibile trovare riscontro, attesa la "normale" situazione di illegalità in cui operano i responsabili delle cave, che si guardano quindi bene dal denunciare i furti subiti), la imputazione rende ragione di quanto specificamente dichiarato da Brugali (Brugali 26/6/80 pag. 13): la circostanza emerge comunque anche da Raimondi 16/7/80, e costantemente in tutta la istruttoria (del resto, l'esplosivo era la materia prima necessaria per le decine di attentati; anzi, è emerso che l'esplosivo bergamasco fu quello prevalentemente usato in tutta Italia.....).

Si dispone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

*Polz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 238 .....

A 30

Detenzione e porto armi - Lumassi ed altri.

Volume 26.

La imputazione "copre" la vicenda di parte delle armi delle Squadre Armate Operaie, dal loro sgombero dall'appartamento di Raimondi a Torre Boldone (all'indomani della rapina alla CA.RI.P.LO del 30/4/80, ed a causa del colpo di pistola che poteva avere allarmato i condomini) al loro ritrovamento il 6/4/81 effettuato sulla base delle puntuali indicazioni rese da Lumassi alla A.G.

Per quanto riguarda il trasporto da Bergamo a Dalmine e l'affidamento a Lumassi, si vedano Alessi 27/5/80; Brugali 26/6/80; Lumassi 3/4/80; Raimondi 16/7/80.

La prima indicazione in proposito era peraltro già contenuta in Martinelli 23/5/80.

Per quanto riguarda la consistenza del "deposito", si veda il verbale di sopralluogo redatto dal G.I. in data 6/4/80.

è disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

*July*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 239

A 31

Detenzione armi in genere - S.A.O. → P.L.

Volume 8, fasc. 8.

Il Capo di imputazione vuole cogliere la realtà della detenzione illecita - in blocco, o comunque in stock di rilievo - dell'armamento (armi, munizioni, esplosivo) delle S.A.O. - P.L.: il reato non è infatti assorbito nella fattispecie di cui all'art. 306 C.P., dal momento che basta considerare - e l'argomento assorbe ogni altro - che la illiceità dell'armamento non costituisce elemento della fattispecie del reato di banda armata.

Per quanto riguarda gli odierni imputati, si osserva: Raimondi, indicato esplicitamente da Martinelli (23/5/80) come "custode delle armi di Prima Linea a più alto livello" (la medesima circostanza viene sostanzialmente riproposta in Brugali 26/6/80 e in Viscardi 15/1/81), ammette il fatto ("ebbi in consegna le armi verso la fine del 1979, dopo che in precedenza le avevo avute saltuariamente ..... nei mesi successivi vennero ad aggiungersi 3 o 4 borse di esplosivo, portate da Brugali .....") - Raimondi 16/7/80).

Nell'interrogatorio 3/3/81 Raimondi (in precisazione di quanto già dichiarato il 16/7/80) ammette la paternità del materiale rinvenuto a Valtesse, in Maresana e a Seriate (requisitoria P.M. pag. 26/27) (il ritrovamento di tale mate-

R

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 240

riale - in circostanze casuali - accredita ragionevolmente la versione di Raimondi di essersi voluto disfare di esso, e non già di averlo nascosto nella prospettiva di un futuro recupero, da parte sua o di altri).

Fra il materiale ritrovato a Seriate - lo ricordiamo per inciso - esiste anche una pianta dettagliata degli stabilimenti "Beretta" di Gardone Valtrompia, stesa - sul retro di un manifesto elettorale di "Democrazia Proletaria" - da una mano che la perizia grafica prof. Corbia ha accertato essere di Diego Forastieri.

Canavesi viene indicato (Cadei 16/2 e 3/3/81: non vi è ragione di dubitare della attendibilità sul punto, anche per l'ulteriore circostanza evidenziata nel secondo interrogatorio) come "collaboratore" di Raimondi nella "collocazione" del materiale rinvenuto a Seriate.

Centurelli viene indicato da Martinelli 27/2/81 come persona di cui si sapeva che "nell'appartamento che aveva affittato in vista del matrimonio venivano tenute armi e archivi delle Squadre Armate Operaie": alla luce della serie di riscontri ammissori alle altre dichiarazioni su Centurelli (ospitalità per Alessi ricercato; partecipazione ai controlli in vista dell'attentato alla Ferretti), anche questa indicazione merita la verifica e l'eventuale approfondimento dibattimentale.

Locati viene indicato come colui presso la cui casa a



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 241

Predore (e la indicazione collima perfettamente con le indicazioni geografiche di Mazzola 2/1/81) vennero collocate "armi e soprattutto materiale vario" provenienti dalla disattivazione di una base di P.L. presso Zogno, operata anche dallo stesso Viscardi (Viscardi 15/1/81).

Lampis e Sciaudone vengono indicati da Martinelli (23/5/1980 e memoriale 37) come saltuari custodi e detentori delle armi delle S.A.O. (in memoriale 50, Martinelli precisa che "le duecento e più perquisizioni - disposte dal P.M. dr. Avella nel maggio 1979, n.d.r. - misero in difficoltà le S.A.O. e non solo loro; infatti solo per pura fortuna non vennero trovate le armi delle S.A.O. che erano nascoste nel garage dello Sciaudone, infatti i Carabinieri perquisirono solo l'abitazione").

Per lo Sciaudone, vi è anche un principio di conferma in Brugali 26/6/80 e in alcune parziali ammissioni (la borsa "molto pesante" di provenienza Viscardi, di cui era opportuno che "non venissero a conoscenza mio padre e il mio fratellino" e con la quale era "prudente non andare in giro", - Sciaudone 19/8/81 - conteneva proprio solo Carta??).

Conclusivamente, e pur in presenza di situazione probatorie non uguali, si impone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

Si osserva peraltro che appare francamente riduttivo la contestazione del reato di cui in epigrafe alle sole persone a carico delle quali sia emersa la detenzione materiale

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 242

delle armi "sociali" (diverso può essere il problema di singole detenzioni di armi "individuali").

In questa prospettiva, si dispone la trasmissione degli atti al P.M. per l'eventuale azione penale nei confronti di altre persone certamente "responsabili" di queste armi (e sarà un problema successivo stabilire se la paternità del reato di detenzione illecita delle armi sociali debba estendersi - o meno - fino al livello del partecipe della banda armata); anche a prescindere da questa ultima considerazione - e mantenendosi nell'ottica della "detenzione fisica" - dovrà comunque essere iniziata la azione penale contro Viscardi che (Brugali 26/6/80) risulta avere avuto fino al tardo autunno 1979 il ruolo che sarebbe poi stato rivestito (e qui contestato) a Raimondi.

*Rai*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 243

A 32

Favoreggiamento Anna Bionda

Volume 9 fasc. 7.

A proposito della Bionda il P.M. segnala che "la stessa non può essere perseguita per il reato ascrittale perchè fuori dai casi previsti dalla normativa in materia di intercettazione telefonica.

Si vorrà dichiarare il difetto di procedibilità."

In realtà, a prescindere dal problema della possibile utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni telefoniche, va ammesso che da queste non emerge alcun reato (emerge, questa sì, una precisa scelta di campo tra Viscardi e la Giustizia.....).

Il ~~contatto~~ <sup>contatto</sup> morale, o una - tra l'altro vaga e generica - promessa di futuro interessamento per la ricerca di un rifugio non costituiscono certo elementi di una fattispecie di favoreggiamento.

Si deve quindi dichiarare la non sussistenza del fatto (inteso come fatto tipico di reato).

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 244 ...

A 33 - 34 - 35

"PRIMA LINEA" - "SQUADRE ARMATE OPERAIE" - "S.A.O" - "ISOLA".

Nella sua requisitoria, il Pubblico Ministero (pag. 331 e segg.), tratteggia con chiarezza le linee storiche della nascita, della formazione e della evoluzione finale di "Prima Linea" e delle "Squadre Armate Operaie", giustamente ritenute non distinte realtà, ma "aspetti" o "facce" di una medesima realtà, di "un'unica banda armata che esprime in livelli diversificati, l'uno direttivo superiore ed accentrato (P.L. in senso stretto), l'altro di presenza irradiata nel territorio (S.A.O. e S.A.P.), la propria potenzialità terroristica".

Certamente la requisitoria del P.M. non ha lo scopo - nè tanto meno la possibilità pratica - di operare una ricostruzione politico/storica al dettaglio: le linee di sviluppo evidenziate - provenienza quasi sistematica di tutti gli aderenti da Lotta Continua, al punto da non poterne ritenere la occasionalità; primo nucleo di "duri" della sezione di Sesto S. Giovanni nell'autunno 1974, e poi correnti minoritarie di Roberto Rosso e Piero Del Giudice al congresso dell'EUR del gennaio 1975; Comitati Comunisti per il Potere Operaio; "Squadre" come nuclei di lievitazione dello esercito di liberazione comunista; progressiva e sistematica "militarizzazione" della mentalità e del comportamento di P.L., con azioni sistematicamente omicidiarie soprattutto dall'inizio del 1979 alla primavera 1980; prospettive

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 245

finali di trasformazione - le "Squadre" si sciolgono e si irradiano nel territorio come "Ronde Proletarie" - forse anche come correzione di rotta al "bagno di sangue" degli ultimi mesi e forse come riparo alle prime "falle", vere o presunte (Vaccher) - sono comunque più che sufficienti per la comprensione processuale del fenomeno: tanto più - va ricordato - che il delitto di cui agli artt. 270 - 306 C.P. non viene affrontato isolatamente, ma unitamente a tutti gli episodi nei quali si è estrinsecata in Bergamasca la attività della banda.

Si aggiunga poi che al procedimento è stato acquisito imponente materiale probatorio proveniente da altre A<sub>2</sub>.GG. la cui rilevanza emerge sotto numerosi profili (conferma, nella sostanza, delle ricostruzioni storiche operate dagli imputati bergamaschi, a reciproco riscontro di attendibilità; verifica e conferma della "storia" di P.L./S.A.O. bergamasche come inserite fedelmente ed osmotizzate nella realtà nazionale della Organizzazione): altra fonte storico-processuale di ampio interesse potrà essere acquisita in seguito, come la sentenza 25/7/81 della Corte D'Assise di Torino.

Su queste considerazioni, sembra francamente eccessivo (i dati oggettivi in termini di vincolo associativo, dotazione di armi ed esplosivo, pluralità e sistematicità di azioni armate, scopo eversivo etc. emergono diffusamente e sistematicamente da tutto il contesto istruttorio) ripren



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 246

dere una puntuale dimostrazione della riconducibilità del fenomeno P.L./S.A.O. alla fattispecie criminosa della associazione sovversiva e banda armata.

Conviene pertanto esaminare il problema processuale delle posizioni dei singoli imputati, con particolare riferimento alle persone non sufficientemente evidenziate in relazione ai vari episodi criminosi.

Si omette una puntuale citazione delle fonti di accusa, quando la partecipazione e/o il ruolo dei singoli imputati nell'ambito di P.L. e delle S.A.O. emerga in termini diffusi dal materiale istruttorio già evidenziato in relazione ai singoli episodi.

Un organigramma sintetico è comunque ricostruito - dallo interno - in Martinelli 6/3/81.

Per il "tratto psicologico" dei singoli personaggi (il "chi è?" - potremmo dire in termini mondani), si vedano i profili tracciati dal P.M.

%



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 247

1) FORASTIERI: guida la ala più militarista dei C.P.A. (provocando nell'autunno 1976 la rottura politica con il cognato Carlo Gneccchi) ed è presente nel primo nucleo di P.L. che si fonda nella bergamasca nell'estate 1977.

Animatore, organizzatore e leader indiscusso delle S.A.O. fin dal loro nascere nell'autunno 1977, raggiunge in Prima Linea i vertici del Comando Milanese ristretto (Donat Cattin) e poi del Comando nazionale (Mazzola 2/1/81).

La sua uscita o comunque il suo isolamento dalla Organizzazione precede il suo arresto di pochi giorni (troppo pochi per potere verificare i suoi effettivi intendimenti).

Il rinvio a giudizio è del tutto scontato.

2) VISCARDI: aggregato quasi dall'inizio al Nucleo originario (bergamasco) di Prima Linea, al quale si lega subito dopo l'assalto alla Caserma CC. di Dalmine, vive tutta la vicenda delle S.A.O. nella posizione di leader "militare": il suo distacco dalla realtà bergamasca avviene solo in relazione alla acquisizione di un ruolo sempre più rilevante nel "Gruppo di fuoco" milanese.

La completezza (e la eccezionale importanza) delle sue ammissioni confessorie dispensano da ogni ulteriore commento.

3 - 5) BRUGALI, LOCATI E FORNONI: si tratta di tre posizioni molto vicine, tutte inserite sia in P.L. che nelle S.A.O.;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 268

l'inserimento in P.L. - in particolare - benchè negato da Brugali, emerge con chiarezza quanto meno dalle dichiarazioni di Martinelli e da quelle di Raimondi: del resto, ciò si deduce agevolmente dal sistematico inserimento dei tre anche nelle azioni "esclusive" di P.L. (emblematico - e riassuntivo - il loro inserimento nell'omicidio Paoletti del febbraio 1980, per il quale precedè la A.G. milanese).

Anch'essi militano in P.L. dall'inizio (il Locati dallo assalto alla Caserma di Dalmine; gli altri, da subito dopo) sino alla fine della loro esperienza (per il Fornoni, proseguita poi nella attuale latitanza).

In relazione a questo ricordato doppio livello di militanza, vanno confermate le funzioni "direttive" ed "organizzative" quanto meno relativamente alle S.A.O.; anche a prescindere dalla direzione che essi assumono in ogni azione che coinvolge elementi SAO, essi tengono i collegamenti con le SAO dell'Isola, tengono la "cassa" (Fornoni), curano l'arruolamento, organizzano direttamente (Tastex) o logisticamente (Cariplo) le rapine del gruppo, etc.

Il loro rinvio a giudizio per l'accusa contestata deve ritenersi pacifico.

6) Raimondi - anch'egli partecipa al nucleo originario di P.L. che si esprime sull'assalto alla Caserma CC. di Dalmine.

A differenza degli altri, non partecipa alla esperienza



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 269

delle S.A.O., rimanendo uomo "pulito" della Organizzazione, con il compito precipuo di detentore e custode delle armi del gruppo.

Nell'ultimo periodo (primavera 1980) è quello che in sostituzione di Forastieri tiene i contatti con le strutture di comando milanese.

Va rinviato a giudizio in relazione alla accusa contestata, sulla quale è del resto ampiamente confesso.

7) CADEI: è nel nucleo originario di Prima Linea, e partecipa anche alla esperienza delle SAO: il suo ruolo personale (quale emerge del resto anche dal contesto delle dichiarazioni Martinelli e Raimondi) non consente peraltro di attribuirgli quel ruolo direttivo e organizzativo contestato togli nel capo d'accusa (Brugali A - rubrica P.M.).

Del reato, già nell'aprile 1978 viene allontanato da P. L. (per la vicenda delle armi "smarrite" dopo la tentata rapina all'armeria di Tagliuno) e nell'estate dello stesso anno chiude ogni rapporto anche con le SAO.

Anche sulla base delle sue ammissioni, va rinviato a giudizio per il solo reato di "partecipazione".

8) BONICELLI GIUSEPPE: elemento di grosso rilievo (assurgerà a membro del comando milanese "allargato"), agisce nella bergamasca pressochè solo come "milanese in trasferta": la sua attività di base si sviluppa e vive nella real

Paly



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 250

tà di fabbrica della "Falck" ed in tale prospettiva deve dichiararsi la competenza territoriale della A.G. milanese, che del reato già procede in proposito, con trasmissione degli atti rilevanti.

9) MAPELLI: il reato non è compreso nel provvedimento di estradizione con il quale l'imputato è stato consegnato alle Autorità italiane: la posizione va quindi stralciata, con formazione di un autonomo fascicolo processuale.

10) PASSONI: partecipa alle Squadre Armate Operaie dallo inizio alla fine della loro esperienza.

Su questo fatto, vi è "prova diffusa"; correttamente - poi - gli sono state contestate le "funzioni organizzative" nell'ambito delle SAO, in relazione al ruolo politico di rilievo, quale emerge dal suo particolare contributo nella scelta degli obiettivi e della stesura dei volantini di rivendica: su ciò, in particolare, si vedano le indicazioni di Martinelli negli interrogatori già richiamati in relazione ai singoli episodi criminosi.

11 - 18) ALESSI, BONICELLI OTTAVIO, CANAVESI, CARIZZONI, CARMINATI, MARTINELLI, RONCALLI, SEVERI: costituiscono la struttura di base, potremmo dire la "truppa" delle S.A.O.

Alessi è confesso, pur ammettendo una discontinuità di

Fals

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 251

partecipazione: su tale discontinuità concorda anche la accusa di Martinelli (alcune divergenze sulla identificazione dei periodi "in" e sui periodi "out" non spostano di molto il problema, pacifico essendo la prosecuzione della attività di Alessi anche dopo il dicembre 1979); Bonicelli Ottavio è confesso (o meglio ex confesso, ma ciò non importa più tanto in termini di verità storica): la sua ridotta o talvolta ridottissima capacità operativa fisica non toglie nulla al suo contributo politico - organizzativo (per un certo periodo, tra l'altro, le riunioni si tengono in casa sua e di Carizzoni a Predore); Per Carizzoni vale il medesimo discorso di Bonicelli: nè lui - nè gli altri odier<sup>ni</sup> imputati - hanno mai avuto dubbi sul tipo di struttura (e sulle sue finalità e mezzi di azione) nella quale erano inseriti; Canavesi è "prigioniero politico" e non parla; parlano però per lui - ed eloquentemente - Martinelli, Alessi, Roncalli, Brugali, Locati, Raimondi, etc. e più ancora le circostanze del suo arresto nel dicembre 1980 (nel covo di Ostia, con Roberto Rosso-) e i documenti ritrovati nel covo stesso (la "Storia delle SAO" più volte già citata, che sembra manoscritta dal Canavesi ed in ordine alla quale egli si è prudentemente rifiutato al saggio grafico); Carminati viene "finalmente" (lo aveva chiesto da molto tempo, ed aveva fatto anticamera quale "rete d'appoggio") accolta nelle SAO nel loro periodo di trasformazione in Ronde Proletarie (ma la sostanza penalistica del fatto non cambia):



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 252

benchè "protetta" (ed è intuibile perchè) dall'amico Brugali, viene indicata esplicitamente da Martinelli (ed è innegabile il suo ruolo di pedinatrice del "gambizzando" prof. Borra, di diffonditrice dei volantini rivendicanti l'omicidio Paoletti); Martinelli e Roncalli ammettono ampiamente il loro ruolo, e la consapevolezza di quanto facevano (si conferma la chiusura della esperienza SAO alla estate 1978 per Roncalli); Severi - che nega - viene indicata espressamente da Martinelli in un ruolo che non può confondersi con una presenza occasionale, o magari "forzata", da "moglie del capo"; reduce del resto da una esperienza di "lotta" nei C.P.A., partecipa anche alle riunioni che si tengono fuori casa, e con ruolo non passivo: solo la ipotesi di trasformazione delle SAO in Ronde Proletarie con contestuale clandestinizzazione degli elementi più in vista di P.L. (primavera 1980) prevederà la sua uscita dalla militanza attiva per "ragioni di famiglia".

19 - 23) CENTURELLI, MICHELETTI, PIANELLI, QUADRI, RONCALLI LUCIANO: costituiscono i membri delle SAO dell'Isola: per gli ultimi quattro (i primi tre, latitanti, e le cui tracce più recenti portano inequivocabilmente a Prima Linea; l'ultimo, chiuso in un silenzio totale), sono più che concordanti ed inequivoche le dichiarazioni di accusa di Martinelli, Locati, Viscardi, Alessi, Brugali etc.

Diversa è la posizione di Centurelli, la cui identifi-

Pa



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 253

cazinne (scil. identificazione nominativa) avviene da parte del solo Martinelli, e solo nell'interrogatorio 27/2/81: ciò spiega come mai di questo nome non vi fosse alcuna traccia negli interrogatori precedenti e nel memoriale, anche se le deposizioni di Martinelli (e degli altri membri SAO più o meno confessi) davano sempre per implicito che "i 4 dell'Isola" non esaurissero la "Squadra della Isola".

Se<sup>a</sup> ciò si aggiungono le parziali ammissioni di Centurelli 11/4/81, si impone il rinvio a giudizio dell'imputato, la cui posizione potrà se del caso, essere vagliata anche sub art. 311 C.P.: per quanto riguarda la "ospitalità" concessa nel maggio 1980 ai latitanti Alessi e Carminati (di cui già aveva parlato Martinelli 27/2/81), vedrà il Giudice del dibattimento se considerarli fatti connessi ad una partecipazione a banda armata protrattasi oltre il dicembre 1979 o "autonomi" fatti di favoreggiamento personale.

24) CAMPANA: anche se il suo comportamento processuale ("stile" di risposta all'interrogatorio, immediata richiesta di formalizzazione dell'istruttoria...) è sembrato porsi a 180° rispetto all'atteggiamento che si sarebbe ipotizzato in un cittadino davvero e del tutto estraneo alla grave accusa contestatagli, va ritenuto (Martinelli 13/6/80) identifica-

Rag



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 254

to erroneamente e, come tale, prosciolto.

25 - 27) ZERBINI, LAMPIS, SCIAUDONE: con qualche tratto differenziale (Zerbini si muove al diretto livello di P.L., in rapporto con Forastieri; mentre gli altri agiscono al livello delle SAO; Lampis e più Sciaudone sono talvolta presenti fisicamente in azioni criminose delle SAO, mentre ciò non è emerso a carico di Zerbini) le tre posizioni trovano un denominatore comune nel fatto di non trovare un inserimento organico nelle Squadre, dal momento che non partecipano alle riunioni di elaborazione politica e "militare", di formulazione delle scelte strategiche e tattiche, di specifica organizzazione delle azioni del gruppo, etc.

Il loro livello è un tipico livello "di appoggio" (la c.d. "rete"): Zerbini (figura da sempre legatissima a Forastieri, fin dai tempi dei C.P.A.) risulta certamente (Martinelli 17/7/80: la circostanza è indicata dettagliatamente e de visu) avere detenuto nella sua abitazione lo schedario della c.d. "controinformazione" di P.L.: la delicatezza di questo incarico si fa ancora più palese quanto Martinelli (ibidem) segnala che lo schedario non era accessibile ai "semplici" membri delle SAO, "perchè era riservato a quelli della organizzazione, e cioè a quelli di P.L."; Lampis (oltre ai fatti specifici di cui si è già parlato) detiene a più riprese nella propria abitazione le armi del

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 255

le SAO fino al maggio 1979 (si ricorderà che da tale data che Raimondi ammette la sua detenzione sistematica delle stesse armi), come dichiarato da Martinelli 23/5/80 e memoriale 37; Sciaudone (oltre ai fatti specifici) viene accreditato di un medesimo ruolo da Martinelli - che nel memoriale 50 ricorda come le armi delle SAO si trovassero nel garage dello Sciaudone proprio durante le perquisizioni del maggio 1979, "fortunatamente" limitata alla abitazione - e da Brugali 26/6/80.

Per quanto riguarda questi ruoli di appoggio, è necessario ricordare la loro essenzialità (o comunque la precisa rilevanza) per il funzionamento della banda armata che opera - come ogni "ordinata" compagine sociale - sul principio della divisione dei ruoli e dei compiti.

Si conferma quindi la opportunità del rinvio a giudizio in relazione anche alla ricordata fluidità o comunque alla modestia di elaborazione giurisprudenziale della fattispecie criminosa di cui all'art. 306 C.P., ed in relazione - se del caso - alla attenuante di cui all'art. 311 C.P. ovvero alla possibilità - francamente, ancora tutta da esplorare - di applicare alla fattispecie concreta la norma di cui all'art. 307 C.P.

28) BOZZALE: (identificato <sup>con</sup> nel <sup>il</sup> "Pezzini" di cui aveva parlato Martinelli memoriale 54) viene citato da Martinelli stesso stesso allorchè dice che alla fine del 1979, in una riunione a



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 256

Vigolo, venne deciso di formare diverse commissioni di lavoro sulle fabbriche, sulla antiguerriglia e sulla sanità, coordinate da Forconi.

"Venne inoltre deciso - prosegue Martinelli - di tenere delle riunioni specifiche con Pezzini Osvaldo ed Amboni Eugenio".

Ora, la indicazione di accusa appare francamente modesta, e inidonea a postulare l'inserimento del Bozzale nelle SAO (o Ronde): anzi, il richiamo a riunioni "specifiche" farebbe pensare al contrario/

Quanto emerge dal suo interrogatorio 12/5/80, e la accertata frequenza del poligono di Tiro di Ponte S. Pietro, lo dipinge certamente quale "uomo di area": ciò spiega la formula dubitativa del suo proscioglimento, inevitabile allo stato degli atti.

29 - 30) BIONDA E BELOTTI: originariamente contestata ad entrambe e posta a base del fermo di p.g., la accusa di partecipazione a banda armata e' stata poi "coltivata" solo nei confronti della Belotti, anche in relazione ai fatti specifici emersi a suo carico.

Tali fatti - sui quali essa sarà giudicata, anche se pare ragionevole riconoscerne la relativa modestia del ruolo, non sembrano tuttavia idonei a costituire un supporto per questa accusa, perchè sembra più realistico trovarne la spiegazione nei rapporti personali con Viscardi (e ciò an-

*Pa*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 257

che se in occasione della rapina alla Tastex il "favore" le era stato chiesto da Brugali): esistono certo elementi a valenza ambigua (ad esempio la detenzione "legale" dei due revolver cal. 38, in un contesto tuttavia che ne permetteva l'uso anche a Viscardi; un uso che è peraltro plausibile ritenere solo "per esercitazione", proprio trattandosi di pistole "pulite"), ma una valutazione equilibrata della posizione della Belotti non riesce a vederla partecipare delle SAO.

Tanto più - ed è una considerazione conclusiva - che sull'ambiente SAO la istruttoria non sembra avere lasciato punti oscuri di rilievo.

La formula dubitativa (per la sola Belotti) è il massimo concedibile alla tesi dell'accusa.

*Pah*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 258

B 1

Attentato abitazione ing. Fabrizi - 20/10/74

Volume 8, fasc. 12.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 24/7/80,  
14/11/80 e memoriale 14; Raimondi 4/11/80.

Si tratta di una azione attribuibile ai "C.P.A. ante lit-  
teram", quando cioè i suoi futuri esponenti non si erano  
ancora staccati da "Lotta Continua".

Quanto all'episodio in sè, di non particolare rilievo  
oggettivo (residua infatti una semplice bruciacchiatura  
della tapparella), Martinelli lo attribuisce a Gnechi e Rai-  
mondi "per averlo appreso dai diretti responsabili", dopo  
comunque che la azione stessa (per la sua "velleità", e  
perchè condotta autonomamente se non in contrasto con le  
direttive della Segreteria politica) era stata pesantemen-  
te rinfacciata a Gnechi nel corso del congresso provinciale  
di L.C. del gennaio 1975.

Raimondi, che pure ammette che gli autori del fatto "si  
riconducono a quella parte di Lotta Continua che di lì a  
poco sarebbe uscita come C.P.A.", nega di essere stato per-  
sonalmente coinvolto: la delicatezza della contrapposizio-  
ne Martinelli/Raimondi (e il discorso si ripeterà in occa-  
sione di altri pochi fatti - di non particolare rilievo -  
nei quali Raimondi risponde le accuse mossegli da Marti-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 259

nelli, pur in un quadro complessivamente ammissorio e di ragionevole verità processuale) impone la verifica dibattimentale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paler'.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 260

B 2

Attentato abitazione Marco Sette - Sorisole 20/9/75.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/7/80, memoriale 23, 14/11/80; Raimondi 4/11/80; confronto Martinelli/Raimondi 4/5/81.

L'attentato nasce in ambiente C.P.A., anche se non risulta esservi sottesa una specifica decisione collettiva (sembra infatti una azione "autonoma" dei due, sia pure sull'onda di un risentimento collettivo).

Le responsabilità di Raimondi e Cornelli sono affermate da Martinelli, che si dichiara - in sostanza - teste oculare della "partenza per la impresa"; Raimondi - che aveva sempre negato in istruttoria di avere avuto a che fare con l'attentato - lo ammette con la memoria difensiva 25/6/81, inquadrandolo e circostanziandolo tuttavia in termini del tutto diversi da quelli indicati da Martinelli, coinvolgendo nella azione il Brugali ed escludendo "in radice" la presenza o anche solo la corresponsabilità di Cornelli.

La tardività della segnalazione di Raimondi non consente quegli approfondimenti istruttori che la complessiva attendibilità di Raimondi avrebbe certamente imposto: è gioco forza - a questo punto, e considerata la pesante inopportunità processuale di una riapertura della fase istruttoria solo per questo episodio - disporre il rinvio a giudizio di entram



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 261

be gli imputati e la trasmissione degli atti al P.M. per quanto riguarda Brugali.

La vicenda troverà i suoi doverosi chiarimenti nella sede dibattimentale.

Le affermazioni di Martinelli circa la "provenienza" della "Vespa 50" di Gneccchi (e che Raimondi ricorda di avere effettivamente visto nella disponibilità di Consuelo Forastieri) esige la trasmissione degli atti al P.M. in relazione al reato di rapina aggravata o quanto meno di ricettazione del predetto motoveicolo.

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 262 .....

B 3

Attentato Municipio Dalmine - autunno 1975.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/7/80,  
24/7/80, memoriale 23.

E' il primo di una serie di attentati organicamente riconducibili alla "struttura occulta" dei C.P.A., eseguiti in Dalmine nel secondo semestre 1975 in un contesto di "movimento di lotta popolare per la autoriduzione delle bollette dell'acqua potabile", giusta le indicazioni politiche riferite da Martinelli a Gneccchi e Forastieri.

Il fatto specifico viene descritto nelle sue premesse, nei suoi protagonisti materiali e nelle sue conclusioni in Martinelli 17/7/80 e memoriale 23.

Con il rinvio a giudizio dei tre imputati, dovranno essere altresì trasmessi gli atti al P.M. in relazione alla evidente corresponsabilità di Gneccchi e Zerbini, connessa al loro ruolo di spiccato rilievo politico e "militare" nello ambito della ricordata "struttura occulta".

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 263

B 4

Attentato abitazione Sindaco Pedrinelli di Dalmine - 2° semestre 1975.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/7, 24/7/1980, memoriale 23, 14/11/80; Raimondi 4/11/80 e 27/4/81; Ghislanzoni 16/10/80 e 28/4/81.

L'attentato si inserisce nella stessa linea logica, politica e organizzativa di quello precedente, al quale segue poco tempo dopo/

Martinelli indica \* quali autori della sparatoria - Raimondi e Ghislanzoni, e cita alcuni particolari del fatto (ad esempio la richiesta di informazioni su un vicino di casa che si era affacciato agli spari) che confortano la sua memoria in proposito; Raimondi, dal canto suo, nega radicalmente, mentre Ghislanzoni ammette l'addebito, confermando esattamente le modalità esposte da Martinelli (nella sparatoria con pistole cal. 22, in due persone, a bordo di vespa) ma nega che il "secondo sia Raimondi" ("non intendo peraltro rivelare chi esso sia").

Per la già ricordata delicatezza del contrasto Martinelli/Raimondi, si impone la verifica dibattimentale della posizione dei tre imputati.

Sulla base di quanto rilevato al capo precedente, vanno trasmessi gli atti al P.M. in relazione alla responsabilità di Forastieri, Gneccchi e Zerbini.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N.....264.....

B 5

Attentato sede D.C. Sabbio - fine 1975/inizio 1976.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5, 17/7  
24/7, memoriale 23, 14/11/80, 6/3/81; Ghislanzoni 16/10/80;  
Raimondi 4/11/80; Alessi 4/6/81.

Anche questo attentato si inserisce direttamente - come a chiudere una trilogia - sulla linea logica, politica e organizzativa dei due precedenti - e viene rivendicato con la medesima sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO".

Non è possibile una datazione precisa dell'episodio, non rapportato giudiziariamente: è però certo che esso vada collocato dopo i due precedenti, e prima del 26/3/76 (dopo tale data, e cioè dopo la gambizzazione Erker, la sigla "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO" sarà stata "prudentemente" messa da parte dai C.P.A.).

Per quanto riguarda la responsabilità personale, si osserva: Martinelli ammette ampiamente (anzi, è lui-come spesso-a segnalare per primo il fatto alla A.G.) il suo ruolo di "mandante", coordinatore, etc.; indica inoltre (nello interrogatorio più dettagliato, quello del 14/11/80 con le precisazioni del 6/3/81) in Raimondi, Previtali, Fermi e Ghislanzoni le persone che giunsero a casa sua a Dalmine e lì confezionarono due bottiglie molotov prima di partire per l'attentato.

Dei quattro, Ghislanzoni ammette l'addebito (pur soste-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 265 .....

nendo - inverosimilmente - di avere agito da solo); Raimondi nega l'accusa, pur ammettendo di avere - tempo prima - controllato l'obiettivo con Forastieri o con altri; Previtali e Fermi negano radicalmente (in un quadro tuttavia, e specie per il secondo, di credibilità processuale francamente modesta).

Sia pure in un quadro variegato di spessore probatorio diverso per i vari accusati, va disposto anche per questo episodio il rinvio a giudizio di tutti gli imputati fin qui menzionati, ai quali vanno aggiunti Gneccchi, Zerbini e Forastieri, in relazione al ruolo da essi rivestito all'interno della già ricordata "struttura occulta" dei C. P.A.

Alla luce delle precisazioni rese da Martinelli 14/11/1980 - e in correlazione anche alla estrema sommarietà della indicazione quale era contenuta nell'interrogatorio 23/5/80 - va accolta l'affermazione difensiva di Alessi, di cui va riconosciuta la estraneità al fatto.

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 266

B 6

Attentati incendiari ad auto di insegnanti ( Bertolino etc.)  
- primavera 1976.

Volume I pag. 90 e 1091 e segg.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/5,  
23/5, 17/7/80, memoriale 27; Cadei 9/7/81; Previtali 21/10/  
1980.

Si tratta di una serie di attentati incendiari ad auto di insegnanti elaborati nell'ambito del livello militare dei C.P.A. (sul punto, vedi anche Previtali 21/10/80): per quanto riguarda la sigla di rivendica, si veda la osservazione già svolta a proposito dello attentato alla D.C. di Sabbio, e si noti l'abbandono della sigla "Lotta Armata per il Comunismo" in epoca successiva all'attentato all'ing. Herker del 26/3/76.

Le persone degli odierni imputati sono indicate da Martinelli memoriale 27, che però non riesce ad essere esauriente sul fondamento storico ( il fondamento logico, ovviamente, è comprensibilissimo; ma, sul piano processuale, non basta) della sua conoscenza dei fatti (tanto più - si osserva - che al P.M. (23/5/80) Martinelli aveva segnalato che detti attentati "dovrebbero" risalire alla struttura occulta dei C.P.A., aggiungendo peraltro onestamente di "non sapere null'altro di preciso in proposito"): in questa si-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 267

tuazione di stallo (e salva ovviamente la emergenza di nuove prove che rimettano in corsa il P.M. ex art. 401 c.p.p;) va riconosciuta la non sussistenza di prove sufficienti per il rinvio a giudizio di Fermi, Fornoni e Previtali, non esistendo indicazioni più specifiche contro di loro e non essendo conoscenza processuale sufficiente dei meccanismi decisionali all'interno di questa struttura occulta per addebitare loro il fatto in via "automatica".

Per Gnechi, invece, il discorso è del tutto diverso, in relazione alla specifica e dettagliata accusa mossa da Cadei 9/7/80 con riferimento all'attentato 13/6/76 contro il prof. D'Achille (e in Martinelli 17/7/80 vi è una puntuale conferma della circostanza di fatto - le "istruzioni" - adottate da Cadei): il collegamento tra i vari attentati e la loro matrice unitaria - che emerge esplicitamente dai volantini - implica un equivalente allargamento della responsabilità di Gnechi, di cui andrà quindi ordinato il rinvio a giudizio.

Si trasmettono inoltre gli atti al P.M. per ulteriori accertamenti a carico di Zerbini e Forastieri, in relazione al ruolo da essi rivestito nell'ambito dei C.P.A.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 268

B 7

Attentato D.C. Mariano - 4/6/76.

Volume 8, fasc. 6.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5, 17/7;  
24/7, 14/11/80, memoriale 28; Ghislanzoni 16/10/80.

Con l'attentato in questione riprende il ciclo degli ~~at-~~  
tacchi ad obiettivi della zona di Dalmine, ispirati princi-  
palmente da Martinelli ed eseguiti dalla "struttura occul-  
ta" dei C.P.A. ("io stesso ne parlai a Carlo Gnechi, Diego  
Forastieri e Zerbini Battista, il quale con me si impegnò  
proprio alla esecuzione dell'attentato alla sede D.C. di  
Mariano" - Martinelli 23/5/80).

La rivendica (eseguita da Martinelli e Gnechi) opera  
il già ricordato cambiamento di sigla, da "Lotta armata  
per il comunismo" a "Gruppi di combattimento Mario Salvi".

La esecuzione materiale dell'attentato - avvenuta con  
molotov chimiche (scil. bottiglie incendiarie con innesco  
chimico, solitamente clorato di potassio), è opera di Zer-  
bini, Mapelli, Ghislanzoni e Previtali cui deve essere ag-  
giunto Berruti Erwin.

(Qualche incertezza nella indicazione di Berruti e Pre-  
vitali verrà sciolta da Martinelli - con ulteriori parti-  
colari - nell'interrogatorio 14/11/80, dove si chiarisce  
che il contributo di Previtali deve essere posto a livello

Ratti



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 269

lo organizzativo e di informazione e controllo dell'obiettivo).

Nessuno dei chiamati in correità ammette la accusa (neppure <sup>non</sup> Ghislanzoni, il cui atteggiamento processuale pure è del tutto negativo): le indicazioni di Martinelli sono comunque precise, e soprattutto si riferiscono ad un fatto di cui è certa (sono - in sostanza - i "suoi" attentati) la sua conoscenza diretta.

Sarà quindi ordinato il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

*Per*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 270 .....

B 8

Attentato dinamitardo abitazione ing. Fabrizi - 10/7/76.

Volume 8, fasc. 12.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 14/11/80;  
Raimondi 30/10/80; Ghislanzoni 28/4/81.

Si tratta di un attentato di un certo rilievo (dalle "molotov" di passa infatti all'uso del materiale esplosivo, e la azione viene commessa da persone armate quanto meno di una pistola cal.7,65 rinvenuta nella Lambretta utilizzata per l'attentato e poi abbandonata), che colpisce per la terza volta (dopo gli attentati con bottiglie incendiarie del 23/1/73 e del 20/10/74) la abitazione del consigliere comunale del M.S.I. Fabrizio Fabrizi.

Di questo fatto (negato sia da Raimondi che da Ghislanzoni) parla Martinelli 14/11/80, riportandolo ad una "decisione collettiva dei C.P.A. volta a reagire ad alcuni attentati da parte dei fascisti": la serie di dettagli riportati da Martinelli convince dell'effettivo inserimento materiale (o - al limite - organizzativo di dettaglio ultimo) di Zerbini e Ghislanzoni.

Francaamente più problematica la posizione di Raimondi, e non solo per l'atteggiamento negativo di quest'ultimo (altri casi di contrasto tra Martinelli e Raimondi si è prefe

*Raimondi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 271 .....

rito sottoporli alla valutazione del Giudice dibattimentale), ma soprattutto perchè Martinelli non sembra in grado di indicare quale sia stato concretamente il suo contributo (".....Zerbini e Ghislanzoni si dovevano trovare quella sera con Raimondi ....."): in questa condizioni, è gioco-forza ammettere che non sussistono le condizioni processuali per il rinvio a giudizio di Raimondi.

La posizione di quest'ultimo potrà ovviamente essere ripresa in considerazione per il sopravvenire di nuove prove raccolte dal P.M., al quale vanno trasmessi gli atti relativi a questo attentato per l'approfondimento delle responsabilità organizzative di tutti o di alcuni membri dei C.P. A. (proprio in riferimento alla "decisione collettiva" cui accenna Martinelli).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 272

B 9

Detenzione armi C.P.A.

Il capo di imputazione - nella sua inevitabile genericità - vuole rendere ragione del materiale comportamento di detenzione e porto abusivo di armi ed esplosivo di pertinenza dei C.P.A.

Più in particolare, la imputazione si riferisce a quanto dichiarato da Martinelli memoriale 30 e 17/7/80, dichiarazioni relative alla fase finale della esperienza dei C.P.A., quando si pose il problema della "successione" nell'armamento, dopo la rottura avvenuta tra l'ala militarista di Forastieri (che pochi mesi dopo entrerà in Prima Linea) e l'ala "politica" di Gneccchi (Gneccchi aveva infatti consegnato armi e controinformazione al "coordinamento autonomi di Dalmine", ma il "falco" Forastieri aveva mandato Zerbini a riprendere il tutto: l'esplosivo verrà conservato, e utilizzato in occasione dei primi attentati - 6/12/78 - delle Squadre Armate Operaie).

La precisione e il dettaglio delle indicazioni di Martinelli impone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, anche in presenza di una negazione di Alessi (4/6/81), che appare verosimilmente strumentale ad un atteggiamento di "sincerità riduttiva". Per quanto riguarda più specificamente la posizione di Fermi, si veda il dettagliato racconto di Martinelli 13/2/81, testimone diretto dell'affidamento delle armi a Maurizio Lombino presso la biblioteca della Malpensa. Dalla detenzione di queste armi deve ovviamente rispondere anche Lombino, ed in relazione a ciò vanno trasmessi gli atti al P.M.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 273

B 10

"COLLETTIVI POLITICI AUTONOMI" ("struttura occulta") -  
resto associativo.

I Collettivi Politici autonomi (C.P.A.) nascono dalla dissidenza "a sinistra" da Lotta Continua all'epoca del congresso dell'EUR, sulle posizioni espresse nel documento minoritario di Roberto Rosso.

Il primo nucleo bergamasco - leader Carlo Gneccchi - si fonda sulla aggregazione di una decina di persone alle quali se ne aggiungeranno via via numerose altre, fino ad una trentina circa.

Membro dei C.P.A., e comunque "attento" a quello che gli si muove intorno (questa caratteristica gli è di certo incontestabile), Martinelli coglie ben presto l'esistenza di un duplice livello di azione, uno "legale" (o che comunque commette i suoi eventuali reati di massa "alla luce del sole") ed uno occulto, che coinvolge solo una decina di persone, e si esprime anche con attentati a cose e persone.

Martinelli (interrogatorio 17/7/80) precisa anche come gli si era rivelata tale "struttura occulta": una prima intuizione nasce nell'estate 1975 in occasione di una manifestazione di protesta in Milano per il tentato accoltellamento dell'avv. Spazzali, che vede la presenza di "alcuni" soltanto dei C.P.A. (a questo proposito, una clamorosa conferenza viene da Libardi Massimo - interrogatorio 16/10/80 e segg. P.M. Milano, acquisito ex art. 165 bis C.P.P. - che

*per*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 274

nell'evidenziare le linee di sviluppo da L.C. a P.L. nello ambiente milanese, in stretta analogia con quanto succedeva a Bergamo - segnala proprio quella manifestazione (pag. 14) come quella decisa "per contarsi").

Più in dettaglio, tuttavia, Martinelli entra in rapporto diretto con questa struttura allorchè nell'autunno 1975 inizia la ricordata serie di attentati nella zona di Dalmine, dei quali Martinelli finisce con l'essere una sorte di basista e "nume" locale: questi contatti - è ovvio - gli permettono anche di identificare quali siano i compagni che partecipano a questa struttura, che firma i suoi attentati con la sigla Lotta Armata per il Comunismo: e non si dimentichi che in 5 - 6 mesi si passa dalla molotov messa in una finestra aperta del municipio di Dalmine alla gambizzazione progettata di due dirigenti Philco, conclusasi con l'azzoppamento del "solo" ing. Herker!

Sia pure con certe caratteristiche di spontaneismo maturate dalla matrice di L.C., i C.P.A. nella loro "struttura" occulta" presentano le caratteristiche di una banda armata: fuori discussione il loro carattere sovversivo nella prospettiva dell'art. 270 C.P. (basta la lettura anche di un solo volantino), essi formano una struttura abbastanza omogenea, che dura stabilmente per quasi un anno, si esprime con armi o ordigni giuridicamente assimilati (gli attentati - già ricordati - sono a segnalarlo), dispone stabilmente di esplosivo (sarà usato dalle SAO nel primo attentato del di-

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 275

cembre 1978) e di armi (si vedano le specifiche dichiarazioni di Martinelli 17/7/80 sulle .... questioni ereditarie sorte allo scioglimento del gruppo) anche se in quantità e qualità relativamente modesto.

I C.P.A. non sono Prima Linea, certamente, ma ne costituiscono una delle fucine: e le caratteristiche "militari" (nella mentalità, nella dotazione, nella modalità di azione) sono già presenti: senza contare che - nel marzo 1976 - una gambizzazione aveva in Italia un peso "militare" di enorme rilievo!

Quanto alla partecipazione al gruppo da parte dei soggetti accusati, nessuno ammette l'addebito (Previtali 21/10/1980 - prima di essere travolto dal vento delle ritrattazioni della primavera 1981 - aveva ammesso di essersi reso conto che i C.P.A. "dovevano perseguire anche la lotta armata", ma aveva negato di esservi mai stato coinvolto): l'unica negazione che appare diversa da una negazione di stile è peraltro quella - insistita - di Diego Raimondi, che troverà soluzione nell'esame dibattimentale.

E' quindi necessario disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, previo stralcio della posizione del solo Mapelli contro il quale si procederà separatamente con formazione di un autonomo fascicolo, non essendo il reato compreso nel provvedimento di estradizione.

*Raley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 276

C 1

Attentato Portone Tribunale - 15/11/75.

Volume 8, fasc. 1.

Atti istruttori di maggiore rilievo: teste Fantini; Martinelli 23/5/80 e memoriale 22; Ghibesi 9/7/80.

Non particolarmente grave nella sua materialità, ma pur sempre significativo nell'obiettivo, è un attentato espresso da un gruppo ideologicamente riconducibile alla rivista "Rosso" (i cui componenti sono attualmente imputati di partecipazione ad associazione sovversiva presso l'ufficio Istruzione del Tribunale di Milano- G.I. Dr. Dellorusso) per protesta contro il licenziamento del delegato sindacale Rota della Legler (Martinelli, memoriale 22).

La responsabilità materiale di Della Vecchia, Ghibesi, e Lanzillo è affermata da Martinelli 23/5/80 ("Fu lo stesso Ghibesi a dirmi dell'attentato il giorno successivo alla sua consumazione. Mi disse che erano giunti sul posto in Giulia rubata e che l'attentato era da collegarsi con la causa di licenziamento degli operai della Legler").

Lanzillo nega (2/6/81) e Della Vecchia pure (15/4/81); Ghibesi invece ammette il fatto, limitandolo però ad una iniziativa sua e di Lanzillo, che si sarebbero portati a piedi fuori dal portone carraio del Tribunale dopo avere raggiunto Bergamo con una Renault 5.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 277

L'evidente "protezione" riservata al prof. Della Vecchia (di gran lunga, la persona più responsabile dei tre anche in relazione al suo livello culturale) naufraga miseramente sugli scogli delle dichiarazioni rese fin da allora dal custode del Tribunale, che aveva visto allontanarsi proprio una Alfa Romeo Giulia, e con a bordo almeno tre persone!!/

Ne deriva - in tutta evidenza - che è vero quanto raccontato allora da Ghibesi a Martinelli, e da questi riferito poi alla Autorità giudiziaria: i tre imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

La mancata contestazione del furto (o ricettazione) della "Giulia" impone la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.

*Salv*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 278

C 2

Attentato Agenzia Lorandi - 6/3/76.

Volume I pag. 108.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5/80 e  
memoriale 22.

L'attentato - descritto sommariamente nel capo di imputazione - è autoattribuito a sè stesso da Ghibesi, che lo racconta a Martinelli (ai Giudici, invece, Ghibesi lo nega, e nega anche di averne parlato a Martinelli).

Anche per le considerazioni svolte in relazione al capo precedente, si impone la verifica dibattimentale.

*Kaly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 249

C 3

Attentato Pelletteria ALVA - 6/4/77.

Volume VI pag. 300.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5/80 e  
memoriale 22.

Anche per questo attentato (in ordine al quale si è  
contestato il solo reato di esplosione, essendo stata uti-  
lizzata una comune bomboletta di gas da campeggio), si  
vedano integralmente le considerazioni svolte al capo pre-  
cedente.

E' opportuna e realistica la verifica dibattimentale.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 280

D 1

Attentati dinamitardi ai negozi "People" e "Charlie Brown"  
- 31/10 - 1/11/79.

Volume 8, fasc. 11.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Brugali 26/6/80; Martinelli memoriale 49; teste Sgrò 14/5/81.

Si tratta di due attentati a distanza di un giorno l'uno dall'altro, riconducibili ad una area e ad una ideologia "femminista" (il vocabolo va inteso nel suo senso comune genericamente acquisito), che si inseriscono (il solito "doppio livello", che per troppo tempo ha tenuto troppi occhi chiusi, e spinto troppe intelligenze a supporre la necessaria esistenza di misteriosi dei ex machina della provocazione!) in un momento appunto di tensione femminista: il 27/9/78 c'era stata una manifestazione di protesta - erano presenti anche la Barcella e la Roncalli - contro il titolare del "Charlie Brown", che aveva esposto in vetrina alcune mannequins, ed il 21/10/78 un'altra manifestazione si era svolta all'insegna del (finissimo!) slogan ritmato: "salterà, salterà, porca madonna se salterà".

L'episodio non ha avuto molta luce processuale, ben "protetto" come è stato dalle sue protagoniste.

Le timide indicazioni di Brugali (che si trincerava prudentemente dietro un "per quanto risaputo nell'ambiente") accusano la Roncalli, la Forastieri e la Barcella del "Char

*Salv*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 281

lie Brown" e la Serventi del "People".

Martinelli, dal canto suo, è soltanto in grado di sapere che "la Consuelo Forastieri si era rivolta al fratello per avere armi e tritolo per compiere gli attentati "e che" le armi non furono date per la opposizione del Viscardi e del Brugali, questo almeno fu la versione ufficiale".

Lo Sgrò - da ultimo - riferisce di una decisione maturata dalla Forastieri e dalla Barcella (è inequivocabile il riferimento alla "Elo" e alla "Silvana") in relazione allo attentato al "Charlie Brown".

In conclusione (e fermo restando che la indicazione di Brugali rappresenta con la quasi assoluta certezza la verità storica) sussistono elementi processualmente apprezzabili per imporre il vaglio dibattimentale delle posizioni Forastieri e Barcella: è per contro giocoforza ammettere che questi elementi non sussistono per la Roncalli e la Serventi (benchè il loro inserimento nella azione goda della più sicura verosimiglianza.....).

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 282

D 2

"Proletari armati per il comunismo" - reato associativo.

Come implicitamente ammesso anche dal P.M., la valutazione penalistica dei P.A.C. rappresenta il banco di prova della flessibilità (verso il basso) della fattispecie di cui agli artt. 270 - 306 C.P., se del caso in combinato con lo art. 311 C.P.

Questa premessa - sia chiaro - non va messa in relazione con il tipo o la gravità degli attentati espressi con questa sigla dal gruppo di persone così identificato (l'attacco alle caserme CC. dell'agosto 1978 resta un fatto gravissimo sia per le modalità di esecuzione che per la significatività degli obiettivi; e gli attentati dinamitardi ai negozi di abbigliamento dell'autunno 1978 sono ben lontani dai primordiali attacchi con bottiglie molotov tipici di qualche anno prima) nè tanto meno (anzi....) per la prevalente composizione femminile del gruppo: dove la fattispecie concreta mostra i suoi segni più deboli è invece nel requisito del vincolo associativo (il numero è limitato, e probabilmente sono limitate anche la saldezza e la continuità del vincolo) e nel requisito dell'armamento (armi ed esplosivo - con i quali il gruppo "sì esprime" - sono comunque facilmente disponibili, probabilmente grazie alle intuibili relazioni personali della Forastieri ed al "nepotismo" del fratello Diego, ed in ogni caso l'arresto della Roncalli prova la detenzione di almeno due pistole con relativo munizionamento).

*Felty*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 283

Per quanto riguarda le singole posizioni personali, nessun problema particolare per Forastieri, Barcella, Roncali e Spada, in relazione all'accertato (e, per quest'ultimo, dettagliatamente confesso e improbabilmente ritrattato) inserimento nell'attacco alle caserme e/o nell'attacco di negozi.

Per Spreafico (a prescindere dalla sua assenza materiale nell'agosto 1978) va affermata la partecipazione al gruppo (sul punto, può essere sufficiente il racconto di Spada 27/6/80 circa la genesi dello stesso gruppo, quale "mobilitazione" per il processo a Carlo Gneccchi; si veda comunque anche Martinelli 25/5/80).

Per la Serventi, invece, la cui imputazione<sup>è</sup> processualmente in esclusiva relazione con il suo inserimento negli attentati dell'ottobre 1978, non può che valere la conclusione assunta in quella sede, anche se la documentazione epistolare rinvenuta a casa sua nel corso della perquisizione ne attesta il buon inserimento nel "giro".

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 284

E 1

Attentati cantiere caserma CC e Impresa Fustinoni -  
dicembre 1979 - marzo 1980.

Volume I pag. 1067; vol. I pag. 1; vol. VIII fasc. 13.  
Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/5, 23/5,  
1980, memoriale 54; Alessi 27/5/80; Panseri 26/5/80; perizia  
dattilografica Mento (vol. 26).

Si tratta di tre attentati espressi da un gruppo riconducibile al MPRO: gli obiettivi sono costituiti da strutture materiali, ma nell'ultimo volantino si preannuncia l'attacco alla persona (di lì a poche settimane, peraltro, il Tucciarello sarebbe stato arrestato per violenza privata aggravata nei confronti di un testimone nel corso del dibattimento per l'omicidio Guerrieri).

La ricostruzione dei fatti - descritti sommariamente nel capo di imputazione - emerge dai rapporti di P.G.

Per ciò che riguarda le responsabilità personali (che investono certamente - per la dinamica stessa dei fatti - un numero ben superiore di persone), le prime indicazioni vengono da Martinelli, che dichiara di avere assistito ad una discussione tra Viscardi e Tucciarello nella quale il primo "rimproverava" al secondo il modus operandi dell'attentato alla Caserma CC., e precisa di avere saputo dei due attentati (quello alla Caserma in costruzione e quello alla Impresa Fustinoni) direttamente dal Tucciarello, che



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 285

gli aveva narrato alcuni dettagli delle operazioni alle quali aveva partecipato materialmente, mostrandogli anche il volantino di rivendica dell'ultimo/

A sua volta, Alessi (presente ai colloqui, ai quali assisteva anche la Panseri) confermava puntualmente le circostanze narrate da Martinelli.

Le risultanze della perizia dattilografica disposta in istruttoria (che attribuisce i tre volantini di rivendica ad una sola macchina da scrivere, e identifica questa ultima nella macchina da scrivere a disposizione della Panseri presso gli uffici della impresa Guatterini, dove lavorava come disegnatrice) costituiscono un clamoroso riscontro alle dichiarazioni di accusa sopra indicate, e legano i due imputati alle tre imprese criminose.

Deve quindi esserne ordinato il rinvio a giudizio.

*Fally*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 286

E 2

Disarmi guardie giurate.

Volume 8 fasc. 9 e 14.

Atti istruttori di maggiore rilievo: testi Pacati e Cornolti; Martinelli 25/5, 13/6/80; memoriale 46; Mazzola 16/12/1980, 2/1/81; Viscardi 28/1/81.

Si tratta di due "disarmi" ad altrettante guardie giurate in servizio presso il deposito "Campari" di via Moroni (anche qui, le responsabilità - per limitarsi a quelle dirette e materiali - coinvolgono un numero maggiore di persone rispetto a quelle identificate).

Il primo a parlare del fatto è Martinelli; questi (che non sa che le rapine - strettamente analoghe - sono due) segnala di avere saputo da Viscardi e Fornoni che il disarmo di una guardia giurata in via Moroni era stato opera del gruppo Tucciarello, e che Lazzaroni aveva loro consegnato il tesserino di porto d'arma della guardia stessa, poi accentrato in P.L. a Milano.

Negli interrogatori al P.M. di Milano (acquisiti ex art. 165 bis C.P.P.), Mazzola conferma - per averlo falsificato egli stesso - di avere utilizzato un tesserino "mandato ci dai bergamaschi" per l'acquisto di alcune armi.

Il riscontro finale (oltre alla effettiva verifica di acquisti di armi a nome del Cornolti - vedi rapporto 15/1/80

*Quisus Milano - vel 24)*

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 28 f

in atti) viene da Viscardi 28/1/81, che precisa anche che le rapine in questione sono due e non una.

Nel riconfermare il nome di Tucciarello (comunque, il personaggio di maggiore rilievo), Viscardi precisa di avere ricevuto il tesserino da lui stesso, e non da Lazzaroni (che pure riconosce "notoriamente legato al Tucciarello"): le probabilità di un equivoco di Martinelli appaiono tuttavia minori di quelle di una voluta copertura offerta da Viscardi ad un personaggio non clamorosamente coinvolto (in una linea che sembra emergere anche nei confronti di Lampis, Sciaudone, Belotti .....).

E' quindi opportuna la verifica dibattimentale di entrambe le posizioni.

*Belotti*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 288

E 3

Porto armi Tucciarello/Lazzaroni.

La imputazione nasce dalla circostanza narrata da Martinelli 17/7/80, relativa alla uscita di Lazzaroni dal gruppo Tucciarello con una sorta di "liquidazione": poichè la fonte è lo stesso Tucciarello, direttamente coinvolto, nè vi è da dubitare della credibilità di Martinelli, si impone la verifica dibattimentale.

*Salvo*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 289

E 4

"Movimento proletario di resistenza offensiva" - reato associativo.

Nella sua requisitoria (pag. 356 e segg.) il P.M. affronta il fondamento ideologico del gruppo, ed il legame dialettico che lo lega alla "Organizzazione" Brigate Rosse", fondandosi anche su una lettura "interna" di tale rapporto: nella buona sostanza si tratta di un rapporto di "protettorato" o di "alto patronato" (se i termini non evocassero realtà lontanissime....) che le B.R. riservano a questi anche piccoli raggruppamenti politico-militari, che esprimono un "antagonismo proletario" comunque utile, incanalando ~~anche~~ nelle iniziative e gestendole come "struttura di base".

Nessun dubbio sulla riconoscibilità di queste caratteristiche nel "gruppo" di Antonino Tucciarello, ~~esso~~<sup>che</sup> muove i primi passi (autonomi) alla ~~fine~~<sup>fine</sup> del 1976, dopo la rottura personale e politica con Maurizio Lombino; questi passi si interrompono dal punto di vista operativo dal giugno all'ottobre 1979 a causa della carcerazione del Tucciarello.

Questo periodo segna però la svolta decisiva del gruppo, con la instaurazione di solidi rapporti (potrebbe bastare in proposito la numerosa documentazione epistolare acquisita agli atti) con l'ambiente B.R., che connotano così la impostazione e l'attività del gruppo.

Faly



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 290 .....

Come giustamente osserva il P.M., l'arresto ultimo del Tucciarello (per violenza privata aggravata in danno di un testimone del procedimento contro Guarinoni Enea + 2 per omicidio dell'app. Guerrieri: ciò che dimostra - lo si nota per inciso - che le pur profonde demanzazioni ideologiche esistenti allo interno di una certa area non hanno mai abbandonato certe solidarietà "unitarie"... ) ferma il gruppo quanto - nei confronti del titolare della impresa appaltatrice dei lavori per la costruzione della nuova caserma CC. di Bergamo - era stato esplicitamente preannunciato il ricorso allo attacco fisico.

Se può bastare il ricordato collegamento con le B.R. a connotare il gruppo in termini di artt. 270 - 306 C.P., vi è comunque una sistematicità di attentati rivendicati con la sigla "Proletari Combattenti per il Comunismo" e la sicura dotazione di armi (basti l'episodio citato da Martine- li 17/7/80 circa la consegna di armi da Tucciarello a Lazzaroni, alla uscita di quest'ultimo dal gruppo) che garantiscono - in termini di prova concreta - la fondatezza della imputazione.

Quanto alle persone coinvolte, non sembra il caso di diffondersi sulle posizioni Tucciarello (la figura dominante cui vanno addebitate funzioni direttive e organizzative), Panzeri (anche per lei vale il discorso fatto per la Severi: è sufficiente la lettura dei suoi documenti epistolari per escludere in radice la possibilità di un serimento nel gruppo semplicemente "uti uxor") e Lazzaroni (si vedano

47



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 291

gli episodi specifici contestatigli).

Il discorso invece è del tutto diverso per quanto riguarda le posizioni Andreani e Sibella: a loro carico, in sostanza, sta solo una dichiarazione di Martinelli 25/3/81 che li colloca sì nel "gruppo Tucciarello", ma in una epoca (febbraio 1979) nella quale - in termini di sufficiente prova processuale - non è francamente possibile affermare se il "giro" di Tucciarello (tutto di persone gravitanti nell'area di via Carnovali) avesse già le caratteristiche della "banda armata" di cui all'odierno capo di imputazione (ed è ormai più facile ipotizzare il contrario, alla luce di quanto affermato circa la instaurazione dei rapporti con le B.R.): sempre da un punto di vista processuale (ma non esiste certo una prova storica contraria....) nulla prova - allo stato degli atti - la prosecuzione dei rapporti politico-personali di Sibella e Andreani oltre l'ottobre 1979 e, soprattutto, la riconducibilità di questi rapporti alla fattispecie della "partecipazione" al reato di cui agli artt. 270 - 306.

A conferma di quanto già disposto con il provvedimento di scarcerazione dell'Andreani, entrambi vanno prosciolti per non avere commesso il fatto.

Una posizione intermedia va invece attribuita alla Gervasoni: se infatti le indicazioni di Martinelli non riescono - anche nei suoi confronti - a superare una certa quale genericità (mancano infatti gli elementi per qualificare e

Rozz



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 292

quantificare la sua "partecipazione" al gruppo Tucciarello), esse colpiscono però inequivocabilmente il periodo nel quale non sorgono ormai dubbi sulla realtà di questo gruppo.

La "latitanza" della Gervasoni - iniziata all'epoca del processo Guerrieri e prima ancora che fosse emesso a suo carico alcun provvedimento restrittivo - addensa anzichè dissolvere gli elementi a suo carico.

Realisticamente, ci si deve attestare al livello del dubbio; va conseguentemente disposta la revoca del mandato di cattura 56/81 emesso dal G.I. in sostituzione dell'ordine di cattura del P.M.

Ram



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 293

F 1

Attentato dinamitardo sede provinciale M.S.I. - 7/10/78.

Volume I pag. 184; Vol. VI pag. 255.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Finco 8/5/80; Lombino 13/5, 17/12/80; 17/4/81; Martinelli memoriale 45; Argenti 12/3/81.

Attentato dinamitardo di discreta potenza, inaugura la "stagione" dei Nuclei Armati per il Contropotere territoriale con un obiettivo "classico" ed ad "ampio consenso" quale quello costituito dalla sede del MSI (per anni meta di obbligo, con il "Giornale di Bergamo", di ogni manifestazione più o meno violenta e più o meno armata; obiettivo - per giunta - sul quale lo stesso Lombino aveva avuto modo di "esercitarsi" fin dal lontano 1974, allorchè era in contatto con ambienti B.R., ai quali aveva consegnato fotocopia dei documenti sottratti alla sede, dopo averne depositato o fatto depositare gli originali in un insospettabile "santuario"...).

Per quanto riguarda le responsabilità personali (certamente ben più estese, sia dal punto di vista diretto e materiale, sia ovviamente dal punto di vista ideativo-organizzativo, di quelle che sono evidenziate nel capo di imputazione: la considerazione vale anche per le altre azioni riconducibili ai Nuclei, nel cui ambito nessuno degli imputati ha avuto il coraggio civile della "scelta della verità")

*Ray*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 294

Lombino ammette di avere materialmente collocato l'esplosivo (la prima affermazione è del 13/5/80), salvo poi precisare (17/12/80) di avere svolto un ruolo di copertura, agendo con altre tre persone (circostanza confermata nello interrogatorio 17/4/81).

Scontata quindi, la responsabilità di Lombino (di cui già aveva parlato Finco in precedenza, riferendo notizie avute da Viscardi: ciò che conferma l'effettivo buon livello di informazione che Viscardi manteneva - in probabile relazione con i comuni trascorsi nei C.A.A. - sulle attività di Lombino).

Per quanto riguarda Lazzaroni e Tucciarello, la loro indicazione quali autori materiali (compatibile con la ricostruzione del fatto prospettato da Lombino) viene fatta da Martinelli sulla scorta di quanto appreso direttamente da Tucciarello (che dopo questo attentato - o meglio dopo il ritrovamento dell' "arsenale" di via Magrini, avvenuto una decina di giorni dopo - romperà il sodalizio politico/eversivo con Lombino).

Poichè non vi è motivo di dubitare della esattezza della notizia acquisita da Martinelli, (nè, sotto questo profilo, inducono grossi dubbi i silenzi o le negazioni di Tucciarello), tutti gli imputati vanno rinviati a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. ....295.....

F 2

Attentato dinamitardo sede I.A.C.P. (26/11/79) e Cooperativa Edilizia "Il Vigneto" (20/12/78).

Volume 8, fasc. 3 e 4.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Lombino 13/5, 17/12/1980; 17/4/81.

Si tratta di due attentati dinamitardi di buona potenza, omogenei nella scelta dell'obiettivo (sono i prodromi della "campagna immobiliari" che porterà agli "attacchi diffusi" della notte del 18/1/79, e ad azioni ben più pesanti quando la iniziativa passerà alle Squadre Armate Operaie).

Quanto alla responsabilità diretta e materiale di Lombino, la stessa emerge dall'interrogatorio 13/5/80, con conferma 17/12/80 e 17/4/81 (la parziale discordanza consistita dal fatto che il 13/5/80 dichiara di avere "fatto" lo IACP da solo, e "Il Vigneto" con altri, mentre negli interrogatori successivi inverte tale indicazione, non è certo motivo per inficiare la credibilità della ammissione).

Lombino va quindi rinviato a giudizio.

*Fale*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 296

F 3

Attentati contemporanei a società immobiliari ) 18/1/79.

Volume I pag. 185; vol. VI pag. 1 e 428; vol. VIII, fasc.17.  
Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncoroni 7/5, 15/5,  
11/9/80; Lombino 13/5, 17/12/80, 17/4/81; Locati Amos 18/6/  
1980; Milici 12/8/80; Fumagalli 22/8/80; Argenti 12/3/81;  
teste Sgrò 14/5/81, Lombardi e Fenili.

Si tratta di cinque attentati più o meno esattamente con-  
temporanei, che realizzano una sorta di "notte dei fuochi",  
strettamente sintonizzati con la ideologia dei "Nuclei Ar-  
mati per il Contropotere Territoriale" di provocare un at-  
tacco il più possibile diffuso, mantenendo tuttavia il "com-  
battimento" ad un livello relativamente non elevato (si  
tratta infatti di attentati a edifici o azioni dimostrati-  
ve, realizzati comunque con materiale esplosivo): solo per  
la fase "tipica" ed operativa, la azione coinvolge non meno  
di 10/15 persone (Lombino 17/12/80, pur guardandosi bene  
dal farne i nomi, indica 12 partecipanti materiali).

Il primo ad accennare (timidamente) a questi attentati  
è Roncoroni 7/5/80, che riferisce del dibattito (successi-  
vo) su di essi che si svolge alla biblioteca di Monterosso  
nell'ambito della "cellula scuola"; preso coraggio in data  
15/5/80 (dopo che Lombino 13/5/80 aveva ammesso la sua pre-  
senza materiale alla Ass. Esercenti e Commercianti) dichia-

*Daly*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 297

ra di sapere che "il Lombino partecipò attivamente a uno dei 4 attentati commessi il 18/1/79 (con lapsus freudiano, Roncoroni dimentica il 5°, nel quale ammetterà poi di essere stato personalmente coinvolto, n.d.r.) e che ad un altro di essi partecipò Bardelli".

Dal canto suo, Locati Amos (che pure ragionevolmente sa molto più di quanto non dica: ma la scelta della "verità senza aggettivi", diversa dalla "verità parziale" o dalla "verità solo-su-sè-stessi", o dalle "verità per difendersi senza costruire tracce indiziarie" non ha toccato nessuno degli imputati dei Nuclei) attribuisce una parte di rilievo in questi attentati, per deduzione logica o meglio per esclusione, alla "cellula ex Avanguardia Operaia".

Milici, Fumagalli e Roncoroni, successivamente, con tre dichiarazioni coincidenti sostanzialmente, evidenziano lo attentato di Ponte S. Pietro (di cui non vi era traccia negli annali giudiziari, ma solo nelle cronache giornalistiche) e ammettono le proprie responsabilità nei ruoli rispettivamente descritti nel capo di imputazione (salvo il fatto che il "colpo in aria" di Milici avrebbe portato un proiettile cal. 38 nello specchio dell'armadio della camera da letto....).

Lombino 17/12/80 precisa poi il numero dei partecipanti ai vari attentati (Lombino + 1 alla Ass. Commercianti; 3 persone alla Habitat; 2 persone alla Ferretti; 2/3 a Zingo

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 298

nia, Milici e Roncoroni - confessi - a Ponte S. Pietro).

I successivi "inserimenti" di Guarinoni (forse in qualche rapporto <sup>anche</sup> con l'obiettivo di Ponte S. Pietro, che non appare del tutto omogeneo agli altri; cfr. dichiarazioni teste Lombardi), Peracchi e Vitali - tutti perfettamente collimanti con l' "organigramma quantitativo" indicato da Lombino - nascono dalle dichiarazioni Argenti 12/3/81 e Sgrò 14/5/81.

Il primo, inserito nei Nuclai, e contattato da Lombino per un attentato nella zona di Piazza della Libertà (dove appunto si trova la Ass. Commercianti n.d.r.), dichiara di avere saputo da Lombino stesso che il "posto" offerto a lui era stato poi preso effettivamente da Guarinoni; la fonte di Argenti è "autentica" e non vi sono motivi per dubitare della sua attendibilità processuale (non basta certo la negazione di Lombino, di cui sono noti anche i buoni rapporti personali con Guarinoni, cosicchè la "difesa" di Guarinoni fa il paio - per prendere un esempio contestuale - con la "difesa" di Falivene in relazione alla rapina di Redona, di cui questi si è ultimamente dichiarato colpevole!).

Quanto alle dichiarazioni della Sgrò<sup>(1)</sup> essa è teste cer

---

(1) nota: La versione dattiloscritta dell'interrogatorio Sgrò - alla terzultima riga della I° pagina - parla di "Lombino contento", mentre deve leggersi "costretto". Deve inoltre ~~basarsi~~ che l'interrogatorio 12/5/81, al quale si fa riferimento all'inizio del verbale, è relativo esclusivamente al proc.286/80/A G.I., nell'ambito del quale deve intendersi reso).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 299

tamente informata e praticamente oculare, e le sue affermazioni - che si cercherà di screditare "in toto" sulla base delle sue condizioni di salute, che il G.I. ha comunque lasciato obiettivamente descritte - trovano almeno in questo caso specifico il riscontro notevole e puntuale offerto dalle dichiarazioni di Fenili Angelo (che, presente anch'egli quella sera in casa Sgrò, conferma tutte le circostanze di fatto indicate dalla ragazza).

Deriva, conclusivamente, la sussistenza di prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 300

F 4

Attentati contro autovetture di insegnanti - febbraio 1979.

Volume I pag. 878 e segg.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Locati Amos 23/4, 14/5  
18/6/80; 15/4/81; Mentasti 23/4/80; Arzuffi 6/5, 30/10/80;  
Roncoroni 7/5, 15/5, 24/6/80; Lombino 15/7/80, 9/1 e 17/4/  
1981; Fumagalli 22/8/80; Argenti 12/3/81.

Si tratta di una serie di attentati ad autovetture o abitazioni di insegnanti del "blocco d'ordine" (insegnanti cioè aventi il "torto" di rifiutare la "proposta del 6 politico, inteso come salario garantito per lo studente proletario all'interno della scuola"), sulla cui genesi e sulle cui motivazioni politiche si esprime con sufficiente chiarezza Lombino 15/7/80.

Le azioni vengono elaborate ed eseguite nell'ambito della cellula scuola dei Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale.

Per quanto riguarda le responsabilità personali, vanno distinti due livelli (entrambi peraltro - com'è ovvio - costituenti concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 C.P.): al livello ideativo/organizzativo vanno inseriti tutti gli imputati.

Troppe dichiarazioni convergono infatti in tale senso:



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 301

da Lombino 15/7/80 ("Per quanto riguarda..... le discussoni, sugli attentati, devo dire che tutti vi partecipavano con eguale intensità, ed anzi devo dire che le persone da colpire erano indicate dagli stessi studenti che le identificavano all'interno delle scuole da loro frequentate") a Locati Amos 14/5/80 ("....degli attentati di professori ho sentito parlare prima che essi venissero compiuti. Facevo infatti parte della cellula che si occupava di problemi relativi alla scuola e ho partecipato alla decisione di commettere attentati ai danni dei professori indicati nel volantino di rivendica"); da Fumagalli 22/8/80 ("Per quanto riguarda gli attentati alle auto dei professori, ammetto di avere partecipato, insieme agli altri, alle riunioni nel corso delle quali essi vennero decisi") ad Arzuffi 30/10/80 ("....pur non avendo mai partecipato esecutivamente ad alcuna azione.....devo ammettere di avere partecipato alle riunioni che, pur senza scendere nei dettagli minuti, costituirono il presupposto decisionale e organizzativo di questi attentati"): si aggiunga che tutte le fati citate indicano esattamente negli odierni imputati i partecipanti a dette riunioni (con buona pace degli atteggiamenti di stupita sorpresa assunti, ad esempio, da un Di Cola....).

Che poi le "azioni soggettive" altro non fossero che attentati o comunque violenze illecite, non mette conto di spendere parole, perchè a nessuno - e nemmeno a Milici 23/6/1980 - è possibile nascondersi dietro un dito, o arrampicar-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 302

si sugli specchi .....

Alla luce di quanto sopra, le precisazioni rese da Lombino 9/1 e 17/4/81 (più precisamente sull'attentato ITIS, ma il discorso è strettamente analogo) circa una distinzione tra "riunioni di valutazione politica favorevole" e "riunioni organizzative", quando anche rappresentino la realtà storica dei fatti (e non costituiscano invece solo un tentativo di Lombino di eludere il moderato ruolo accusatorio oggettivamente assunto in precedenza) non incidono minimamente su una realtà di inevitabile concorso nel reato.

Per ciò che riguarda invece i ruoli materiali, si osserva:

- 1) la esecuzione da parte di Locati Amos del tentato incendio dell'auto della prof. Baraldi è ripetutamente ammesso dall'interessato. Ne è a conoscenza anche Roncoroni, a quest'ultimo - ~~alla~~ base di Locati 18/6/80 - va addebitato un ruolo di informatore specifico (che - fra le righe - sembra "quasi ammesso" nell'interrogatorio 24/6/80).
- 2) la esecuzione da parte di Lombino dell'incendio della auto del prof. Irrera è ammessa dall'interessato, ed il suo "secondo" è probabilmente Bardelli (arg. anche da Argenti 12/3/81: è questo infatti l'attentato per il quale era stata appunto richiesta la sua collaborazione).
- 3) la presenza di Bardelli a sparare contro la abitazione della prof. Verdina è affermata da Locati 18/6/81 (e le suc

*Palm*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 303

cessive precisazioni inviate per lettera 15/1/81 appaiono dettate - basta per tutte le richieste esplicite di "non applicazione dell'art. 4 Legge 6/2/80 n. 15"! - dalla preoccupazione di non passare - Dio ne guardi! - per un comune "pentito"....).

Deriva - conclusivamente - la necessità del rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 304

F 5

Attentato dinamitardo ITIS - 22/2/1979.

Volume I pag. 202; volume V pag. 733.

Atti istruttori di maggiore rilievo: si vedano le fonti citate in relazione al capo precedente.

Adde Milici 12/8/80.

Si tratta di un attentato di forte rilevanza sia oggettiva che psicologica, che si inserisce nella linea tracciata dagli attentati alle auto di alcuni insegnanti, dei quali costituisce lo sviluppo logico e politico.

Per quanto riguarda la attribuzione della responsabilità ideativo/decisionale (se non organizzativa in senso stretto) a tutti gli imputati, si rimanda alle considerazioni svolte al capo precedente, in presenza come si è di indicazioni e affermazioni del tutto analoghe riferite alle partecipazioni alle riunioni politiche ("che confermo unanimi e favorevoli all'attentato" - Lombino 9/1/81).

Per ciò che concerne invece le responsabilità più dirette e operative, si osserva quanto segue.

A parte la segnalazione fatta da Locati Amos 23/4/80 circa la provenienza da Bardelli del pacco di volantini di rivendica sequestrati nella sua abitazione, lo stesso Locati 18/6/80 parla di Fumagalli e Peracchi, confermando le indicazioni di Roncoroni 15/5/80 (che già aveva fatto i



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 305

nomi e i ruoli, di Lombino Bardelli, Fumagalli e Peracchi, "dimenticando" in sostanza solo l'amico Milici; potenza della intuizione, o riprova di effettive conoscenze di quello che avveniva intorno, al di là di "compartimentazioni" addotte solo ad uso dei Giudici?).

A sua volta, nell'interrogatorio 15/7/80 Lombino ammette la sua parte ed il suo ruolo di copertura, ed aggiunge - a domanda - che doveva partecipare anche Roncoroni, tenendo ad escludere che questi potesse essere stato contattato<sup>(1)</sup> dal Di Cola, "poichè in realtà, come sempre avveniva, le partecipazioni erano autonome e spontanee e si raccoglievano al momento del dibattito" (che allora - se ci è consentito un commento - non era così etereo e "politico" se alla fine di esso si "raccoglievano i nomi"....).

La svolta probatoria decisiva si ha comunque con le concordanti e precise dichiarazioni confessorie di Milici 12/8/80 e Fumagalli 22/8/80, complete e dettagliate ed in perfetto riscontro l'una con l'altra (contro le quali ogni ritrattazione successiva non potrà che avere il valore di una "dichiarazione di intenti").

Tutti gli imputati dovranno pertanto essere rinviati a giudizio, compreso ovviamente Peracchi, la cui pretesa (cfr. memoria difensiva) di "verità tutta e subito" da parte dei coimputati fa notevole contrasto con la sua disposizione alla "verità".....

---

(1) nota: Così va letta la terzultima riga di pag. 5, nota del G.I.

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 306

F 6

Attentato dinamitardo Cinema Ritz - 8/3/1979.

Volume 8, fasc. 2.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncoroni 15/5, 24/6/80; Locati 18/6/80; Milici 12/8/80; Corna 12/3/81; Argenti 12/3/81; Lombino 17/4/81; teste Sgrò 14/5/81.

Attentato inserito in una tematica ed in una cronologia decisamente femminista (solo la Corna nega questa matrice, a causa della "violenza" dell'atto; ciò che peraltro non le impedisce di riconoscere una matrice femminista agli attentati - ugualmente dinamitardi - al "People" e al "Charlie Brown".....) ed avente per obiettivo una sala cinematografica notoriamente specializzata in proiezioni "osées".

La gravità materiale dell'attentato è tutt'altro che modesta, se si pensa che finiscono in frantumi vetrate di uffici posti al 6° piano, a distanza di decine di metri.

Per quanto riguarda la situazione probatoria, va ammesso che la situazione non è delle più brillanti.

Le prime indicazioni (Roncoroni 15/5/80) portano con certezza a Lombino, e dubitativamente alla Corna; Locati Amos 18/6/80 parla invece della Corna e, senza esserne sicuro, del Franz (Peracchi n.d.r.): della prima, dice che "era andata a sbandierarlo in giro" (salvo poi precisare,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 307

nella già ricordata e commentata lettera 15/1/81, che la Corna sosteneva semplicemente "la giustezza della azione femminista contro il cinema Ritz").

Roncoroni 24/6/80 precisa le circostanze in cui aveva appreso che l'attentato era opera di Lombino e della sua donna (si trattava di una conversazione tra Lombino e Bardelli, di poco successiva all'episodio, nella quale ciò emergeva "inequivocabilmente"), e Milici 12/8/80 conferma la sua presenza nella occasione de qua (senza ricordare, pur non potendo escludere, di avere ascoltato il discorso evidenziato da Roncoroni).

Mentre Lombino respinge ogni contestazione di addebito (non va dimenticato però che la contestazione lo accomunava alla Corna, e una ammissione anche solo per sè stesso avrebbe comunque parzialmente confermato la accusa anche per la Corna, alla quale era legato sentimentalmente), giunge infine la Sgrò: "il Ritz è opera della Franca (Corna n.d.r.) che se ne vanta tuttora con tutti", dopo avere premesso che la medesima era sempre in predicato di essere espulsa dai Nuclei perchè "parlava troppo".

E' assodato - in conclusione - che sia il Lombino che la Corna si sono ripetutamente attribuiti la paternità dell'episodio (circostanza che pure negano): ciò comporta, quanto meno, una presunzione a loro sfavorevole che impone

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 308

il vaglio dibattimentale, anche se le circostanze materiali restano sconosciute nel dettaglio, ed in tale ottica non si è contestata la aggravante del porto dell'"esplosivo" in più persone".

Tanto più - ed è una considerazione conclusiva - ~~e~~ non decisiva - che la accusa a carico dei due è del tutto verosimile, e che la rosa dei potenziali responsabili si esaurirebbe comunque nella conta delle dita di due mani, se non di una .....

*Beltr*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 309

F. 7

Attentato furgone trasporto detenuti - 29/4/81.

Volume I pag. 265; Volume VI pag. 266.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Lombino 13/5/80 e  
17/4/81.

Non vi è motivo alcuno per dubitare della autoattribuzione di responsabilità diretta e materiale fatta inizialmente e ribadita poi da Maurizio Lombino.

Il fatto può essere stato materialmente commesso dal solo Lombino, come egli afferma: la modestia oggettiva dell'episodio non deve peraltro farne sottovalutare la rilevanza psicologica, perchè è il primo attentato successo a Bergamo dopo l'omicidio Guarrieri (e lo "sbandamento" che in qualche modo si era verificato in determinati ambienti) e costituisce il segnale di una precisa volontà di ripresa eversiva.

Lombino va pertanto rinviato a giudizio.

*309*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 310

F 8

Attentato dinamitardo abitazione dr. Trimboli - 4/5/79.

Volume 8, fasc. 5.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncoroni 15/5/80 e 24/6/80; Lombino 22/5, 15/7/80 e 17/4/81; Martinelli 24/7/1980, memoriale 50, 13/2/81; Milici 12/8/80; teste Domenico Trimboli.

Si tratta di un attentato dinamitardo alla abitazione del direttore della Casa Circondariale di Bergamo, che segna una più viva ripresa del "combattimento" dei Nuclei Armati per il contropotere territoriale" dopo il modesto episodio di cui al capo precedente.

Il fatto ha un testimone pressochè oculare nel figlio del Trimboli che conferma (nella dinamica, nel numero delle persone e nella auto utilizzata per l'attentato) la ricostruzione dell'episodio ammessa da Milici 12/8/80; questa ricostruzione, dettagliata, indica in Lombino e Bardelli e nello stesso Milici gli autori dell'attentato.

In precedenza, Roncoroni aveva parlato di Lombino, Bardelli e - forse e per deduzione - Peracchi (anche in questo caso, se non è una coincidenza, la persona "coperta" da Roncoroni è l'amico Milici); Lombino, successivamente, aveva ammesso la sua corresponsabilità, precisando che lo



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 311

attentato - che seguiva cronologicamente i tentativi omicidari di Prima Linea - aveva lo scopo di "dare un avvertimento al Direttore delle Carceri in modo da fargli capire che poteva essere un obiettivo e di stare in guardia" (in effetti, l'attentato porterà argomenti in più alla querelle tra Lombino e Prima Linea, che vedrà un tentativo di composizione nell'incontro con Forastieri e Donat Cattin a casa di Maurizio Costa: su ciò, vedi diffusamente Argenti 12/3/81, Lombino Dario 12/3/81, Lombino 7/7/80, e 13/3/81, Martinelli 23/5/80 pag. 11, Donat Cattin 5/5/81).

Per ciò che riguarda invece il ruolo di Lombino Dario e di Argenti (che entrambi gli interessati negano), alle generiche e indirette notizie evidenziate da Martinelli 24/7/80 si sommano le più dirette notizie ricevute da Lombino, e di cui al verbale di interrogatorio 13/2/81; queste notizie, tuttavia, se confermano un qualche inserimento (verosimile, si intende) dei due nella azione, dicono poco o nulla - in termini processuali concreti - sul ruolo effettivamente svolto.

E' realistico - allo stato degli atti - fermarsi al livello del dubbio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 312

F. 9

Pezzoni - favoreggiamento.

Volume III° pag. 231.

Il fatto materiale è scontato, accertato in termini di flagranza nel corso della nota serie di perquisizioni disposte dal P.M. nel maggio 1979; l'elemento psicologico del reato emerge con chiarezza da Lombino 13/5/80 ed è in sostanza ammesso da Pezzeni 12/5/81 ("confermo di avere de tenuto il materiale per fare un favore a Maurizio Lombino che me lo aveva chiesto"), essendo evidente la provenienza illecita del materiale, fra cui le ricette mediche in bianco.

Va disposto il rinvio a giudizio.

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 313

F 10

Detenzione armi Lombino - primavera 1979.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Lombino 9/1 e 17/4/81;  
Pasini Gatti 13/2/81; Argenti 13/3/81; Viscardi 18/3/81.

Benchè non particolarmente dettagliato, il capo di imputazione in oggetto si riferisce alla detenzione da parte di Lombino, nei mesi immediatamente precedenti il suo arresto, di armi da fuoco micidiali e sofisticatissime.

E' lo stesso Lombino a parlarne per primo, allorchè ammette (9/1/80) di avere detenuto nella primavera 1979, per conto del "giro di persone legate a Maurizio Costa", due mitra Kalasnikov "nuovi di zecca", un bazooka cinese, cinque granate anticarro e un fucile mitragliatore FAL di fabbricazione belga con tromboncino lancia-granate.

Ammette inoltre di avere detenuto in epoca successiva (e quindi verso l'estate 1979) un altro mitra Kalasnikov, di vecchio modello.

I due episodi trovano puntuale riscontro in quanto riferito da Pasini Gatti 13/2/81 per quanto riguarda il secondo (ed è quindi possibile la attribuzione esplicita delle armi al gruppo dei fratelli Minervino) e in Argenti e Viscardi per quanto riguarda il primo, e cioè le armi del "giro" di Costa.

Argenti e Viscardi, dal canto loro, permettono la rico

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 314

struzione più precisa del movimento di ricezione e riconsegna delle armi (di qui, la contestazione di concorso nel porto abusivo ad Argenti e Palmero, laddove il reato di Costa rientra nella competenza della A.G. milanese).

Al di là del fatto in sè della detenzione di armi del genere (quelle di Costa, confluite in Prima Linea al seguito di questi, verranno utilizzate a Torino in azioni omicidarie come quella di via Miglio - Viscardi 18/3/81), gli episodi contestati si segnalano in tutta la loro gravità (ed è sintomatico che solo a proposito di esse Lombino 17/4/81 si riservi di "chiarire l'intera vicenda in una memoria scritta") perchè significativi dei collegamenti tenuti da Lombino e dal suo gruppo bergamasco con la più generale organizzazione riconducibile all'area di "metropoli" tramite Costa, in un primo momento (e prima del passaggio di questi in Prima Linea dell'estate 1979) e tramite i fratelli Minervino poi (quei fratelli Minervino <sup>che</sup> si impegneranno in Bergamo in una serie di rapine per autofinanziamento, compresa la rapina all'ufficio PP.TT. di Redona del 7/9/76 che porterà all'arresto di Lombino); lo stesso episodio chiarisce una volta di più i rapporti tra Costa e i gruppi bergamaschi, e rende ulteriore ragione della ~~sua~~ perfetta conoscenza <sup>di parte di costui</sup> di ciò che si muoveva all'interno delle realtà bergamasche collegate con il progetto "metropoli".

Si dispone - ovviamente - il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 315

F 11

Rapina Notaio Leidi - 2/8/79.

Volume 8, fasc. 10.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Lombino 15/7/80;

Martinelli 14/1/81.

Si tratta di una rapina a mano armata, la cui ricostruzione storica è stata resa possibile dalle dichiarazioni testimoniali delle impiegate e del cliente Locatelli Paolo che si trovava casualmente nello studio.

La attuale situazione probatoria - anche alla luce delle nuove emergenze provenienti dalla istruttoria 97/81 G. I., relativa alla rapina all'ufficio postale di Bergamo/ via Don Bosco del 3/8/79 - consiglia peraltro un approfondimento dell'indagine, previo stralcio degli atti rilevanti e formazione di un nuovo ed autonomo fascicolo.

*Salvi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 316

F 12

Rapina Ufficio PP.TT. di Redona - 7/9/79.

Il procedimento è stato istruito quasi interamente in via autonoma, sub 203/79/A G.I., ed in tale fascicolo si trovano gli atti di maggior rilievo probatorio (Vol.10).

A questi devono essere aggiunti, quanto meno, gli interrogatori: Lombino 15/7/80, 16/9/80 (atto del P.M. di Milano acquisito ex art. 165 bis C.P.P.), 17/12/80; 9/1/81 e 17/4/81; Martinelli 14/1/81; Pasini Gatti 1/11/80 pag.85 (atto del P.M. di Milano acquisito ex art. 165 bis C.P.P.), 13/2/81 e 27/2/81 (confronto con Gemelli Andrea); Argenti 12/3/81/.

Si tratta di una rapina ad un Ufficio Postale della periferia cittadina che - come del resto giustamente rilevato dal Pubblico Ministero - assume una importanza fondamentale nella economia della istruttoria, per almeno tre ordini di motivi.

In primo luogo, perchè la cattura di Lombino e Bardelli nel corso di un conflitto a fuoco, in flagrante detenzione di armi di un certo rilievo nonchè con il bottino della rapina commessa poche decine di minuti prima e con tracce materiali anche della rapina della Alfa Sud commessa tre sere prima (in particolare, la foto personale della ragazza rapinata) apre gli occhi di molti; l'inserimento flagrante di queste due persone in una realtà criminale inequivocabi-

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 317

le (non riconducibile, cioè, neppure con sofisticate acrobazie intellettuali, ad una mera manifestazione di dissenso politico e sociale-) impone di considerare concretamente la possibilità che dietro ad attività pesantemente illegali, armate, in sostanza "terroristiche" stiano le medesime persone che di giorno agiscono e prendono la parola nei più diversi ambienti politici (Bardelli negli ambienti di Lotta Continua e nei collettivi studenteschi; Lombino, da numerosi anni sulla breccia nelle più varie posizioni, compreso il PDUP nel non lontanissimo 1976).

In secondo luogo, la rapina in questione prova - anche qui, in termini concretamente inequivocabili e non puramente "ideologici" - il collegamento di Lombino e compagni con una realtà milanese poi chiaritasi come quella rappresentante l'aspetto illegale di "Metropoli" (Claudio Minervino in primis), e dimostra altresì il programma di "accumulo di mezzi" perseguito all'epoca da tale organizzazione.

Da un punto di vista strettamente processuale (o più propriamente di "storia della istruttoria"), la rapina in questione si pone infine come il presupposto di una serie di perquisizioni - in specie la perquisizione di Locati Amos - che porteranno gli inquirenti "all'interno" della realtà dei "Nuclai Armati per il Contropotere territoriale".

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 318

Per quanto riguarda la rapina in sè, essa ha un suo precedente logico e organizzativo nella rapina dell'Alfa Sud avvenuta la sera del 4/9/79 ai danni di Handschin Franco e Mazza Giuliana, ad opera di tre giovani armati e parzialmente travisati, che promettono la "restituzione" dell'auto entro pochi giorni (questo ultimo particolare, va da sè; attesta esplicitamente quello che già appare logico e verosimile, e cioè l'inserimento di questa rapina nel piano organizzativo per la rapina all'ufficio postale).

Dalle dichiarazioni dei testi Handschin e Mazza emerge che nella circostanza vengono utilizzate un revolver di grosso calibro e una pistola automatica (è evidente il richiamo, quanto meno per similitudine, a due delle tre armi in possesso di Lombino e Bardelli il 7/9/79).

L'Handschin, dal canto suo, descrive l'eskimo indossato da quello che aveva "aggredito" il suo spotello come identico, in ogni suo particolare, anche minuto, ad un indumento rinvenuto nella abitazione del Bardelli: La Mazza, invece, riconosce nella foto di Lombino il rapinatore che aveva agito sulla portiera destra dell'auto.

Il riconoscimento, in termini di certezza, e sulla base di una descrizione molto viva di alcuni particolari, viene confermato in sede di ricognizione formale 27/10/79; in quella sede, si dispone anche una sorta di "saggio fonico" da parte di Lombino e di altre persone di cultura medio-superiore e di origine settentrionale, e sia la Mazza che l'Handschin - posti ovviamente in condizione di non vedere



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 319

chi parlava, e in due esperimenti distinti - "ritengono di rigonoscere" in quella di Maurizio Lombino la voce del rapinatore che aveva intimato la consegna dell'auto, promettandone anche - come si è già visto - la restituzione entro pochi giorni.

Nell'interrogatorio 17/12/80 Lombino - che aveva sempre accusato i "milanesi" della esecuzione materiale di questa rapina - ammette infine la responsabilità - ed il ruolo - che emergeva a suo carico dalle deposizioni delle parti offese, precisando di avere agito con altri due "bergaschi" (e spiegando questa sua tardiva ammissione con la "grossa obiezione di ordine morale ad ammettere un fatto la cui connotazione politica poteva essere soverchiata da un marchio di delinquenza comune").

La certezza della presenza materiale di Lombino (il cui alibi, fornito dalla Corna, è di fatto un "quasi alibi", sostanzialmente compatibile con la commissione della rapina) accresce e convalida la ragionevole certezza della presenza materiale di Bardelli: la valutazione definitiva di questo specifico fatto viene peraltro lasciata al dibattito, insieme alla conseguente valutazione del comportamento della Vitali, della Emiltri e della madre del Bardelli (quest'ultima, stranamente, che si ricorda della circostanza solo in un secondo interrogatorio.....), forniti di un generoso "alibi" a base di funghi freschi.....

*Jey*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 322

Per quanto riguarda la fase immediatamente successiva alla rapina all'ufficio postale (cioè alla presa in consegna della valigetta contenente armi e soldi, avvenuta pochi minuti <sup>dopo</sup> e a circa un chilometro di distanza), Lombino lascia al Bardelli l'inconcludente tentativo di far credere alla favola del "miracoloso rinvenimento", ed ammette la presa in consegna della valigia da quattro persone giunte a bordo della Alfa Sud.

Lombino inizialmente nega di conoscere l'esatto contenuto e la provenienza della valigia (già nell'interrogatorio 27/11/79 ammette comunque la ragionevole supposizione che dovesse contenere documenti politici scottanti e "al limite, armi") e poi - in sostanza - lo ammette (pur affermando di avere saputo della rapina solo all'ultimo momento): del resto, le circostanze del "cambio" narrate dal teste oculare Algeri (Bardelli che tiene in piedi la moto, che non è neppure sul cavalletto; Lombino che si riporta di corsa alla moto non appena spunta in vista l'Alfa Sud; consegna della valigia che viene posta sulle ginocchia di Bardelli e immediata partenza della moto) non consentono il minimo dubbio su quello che in definitiva è la ammissione di Lombino, che è cioè di consapevole ruolo attivo di appoggio alla rapina all'ufficio Postale.

---

*del*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 321

Resta infine (in termini di acquisizione istruttoria, e ovviamente non in ordine cronologico o di importanza-) la esecuzione materiale della rapina all'Ufficio Postale.

Su di essa Lombino non fa nomi, pur fornendo una serie di indicazioni "politiche" o "di ambiente" che aiutano ad inquadrare il fatto, i suoi prodromi organizzativi (rispetto ai quali Lombino insiste ad affermare una sorta di ruolo testimoniale, ma non si vede con quale credibilità: e del resto Argenti 12/3/81 riferisce esplicitamente che "il giorno prima lo stesso Lombino mi aveva detto che in settimana i Nuclei avrebbero avuto del denaro, provenendo di una rapina in ordine alla quale lui stesso si sarebbe dovuto assumere il compito di ritirare la borsa") e la personalità - se non le persone, indicate con dei soprannomi forse "di battaglia" o forse semplicemente convenzionali - degli autori materiali.

I nomi (e va detto subito che le indicazioni sono perfettamente sovrapponibili con le circostanze e le situazioni indicate da Lombino, come emerge da una attenta comparazione soprattutto con l'interrogatorio reso da Lombino al P.M. di Milano il 6/9/80, relativamente anche al "sequestro di persona" di cui è risultato effettivamente essere stato vittima Claudio Minervino da parte della "banda" rivale) vengono invece esplicitamente da Pasini Gatti nel suo lungo verbale di interrogatorio milanese (nel quale rende an-

*20/11/81*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 322

che ampia ragione dei suoi rapporti politici prima e personali poi con Minervino, nell'ambito dei quali matura la sua conoscenza in relazione a questo specifico episodio).

Giunge da ultimo Martinelli 14/1/81, che indica nei fratelli Minervino e in "tale Gorla" i nomi conosciuti in carcere direttamente da Lombino; per quanto riguarda Gorla, si segnala che esisteva anche un altro elemento obiettivo a suo carico, costituito dal ritrovamento in una cantina di sua proprietà - a Rozzano - di materiale vario, fra il quale stava il certificato di codice fiscale che era stato sottratto alla Mazza in occasione della rapina dell'Alfa Sud.

In questo contesto, il mancato riconoscimento formale dei rapinatori - ad oltre 16 mesi di distanza - da parte del personale dell'ufficio postale non ha ovviamente la minima rilevanza probatoria, quanto più che la "memoria fotografica" della Direttrice aveva dato scarsa prova di sé quando - a pochi giorni di distanza - aveva, in perfetta buona fede, riconosciuto in Brugali uno dei rapinatori ...

Gli elementi sinteticamente esposti giustificano ampiamente il rinvio a giudizio di tutti gli imputati accomunati in una unica e solidale corresponsabilità in tutti i reati evidenziati, anche a prescindere da eventuali approfondimenti sui singoli specifici ruoli che potessero venire dalla istruttoria dibattimentale (ivi compresa la possibile individuazione del terzo rapinatore della Alfa Sud), e fermo restando la pregressa condanna di Lombino e Bardelli in ordine alla detenzione e al porto abusivo delle armi.

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 323

F 13

Tentato omicidio C.re Gualdi - Cene 7/9/79.

Anche per tale episodio gli atti istruttori sono raccolti pressochè per intero nel fascicolo 203/79/A U.I.

Si aggiunga solo Lombino 15/7/80.

Si richiamano - in generale - le premesse esposte in relazione al capo precedente.

Il capo di imputazione rende ragione del comportamento tenuto da Lombino e Bardelli circa mezz'ora dopo avere ricevuto in Torre Boldone la nota valigia di cui al capo precedente.

I due si dirigono verso la Valle Seriana, evitando la S.P. 35, verso un obiettivo che Lombino non dice o copre con indicazioni chiaramente di comodo (probabilmente non si è lontani dalla realtà nell'individuare la meta nel pied-à-terre di Peracchi, già utilizzato in altre circostanze, situato in Cene a poche centinaia di metri dal luogo del conflitto a fuoco); incrociano casualmente una pattuglia di Carabinieri, che restano insospettiti dalla presenza sulla motocicletta di Bardelli Angelo (da loro conosciuto) e ancora più insospettiti dal repentino cambio di direzione effettuato dalla motocicletta dopo l'incrocio con l'automezzo militare; a questo punto inizia l'inseguimento (coadiuvato da alcuni passanti che segnalano - ad un vi-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 324

vio - la direzione presa dalla moto) e si giunge all'avvistamento lungo la ripida discesa che porta dal Colle Sfanino all'abitato di Cene.

Le fasi successive emergono con chiarezza dalla deposizione dei due CC., ed in particolare da quella - certamente più lucida - del C.re Gualdi, riassunta nel verbale 29/10/79; l'autista della "Campagnola" suona a mò di intimazione; la moto accelera; Gualdi (seduto a destra) spara due colpi in aria; dalla moto "vola via" verso sinistra la Smith e Wesson cal. 38; Bardelli ("certamente" lui) si volta ed esplose un primo e poi un secondo colpo con la Bernardelli ("credo francamente" con quella) all'indirizzo dei CC. sia pure "con mira approssimativa"; la moto sbada in curva; i due passeggeri fanno per rialzarsi quando sopraggiunge la Campagnola che si ferma a circa 20 metri; Bardelli si alza e "a braccio teso" esplose un colpo con la Taurus "inequivocabilmente" diretto contro il C.re Gualdi; Gualdi risponde con due colpi, e colpisce Bardelli alla coscia destra; Lombino - dal canto suo - dopo un accenno ad un tentativo di fuga si lascia arrestare senza opporre resistenza armata; a terra tra i due si trova la Bernardelli, con colpo in canna e come alzato.

Lombino contesta la ricostruzione dei fatti operata dai CC.: in particolare, nella sua versione definitiva (15/7/1980) dichiara di essere stato lui a lanciare via la Smith e Wesson (e fin qui non c'è contraddizione); dichiara di a-

*Faly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 325

vere avuto lui la Bernardelli dalla quale non sarebbe partito alcun colpo (e qui la contraddizione è notevole); dichiara che il Bardelli avrebbe esploso un colpo con la Taurus mentre ancora erano in moto; "non sa che cosa abbia fatto il Bardelli subito dopo la caduta", pur escludendo di averlo visto sparare da lì.

Gli elementi obiettivi non danno alcuna conferma, nè in un senso nè nell'altro, perchè compatibili storicamente con l'una e l'altra tesi: la Smith e Wesson ha tutti i 6 colpi nel tamburo (e quindi certamente non ha sparato); la Taurus ha nel tamburo 5 colpi ed uno esploso (nella circostanza, può quindi essere stato esploso un colpo o nessun colpo); la Bernardelli contiene 6 proiettili nel caricatore ed uno in canna (poichè la stessa può contenere 7 + 1 colpi, nella circostanza possono essere stati esplosi da zero a due colpi).

Non si trovano i bossoli dei due colpi che sarebbero stati esplosi in corsa dalla Bernardelli, ma è anche vero che si trovano solo due degli almeno sei bossoli cal. 9 della pistola d'ordinanza dei CC.

La indicazione di un sasso scalfitto e di una vicina "camicia" di proiettile (che avrebbe confermato lo sparo - e la direzione di esso - esploso da Bardelli) vengono smentiti dalla perizia <sup>Salar</sup>, che esclude che il pezzo di metallo possa essere una incamicatura di proiettile, e non conferma che la scalfitura del sasso sia stata provocata da un



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 326

proiettile.

Nessun apporto istruttorio sostanziale danno d'altronde le deposizioni testimoniali del piccolo Bertocchi e della Nodari.

Entrambi negano di avere sentito spari dopo la fine della corsa della motocicletta: ciò sembra accreditare la tesi Lombino-Bardelli; ma in realtà accredita la inattendibilità (quali che ne siano le ragioni) di entrambi i testi, posto che è comunque pacifico che fu dopo la caduta dalla moto che almeno i CC. spararono e ferirono il Bardelli (che conferma "di essere stato colpito mentre gettavo la pistola o appena dopo" - Bardelli 7/9/79).

Nel contrasto tra la versione del Carabiniere Gualdi e quella di Lombino - in ordine al quale il Giudice non si porrebbe comunque in posizione di agnostica equivalenza, essendo ben diverse le due posizioni processuali - un ulteriore appoggio alla versione dei CC. viene dalla smentita che Bardelli dà alla versione Lombino.

Bardelli - infatti - esclude di avere lanciato una pistola mentre si trovava in moto, ed "esclude al 70%" che lo abbia fatto il Lombino; ribadisce inoltre di avere sparato uno (ed un solo) colpo con la Taurus mentre era ancora in moto, durante l'inseguimento!

Se dunque è vera la versione del C.re Gualdi (e non vi è nessun serio elemento obiettivo o esterno in contrasto con essa) è evidente che il comportamento del Bardelli - se non i primi colpi, certamente l'ultimo, mirato a braccio

*ally*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 327

teso e a non più di venti metri - rappresenta un atto idoneo, con sicura volontà omicidiaria (quanto meno, con dolo di previsione).

Più delicato si pone il problema nei confronti di Lombino, di cui si può confermare la personale desistenza dallo atteggiamento finale del Bardelli (ed è sintomatico anche il "non so un cazzo di lui!" - teste Nodari - gridato con riferimento al Bardelli stesso .....): resta però incontrovertibile (lo affermano entrambi) che fu comune la decisione di indossare le armi, traendole dalla valigia, dopo avere incrociati i CC.: tale decisione non poteva che costituire decisione di resistere, in caso di inseguimento, ed in tale ottica un eventuale "eccesso" del Bardelli (la cui crescita "militare" dovrebbe comunque pesare sulla coscienza di Lombino) non può certo essere considerata una "variabile impazzita", ma un evento di ragionevole prevedibilità.

Questo problema, così come la delicata questione della desistenza di un singolo concorrente che non impedisca l'evento, non potrà che essere oggetto della disamina della Corte D'Assise, alla quale entrambi gli imputati vanno rinviati a giudizio con la odierna - confermata - imputazione.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 328

F 14

"NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE" -  
reato associativo.

La requisitoria del P.M. (pag. 361) apre con l'elenco degli attentati rivendicati con la sigla "Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale", ed alle pagine seguenti traccia con ricchezza e significatività di citazioni il quadro di inserimento di questo gruppo (e del "Coordinamento") nella area e nelle tematiche del c.d. "progetto Metro poli".

Da un punto di vista storico-sistematico, non ci sembra necessario aggiungere nulla, anche per la "accortezza" del P.M. di utilizzare ampiamente citazioni originali.

Se questo inquadramento dei Nuclei giova di per sè a spiegare la imputazione di associazione sovversiva e banda armata, o meglio a delinearne il "calibro" e la portata, gli elementi della fattispecie emergono comunque con chiarezza dagli atti processuali: vi è certamente disponibilità di armi ed esplosivo, anche diretta (sul punto, basta vedere le specifiche imputazioni rivolte a Maurizio Lombino), e vi è un certo vincolo associativo (certo, le ipotesi progettuali, - o le ambizioni - potevano anche avere mirato a tutt'altro, e cioè a suscitare una conflittualità diffusa ed il più possibile generalizzata, per certi versi in antitesi con il "combattimento di vertice" tipico della "associazione", intesa quest'ultima nel suo significato più proprio: in realtà, dietro alla sigla si muovono sem-

*Paley*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 329 .....

pre le stesse - non molte - persone, come osserva Lombino 15/7/80 relativamente alla "cellula scuola", "organismo impostato come struttura sostanzialmente aperta, ma che di fatto si ridusse a riunioni che coinvolgevano la presenza sempre delle medesime persone").

A queste due caratteristiche va aggiunta la stabilità del vincolo associativo, che - per tabulàs - inizia nella estate 1978 (è la ipotesi di aggregazione o "fusione inter cellulare" di cui parla diffusamente Lombino, e che trova espressione compiuta o quanto meno indicativa nell'ormai noto organigramma sequestrato a Tucciarello nel maggio 1979), trova un suo sbandamento con l'imprevisto omicidio dello appuntato Gurrleri, nel corso del noto tentativo di gambizzazione del dr. Gualteroni, e si riprende più o meno esplicitamente (accentuazione dei rapporti con l'area milanese dei fratelli Minervino, appoggio a rapine postali) fino all'arresto di Lombino e Bardelli.

Per quanto riguarda le singole posizioni personali (e ritenuto francamente superfluo diffondersi sulla figura e sul ruolo di Maurizio Lombino, del resto ampiamente ammesso pur nella contestazione della sussistenza del reato associativo), va detto che una discreta chiarezza si è raggiunta solo con riferimento alla "cellula scuola": la partecipazione di Bardelli, Fumagalli, Di Colà, Locati Amos, Mentasti, Milici, Roncoroni, Arzuffi e Caprini (quest'ultimo, "solo inizialmente" - Lombino 15/7/80) emerge con più

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 330

che sufficiente chiarezza dal contesto delle ammissioni (Fumagalli, Locati, Arzuffi, Milici e Roncoroni), delle risultanze documentali (Mentasti, Bardelli) e delle inequivoche (e senza alcun contrasto sul punto) dichiarazioni di accusa esistenti agli atti, sia esterne ai Nuclei (Martinelli) sia - soprattutto - interne ai Nuclei (Argenti) ed alla stessa cellula scuola.

Argenti, indicato da Martinelli 24/7/80, dal canto suo (interrogatori 12 e 13/3/81) ammette esplicitamente di avere fatto parte dei Nuclei: il ruolo "fortemente marginale" che si attribuisce è peraltro smentito dalla sua presenza in situazioni particolarmente delicate e impegnative (per tutte, l'incontro con gli esponenti di P.L. nella tarda primavera 1979, in casa di Maurizio Costa, dove Argenti presenziò effettivamente insieme ai due fratelli Lombino).

Peracchi nega radicalmente l'addebito: a suo carico, basta peraltro la partecipazione materiale all'attentato dinamitardo all'ITIS del 22/2/79 e alla Ferretti del 18/1/79 (vedi), cui vanno aggiunte le specifiche indicazioni di Roncoroni 15/5 e 24/6/80 (si precisa anche che il pied-a-terre del Peracchi venne utilizzato per alcune riunioni del gruppo): gli accertati rapporti personali e politici (epistolario in atti) con Bardelli e con la Vitali completa no sintomaticamente il quadro.

Guarinoni, pure, nega: la sua credibilità non può tuttavia essere diversa da quella (non) acquisita in due anni

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 331

di strenua affermazione di estraneità all'omicidio Gurrieri: è comunque accertato il suo inserimento nell'attentato alla Ass. Esercenti del 18/1/79, e sulla sua partecipazione ai Nuclei (Cellula ex A.O.) si aggiungono le indicazioni di Martinelli 13/6/80, Locati Amos 18/6/80, Fumagalli 22/8/80 e Argenti 12/3/81.

Come noto, il suo nome compare inoltre nell'altrettanto noto organigramma.

Corna, anche, nega: il suo nome viene peraltro associato ai Nuclei da Martinelli (memoriale 46) e molto più esplicitamente e diffusamente da Sgrò 14/5/81: vi è inoltre la sua corresponsabilità nell'attentato al cinema Ritz dell' 8/3/79.

Quale ruolo - in questa partecipazione ai Nuclei - abbia giocato il "politico" e quale il "personale", potrà essere approfondito in sede dibattimentale.

Questa ultima osservazione può valere parzialmente anche per Lombino Dario, a carico del quale l'unica indicazione esplicita viene da Martinelli 23/5/80 e 13/2/81: ora, è vero - come osserva la difesa - che può essere stato interpretato come politico un rapporto essenzialmente personale; gli è però che il forte vincolo familiare - ammesso - non può che avere aperto totalmente gli occhi a Dario Lombino; la sua attività di appoggio (compresa quella partecipazione - che resta francamente molto significativa - alla nota riunione con Forastieri) riverbera a questo punto



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 332

la sua rilevanza anche sul piano politico, appunto quale partecipazione ai Nuclei.

Vitali ed Emilietri vengono indicate esplicitamente da Sgrò 14/5/81 e, la prima, anche da Argenti 12/3/81.

A loro carico emerge una sintomatica serie di rapporti con Peracchi e Bardelli (collaborano, a favore di quest'ultimo, all'"alibi" per la rapina all'auto utilizzata per la rapina di Redona del 7/9/79); il "tono" delle loro deposizioni istruttorie, e la durezza del documento ampiamente ripreso dalla requisitoria del P.M. (pag. 522), non aiutano certo ad inquadrarle quali semplici "amiche di famiglia" di Bardelli e compagni; anche ~~per~~ loro va quindi disposto il rinvio a giudizio.

Le risultanze istruttorie sono invece complessivamente ambigue per Pezzoni: l'unica indicazione esplicita di accusa - se si vuol considerare tale - è quella di Sgrò 14/5/81 ("C'era anche il Pezzoni, ma non contava pressochè nulla") e trova riscontro nella detenzione del materiale politico-eversivo affidatogli da Maurizio Lombino, e, sequestratogli nel corso delle perquisizioni del maggio 1979.

La detenzione di questo materiale - forse neppure intellettualmente accessibile al Pezzoni - non ha però il significato univoco della detenzione di armi (così Lampis e Sciaudone in ambiente P.L./S.A.O.) nè si inserisce in un rapporto politico paragonabile a quello tra Forastieri e Zerbini (parte della accusa "associativa" a carico di quest'ultimo si regge appunto sulla detenzione della c.d. con



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 333

troinformazione di P.L.): a sostanziale conferma del provvedimento di scarcerazione adottato a suo tempo dal P.M., si deve ritenere che non vi siano prove sufficienti per mantenere in sede dibattimentale la accusa di partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata (gli innegabili profili di illiceità penale del fatto in questione trovano una loro realistica espressione nella già ricordata imputazione di favoreggiamento reale), disponendosi il suo proscioglimento con formula dubitativa.

Come ricordato dal P.M., contro Manenti, Galbusera e Frigeni si procede separatamente (proc. 286/80); previo stralcio e formazione di un nuovo fascicolo si procede invece a carico delle altre persone il cui nominativo compare nel noto organigramma, e contro le quali non siano emerse nel presente procedimento autonome indicazioni di reità in ordine alla partecipazione ai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 334

G 1

Attentato auto Zucchetti.

(1)

Il reato di cui al mandato di cattura deve ritenersi estinto per amnistia ex D.P.R. 4/8/78 n. 413.

G 2

Violenza privata aggravata - luglio 1978.

La verità - si insegna agli scolari - viene sempre a galla!!!

Martinelli 24/7/80, ci ha permesso di capire che cosa abbia concorso alla assoluzione di Gnechi Carlo + 3 dalla imputazione di rapina pluriaggravata, nel noto processo del luglio 1978: Martinelli - va detto - è teste oculare delle "assicurazioni" rese da Ghezzi a Forastieri, per conto del suo gruppo, e il teste Casarelli ha confermato la vera e propria persecuzione telefonica della quale era stato vittima.

Nel disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, non ci si può sottrarre alla considerazione che anche questo episodio dimostra la reciproca "solidarietà" dei gruppi eversivi bergamaschi, al di là delle divergenze ideologiche.

---

(1) nota: Tutti gli atti relativi alle imputazioni sub G si trovano nel volume 20.

*Per*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 335

G 3

Attentato auto Percivalle - 5/12/78.

Si tratta dell'attentato all'auto di un imprenditore di Osio Sotto.

La responsabilità degli odierni imputati viene riferita da Martinelli 25/5/80 e memoriale 40, come notizia acquisita da Roncalli Giuseppe (allora, inserito nel gruppo dopo essere uscito dalle SAO),.

Roncalli 27/5/81 conferma la circostanza (pur affermando - in contrasto con Martinelli memoriale 40 - la sua personale estraneità).

Lo specifico conflitto <sup>nel punto</sup> verrà risolto dal Giudice del dibattimento, al quale vanno ovviamente rinviati anche gli altri imputati.

G 4

Detenzione e porto molotov - primavera 1979.

Si tratta di una sorta di "esercitazione militare": l'episodio specifico viene concordemente evidenziato in Tripoli Vito 11/11/80 e in Tripoli Vincenzo 8/11/80, che andranno rinviati a giudizio con il Salvoldi.

*Palz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 336

G 5

Attentato Sede D.C. Brembate - 28/5/1979.

Si tratta di un attentato "preelettorale", di evidente intimidazione (e intolleranza) politica.

La esecuzione materiale da parte di Salvoldi e Tripoli Vito è affermata da Madaschi 14/11/80 - e, con ricchezza di dettagli specifici - da Tripoli Vito stesso (7/11/80).

Lo stesso Madaschi - la cui attendibilità appare fuori di discussione - descrive approfonditamente le riunioni preparatorie ("sentivamo la necessità di fare qualcosa"), il progetto "condiviso da tutti", i sopralluoghi preliminari, i criteri seguiti nella composizione del "gruppo operativo": in termini del tutto inequivocabili, emerge la sicura corresponsabilità nell'attentato di tutti gli odierni imputati nei reati loro ascritti (non mette conto di specificare che il concorso si estende anche alla illecita fabbricazione degli ordigni incendiari).

*Paliz*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 337

G 6

Distruzione schede elettorali - 30/5/79.

Si tratta di un fatto di particolare gravità, anche per la "centralità istituzionale" dell'obiettivo ("non votare, spara!": così incitava il volantino di rivendica con lo invito a "Costruire Contropotere").

La indicazione di accusa viene da Viscardi 9/12/80, che dichiara di averlo saputo da Maurizio Costq: la notizia è più che attendibile, attesi i rapporti tra Viscardi e Costa (rientrato in P.L. nell'estate 1979, ad alto livello) ed i rapporti tra Costa e Gardi nella primavera 1979 (con Piero Del Giudice, Costa rappresentava infatti il referente superiore del gruppo di Gardi).

La accusa è circostanziata, (Viscardi stesso offre un va gliο critico della fonte) e va quindi disposto il rinvio a giudizio del Gardi.

G 7

Detenzione armi - gennaio 1980.

Il fatto specifico di cui al capo di imputazione, emerge - quanto meno - nella riunione in casa Falcomer (nel gennaio 1980), della quale riferiscono particolareggiatamente Roncalli 22/9/80, Tripoli Vito 7/11/80 e Falcomer 7/11/1980.

Va disposto il rinvio a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 338

G 8

Detenzione esplosivo - maggio 1980.

Il fatto specifico - che si riferisce al rinvenimento di un grosso quantitativo di materiale esplosivo avvenuto in Alzano Lombardo il 23/5/80 - è ammesso dal Gardi nell'interrogatorio 18/3/81.

Le circostanze della detenzione vengono sfumate e - per così dire - rese casuali ("un amico ..... un giorno ..... mi pregò di tenere per qualche tempo ....."): in realtà - pur apprezzandosi la ammissione confessoria (così come era stata apprezzabile la decisione di disfarsi del materiale) - è difficile non riconoscervi un elemento obiettivo del ben più vasto mosaico accusatorio contro Gardi (ed è ancora più difficile non vedervi un riscontro alla affermazione di Viscardi, che dichiara che "nella primavera del 1980 io e Segio Sergio fummo informati da Albesano che Laronga aveva consegnato 50 chilogrammi di esplosivo a Gardi Eugenio ed al suo gruppo di Treviglio").

E' comunque ovvio il rinvio a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 339

G 9

"COORDINAMENTO" - reato associativo.

Il reato è lucidamente inquadrato nella requisitoria del P.M. (pag. 366), che si fonda sulla considerevole mole di ammissioni raccolte almeno inizialmente dai Tripoli, da Madaschi, dalla Watzke, e con conferme di Falcomer, sulla base delle prime indicazioni di Martinelli ampiamente sviluppate dal Roncalli (.....poi, con la primavera 1981, cambia il "clima", cambiano i difensori - Watzke, Madaschi -, cambiano le versioni.....).

Dalle deposizioni sopra indicate emergono chiaramente gli elementi indicati dal P.M.: riunioni sistematiche su argomenti politici, ma con l'occhio teso allo imminente "salto di qualità", nella lotta armata; preparazione o studio sistematico di rapine per autofinanziamento (metronotte etc) forte attività di schedatura o "controinformazione" anche su obiettivi (Caserma CC. di Dalmine, Caserma CC. di Cassano) che con l'inquinamento hanno ben poco a che vedere; iniziazione all'uso delle armi da fuoco e/o all'uso degli ordigni incendiari; uso sistematico di "nomi di battaglia", che è da ingenui ritenere che fosse semplicemente un "gioco" (tanto più che queste attività giungono fino ai primi mesi del 1980, in un periodo cioè nel quale certi "equivoci" - forse possibili negli anni passati - non sono francamente più ammessi); cura (si potrebbe dire "culto") della



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 340

"compartimentazione" (la Watzke precisa che era proprio il Salvoldi ad insistere su questo concetto, utilizzando tale termine).

Ma vi è di più: tutti erano consapevoli (vedasi esplicite dichiarazioni Roncalli, Tripoli Vito e Vincenzo, Madaschi) di essere legati e in un certo modo "dipendenti" da una struttura superiore (la "schedatura" confluiva in uno schedario centrale - Tripoli Vincenzo), anche se i termini più esatti di questa struttura erano preclusi dal "passaggio obbligato" e compartimentato di Salvoldi e Valentini.

Lo sbocco a Gardi come "referente superiore" viene peraltro affermato da Martinelli e Roncalli, nonché - sempre esplicitamente - da Viscardi; l'inquadramento complessivo di questa circostanza, ed il significato del collegamento Gardi/Del Giudice, emerge compiutamente nelle pagine (369 e segg.) dedicate dal P.M. alla "ricostruzione" storico-politica del Gruppo Metropoli.

In queste pagine - tra l'altro - si rende ragione anche del "programma" del gruppo di cui ci occupiamo, e della (apparente) scarsa "éclatanza" delle sue azioni, proprio per la fase preparatoria o "di accumulo" in cui si trovava: e questo respinge le tesi difensive di Gardi, che non trovano certo una decente spiegazione al possesso della rilevante quantità di esplosivo, che equivocano sul termine "coordinamento" (il "coordinamento" di cui viene accusato Gardi non è altro che una struttura "anonima" di lotta ar-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 344 .....

mata, diversa dal "vecchio" coordinamento autonomo Dalmine/Osio e che non ha nulla a che vedere con il coordinamento anti-inquinamento di Treviglio) ed ancora "giocano" sull'abbondante "lavoro legale" svolto dal Gardi stesso (ripetiamo ancora una volta che troppe volte è emersa una identità di conduzione sia della "battaglia politica" che di una collaterale "battaglia terroristica!").

Va disposto, conseguentemente il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 342

H 1

~~Rev.~~ Fabbricazione detenzione e porto ordigni incendiari  
- Drago 7.6.75

(Vol.25 - rapporto 10.6.75)

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 22.9.80  
e memoriale 18; Roncalli 8.9.80; Drago 10.4.81; Salvioni  
12.5.81.

Il presente capo di imputazione (in ordine al quale si richiamano espressamente le premesse generali, ed in particolare le osservazioni su "fatto-reato e criminalizzazione") coglie in termini sintetici e riassuntivi - con l'ulteriore accenno specifico alla circostanza del 7.6.75 - la realtà della continua sistematica e rilevante dotazione di bottiglie incendiarie (ovviamente, fabbricate, detenute e portate illegalmente) da parte di Lotta Continua, e più precisamente da parte del Servizio d'ordine, nel corso di numerose manifestazioni pubbliche negli anni dal 1975 in poi.

Pur nello evidente concorso morale e materiale con numerose altre persone (solo il Drago nega "di avere visto o saputo che persone della mia organizzazione avessero con sé tali bottiglie"), appare indiscutibile - e di estremo rilievo - la responsabilità del Drago stesso, in relazione alle sue preminenti funzioni nell'ambito del predetto S.d.O. (in sostanza, ammesse anche dall'interessato, che prudentemente limita però il suo "interessamento" alle aste

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 343

che reggevano le bandiere.....).

Si potrebbe anche discutere ed approfondire il tema dei rapporti tra la direzione politica di Lotta Continua, l'Organizzazione in generale ed il suo Servizio d'Ordine, e si potrebbe altresì studiare il carattere più o meno istituzionale ed "autonomo" di questo ultimo (certamente una delle fonti più ricche della lotta armata-in senso stretto-che avrebbe avvelenato l'Italia negli anni successivi; arg. anche ex Salvioni 12.5.81 pag.2): è certo comunque che in Drago - all'epoca venticinquenne e laureato - si identifica un responsabile del S.d.O. in quanto "dirigente politico in sede locale", ed è quindi escluso in radice il rischio di colpire in lui un qualunque "sergente istruttore", mero esecutore di ordini altrui messo a dirigere la "difesa" solo per capacità o attitudini "militari".

Sulle circostanze indicate nel capo di imputazione è fondamentale la testimonianza di Martinelli, che è riferita ad avvenimenti e fatti visti ed anzi vissuti in prima persona, nel loro svolgimento reale come nei loro protagonisti più significativi: questa considerazione, unita a quella di una attendibilità sulla quale non mette conto di ripetersi, impone il rinvio a giudizio dell'imputato.

Pay



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 344

H 2

Invasione Provveditorato agli Studi - 2/3/76

(Vol. 25, rapporto 10/3/76)

Il presente capo di imputazione nasce da un accenno specifico di Martinelli, memoriale 23/24.

In realtà, tuttavia, la stessa Severi risultava già denunciata unitamente a Cavalli Sergio, Gnechi Carlo, Locati Marco, Pasolini Fabio, Bachini Vittoriano, Previtali Fulvio e Salvioni Fabio, perchè fisicamente identificata durante la invasione degli uffici del Provveditorato agli Studi condotta da parte di un gruppo di manifestanti, che chiedevano il "ritiro" di un provvedimento disciplinare emesso a carico del Previtali; il Provveditore - raggiunto nel suo ufficio - veniva ingiuriato, spintonato, minacciato di essere gettato dal balcone, colpito con un cuscino rigido all'addome e alla milza, mentre nel frattempo veniva sfasciato il vetro della sua scrivania e mentre "sparivano" stampati, carta intestata, chiavi, varie, e altro (questa - in sintesi- la "delegazione" promossa con un volantino di mobilitazione a firma Movimento Studentesco - Lotta Continua .....).

Tutti i denunciati avevano partecipato fisicamente alla irruzione, ad eccezione di Fabio Salvioni che "giungeva in Piazza della Libertà quando l'occupazione del Provveditorato era già in atto e, dopo aver sostato all'esterno,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 345

entrava anch'egli negli uffici del Provveditorato, tanto da affacciarsi assieme ad altri occupanti dalla balconata dell'ufficio del Provveditore" (relazione 2/3/76, ufficio <sup>Y</sup>Politico - Questura Bergamo).

Lo stato di parziale istruzione del procedimento in questione (130/77 G.I.) consiglia lo stralcio della posizione Severi, che verrà istruita nell'ambito del processo sopra indicato.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 346

H 3

Assalto Prefettura. 25/3/76.

Vol. I, pag. 90 - Vol. 25, rapporto 3/4/76

Si tratta di un clamoroso e rilevante episodio di autentica guerriglia urbana, preordinata ed attuata da decine e decine di persone (con il contorno di "presenza violenta" di numerose altre centinaia di manifestanti), del quale il capo di imputazione - nella sua sinteticità e nella sua inevitabile asetticità - non rende che in minima parte l'idea.

Che l'azione sia "terroristica", o meno, non ha la minima importanza per il Giudice penale, ed è questione su cui si impegneranno altri tipi di valutazione: certo si osserva che praticamente nessuna delle persone già approdate o che approderanno più tardi alla Lotta armata in senso stretto è assente a quella manifestazione; si osserva inoltre che non mancano le persone armate (scil. armate di pistola), e non si dimentichi che da una "area" impegnata quel giorno in posizione di rilievo - i C.P.A. - uscirà il giorno dopo la gambizzazione di un dirigente Philco; si osserva infine che, quando qualcuno (Canavesi? - Si tratta comunque del noto documento interno alle S.A.O. rinvenuto nel covo di Ostia, di cui alla requisitoria del P.M. pag. 346) scriverà "dall'interno" la storia delle



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 347

Squadre Armate Operaie, segnalerà negli "elevati elementi di antagonismo e illegalità proletaria espressi dal Movimento, come gli scontri del 25 marzo" il "terreno di esperienza" sul quale "i compagni vedono, nella sostanziale trasformazione della loro militanza, la risposta adeguata".

Va inoltre presisato - giusta un accenno già svolto nelle premesse - che nessuno degli odierni imputati si è difeso proclamando la "legittimità politica" dell'uso delle bottiglie incendiarie, ma anzi tutti (confessi esclusi) hanno aggirato elegantemente l'ostacolo: nessuno ha visto bottiglie incendiarie e tanto meno lanci, qualcuno ha persino rispolverato il termine di "provocatori" riferito a detti lanci: si trattava solo - è la giustificazione corale - di far passare una "delegazione" (e il concetto di "delegazione" - nel vocabolario di Lotta Continua - era stato sufficientemente esplicitato nella manifestazione al Provveditorato agli Studi del 2 marzo, conclusa con Fabio Salvioni affacciato al balcone dello studio del Provveditore....).

Sui fatti di quel giorno, comunque, parlano chiaro i rapporti di polizia ed è ancora vivo il ricordo in molti cittadini: va da sé che chiunque è padronissimo di averne uno struggente rimpianto come dell'alba di una rivoluzione mancata ed è altrettanto libero di scriverne in questi termini, ma resta la serie impressionante di reati, e la gravità di un attacco fisico alle istituzioni che in Bergamo non aveva probabilmente avuto precedenti.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 368

Nè si dimentichi la particolare situazione di pericolo (rispetto all'uso delle "molotov") indotta dalla presenza di una serie di impalcature e palizzate di legno tutto intorno alla Prefettura, il cui eventuale incendio avrebbe potuto avere anche conseguenze gravissime nei confronti del personale che stava negli uffici (in una finestra dei quali - incidentalmente - il Previtali riuscì peraltro a lanciare una molotov).

Le responsabilità - ovviamente - sono di molti: ciò non significa comunque che "non siano di nessuno", nè che manchi la possibilità dell'attribuzione di alcune paternità più significative.

Già Lombino - in veste di "testimone" degli avvenimenti ed in epoca "non sospetta" (22/5/80) aveva affermato che "i disordini vennero organizzati dal servizio d'ordine di Lotta Continua, e solo nella fase di esecuzione intervennero i servizi d'ordine di Avanguardia Operaia e dei C.P.A.": l'affermazione è molto significativa sia per la "autorevolezza" della fonte (non si può certo negare a Lombino una delle conoscenze più approfondite di ciò che si è mosso in 8/10 anni in una certa area bergamasca), sia perchè dà una conferma puntuale - in via di massima - alla linea di ricostruzione degli avvenimenti fatta da Martinelli (secondo il quale C.P.A., anarchici e area "Rosso" - alla cui preparazione aveva collaborato - abbandonarono l'obiettivo dell'"esproprio proletario" al supermercato Jolly a seguito dell'attacco alla Prefettura eseguito da Lotta Continua,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 369

rimasta fedele alla parola d'ordine "Assediare le Prefetture!" già lanciata da diversi giorni anche sul suo quotidiano).

L'affermazione di Lombino merita inoltre una citazione specifica per il suo richiamo esplicito non tanto alle organizzazioni, ma ai rispettivi "servizi d'ordine", cogliendo così una realtà che l'odierna prassi difensiva (sia nel processo che fuori di esso, nelle lettere ai giornali e nelle assemblee dei simpatizzanti) tende a minimizzare, a stemperare ed in definitiva a sciogliere, soprattutto da quando (vedi sul punto la requisitoria del P.M.) sono affiorate inequivocabili linee di continuità oggettiva e soggettiva tra determinate prassi "difensive" e la nascita e lo sviluppo della lotta armata tout court.

Si diceva sopra di "paternità identificabili": a questo proposito si vuole ricordare - benchè si tratti di un fatto ovvio - che la bottiglia molotov non si improvvisa, nè tra piazza V. Veneto e via T. Tasso vi erano dei negozi dove acquistarle nella mattina stessa del 25/3/76, tanto più che per eventuali negozi sarebbero comunque stati chiusi per lo sciopero generale.....: se dunque Lotta Continua e Avanguardia Operaia erano armati di bottiglie incendiarie, ciò era dovuto per forza di cose a una decisione risalente quanto meno al giorno prima (nè il fatto di porsi di lì a due mesi come candidati al Parlamento è una circostanza sufficiente ad attribuire una patente di verginità nel comportamento in piazza.....).

*Palcy*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 350

Ritornando comunque alle concrete e specifiche emergenze processuali (sulle quali sono fondate le odierne imputazioni), nelle sue numerose dichiarazioni (ed in particolare nell'interrogatorio 20/2/81), Martinelli ci offre una lucida (e vissuta personalmente) ricostruzione dell'organizzazione dei disordini da parte dei C.P.A., che si muovono congiuntamente - anche da un punto di vista pratico e organizzativo - con un gruppo di anarchici (Ceruti e compagni) e con un gruppo riconducibile all'area della rivista "Rosso" (Della Vecchia, Ghibesi e compagni); offre poi - sempre per vissuto e visto personalmente - uno "spaccato" degli scontri, dal quale emergono una serie di responsabilità specifiche anche di persone "esterne" al suo gruppo.

Benchè le conferme ed i riscontri su questo episodio siano complessivamente abbastanza pochi, anche se di buona significatività come quelle già ricordate di Lombino ed altre che via via si evidenzieranno (Martinelli 20/2/81 era stato facile profeta quando, pur precisando di avere un ricordo molto vivo di quella giornata, anche nei particolari, aveva dato "per scontato che per alcune posizioni - Ronchi, ad esempio - si faranno avanti decine di persone a giurare falsamente il contrario"), Martinelli ha acquisito nel corso dell'istruttoria un credito di attendibilità francamente troppo elevato per essere messo in discussione solo in questo caso, e magari solo perchè questo episodio coinvolge persone più "importanti" di quelle coinvolte in altre circostanze....



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 351

Passando in esame le singole posizioni processuali, si osserva:

1) Rosso: è l'animatore della riunione organizzativa dei C.P.A. e aree collegate, alla quale porta l'indicazione "nazionale" della massima durezza nella manifestazione: allo scopo, porta anche un contributo in denaro di 100.000 lire per l'acquisto di materiale vario (Martinelli memoriale - le citazioni del memoriale si riferiranno tutte alle pagg. 24 e 25 -, 17/5/80 e 20/2/81): nel merito, non si difende, dichiarandosi "prigioniero politico".

2 - 4) Forastieri, Gneccchi e Zerbini: massimi esponenti politico-militari dei C.P.A., sono presenti sia alla riunione politica preliminare, sia in forma attiva agli scontri ed ai lanci di bottiglie incendiarie; tutti e tre sono anche armati di pistola (Martinelli, memoriale, 17/5/80, 24/7/80, 20/2/81): Gneccchi è inoltre l'autore del volantino di rivendica degli scontri, corretto in bozza da Oreste Scalzone (Martinelli 22/9/80).

Zerbini ammette semplicemente di avere "partecipato" al corteo.

5 - 7) Mortilla - Previtali - Martinelli: partecipano per i C.P.A., alla riunione organizzativa di dettaglio (Martinelli 20/2/81), e partecipano poi attivamente agli scontri (nella trattazione di questo capitolo, per "partecipazione agli scontri" va intesa la partecipazione personale con dotazione o lancio di bottiglie incendiarie u.d.r.); Mortilla (responsabile del Servizio d'Ordine per i C.P.A.)

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 352

nega qualunque responsabilità organizzativa, mentre Zerbini (significativamente) ammette (17/4/81) di avere partecipato alla preparazione della manifestazione del 25/3/76 e di avervi poi preso parte (senza portare armi e bottiglie incendiarie).

Previtali, (21/10/80 e 31/1/81) ammette la fabbricazione ed il lancio di molotov; conferma la decisione dell'esproprio ad un supermercato; conferma la dotazione di molotov dei C.P.A. e del S.D.O. di Lotta Continua; conferma la attribuzione a Lotta Continua del primo assalto alla Prefettura.

Si tratta di un riscontro la cui puntualità non ha bisogno di commenti.

8 - 9) Ceruti e Chiappini: partecipano alla riunione organizzativa per conto di un gruppo di anarchici (Martinelli 20/2/81, molto dettagliato sul punto); il Ceruti partecipa poi fisicamente alla manifestazione.

Chiappini nega tutto (è lo stesso Chiappini che - prima della sua incriminazione e prima della formale confessione del Ceruti - aveva firmato una lettera 24/11/80 al G.I. nella quale "esternava pubblicamente la sua convinzione del l'innocenza del Ceruti"....); Ceruti, dopo una serie di negazioni decisissime, arriverà ad ammettere (17/4/81) di avere partecipato, ad una riunione preparatoria nel corso della quale era stato deciso l'espropri di un supermercato in via Camozzi (il "Jolly" di cui parla Martinelli), di avere partecipato alla manifestazione con uno zainetto di

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 353

effetti personali poi scambiato "nel trambusto" con uno contenente bottiglie molotov "che dovevano servire per l'esproprio", utilizzate poi da qualcun'altro per farsi strada e fuggire dall'impasse determinatasi a seguito dell'attacco alla Prefettura lanciato da Lotta Continua; si tratta di ammissioni riduttive (nè forse da un personaggio della sua "durezza" si poteva ottenere di più), ma che -~~è~~ in quello che dicono - collimano perfettamente con le dichiarazioni di Martinelli, e ne forniscono una più che significativa conferma.

10 - 11) Della Vecchia - Ghibesi: anch'essi partecipano sia alla riunione organizzativa con i C.P.A. e gli anarchici, sia fisicamente agli scontri; Ghibesi è anche armato di pistola (Martinelli memoriale, 17/5/1980, 25/5/80, 20/2/81).

Ghibesi 9/7/80 conferma l'obiettivo del supermercato, superato poi dalla "attività" di Lotta Continua davanti alla Prefettura; conferma il particolare - riferito da Martinelli - della sua dotazione di maschera antigas; ammette la ragionevole aspettativa di uno scontro con lancio di molotov.

Della Vecchia, invece, che anche Ghibesi indica presente con "in mano una bottiglia incendiaria", assume una sconclusionata linea difensiva (27/8/80) che lo porta ad affermare prima di essere stato in una libreria di Ardesio, poi a scuola (non sa dire dove) ed infine in compagnia di Manenti Angelo a poca distanza dai negozi saccheggianti!

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 354

(E che Manenti Angelo fosse fisicamente presente lo in  
dica non solo Martinelli, ma anche il rapporto della Que  
stura).

Per Ceruti, Chiappini, Della Vecchia e Ghibesi non sussi  
stono peraltro prove sufficienti per ritenerne il concorso  
nel reato di "fabbricazione" delle bottiglie incendiarie,  
materialmente curate dai C.P.A. (lo precisa Martinelli), e  
sostanzialmente già decisa dagli stessi C.P.A. al momento  
della "riunione di coordinamento".

12 - 13) Ronchi e Frigeni: vengono identificati da Marti-  
nelli - anche in relazione allo specifico comportamento da  
essi tenuto in questa circostanza - come il responsabile  
politico ed il responsabile del S.d.Ø. di Avanguardia Ope-  
raia, certamente dotato di molotov (cfr. anche Viscardi  
22/4/81).

Ronchi viene fisicamente "fotografato" mentre guida la  
carica dei suoi, in atteggiamento quasi epico.

A fronte delle specifiche e puntuali accuse di Martinel-  
li, Frigeni (13/4) 'rivendica' la sua appartenenza ad A.O.  
e la partecipazione al corteo nelle file di essa, dalle  
quali non sarebbe partita "nè per indicazione del diret-  
tivo nè per decisione autonoma" alcuna bottiglia molotov:  
fa inoltre presente che "quel giorno" non era responsabile  
del corteo, (ovviamente) non ricordando "chi fosse quel  
giorno il responsabile del corteo per A.O.".

Ronchi, per contro, invoca la sua attività politica e  
sindacale; ed i suoi numerosi e diversificati rapporti po-  
litici e personali, come "garanzia" dell'infondatezza del-  
l'accusa, anche in relazione alle sue prese di posizione

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 355

pubbliche sui temi della violenza, etc: ciò non appare però in grado di smentire l'accusa a suo carico (Senatores boni viri, Senatus....), sia in relazione alla specificità (diremmo quasi "fisicità") di tale accusa sia in relazione al fatto che è comunque pacifico il protagonismo in detti scontri anche da parte di A.O. ( e le dichiarazioni di Ronchi non hanno certo il pregio di dare possibili alternative spiegazioni a scontri e lanci di molotov la cui esistenza obiettiva non è stata certo inventata da Martinelli...). Da qui, l'irrilevanza istruttoria di assumere la lunga serie di testimonianze addotte "sulla personalità".

14 - 16) Salvioni, Drago e Bertoli: nelle tre persone indicate si identificano le responsabilità riconducibili all'area di Lotta Continua.

Bertoli, indicato da Martinelli 20/2/81 come "vice" di Oscar Drago nella guida del S.d.6. di Lotta Continua, partecipa fisicamente al lancio di molotov: la sua presenza è chiarita da Martinelli 22/4/81 - e confermata da Viscardi 22/4/81 - che rende ragione anche del presunto (e comunque parziale) "alibi" fornitogli dal segretario della CISL Zaverio Pagani (deposizione 21 aprile 1981). Resta inoltre ~~anche~~ anche un certo ruolo nel S.d.O. sostanzialmente ammesso nell'interrogatorio 10/4/81 (anche se doveva essere evidentemente svolto con scarso zelo, se quel giorno "non vide alcuno detenere o lanciare bottiglie molotov".....).

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 356

Una valutazione probatoria rigorosa impone peraltro di attestarsi sulle soglie del dubbio per quanto riguarda il reato di "fabbricazione", non risultando del tutto provato il suo ruolo "direttivo" nel S.d.O. al quale collegare appunto il reato stesso.

Drago: che pure nega ogni responsabilità - viene invece indicato come il primo responsabile del S.d.O. di Lotta Continua da Martinelli; l'indicazione è confermata da Viscardi (sia chiaro, un ruolo del genere a Bergamo non poteva essere noto a meno di un centinaio di persone, oggi regolarmente bocche cucite!) e - soprattutto - da Giampiero Cassina (deposizione 4/6/81), inserito a livello di rilievo in Lotta Continua, della quale era stato responsabile politico locale dal gennaio all'estate 1975. Incidentalmente, si noti che nella sua deposizione il Cassina conferma altri particolari pure riferiti da Martinelli, come ad esempio il fatto di avere curato a suo tempo per una ferita al braccio tale Picariello, ricercato dalla A.G. di Milano in relazione all'inchiesta su "Soccorso Rosso".

Salvioni: indicato in sostanza come il maggiore responsabile politico locale di Lotta Continua - si difende (12/5/81) giocando contemporaneamente al rialzo ed al ribasso: da un lato si accredita di un ruolo superiore a quello contestatogli ("all'epoca dei fatti ero responsabile regionale del Movimento di Lotta Continua, e pertanto la mia attività politica si svolgeva prevalentemente a Milano"); dall'altro si presenta come partecipante alla manifestazione del 25/3/76 come semplice aderente alla Federazione Lavoratori Ospedalieri (F.L.O.).

Bel

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 351

Quanto all'individuazione di (altri) responsabili in L.C., nè esclude la possibilità: tutto spontaneo, tutto collettivo, tutto autonomo....

La credibilità processuale di Salvioni (a proposito, in quale veste aveva invaso venti giorni prima il Provveditorato e si era affacciato dal balcone del Provveditore?) trova un grosso ostacolo nella sua stessa narrazione dei fatti, quando parla di "folla" che preme contro la Prefettura (come, il più alto dei partecipanti al corteo - come ammette lui stesso - è l'unico a non accorgersi che era il Gruppo di Lotta Continua?): ora, è chiaro, nessun imputato ha il dovere di dire la verità ma, senza questo, nessuno ha il diritto di essere creduto!

Anche per lui si impone quindi la verifica dibattimentale della posizione, dal momento che appare francamente difficile - una volta che il reato venga ricondotto organicamente a L.C. - che una responsabilità politica non sfoci in una corresponsabilità penale.

17 - 41) Berruti - Erwin, Berruti Amalia, Cadei, Carrara, Cau, Cornelli, Cucchi, Fermi, Formoni, Gallo, Ghislanzoni, Lanzillo, Locati Marco, Magni, Manenti, Riva, Rocchetti, Roncalli Grazia, Salvoldi, Scarvaglieri, Severi, Spreafico, Taramelli, (1) Tiraboschi, Tucciarello.

---

18

(1) Nota: ~~19~~ nome di Taramelli non, figura sulla copia dattiloscritta del memoriale, per mera omissione.

dy



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 358

La presenza di Bertolani, - inizialmente indicata - è stata esclusa dallo stesso Martinelli nell'interrogatorio 20/2/81.

Si tratta di una serie di persone nominativamente "visualizzate" da Martinelli come presenti al corteo e dotati di bottiglie incendiarie (quando non autori di lanci): per Berruti Erwin - dato presente anche da Previtali 21/10/80 - Martinelli ricorda anche il particolare della medicazione presso l'Ospedale di Seriate, dove la sorella lavorava come infermiera, - a seguito di un colpo di candelotto lacrimogeno nel ginocchio (la circostanza è verificata, anche se i Berruti propongono un solitario - e ovviamente senza testimoni, responsabili o vittime..... - incidente di motocicletta in Grumello del Monte).

Nessuno dei chiamati in correità ammette esplicitamente l'addebito: le tesi difensive vanno dallo "errore di persona" all'"errore in tutt'altro posto": la maggior parte ammette comunque la presenza, disarmata, quanto meno fino ad un certo sviluppo del corteo: il credito di attendibilità di Martinelli impone comunque ampiamente la verifica dibattimentale di tutte le posizioni, escluso il solo Tiraboschi: le risultanze documentali confermano la sua presenza all'ospedale militare di Baggio in quel giorno (anche se non è stato possibile dimostrarne la presenza "ad horam") e ciò convince che l'identificazione dell'imputato (che Martinelli aveva saputo indicare con il solo cognome) sia in realtà frutto di equivoco.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 359

Tiraboschi va quindi prosciolto per non avere commesso il fatto.

Si deve precisare che - pur essendo la cosa ampiamente verosimile - non esistono prove sufficienti per mantenere a carico degli imputati di questo ultimo gruppo l'accusa di "fabbricazione" degli ordigni incendiari poi utilizzati.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 360

H 4

Saccheggio "Unitex 2" e "Alvit" - 25/3/76

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 25/5, 22/9/80, memoriale 24/25, 20/2/81; Ghibesi 9/7/80; Previtali 21/10.

Si tratta di un'ulteriore "coda" agli scontri di cui al capo precedente, consistente nel saccheggio di due negozi posti sotto i portici del Sentierone, previa "spaccata" delle vetrine (dal negozio Alvit risulta asportata merce per circa lire 1.500.000).

Benchè commesso anche da persone armate, il fatto non è qualificabile come rapina perchè svoltosi esclusivamente nelle vetrine infrante, senza contatto alcuno con il personale dei negozi in questione (che in uno, addirittura, non era presente).

La qualificazione giuridica di "saccheggio" nasce in relazione al "preoccupante allarme nell'opinione pubblica", nonché allo "spirito di assoluta prepotenza e di disprezzo per l'ordine costituito che anima i rei" (Cass. 13/4/53, Lecco, e 25/2/55, Piaggio), certamente presenti nel fatto in questione.

E' innegabile infatti che lo spirito con cui Martinelli e compagni si muovono in questa circostanza è di offendere "l'ordine pubblico", certamente prima e ben più che di procurarsi un profitto patrimoniale: è peraltro realistico attendersi che - anche considerato il "peso" rilevantissimo del delitto di cui all'art. 419 C.P. - il Giudice dibattimentale sappia trovare soluzioni giuridiche complessivamente più proporzionate.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 361

Quanto alle specifiche responsabilità, Martinelli indica in Della Vecchia il primo "spaccatore" della vetrina Unitex<sup>(1)</sup> ed ammette la sua collaborazione (si taglia anche ad un dito, e sarà medicato poi dal dr. Cassina, dopo avere ricevuto le prime cure presso la casa della cugina di Marco Cucchi, dove era stata installata una sorta di "infermeria" ~~di~~ Lotta Continua): il Gibesi entra materialmente nella vetrina, allontanandosi poi con un tappeto sulle spalle "come un marocchino".

Mentre Zerbini e Della Vecchia negano tutto, Gibesi ammette l'episodio del tappeto (che dice di avere abbandonato poco dopo, lasciando che altri se ne impossessasse: ciò che - in realtà - rafforza la tesi giuridica del saccheggio in contrapposizione a quella del furto); e precisa che con lui entrarono nel negozio anche Martinelli, Forastieri, Della Vecchia e forse Zerbini.

Aggiunge poi che successivamente qualcuno ("è possibile" Della Vecchia) infranse le vetrine anche dell'Alvit, nel quale entrarono lui, Della Vecchia, ed altri, "tra cui mi pare Zerbini, e Forastieri", prendendo diversi capi di abbigliamento che furono distribuiti ai passanti sotto il sentierone.

(1) Nota: Il negozio assumerà successivamente l'odierna denominazione Sapak.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 362

Le indicazioni di accusa sono ~~completate~~ da Previtali 21/10/80, che afferma: "L'unico che riuscì a vedere tra i saccheggiatori, anzi a riconoscere, fu Enzo Della Vecchia che con un bastone infranse una vetrata dell'Alvit" (la ritrat-  
tazione del 13/4/81-inserita come è in un contesto di ritrat-  
tazione o di riduzione" di tutte le sue dichiarazioni più o  
meno direttamente accusatorie di altri - non fa altro che conf  
firmare le affermazioni del P.M. sul vento gelido spirato nel  
le carceri italiane nella primavera 1981).

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 363 .....

H 5

Detenzione armi Zerbini-Forastieri - 25/4/76

(Vol. 25, rapporto 30/4/76)

L'episodio si inserisce in una manifestazione volta a sollecitare la scarcerazione di alcune persone rimaste arrestate il 25/3/76.

Il racconto di Martinelli memoriale 27 è preciso, dettagliato e frutto di esperienza vissuta personalmente all'interno dei C.P.A.; anche se le responsabilità di Zerbini e Forastieri si inseriscono in un complesso di responsabilità collettive, si vuole sottolineare la gravità del loro comportamento in relazione - più ancora che alle bottiglie incendiarie - alla detenzione di armi da fuoco vere e proprie, che si inseriscono in una filosofia che è impossibile negare "di lotta armata", e che è intellettualmente disonesto tentare di ricondurre ad una generica - e "socialmente ammessa" - violenza di massa.

Va pertanto disposto il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati.

*Poz*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 366

H 6

Attentati incendiari sedi D.C. - S. Tomaso/Loreto/Città  
Alta - 19/12/76

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncalli 19/5, 22/5,  
12/6 e 8/9/80; Alessi 22/5/80 e 4/6/81; Martinelli 23/5,  
13/6, 24/7/80, memoriale 29/30; Bertolani 16/10/80 e  
27/4/81.

Si tratta di tre attentati contemporanei, svolti quale  
"coda" di una manifestazione indetta dai c.d. "Circoli del  
Proletariato giovanile".

L'episodio è già stato oggetto di vicenda giudiziaria  
(sentenza 1/10/79 n. 2916 - Tribunale di Bergamo), acquisi-  
ta agli atti - fasc. Gneccchi), dal momento che Leoni e Cor-  
nelli sono stati condannati ad anni due e mesi due di reclu-  
sione e a lire 400 di multa per il solo attentato alla sede  
D.C. di Città Alta, mentre Fornoni, Tucciarello, Gneccchi e  
Semenzi sono stati assolti per insufficienza di prove dal-  
l'accusa relativa al solo attentato alla sede D.C. di via  
S. Tomaso (con il materiale probatorio che si aveva allora  
a disposizione, la Pubblica Accusa si era dovuta "fermare"  
alla contestazione frazionata dei due attentati, e su que-  
sta linea si era dovuto attestare anche il Tribunale, pur  
intuendo che i tre attentati fossero "frutto, sotto il profi-  
lo organizzativo, di un disegno unitario").

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 365

Nel "vecchio" processo, l'accusa a Leoni e Cornelli (nonchè a tale Codazzi, deceduto poi il 7/6/1977) si fondava - in sostanza - sulle dichiarazioni di un teste che aveva visto fuggire gli attentatori (o comunque tre persone che per una serie di circostanze era del tutto ragionevole identificare negli attentatori) a bordo di una A 112, di cui aveva rilevato i numeri di targa; l'accusa agli altri quattro si fondava invece sulla confessione di Semenzi (va da sè, non confermata da nessuno degli altri imputati, il cui "calibro terroristico" è venuto alla luce in questa istruttoria), che per una serie di incertezze - e per il complesso quadro psicopatologico del Semenzi stesso - non era stata ritenuta sufficiente per fondarvi una sentenza di condanna.

In questa situazione probatoria, interviene Roncalli 19/5/80 che - in termini ancora forse non riferiti in dettaglio - parla di una riunione organizzativa svolta poche ore prima degli attentati (l'anello unificatore che mancava nel "vecchio" processo) e precisa che gli attentati programmati erano in realtà quattro (era infatti previsto un attacco contro il negozio Fiorucci): Roncalli fa i nomi di Gnecchi, Semenzi e Fornoni per via S. Tomaso, quelli di Spreafico Leoni ed un altro di Villa D'Almè per Città Alta, quello di Alessi, Venturi, Barcella e Consuelo Forastieri per Fiorucci e di Martinelli, Scarvaglieri ed "altri" per la sede di Loreto dove aveva agito egli stesso.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 366

Due giorni dopo (22/5/80) Roncalli aggiunge il nome di Tucciarello alla D.C. di via S. Tomaso, e nella stessa giornata ottiene da Alessi una significativa conferma a riscontro delle proprie affermazioni (sulla riunione' organizzativa unitaria, sui principali protagonisti di essa, sulla programmazione di un attentato a Fiorucci del quale non si era mai nemmeno sospettato).

Queste prime indicazioni vengono confermate ed ampliate nell'interrogatorio 23/5/80 da Martinelli, nella cui abitazione si era appunto tenuta parte della riunione organizzativa (l'altro troncone si era tenuta nella vicina abitazione di Marco Cucchi): l'organigramma è praticamente quasi tutto disegnato (in Città Alta vengono indicati anche Cucchi e Gallo, fuggiti autonomamente con la moto di quest'ultimo; a Fiorucci vanno aggiunti Ghezzi e Bertolani, mentre Cucchi e Gneccchi vengono descritti anche nell'attività di stesura del volantino, in casa di Cucchi).  
Ironia della sorte: nel volantino si invitano i celerini a "andare a casa dalla mamma": per il suo "alibi", tre anni dopo, Gneccchi non troverà di meglio che "inventare" di essere stato a casa della zia, citando a testi mamma, moglie e zia.....)

Roncalli 12/6/80 identifica in Pianelli uno degli "altri" che avevano partecipato con lui all'attentato alla D.C. di Loreto; la circostanza è puntualmente confermata da Martinelli 12/6/80, che aggiunge la "partecipazione certa" anche di Salvoldi; a sua volta, Roncalli, superato il "proble

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 367

ma Salvoldi (vedasi commento al caso successivo), conferma questa presenza, e la presenza di Ghezzi a Fiorucci (di una cancellatura di questi nomi era rimasta traccia negli appunti manoscritti consegnati al Giudice nel corso dell'interrogatorio 12/6/80).

Un riscontro finale di particolare forza giunge poi con Bertolani 16/10/80 che -salve le modeste rettifiche 27/4/81 - conferma nei dettagli e nei protagonisti le già concordanti dichiarazioni di Roncalli, Alessi e Martinelli, con particolare riferimento all'attentato Fiorucci: in un quadro non del tutto preciso, Bertolani indica inoltre come presenti alla riunione organizzativa alcune delle persone già segnalate da Martinelli (Cucchi, Roncalli, Gneccchi, Leoni, Gallo dubitativamente).

Nel memoriale, Martinelli completa infine il quadro, con particolare riferimento al retroterra politico-organizzativo e alla riunione preparatoria (da qui, l'inserimento nell'impuazione di Quadri, Colombi, Dal Canto e Scalvini).

In questa situazione, nel collimare perfetto delle quattro fonti di accusa (la cui attendibilità è ampiamente confermata in tutto il contesto dell'istruttoria, come via via messo in luce), che vengano tra l'altro ad aggiungersi al materiale già esaminato dalla citata sentenza 1/10/1979 (ivi compresa la confessione di Semenzi, poi non confermata) e ne segnalano i collegamenti più significativi, è giocoforza ritenere "di stile" le negazioni ribadite da tutti gli altri imputati (chi al Giudice, chi ai giornali...), che devono quindi essere rinviati a giudizio: a questo proposito, si segnala



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 368

che nessun ostacolo deriva dalla ricordata sentenza - del  
la quale peraltro non risulta dagli atti il passaggio in  
giudicato - attesa la non identità dell'imputazione origi  
naria, più ristretta rispetto a quella attuale.

Unica eccezione può essere fatta per Quadri, Colombi,  
Dal Canto e Scalvini, non certo perchè si creda alle loro  
dichiarazioni di estraneità, quanto perchè appare difficil  
mente <sup>n</sup>quantificabile il loro contributo alla decisione orga  
nizzativa, maturata in un contesto movimentista ed in un  
certo senso spontaneista e non già in un ambiente rigorosa  
mente associativo.

La "larghezza" della base decisionale, e la sua fluidità,  
possono far pensare ad un "concorso" sfumato, della cui ef  
fettiva rilevanza non sono apparse - in una valutazione ri  
gorosa - prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Per i predetti imputati, si può quindi accedere alla pro  
spettiva del proscioglimento per insufficienza di prove.

*Paly*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 369

H 7

Attentato Oratorio Mariano - 1976

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncalli 19/5, 8/9/80; Alessi 22/5/80 e 4/6/81; Martinelli 24/7/80 e memoriale 30; Angeretti 24/6/80.

L'attentato - che vuole colpire un "covo di Comunione e Liberazione" (Martinelli memoriale 30) - viene elaborato e gestito all'interno del Coordinamento Autonomo Dalmine - Osio (Martinelli 24/7/80): si tratta di un attacco con bottiglie incendiarie, ideato e organizzato in contestualità con un analogo attacco contro l'Oratorio di Osio, non effettuato per il sopravvenire di contrattempi.

Non si è potuto ricostruire con precisione la data dell'episodio, collocabile comunque verso la fine del 1976 (dopo gli attentati alle sedi D.C. - Roncalli 18/5/80) o, al più tardi, nel primo 1977.

L'esecuzione materiale è di Alessi e Angeretti, che ammettono pienamente l'addebito (sono inoltre indicati anche da Martinelli e Roncalli); Martinelli ammette ampiamente la sua responsabilità organizzativa, e indica nella Barcella la collaboratrice per la stesura materiale del volantino di rivendica a firma "GRUPPO DI COMBATTIMENTO MARIO SALVI" (atto che - come abbiamo sostenuto nelle premesse generali - è essenziale e mente di assoluta significatività e rilevanza per qualunque fatto o attentato "politico").

Sulla contestuale programmazione dell'attentato contro l'Oratorio di Osio, di cui parla Martinelli, è particolarmente esplicito Roncalli 8/9/80, che indica in Salvoldi quello



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 370

che doveva appunto agire con lui (lo stesso Roncalli aveva accennato a questa "duplice ideazione" nell'interrogatorio del 19/5/80, ma senza approfondire l'argomento: la chiave di lettura di questa reticenza sta nel fatto che a quella data mirava ancora ad accreditare il suo distacco da ogni forma di lotta armata nel giugno 1978, e doveva quindi tenere lontano l'ingombrante fantasma di Ivan Salvoldi...).

Per tutti gli imputati va quindi ordinato il rinvio a giudizio.

ak

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 371

H 8

Attentato Grassi - 7/3/77

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncalli 19/5, 22/5; Alessi 22/5, 27/5/80 e 4/6/81; Martinelli 23/5/80 e memoriale 31; Angeretti 24/6/80; Bertolani 16/10/80.

Si tratta di due attentati contemporanei contro il negozio e l'abitazione di un certo Grassi di Dalmine, titolare di un maglificio, ed in fama di abusare delle sue opere (cfr. commento all'attentato 1/5/78 delle SAO): l'attentato - proprio per quanto sopra - è in stretta relazione con la "giornata della donna" dell'8 marzo (Martinelli memoriale).

Anche per questo episodio - riconducibile al coordinamento autonomo Dalmine - esistono plurime confessioni e dichiarazioni accusatorie, perfettamente sintonizzate tra loro, che hanno consentito un'accurata ricostruzione della vicenda.

Il primo ad accennarvi è Roncalli 19/5/80; che parla appunto - per saputo da Martinelli - di un principio di incendio al negozio Grassi appiccato da Alessi e Angeretti, e spento per l'intervento occasionale di un autista dell'ATM. Alessi, dal canto suo, conferma esattamente la circostanza, e lo stesso farà Angeretti: gli stessi ammettono inoltre quanto più diffusamente riferito da Martinelli 23/5/80 (e poi nel memoriale 31), circa l'unitaria organizzazione dell'attentato all'abitazione del Grassi (lancio Molotov e colpi



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 372

di pistola) materialmente eseguito da Martinelli, Passoni, Bertolani e Barcella).

I nomi - ed i ruoli - dei protagonisti saranno poi esattamente confermati da Bertolani 16/10/80.

La credibilità delle <sup>negoziazioni</sup> ~~negoziazioni~~ di responsabilità di Barcella e Passoni si commenta - a questo punto - da se stessa.

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 373

H 9

Attentato Grassi fallito - primavera 1977

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncalli 19/5, 22/5/80;  
Alessi 22/5, 27/5/80 e 4/6/81; Martinelli 23/5/80 e memoria  
le 38; Berruti 20/6/80.

L'obiettivo è quello di cui al capo precedente, che nel  
l'area dei coordinamenti autonomi di Dalmine si decide di  
colpire una seconda volta, a poca distanza dall'episodio del  
7/3/77.

Il "tono" dell'attentato è certamente superiore, perchè  
si passa all'uso programmato del tritolo ed a una più nutri  
ta detenzione di armi.

L'elaborazione della "impresa" avviene nella biblioteca  
della Malpensata gestita da Maurizio Lombino, (che probabil  
mente - a ben vedere - non potrebbe sottrarsi ad un'accusa  
di corresponsabilità morale), e vede il prevalere della pro  
posta operativa di Forastieri (Martinelli memoriale 32).

La ricostruzione dell'episodio si fonda sulla puntuale  
concordanza delle dichiarazioni di Alessi, Martinelli e Ber  
ruti (ed il valore di questi riscontri è una straordinaria  
prova di genuinità delle dichiarazioni, se si considera poi  
che l'episodio non aveva avuto alcuna rilevanza esterna, e  
non poteva essere noto - non solo nei dettagli, ma anche nel  
la sua stessa esistenza - se non a chi vi aveva personalmen  
te "sporcato le mani").

*Pely*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 374

Il primo a parlarne è Roncalli, per saputo dettagliatamente da Martinelli e da Alessi (come si vede, sono notizie bene acquisite); la prima conferma "dall'interno" viene da Alessi, cui segue - come sempre più dettagliato, perchè è il primo a fare il nome anche di Forastieri - Sergio Martinelli, che si autoaccusa di avere partecipato all'organizzazione dell'attentato,

La presenza di Forastieri trova un principio di riscontro nella timida confessione di Berruti (prontamente ritrattata per lettera, ed attribuita ad un "momento di debolezza": e tutti i particolari e i dettagli, veri, da dove venivano? anch'essi dalla debolezza?), nella quale emerge con certezza la presenza di una quarta persona, ragionevolmente di "calibro superiore" (è l'unico infatti di cui si rifiuta di fare il nome, mentre non ha ritegni a fare i nomi di Alessi e Fornoni.....).

Tutti gli imputati devono essere rinviati a giudizio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 375

H 10

Detenzione e porto arma - Alessi

Si tratta di un fatto specifico, relativo ad una pistola Testoni cal. 22.

Alessi 4/6/81 ammette di avere effettivamente detenuto e portato per un certo periodo di tempo questa pistola, che gli era stata consegnata da Lumassi (puntuale - sulla circostanza - nell'interrogatorio 3/4/1981).

Va peraltro segnalato - è un altro tassello al quadro di attendibilità processuale di Martinelli - che questi già nell'interrogatorio 17/7/80 aveva parlato di questa pistola ("... avevo manifestato la mia intenzione di armarmi e L'Alessi, che mi era sempre vicino, mi segnalò che il Lumassi Walter aveva a disposizione una Testoni, che in effetti andò a prendere...").

Va ovviamente disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati: il verbale 3/4/81 di Lumassi deve essere trasmesso al P.M. in relazione alle emergenze a carico del titolare dell'armeria di Zanica, facilmente identificabile.

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 376

H 11

Attentati Civello e Mascheretti

1/3 e 8/11/1977.

Vol. VI, pag. 592; vol. VIII, fasc. 2

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 23/5/80  
e memoriale 31; Angeretti 24/6/80; Benaglia 24/4/81.

Sia pure relativamente lontani tra loro, e non del tutto coincidenti nelle persone operanti, i due attentati - rivendicati con la medesima sigla "Gruppo di Combattimento 30/6/70 (la data si riferisce ad un episodio accaduto a Trento, nel corso del quale alcuni sindacalisti CISNAL erano stati trascinati per le vie della città in un inverosimile corteo) - sono stati accomunati dalla identità di area di origine (il Coordinamento autonomo Dalmine) e dall'omogeneità di obiettivi ("fascisti", di non particolare rango, a giudicare dalle rispettive qualifiche).

I due attentati sono eseguiti con bottiglie incendiarie.

Il primo a parlarne è Martinelli 23/5/80, nella sua veste di "mandante" dei due attentati: il primo riscontro viene da Angeretti 24/6/80 (che coinvolge Roncalli più intensamente di quanto non emergesse da Martinelli con numerosi dettagli operativi; la seconda conferma - sempre puntuale - viene da Benaglia 24/4/81, sul cui nominativo l'Angeretti aveva forse preferito sorvolare.....

Va quindi disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati (compreso Roncalli che non risulta specificamente interrogato sull'episodio, peraltro regolarmente contestato gli nel corso dell'interrogatorio 28 aprile 1981).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 327

H 12

Attentato auto Pastori - 3/3/1977

Vol. 9, fasc. 10

Atti istruttori di maggiore rilievo: Finco 8/5 e 17/10/1980;  
Viscardi 9/12/80; Martinelli 17/7/80.

Anche questo episodio si inserisce nel clima di tensione con i "fascisti" che caratterizza i primi mesi del 1977 (Martinelli 17/7/80).

Il fatto viene evidenziato da Finco 8/5/80, che ammette di avere concorso materialmente con Viscardi, Brugali ed un certo "Mario", di cui indica alcune caratteristiche nelle quali è facile riconoscere il Fermi: un riconoscimento in termini espliciti e formali avverrà comunque nell'interrogatorio 17/10/80 (dopo la negazione di addebito fatta da quest'ultimo).

Anche Viscardi confermerà poi l'episodio come narrato da Finco, esprimendosi in termini di certezza solo per ciò che riguarda la partecipazione materiale di Brugali.

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio; da un punto di vista probatorio, si segnala l'importanza dell'episodio per quanto riguarda Fermi, di cui prova da un lato l'inserimento in un certo "giro" a pochi mesi dall'attacco alla caserma CC. di Dalmine, e di cui attesta la scarsa credibilità processuale.

*22*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 378

H 13

Attentato Caserma Zanchi - Brigata Legnano - 21/3/1977.

Volume 9, fasc. 11.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/7/80 e memoriale 31; Lombino 23/7 e 17/12/80; Raimondi 4/11/80.

L'attentato in oggetto - che vuole essere una "risposta" ai Carabinieri in relazione alla difesa dell'ordine pubblico da essi operata durante i disordini di Bologna del marzo 1977, nasce all'interno di un gruppo composito, frutto di una sorta di "rimescolamento di carte" all'interno della Autonomia, che vede un avvicinamento di persone provenienti dagli ex c.P.A. (Gnecchi ed altri, usciti sulla "linea" del primo in contrasto con Forastieri) e dagli ex C.A.A. (Lombino ed altri): si vedano sul punto Martinelli 17/7/80 e - implicitamente - Raimondi 4/11/80.

Per quanto riguarda più specificamente l'attentato contro il Nucleo CC. della Brigata "Legnano", il primo a parlarne è Martinelli 17/7/80, che lo addebita al gruppo di cui sopra "per ammissione ricevuta dal Lombino alla biblioteca della Malpensata, appena prima che la notizia fosse pubblicata sul giornale".

A riscontro della veridicità di Martinelli (e della buona qualità delle informazioni che egli riceveva anche su cose che pure non lo riguardavano direttamente), stanno gli



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 379

accenni di Lombino 23/7/80 e le ammissioni 17/12/80 ("ammetto una responsabilità organizzativa in ordine all'attentato al distaccamento militare di via Pinetti, di cui ho steso il volantino di rivendica"), mentre Raimondi 4/11/80 dichiara di essere stato contattato da Gnechi, Lombino ed altri - nella prospettiva sopra ricordata - e di essere stato messo al corrente del proposito di questo attentato.

Quanto basta - anche con riferimento alla "statura" dei due imputati - per mantenere l'accusa organizzativa a loro carico, e ordinarne il rinvio a giudizio.

B



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 380

H 14

Furto esplosivi - giugno 1977.

L'episodio è narrato, in termini specifici e puntuali, in Martinelli 13/2/81, che lo colloca nel pomeriggio dei funerali di Codazzi (uno degli attentatori alla sede D.C. di Città Alta il 19/12/76, n.d.r.), svoltisi nella vicina Villa D'Almè in un giorno del giugno 1977.

Martinelli - che partecipa personalmente alla "spedizione" - precisa che l'esplosivo usato per l'assalto alla Caserma CC. di Dalmine "veniva da lì".

L'episodio non ha un riscontro oggettivo, come è del resto prevedibile in casi del genere (già in altra occasione abbiamo ricordato che tutti gli esplosivi detenuti presso le cave lo sono - normalmente - in violazione delle norme rigorosissime che regolano la materia; nessun titolare o responsabile di cava è quindi così autolesionista da denunciare la sparizione....).

Quanto ai coimputati, alla luce dell'atteggiamento processuale complessivo di ciascuno di essi, è del tutto vano attendersi conferme o confessioni: ciò che non scalfisce - va da sé - la attendibilità di Martinelli, e non impedisce il rinvio a giudizio di tutti quanti.

*Fug*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 381

H 15

Attentati "Allianz" e "Mercedes" - 2/9/77.

Volume I, pagg. 111; volume VI pag. 321.

Il duplice attentato viene attribuito al Giovanzana ed al suo "gruppo" da Martinelli 23/5/80, sulla base di quanto saputo da Maurizio Lombino.

La indicazione è ragionevole, ma ogni più approfondita indagine è peraltro preclusa dalla estrema modestia dei due attentati (non si usano bottiglie incendiarie; alla Allianz viene dato fuoco allo zerbino posto davanti alla porta di ingresso), che induce a confermare la imputazione in termini di art. 424 C.P. I° comma: il reato è quindi estinto per amnistia di sensi del D.P.R. 4/8/78 n. 413.

*Pes*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 382

H 16

Manifestazione 1/10/77.

Volume 25, rapporto 10/10/77).

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 13/6/80,  
memoriale 35, 25/3/81; Andreani 10/4/81.

Il capo di imputazione in esame rappresenta un caso tipico di quelle situazioni evidenziate nelle premesse generali ("fatto reale e criminalizzazione") e cioè un caso tipico di "isolamento" di singole responsabilità in un contesto collettivo più vasto, di cui è impossibile - in termini di fatto - approfondire i contorni.

Dando quindi per scontato che le responsabilità di Andreani, Biffi e Roncalli non esauriscono certo le responsabilità penali emerse in occasione della manifestazione di cui ritratta, non di meno esse sussistono.

Il racconto puntuale, preciso, vivido nei particolari e vissuto da protagonista reso da Martinelli Sergio non può certo soffrire per la negazione di Andreani (che proprio di lì a tre mesi sarà arrestato in flagranza di reato in una situazione quasi esattamente sovrapponibile ..... ) o per quella di Biffi (che, come Andreani, ammette comunque di avere partecipato al corteo; e che esce in affermazioni tipo "Non sapevo che qualcuno partecipasse al corteo dotato di bottiglie incendiarie" che non si raccomandano certo per



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 383

la loro credibilità .....),

Va pertanto disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, escluso - per insufficienza di prove sul punto - il reato di illecita fabbricazione degli ordigni in questione.

A handwritten signature or initials, possibly 'Pa', located in the bottom right corner of the page.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 284 ...

H 17

Attentato incendiario Bosch - 13/11/77

Volume VIII, fasc. 16.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 25/5/80 e memoriale 35; Roncalli 12/6, 8/9/80, 28/4/81; Bertolani 16/10/1980 e 27/4/81.

Si tratta di un attentato con bottiglie incendiarie, ma notevolmente distruttivo, che nasce come vendetta anti-tedesca (la concessionaria Bosch viene vista infatti come un possibile simbolo della RFT) a seguito del suicidio nel carcere di Stammhein di alcuni membri del Gruppo Baader - Meinhof.

La proposta organizzativa nasce da Martinelli, e alla riunione preparatoria partecipano Martinelli, Roncalli, Pagnoni, Gneccchi, Cucchi e Bertolani (memoriale 35); Cucchi non risultava indicato nell'interrogatorio 25/5/80, ma deve ritenersi più probante la elencazione del memoriale - stesa "a freddo", con calma e riflessione - rispetto a quella dell'interrogatorio. Nè vale in contrario la dimostrata condizione di militare di leva, che non può di per sé dimostrare la assenza da Bergamo in quello specifico periodo di tempo.

Per quanto riguarda la dinamica dell'attentato - compreso il leggero ferimento di Bertolani - Martinelli riferisce in vece quanto gli racconta Roncalli.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 385

Le indicazioni sulla dinamica si completano infine con le dichiarazioni confessorie di Bertolani.

Per quanto riguarda i partecipanti materiali all'attentato, sono pacificamente inseriti Ghecchi, Bertolani Roncalli, Spreafico, Passoni e Marino Gambazza, indicati concordemente da Martinelli, Roncalli e Bertolani.

La prova è invece tenuissima per Spada, indicato dubitativamente e poi escluso da Roncalli, e non indicato - anzi escluso con certezza - da Bertolani; resta la accusa di Martinelli, che però è dichiaratamente fondata su quanto riferitogli a suo tempo da Roncalli.

Allo stato degli atti, conseguentemente, la responsabilità di Carlo Spada nell'attentato de quo - benchè certamente possibile, alla luce dei rapporti con Ghecchi e Spreafico soprattutto - va ritenuta non provata.

alz



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 386

H 18

Gallo - Detenzione esplosivi.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Finco 16/5/80.

Si tratta di materiale esplosivo, non meglio identificato e precisato in qualità e quantità, che risulta detenuto nella soffitta della casa di Gennaro Gallo, comune a quella di Finco.

Se pure non vi è ragione alcuna di dubitare della veridicità di Finco, le sue dichiarazioni sono tuttavia de auditu, e la fonte viene ad essere indiretta e neppure proveniente - come in altri casi - dall'interessato.

L'ulteriore elemento costituito dalla genericità "oggettiva" del fatto in questione, consiglia di arrestarsi sulla soglia del dubbio (attesa la concreta possibilità del fatto stesso, in relazione alla partecipazione del Gallo al Coordinamento Autonomo Carnevali, il cui "arsenale", costituito anche da una notevole quantità di materiale esplosivo, verrà casualmente scoperto nell'ottobre dello stesso anno).

*Reg*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 387

H 19

"Lotte per i trasporti" - gennaio/febbraio 1978.

Volume 25, rapporto 2/2/78.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Roncalli 8/9/80;

Martinelli 24/7/80 e memoriale 38; Lombino 17/4/81.

Nella sua sommarietà il capo di imputazione vuole cogliere le responsabilità ideativo-organizzative, al loro livello più elevato o comunque più significativo, di una settimana di disordini e di "lotte di massa", tradottesi in una serie di reati riconducibili sinteticamente alla violenza continuata ed aggravata a P.U., condotta anche con l'uso e comunque con la dotazione di armi e bottiglie incendiarie.

Se i rapporti di Polizia (in particolare il rapporto 2/2/78 Questura di Bergamo) offrono un quadro della gravità delle manifestazioni viste "dall'esterno", le dichiarazioni di Martinelli e quelle molto più dettagliate di Roncalli offrono un quadro - molto più articolato e pesante - visto "dall'interno", nel quale compare anche ciò che si era semplicemente programmato (ad esempio, una irruzione con rapina nella biglietteria ATB di via Paleocapa, in relazione alla quale la Barcella era armata di due revolver cal. 38 di Lombino e dotata di un passamontagna prestatole proprio da Roncalli).

Come si ripete, comunque, la imputazione a Gnechchi, Lom-



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 388

bino e Forastieri risponde, in via riassuntiva, al ruolo eminente avuto dai tre nella "organizzazione" o comunque nel coordinamento delle varie iniziative "di lotta", giusta quanto evidenziato nelle fonti di cui sopra (Roncalli 8/9/80 pag. 3), e comunque in relazione più che scontata con il ruolo rivestito dai tre nell'ambito della <sup>Autonomia</sup> Bergamasca, quale emerso diffusamente anche in questa istruttoria; Lombino, del resto, pur tentando di ridurre la portata "giuridica" delle sue ammissioni (nega infatti che si fosse programmata una irruzione negli uffici della ATB; quasi che Roncalli si fosse potuto inventare tutti i particolari riferiti in proposito....) rivendica "politicamente" la iniziativa inerente alla lotta sociale contro l'aumento delle tariffe ATB, e sottolinea "la validità delle forme anche violente che detta lotta assunse sul piano di massa": quanto alla detenzione di armi e bottiglie incendiarie, ammette la sua "responsabilità in quanto elementi per l'auto difesa nei confronti di una gestione "da guerra" dell'ordine pubblico da parte della Questura nella vertenza in questione", precisando di avere "personalmente detenuto nelle circostanze solo ordigni incendiari senza farne uso".

Nel disporre il rinvio a giudizio dei tre imputati, si sottolinea il significato "politico" della loro contestuale presenza in una medesima iniziativa di lotta, che



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 389 .....

evidenzia una interconnessione operativa in grado <sup>di</sup> superare  
divergenze ideologico-personali che - a quella data - pure  
vengono segnalate come ormai rilevanti, e dimostra una se-  
rie di riconducibilità unitarie del fenomeno eversivo in  
Bergamo, maggiori di quanto ora non appaia o non si voglia  
far credere.

*Pal*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 390

H 20

Detenzione e porto di armi - gennaio 1978.

Ci si riporta per esteso - nelle premesse, nel commento e nella discussione - a quanto riferito in relazione al ca po precedente, con la sola precisazione che le dichiarazio ni di Roncalli 8/9/80 sono da completare con Martinelli 24/7/80 e memoriale 38.

Gnecchi, Lazzaroni e Barcella vanno rinviati a giudizio; la contestazione delfatto alla Roncalli Maria Grazia - nel corso dell'interrogatorio 15/4/81 - è in-vece frutto di un errore materiale da parte del Giudice istruttore: la medesima, è ovvio, va quindi prosciolta per non avere commesso il fatto.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 291

H 21

Fabbricazione, detenzione e porto molotov - Bonicelli e altri.

Fonte: Roncalli 8/9/80 pag. 4.

Questo capo di imputazione, così come quello successivo, costituisce lo "isolamento" (in un contesto di evidentemente plurime corresponsabilità non accertate e - d'altro lato, non accertabili specificamente) di singole responsabilità emergenti dalle dichiarazioni di Roncalli 8/9/80: dichiarazioni che per la loro specificità, il loro risalire ad una vicenda vissuta, personalmente dall'interessato - la cui attendibilità trova diffuso riscontro negli atti della istruttoria - non vi è motivo alcuno per disattendere.

Il fatto emerge specificamente ("avevo personalmente confezionato con il Bonicelli Ottavio - quello un pò zoppo - e con il Passoni, a bordo della Fiat 600 di quest'ultimo un certo numero di bottiglie molotov....").

I tre imputati vanno quindi rinviati a giudizio; si trasmettono inoltre gli atti al P.M. per quanto riguarda analoghe specifiche emergenze a carico di Spreafico Maurizio (quelle relative a Gnechhi e a Lombino ritenendosi assorbite nel capo precedente).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 392

H 22

Assalto autobus ATB - 1/2/1978.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/5, 23/5  
24/7/80, memoriale 38; 15/1/81, 6/3/81; Lombino 23/7/80.

Si tratta di due episodi gravissimi, la cui brutalità e risonanza nella opinione pubblica - già scossa da una settimana di disordini e manifestazioni violente - il capo di imputazione non rende forse nella sua interezza.

Sul piano politico, anche alla luce delle acquisizioni complessive della istruttoria (che hanno ampiamente messo in discussione il mito degli "ignoti provocatori", alimentato per anni, e hanno messo in rilievo la costante prassi del "doppio livello" di azione in uso una certa area politico-sociale, assembleare di giorno e armata e/o dinamitarda di notte), è ovvia la riconducibilità a quella genericamente definibile "area Lombino - Gneccchi", quanto meno in termini di esclusione della area delle SAO (se la genesi di questi fatti criminali fosse stata lì, oggi sapremmo tutto o quasi tutto.....).

Vi è quindi una verità politica sicura, che accusa in Gneccchi e Lombino due sicuri punti di riferimento.

Vi è poi una verità storica più che probabile, che accusa più articolatamente i nomi riferiti da Martinelli a Lombino (Lombino quasi certamente "sa", come del resto fa



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 393

capire anche nell'interrogatorio 23/7/81; e Martinelli certo non mente).

Vi è infine una verità processuale che, dovendo ancorarsi a fatti sicuri e non controvertibili, registra il sicuro inserimento di Gnechi, Spada e Spareafico nella "deposizione" del volantino di rivendica, nelle circostanze indicate de visu da Martinelli 6/3/81.

Se questo fatto - già di per sè significativo di un inserimento nel ciclo ideativo ed organizzativo del crimine a sondo politico - si somma alle indicazioni "politiche" (che vedono i tre accusati estremamente "vicini" tra di loro, almeno a quell'epoca, come emerge diffusamente da Spada 27/6/80) e alle indicazioni che abbiamo chiamato "storiche", scattano certamente i presupposti per il rinvio a giudizio.

Gli altri imputati vanno prosciolti con la più che realistica formula del dubbio.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 396

H 23

Porto bottiglie incendiarie - Cadei.

Volume 25, rapporto 16/3/78).

Il reato è puntualmente evidenziato in Martinelli memoriale 40 (si tratta del lancio di una bottiglia incendiaria ~~lanciata~~ nel corso della manifestazione che avrebbe poi visto l'arresto di Amboni e Mazzucconi).

Va disposto il rinvio a giudizio di Cadei.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 395

H 24

Attentato farmacia Maineri - Petosino 8/8/78.

Volume I, pag. 1039 - 1043.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 13/6/80, memoriale 44, 15/1 e 6/3/81; Thiella 24/10 e 12/1/81.

Si tratta di un attentato dinamitardo, rivendicato con la sigla "Proletari per la lotta e la informazione contro le droghe pesanti", da mettere in relazione con un ritenuto traffico di droga gestito più o meno direttamente dalla farmacia in questione.

La prima segnalazione processuale viene da Martinelli 13/6/80: in sostanza, Martinelli dichiara: 1) di avere avuto notizia nel giugno 1978, da un compagno di lavoro, di questo traffico di droga; 2) di averne riferito a Franco Thiella; 3) di avere appreso dai giornali dell'attentato, e della sua rivendica; 4) di essersi allora rivolto al Thiella per avere notizie; 5) di avere capito che il Thiella era personalmente coinvolto ("implicitamente mi fece capire che era stato lui"); 6) di avere saputo da Canavesi (e più tardi, in carcere, anche da Viscardi, notoriamente amico dei due) che l'attentato era stato commesso dal Thiella e da Massimo Del Bono.

A queste affermazioni si contrappongono le posizioni negative di Del Bono e Thiella (quest'ultimo, pur negando



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N.....396

sia il fatto sia i colloqui con Martinelli, ammette che da Martinelli gli giungevano "più volte" indicazioni su persone qualificate come spacciatori di droga pesante).

Ora, per quanto riguarda la posizione di Del Bono, va subito detto che gli elementi a suo carico sono indiretti e provenienti da fonti (Canavesi, e se vogliamo anche Viscardi) che non risultano direttamente implicate nell'episodio, e di cui non è quindi possibile conoscere i mezzi di acquisizione della notizia.

La verità processuale (ben inteso, la verità storica può essere antitetica) lo vede estraneo all'attentato.

Il discorso è diverso per Thiella.

Se si crede a Martinelli (e non si vede \* francamente - come si possa non credergli in questa sola circostanza), uno specifico collegamento di Thiella con l'episodio è troppo suggestivo per poter essere casuale: "la rivendica" della paternità dell'episodio non può che sottendere - quanto meno - un concorso organizzativo, del reato verosimile in relazione di dichiarati interessi da lotta allo spaccio di droga.

Il fatto poi che Thiella neghi le circostanze indicate da Martinelli aggiunge corpo, anziché toglierlo, ai sospetti più pesanti, non offrendo alcuna possibilità di una diversa interpretazione dei fatti (sul presupposto ripetuto, va da sé, che non vi è paragone tra la credibilità processuale maturata da Martinelli e quella, tutta da verificare, di Franco Thiella).

Questa ricordata somma di elementi sfavorevoli impone quindi il rinvio a giudizio di Thiella, alla cui valutazione



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 397

ne personale non giovane, lo si nota per inciso, gli accertati allenamenti al tiro a segno con Viscardi e compagni: la imputazione deve essere integralmente confermata, (la responsabilità organizzativa - tipica responsabilità "a monte" - postula il concorso nella fabbricazione dell'ordigno), salvo per ciò che riguarda la aggravante del "porto in più persone", non dimostrata.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 398

H 25

Detenzione armi - Finco.

Si tratta di una "custodia" di pochi, giorni, evidenziata ed ammessa da Finco 8/5/80: ne va disposto il rinvio a giudizio.

P  
7



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 399

H 26

Deposito armi via Magrini.

Volume 9, fasc. 9.

Atti istruttori di maggiore rilievo: Martinelli 17/5, 17/7/1980 e memoriale 46; Lombino 22/5 e 15/7/80; 17/4/81; Argenti 13/3/81; confronto Martinelli/Sibella 14/4/81.

Il capo di imputazione fa riferimento al grosso quantitativo di armi ed esplosivi rinvenuto casualmente dalla Polizia in un cunicolo sotto la linea ferroviaria, il 15/10/1978.

All'epoca della sua scoperta, l'arsenale apparve un mistero insolubile ed anzi fiorirono le ipotesi più diverse, note a chi segui' le cronache di quei giorni: in realtà, la "spiegazione" era ..... a poche centinaia di metri, in via Carnovali, come certamente sapevano almeno alcune decine di persone (le vicende di quell'arsenale - e le accuse a Maurizio Lombino di essere stato l'autore della telefonata anonima alla Questura - interessarono infatti l'intero Movimento, anche solo a livello di pettegolezzo....).

Il deposito è certamente collettivo: è peraltro pacifico - ed ammesso - che vi si trovassero l'M.P. 38, un fucile a canne mozze e il moschetto di Lombino (di quest'ultima arma aveva parlato per primo Martinelli 17/5/80, segnalando di averlo riconosciuto nelle fotografie pubblicate sui gior



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 400

nali all'epoca del ritrovamento); secondo quanto riferito da Argenti 13/3/81, Lombino si difese nei confronti di Prima Linea dalle accuse o dai sospetti che aleggiavano su di lui, nel corso della nota riunione a casa di Maurizio Costa (cfr. attentato Trimboli), sostenendo appunto che il deposito era di sua pertinenza, e non aveva quindi alcun interesse a farlo ritrovare.

La presenza di almeno una arma di Gennaro Gallo (un fucile a canne mozzate) è affermata da Martinelli memoriale 46, mentre gli "interessi" di Tucciarello nel deposito in questione emergono diffusamente anche da Martinelli 17/7/80 (e, implicitamente, dalla ricordata querelle Tucciarello - Lombino).

Dalle affermazioni di Martinelli (confronti Martinelli/Sibella 14/4/81) emerge comunque la organica riconducibilità del deposito al "coordinamento autonomo Carnovali" (del quale facevano parte direttamente sia Tucciarello che Gallo, e del quale costituiva un polo di riferimento - anche quale mezzo di contatto con altri gruppi - il Lombino, forte anche della disponibilità dei locali comunali della biblioteca della Malpensata): con il rinvio a giudizio degli odierni imputati, va disposta la trasmissione degli atti al P.M. per l'accertamento della responsabilità dei membri del Coordinamento autonomo Carnovali (Sibella<sup>(1)</sup>), Fornoni, Lo-

(1) nota: Si precisa che il fatto in questione non è mai stato contestato al Sibella, anche se emerso nel confronto tra Martinelli e Sibella. La imputazione Sibella B. della requisitoria del P.M. è quindi da ritenersi errata.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 601

cati Marco, Lazzaroni, Semenzi, etc.), al quale si riferisce implicitamente anche Lombino 15/7/80, parlando del "gruppo di quartiere di via Carnovali".

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'R' or 'B', located in the lower right corner of the page.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 402

H 27

Detenzione armi Lombino.

Il presente capo di imputazione non esaurisce certo le armi illegalmente detenute da Lombino Maurizi~~o~~ nei 6/7 anni di attività (nè basta, per completare la rassegna, aggiungere le armi di sua personale pertinenza ritrovate nel deposito collettivo del "Gruppo di quartiere di via Carnovali" o quelle di cui al capo di imputazione che segue).

Ciò non toglie, ovviamente, che il reato sussista in relazione alle armi qui contestate, la cui appartenenza a Lombino viene indicata da Finco 8/5/80 (il revolver del Berera e il mitra M.P. 40) e da Lombino 15/7/80 e 17/4/81.

Se va respinta la negazione di Lombino 17/4/81 in ordine al revolver (la indicazione di Finco è precisa, e lo atteggiamento di Lombino è facilmente spiegabile con la volontà di non coinvolgere il Berera), vanno ragionevolmente accolte le sue osservazioni circa il mitra (che può essere effettivamente l'M.P. 38 trovato in via Magrini, e già contestato nel capo precedente), mentre non rilevano più di tanto le precisazioni circa la cal. 22 Tanfoglio (dal momento che resta comunque la ammissione di avere detenuto e portato una arma di quel tipo e calibro).

Con il rinvio a giudizio, con la limitazione sopra indicata, si trasmetteranno gli atti al P.M., per quanto di competenza a carico di Berera Fausto.

207



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 403

H 28

Detenzione molotov Roncoroni + 3.

Si tratta di un capo di imputazione generico e certamente molto parziale rispetto ad una realtà ben più vasta: esso coglie comunque specifiche responsabilità indicate, per Roncoroni e Locati Amos, da Locati Amos 29/4/80 (...." nel corso delle manifestazioni io e altri che appartenevamo al servizio d'ordine portavamo dei bastoni e delle bottiglie molotov al fine di usarli nel caso di scontri o di attacchi da parte di avversari politici ..... noi del servizio d'ordine ci rifornivamo di bastoni e di bottiglie molotov che erano ammucchiate in una stanza del circolo Engels.... tutti sapevamo della esistenza di dette bottiglie che riportavamo nel circolo ove non le avessimo usate....."); per Bardelli, dallo stesso Locati 29/4/80 e da Arzuffi 6/5/80; per questo ultimo, dalle sue stesse ammissioni in data 6/1/80.

Come si diceva sopra, la imputazione è assolutamente parziale e in definitiva colpisce quasi esclusivamente chi spontaneamente ha ammesso il fatto al P.M.; in tale ottica vorrà essere considerato, nel quadro della posizione complessiva di ciascuno imputato, più un elemento di sincerità e di credibilità, che non un elemento a carico ulteriore.

I quattro imputati dovranno comunque essere rinviati a giudizio, esclusa - per insufficienza di prove sul punto -



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 404

la imputazione di fabbricazione; vanno inoltre trasmessi  
gli atti al P.M. quanto meno in relazione a Fumagalli Clau-  
dio, specificamente indicato in Locati 29/4/80.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'P. M.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 605

H 29

Detenzione armi e munizioni - Mortilla + 1

Volume 9, fasc. 5.

Si tratta delle armi e delle munizioni rinvenute nel giugno 1980 nell'armadietto della Roncalli presso gli OO. RR. di Bergamo nel corso di una perquisizione disposta allo atto dell'arresto della Roncalli stessa, di Mortilla e della Barcella, avvenuto a Ginevra.

Entrambi gli imputati affermano la propria - esclusiva - responsabilità in ordine alla detenzione delle armi stesse: anche alla luce della personalità dei due (entrambi già militanti in associazione sovversiva e banda armata), la soluzione più realistica porta ad una responsabilità collettiva, ed in tale ottica si dispone il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 406

H 30

Mortilla favoreggiamento.

Si tratta del reato posto a base iniziale dell'arresto di Mortilla: se si considera tuttavia che a carico di questi sono emerse ben più gravi responsabilità, alcune delle quali (cfr. il capo precedente) in concorso con la Roncalli, la attività del Mortilla - e segnatamente il suo aggregarsi all'estero alla Barcella e alla Roncalli - va interpretata anche come rivolta "in rem suam": ciò che esclude la sussistenza del reato, prima ancora di una puntuale verifica al comportamento del Mortilla sia da un punto oggettivo che da un punto di vista soggettivo.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 407

Capitolo IV°

CONSIDERAZIONI FINALI

Come risulta dalla precedente esposizione, molti degli imputati del presente processo trovansi in stato di detenzione, mentre molti altri trovansi in stato di libertà o perchè a loro carico non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo, ovvero in quanto è stata disposta la loro liberazione a vario titolo (concessione di libertà provvisoria, revoca del mandato di cattura).

Questo Ufficio, sempre in pieno accordo con il P.M., ha cercato di "dosare" i provvedimenti restrittivi, nell'ambito delle prescrizioni di legge, tenendo presenti la gravità dei fatti, la personalità degli imputati ed il loro comportamento processuale; in materia si è cercato di adottare il massimo scrupolo, onde evitare che la carcerazione preventiva venisse a rappresentare una "punizione" sproporzionata od inadeguata in relazione al prevedibile esito del dibattimento. In questa ottica si inquadrano alcuni dei provvedimenti di liberazione concessi a molti imputati, specie nelle ultime battute dell'istruttoria, provvedimenti nei quali si è fatto leva sulla "valvola" offerta dall'art. 277 bis c.p.p. in relazione alla prevedibile concessione di attenuanti.

Ora, nell'ordinare il rinvio a giudizio degli imputati per i quali - come risulta dalla precedente esposizione -



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 408

sussistono sufficienti elementi di responsabilità, occorre emettere contestuale mandato di cattura per tutti quegli imputati che devono rispondere di reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, od è comunque opportuno in considerazione della gravità dei fatti e della personalità degli imputati, quale in particolare è emersa anche dall'atteggiamento tenuto nel corso della presente istruttoria (non tenendosi conto delle recenti "ritrattazioni di massa", da considerarsi "clausole di stile" in ossequio alla parola d'ordine diffusa nelle Carceri Italiane dalla mafia terroristica).

L'emissione del mandato si giustifica, da un lato, per la opportunità di precisare e riassumere le contestazioni già avvenute, per gran parte degli imputati, con specifici e separati provvedimenti (ordini e mandati di cattura, ordini e mandati di accompagnamento e comparizione, contestuali verbali in sede di interrogatorio) e dall'altro per la necessità di assicurare la presenza degli imputati al dibattimento in previsione di contestazioni e confronti.

Viene pertanto emesso contestuale mandato di cattura per gli imputati Albesano, Alessi, Amboni, Barcella, Bardelli, Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brambilla, Brugali, Camagni, Canavesi, Carizzoni, Carminati, Centurelli, Ciceri, Crippa, Cucchi, D'Elia, Della Vecchia, De' Luca, Di Giacomo, Donat Cattin, Drago, D'Ursi, Fagiano, Falcone, Falivene, Fermi, Forastieri Consuelo, Forastieri Diego, Fornoni,



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 409 .....

Frigeni, Gallo, Gambazza Marino, Ghibesi, Gneccchi, Gorla, Guarinoni, Lampis, Laronga, Lazzaroni, Locati Amos, Locati Marco, Lombino Maurizio, Maj, Mapelli, Martinelli, Mazzola Meregalli, Micheletti, Milici, Minervino Claudio, Minervino Roberto, Morandi, Mortilla, Muscovichn Palmero, Panseri, Passoni, Peracchi, Perrone, Pianelli, Quadri, Raimondi, Roncalli Giuseppe, Roncalli M.Grazia, Roncalli Luciano, Ronchi, Roncoroni, Rosso, Russo Palombi, Scarvaglieri, Sciaudone, Segio, Severi, Spada, Spreafico, Tucciarello, Viscardi, Vitali, Zambianchi, Zerbini, Gardi, Ghezzi, Ghislanzoni, Salvoldi, Valentini.

Il mandato che - come sopra esposto - viene emesso nel contesto della presente ordinanza, pertanto assorbe e supera ogni altro provvedimento emesso a carico degli imputati sia nel corso dell'istruttoria sommaria (proc. penale n. 569/80/A R.G. P.M.) sia nel corso della istruttoria formale (procedimento penale n. 177/80/A e procedimenti penali a quest'ultimo riuniti nn. 203/79 e 304/80/A R.G. Uff. Istruzione).

In relazione ad alcune istanze di libertà provvisoria finora non esaminate (trattasi delle istanze di Peracchi, Gardi, Valentini, Centurelli, Milici, Sciaudone, Gallo e Mortilla-) si ritiene di rigettare le istanze stesse, osservando che per tutti gli imputati suddetti è ostativo - comunque - il titolo del reato (art. 1 Legge 152/75) nè sussiste la possibilità per alcuno di essi di applicazione dell'art.

*Per*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 410

8 Legge n. 15/80 (in relazione alle singole imputazioni ed alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., pur tenendo conto della concessione delle possibili attenuanti, non si può infatti realisticamente ipotizzare per alcuno di essi la probabilità della sospensione condizionale della pena).

Infine si provvede, sempre nel contesto del presente provvedimento, ad una serie di stralci processuali in relazione ad episodi che necessitano di ulteriori indagini, siè come specificatamente indicato nella parte dispositiva.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 411

P. Q. M.

Dichiarata chiusa la formale istruttoria;  
in parziale conformità alle richieste del P.M. in data  
8/6/1981;

- Visto l'art. 42 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere a carico di BONICELLI Giuseppe in ordine al reato sub A 33, per incompetenza territoriale, e ~~ne~~ ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Milano

- Visto l'art. 378 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere:

- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 2, nei confronti di TASCA per insufficienza di prove e di Viscardi per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 6, nei confronti di BENEDETTI per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 11, nei confronti di ALESSI per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 16, nei confronti di SPREAFICO, per insufficienza di prove, e di VENTURI, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 17, nei confronti di LARONGA, RONCONI, ROSSO e SOLIMANO, per non avere commesso il fatto.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 412

- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 18, nei confronti di BRAMBILLA, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 27, nei confronti di RONCALLI Giuseppe, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 32, nei confronti di BIONDA, perchè il fatto non sussiste.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 34, nei confronti di BELOTTI e BOZZALE, per insufficienza di prove, e di BIONDA per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione A 35, nei confronti di CAMPANA Lorenzo, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione B 5, nei confronti di ALESSI per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione B 6, nei confronti di FERMI, FORNONI e PREVITALI, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione B 8, nei confronti di RAIMONDI, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione D 1, nei confronti di RONCALLI Grazia e SERVENTI, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione D 2, nei confronti di SERVENTI, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione E 4, nei confronti di ANDREANI e SIBELLA, per non avere commesso il fatto e di GERVASONI, per insufficienza di prove.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 413

- in ordine al reato di cui al capo di imputazione F 8, nei confronti di ARGENTI e LOMBINO DARIO, per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione F 14, nei confronti di PEZZONI, per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione G 1, nei confronti di GHEZZI, GHISLANZONI, VALENTINI e SALVOLDI, per essere il reato estinto per amnistia.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 3, nei confronti di TIRABOSCHI, per non avere commesso il fatto; nei confronti di CERUTI, CHIAPPINI, DELLA VECCHIA, GHIBESI, BERTOLI, BERRUTI ERWIN, BERRUTI AMALIA, CADEI, CARRARA, CAU, CORNELLI, CUCCHI, FERMI, FORNONI, GALLO, GHISLANZONI, LANZILLO, LOCATI MARCO, MAGNI, MANENTI, RIVA, ROCCHETTI, RONCALLI GRAZIA, SALVOLDI, SCARVAGLIERI, SEVERI, SPREAFICO, TARAMELLI e TUCCIARELLO - limitatamente al delitto di cui all'art. 9 Legge 497/74 - per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 6, nei confronti di COLOMBI, DAL CANTO, QUADRI, SCALVINI, per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 15, nei confronti di GIOVANZANA, Per essere il reato estinto per amnistia.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 16, nei confronti di ANDREANI, BIFFI e RONCALLI Giuseppe, limitatamente al delitto di cui all'art. 9 Legge 497/74 - per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 17, nei confronti di SPADA, per non avere commesso il fatto.

*Deleg*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 114 .....

- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 18, nei confronti di GALLO, per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 20, nei confronti di RONCALLI Grazia, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 22, nei confronti di BARCELLA, BERRUTI ERWIN, CUCCHI, FORASTIERI CONSUELO, GUARINONI, LOMBINO MAURIZIO, PARIS, per insufficienza di prove.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 24, nei confronti di DEL BONO, per non avere commesso il fatto.
- in ordine al reato di cui al capo di imputazione H 30, nei confronti di MORTILLA, perchè il fatto non sussiste.
- Visto l'art. 374 c.p.p.,

ordina

il rinvio a giudizio dei seguenti imputati avanti la Corte di Assise di Bergamo, perchè rispondano dei reati indicati per ciascuno di essi:

- Camagni, Crippa, Forastieri Diego, Locati Marco, Mazzola, Segio, in ordine al reato di cui al capo A 1.
- Alessi, Bonicelli Giuseppe, Cadei, Crippa, Donat Cattin, Ferri, Forastieri Diego, Locati Marco, Martinelli, Raimondi, Rosso, Segio, Severi, in ordine al reato di cui al capo A 2, derubricata la accusa ad omicidio tentato plurimo aggravato ex art. 61 n. 9 C.P., nei termini di cui in motivazione.
- Brugali, Finco, Locati Marco, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 3.

*bley*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 415

- Finco, Forastieri Diego, Fornoni, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 4.
- Bonicelli Giuseppe, Brugali, Cadei, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe Sciaudone, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 5.
- Bonicelli Giuseppe, Brugali, Cadei, Camagni, Crippa, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Mapelli, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 6.
- Alessi, Bonicelli Ottavio, Brugali, Cadei, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Maj, Mapelli, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 7 (esclusa - per il solo Mapelli - la accusa di detenzione e porto della pistola).
- Alessi, Bonicelli Ottavio, Brugali, Cadei, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 8.
- Brugali, Fornoni, Roncalli Giuseppe, in ordine al reato di cui al capo A 9.
- Brugali, Cadei, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 10.
- Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brugali, Cadei, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 11.
- Sciaudone, in ordine al reato di cui al capo A 12.
- Rossi, in ordine al reato di cui al capo A 13.

belly



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 416

- Brugali, Cadei, Canavesi, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Passoni, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 14.
- Brugali, Locati Marco e Martinelli, in ordine al reato di cui al capo A 15.
- Barcella, Bonicelli Ottavio, Brugali, Canavesi, Carizzoni, Centurelli, Forastieri Consuelo, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Micheletti, Passoni, Pianelli, Quadri, Roncalli Luciano, Roncalli Maria Grazia, Severi, Spada, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 16.
- Brugali, D'Elia, Forastieri, Fornoni, Locati Marco, Maj, Mazzola, Meregalli, Muscovich, Segio, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 17.
- Alessi, Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brugali, Canavesi, Carizzoni, Centurelli, Ciceri, Falcone, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Micheletti, Morandi, Passoni, Pianelli, Quadri, Roncalli Luciano, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 18.
- Alessi, Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brambilla, Brugali, Canavesi, Carizzoni, Carminati, Centurelli, De Luca, Forastieri, Fornoni, Lampis, Locati Marco, Martinelli, Micheletti, Morandi, Passoni, Perrone, Pianelli, Quadri, Roncalli Luciano, Sciaudone, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 19.
- Alessi, Bonicelli Ottavio, Brugali, Canavesi, Carizzoni, Centurelli, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Martinelli, Micheletti, Passoni, Pianelli, Quadri, Raimondi, Roncalli Luciano, Severi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 20.
- Belotti, Fagiano, Forastieri Diego, Mazzola, Russo Palombi, Segio, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 21.

*Palombi*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 417

- Alessi, Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brugali, Canavesi, Carizzoni, Centurelli, Fagiano, Forastieri Diego, Fornoni, Laronga, Locati Marco, Martinelli, Micheletti, Palmero, Passoni, Pianelli, Quadri, Raimondi, Roncali, Luciano, Severi e Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 22.
- Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 23.
- Alessi, Belotti, Bonicelli Giuseppe, Brugali, Carizzoni, Forastieri Diego, Fornoni, Lampis, Locati Marco, Micheletti, Palmieri, Raimondi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 24.
- Alessi, Passoni, in ordine al reato di cui al capo A 25.
- Brugali, Forastieri Diego, Fornoni, Locati Marco, Raimondi, in ordine al reato di cui al capo A 26.
- Albesano, Alessi, Brugali, Canavesi, Carminati, Di Giacomo, D'Ursi, Fornoni, Laronga, Locati Marco, Raimondi, Zambianchi, in ordine al reato di cui al capo A 28.
- Brugali, Fornoni, Locati Marco, Raimondi, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo A 29.
- Alessi, Amboni, Canavesi, LumaSSI, in ordine al reato di cui al capo A 30.
- Canavesi, Centurelli, Lampis, Locati Marco, Raimondi, Sciaudone, in ordine al reato di cui al capo A 31.
- Forastieri, Raimondi, Viscardi, Cadei, Fornoni, Brugali, Locati Marco, Zerbini, in ordine al reato di cui al capo A 33, (escluso, per Cadei, il reato di "costituzione" e "direzione" delle S.A.O., ferma la "partecipazione" alle stesse).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 418

- Alessi, Bonicelli Ottavio, Canavesi, Carizzoni, Carminati, Lampis, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Severi, Sciaudone, in ordine al reato di cui al capo A 34.
- Micheletti, Pianelli, Quadri, Roncalli Luciano, Centurelli, in ordine al reato di cui al capo A 35.
- Gnecchi e Raimondi, in ordine al reato di cui al capo B 1.
- Cornelli e Raimondi: in ordine al reato di cui al capo B 2.
- Cucchi, Forastieri Diego, Martinelli, in ordine al reato di cui al capo B 3.
- Ghislanzoni, Martinelli, Raimondi, in ordine al reato di cui al capo B 4.
- Fermi, Forastieri Diego, Ghislanzoni, Gnecchi, Martinelli, Previtali, Raimondi, Zerbini, in ordine al reato di cui al capo B 5.
- Gnecchi, in ordine al reato di cui al capo B 6.
- Berruti Erwin, Forastieri Diego, Ghislanzoni, Gnecchi, Mappelli, Martinelli, Previtali, Zerbini, in ordine al reato di cui al capo B 7.
- Ghislanzoni, Zerbini, in ordine al reato di cui al capo B 8.
- Alessi, Fermi, Forastieri Consuelo, Gnecchi e Zerbini, in ordine al reato di cui al capo B 9.
- Gnecchi, Forastieri Diego, Zerbini, Raimondi, Ghislanzoni, Cornelli, Cucchi, Fermi, Berruti Erwin, Berruti Amalia, Previtali, in ordine al reato di cui al capo B 10.
- Della Vecchia, Ghibesi, Lanzillo, in ordine al reato di cui al capo C 1.

*all*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio IstruzioneFoglio N. 119

- Ghibesi, in ordine al reato di cui al capo C 2.
- Della Vecchia, Ghibesi, in ordine al reato di cui al capo C 3.
- Barcella, Forastieri<sup>causale</sup> in ordine al reato di cui al capo D 1.
- Forastieri<sup>causale</sup> Barcella, Roncalli, Spada, Spreafico, in ordine al reato di cui al capo D 2.
- Panseri, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo E 1.
- Lazzaroni, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo E 2.
- Lazzaroni, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo E 3.
- Lazzaroni, Panseri, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo E 4.
- Lazzaroni, Lombino Maurizio, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo F 1.
- Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo F 2.
- Bardelli, Fumagalli, Guarinoni, Lombino Maurizio, Milici, Peracchi, Roncoroni, Vitali, in ordine al reato di cui al capo F 3.
- Arzuffi, Bardelli, Di Cola, Fumagalli, Locati Amos, Lombino Maurizio, Mentasti, Milici, Roncoroni, in ordine al reato di cui al capo F 4.
- Arzuffi, Bardelli, Di Cola, Fumagalli, Locati Amos, Lombino Maurizio, Mentasti, Milici, Peracchi, Roncoroni, in ordine al reato di cui al capo F 5.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 420

- Corna, Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo F 6.
- Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo F 7.
- Bardelli, Lombino Maurizio, Milici, in ordine al reato di cui al capo F 8.
- Pezzoni, in ordine al reato di cui al capo F 9.
- Argenti, Lombino Maurizio, Palmero, in ordine al reato di cui al capo F 10.
- Bardelli, Falivene, Gorla, Lombino Maurizio, Minervino Claudio, Minervino Roberto, in ordine al reato di cui al capo F 12.
- Bardelli, Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo F 13.
- Argenti, Arzuffi, Bardelli, Caprini, Corna, Di Cola, Emilietri, Fumagalli, Guarinoni, Locati Amos, Lombino Dario, Lombino Maurizio, Mentasti, Milici, Peracchi, Roncoroni, Vitali, in ordine al reato di cui al capo F 14.
- Ghezzi, Ghislanzoni, Salvoldi, Valentini, in ordine al reato di cui al capo G 2.
- Ghezzi, Ghislanzoni, Roncalli Giuseppe, Salvoldi, Valentini, in ordine al reato di cui al capo G 3.
- Salvoldi, Tripoli Vincenzo e Tripoli Vito, in ordine al reato di cui al capo G 4.
- Salvoldi, Ghislanzoni, Madaschi, Tripoli Vincenzo, Tripoli Vito, Valentini, in ordine al reato di cui al capo G 5.
- Gardi, in ordine al reato di cui al capo G 6.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 421

- Salvoldi, in ordine al reato di cui al capo G 7.
- Gardi, in ordine al reato di cui al capo G 8.
- Gardi, Falcomer, Ghislanzoni, Roncalli Giuseppe, Salvoldi, Tripoli Vito, Tripoli Vincenzo, Madaschi, Watzke, Valentini, in ordine al reato di cui al capo G 9.
- Drago, in ordine al reato di cui al capo H 1.
- Barcella, Bertoli, Berruti Erwin, Berruti Amalia, Cadei, Carrara, Cau, Ceruti, Chiappini, Cornelli, Cucchi, Della Vecchia, Drago, Fermi, Forastieri Diego, Fornoni, Frigeni Gallo, Ghibesi, Ghislanzoni, Ghecchi, Lanzillo, Locati Marco, Magni, Manenti Angelo, Martinelli, Mortilla, Previtali, Riva, Rocchetti, Roncalli Grazia, Ronchi, Rosso, Salvioni, Salvoldi, Scarvaglieri, Severi, Spreafico, Taramelli, Tucciarello e Zerbini, in ordine al reato di cui al capo H 3 (escluso per Ceruti, Chiappini, Della Vecchia, Ghibesi, Bertoli, Berruti Erwin, Berruti Amalia, Cadei, Carrara, Cau, Cornelli, Cucchi, Fermi, Fornoni, Gallo, Ghislanzoni, Lanzillo, Locati Marco, Magni, Manenti, Riva, Rocchetti, Roncalli Grazia, Salvoldi, Scarvaglieri, Severi, Spreafico, Taramelli e Tucciarello il delitto di cui all'art. 9 Legge 497/74.).
- Della Vecchia, Forastieri Diego, Ghibesi, Martinelli e Zerbini, in ordine al reato di cui al capo H 4.
- Forastieri Diego, Zerbini, in ordine al reato di cui al capo H 5.
- Alessi, Barcella, Bertolani, Cornelli, Cucchi, Forastieri, Consuelo, Fornoni, Gallo, Ghezzi, Ghecchi, Leoni, Martinelli, Pianelli, Roncalli Giuseppe, Roncalli Luciano, Salvoldi Scarvaglieri, Semenzi, Spreafico, Tucciarello, Venturi, in ordine al reato di cui al capo H 6.

R



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 422

- Alessi, Angeretti, Barcella, Martinelli, Roncalli Giuseppe, Salvoldi, in ordine al reato di cui al capo H 7.
- Alessi, Angeretti, Barcella, Bertolani, Martinelli, Passoni, in ordine al reato di cui al capo H 8.
- Alessi, Berruti Erwin, Forastieri Diego, Fornoni, Martinelli, in ordine al reato di cui al capo H 9.
- Alessi e Lumassi, in ordine al reato di cui al capo H 10.
- Angeretti, Barcella, Benaglia, Martinelli, Roncalli Giuseppe in ordine al reato di cui al capo H 11.
- Brugali, Fermi, Finco, Viscardi, in ordine al reato di cui al capo H 12.
- Gnecchi e Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo H 13.
- Berruti Erwin, Forastieri Diego, Martinelli, Passoni, Roncalli Grazia, Severi, in ordine al reato di cui al capo H 14.
- Andreani, Biffi, Roncalli Giuseppe, in ordine al reato di cui al capo H 16 (escluso il reato di cui all'art. 9 Legge 497/74).
- Bertolani, Cucchi, Gnecchi, Marino Gambazza, Martinelli, Passoni, Roncalli Giuseppe, Spreafico, in ordine al reato di cui al capo H 17.
- Forastieri Diego, Gnecchi, Lombino Maurizio, in ordine al reato di cui al capo H 19.
- Barcella, Gnecchi, Lazzaroni, in ordine al reato di cui al capo H 20.
- Bonicelli Ottavio, Passoni, Roncalli Giuseppe, in ordine al reato di cui al capo H 21.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 423

- Gnecchi, Spada, Spreafico, in ordine al reato di cui al capo H 22.
- Cadei, in ordine al reato di cui al capo H 23.
- Thiella, in ordine al reato di cui al capo H 24. (esclusa la aggravante del "porto in più persone").
- Finco, in ordine al reato di cui al capo H 25.
- Gallo, Lombino, Tucciarello, in ordine al reato di cui al capo H 26.
- Lombino, in ordine al reato di cui al capo H 27, (esclusa la contestazione relativa a mitra MP 40).
- Arzuffi, Bardelli, Locati Amos, Roncoroni, in ordine al reato di cui al capo H 28.
- Mortilla e Roncoroni Grazia, in ordine al reato di cui al capo H 29 (A+B).

Visto l'art. 260 c.p.p.

revoca

il mandato di cattura emesso in data 22/5/80 nei confronti di GERVASONI Daniela. Dispone inoltre la revoca parziale dei mandati di cattura emessi nella medesima data a carico di BRAMBILLA Elio, FORNONI G.Franco, GHEZZI Giorgio, QUADRI G.Luigi, CUCCHI Marco, limitatamente ai fatti in ordine ai quali è stata emessa pronuncia di proscioglimento (rispettivamente, A 18, B 6, G 1, H 6, e H 22).

*by*



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 424

- Visto l'art. 375 c.p.p.,

ordina

la cattura di Albesano, Alessi, Amboni, Barcella, Bardelli, Bonicelli Giuseppe, Bonicelli Ottavio, Brambilla, Brugali, Camagni, Canavesi, Carizzoni, Carminati, Centurelli, Ciceri, Crippa, Cucchi, D'Elia, Della vecchia, De Luca, Di Giacomo, Donat Cattin, Drago, D'Ursi, Fagiano, Falcone, Falivene, Fer mi, Forastieri Consuelo, Forastieri Diego, Fononi, Frigeni, Gallo, Gambazza, Gneccchi, Gorla, Guarinoni, Lampis, Laronga, Lazzaroni, Locati Marco, Lombino Maurizio, Maj, Mapelli, Martinelli, Mazzola, Meregalli, Micheletti, Minervino Claudio, Minervino Roberto, Morandi, Mortilla, Muscovich, Palmero, Panseri, Passoni, Peracchi, Perrone, Pianelli, Quadri, Raimondi, Roncalli Giuseppe, Roncalli Maria Grazia, Roncalli Luciano, Ronchi, Rosso, Russo Palombi, Scarvaglieri, Sciaudone, Segio, Severi, Spada, Spreafico, Tucciarello, Viscardi, Vitali, Zambianchi, Zerbini, Gardi, Ghezzi, Ghislanzoni, Salvoldi, Valentini, in relazione ai reati di cui al precedente rinvio a giudizio, dandosi atto che il presente mandato assorbe e supera ogni altro provvedimento emesso sub. 569/80 P.M., 177/80 G.I., 304/80 G.I. e 13/79 G.I.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 425

- Visto l'art. 279 c.p.p.

respinge

le istanze di libertà provvisoria proposte da Peracchi, Gardi, Valentini, Centurelli, Sciaudone, Gallo e Mortilla.

- Visto l'art. 46 cpv. c.p.p.

dispone

proseguirsi la istruttoria formale, con formazione di autonomo fascicolo processuale, contenente ogni atto rilevante in relazione a:

- 206/81A 1) Attentato ing. Herker 25/3/76 e reati connessi (atti a carico di Benedetti Gianfranco, Del Giudice Piero, Galmozzi Enrico, Maj Luigi, Rosso Roberto, Zanon Luciano, Sergio Segio, Laronga Bruno, Gneccchi Carlo, Ferastieri Diego, Mapelli Albino, Zerbini Battista e altri);
- 219/81A 2) Partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata ("Nuclei armati per il Contropotere Territoriale") di Gervasoni Daniela colpita da O.C., in relazione a tale fatto - Fidanza Virgilio, Scarvaglieri Emanuele, Scarvaglieri Roberto, Scarvaglieri Franco, Belotti Andrea, Malerba Pier Sandro, Colombo Ettore, Locatelli Plinio, Longoni Paolo e Carrara Sergio;
- 213/81A 3) Invasione e furto presso il Provveditorato agli Studi di Severi Egilde (capo H 2), e riunione dell'intero fascicolo al proc. 130/77 G.I.;

2

*Polz*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 426

- 21/8/81 4) Rapina notaio Leidi (Capo F 11) e riunione dello stesso fascicolo al procedimento 92/81 G.I.;
- 21/8/81 5) Reati sub A 1, A 7 (limitatamente al porto dell'arma), A 33, B 10 contestati a Mapelli Albino non ricompresi nel provvedimento di estradizione;
- 21/8/81 6) Reati sub A 1 e A 17 contestati a Donat Cattin Marco, non ricompresi nel provvedimento di estradizione, per i quali la estradizione non può essere ottenuta.

---

ordina

la trasmissione al P.M. dei seguenti atti, per quanto di sua competenza e per l'eventuale esercizio della azione penale:

- 7- interr. Camagni 8/1/81 (responsabilità di Segio Sergio nell'attentato COMMIT 10/1/78 - capo A 6);
- 8- Martinelli memoriale 34 (responsabilità dello stesso Martinelli nell'attentato al geom. Carrara della estate 1977 - capo A 1);
- 9- interr. Finco 8/5/80 (responsabilità di Berera Fausto)
- 10- Martinelli 17/5/80 (responsabilità di Gnechi Carlo connesse alla "sparizione" di libri della biblioteca rionale di Loreto);
- 11- Martinelli 23/5/80 (responsabilità di Mapelli Albino per assalto Caserma CC. Dalmine 18/10/77 capo A 2)
- 12- Martinelli 23/5/80 (responsabilità di Alessi Roberto in relazione attentato Trimoli - capo A 17);
- 13- Martinelli Sergio (responsabilità di Della Vecchia, Ghibesi e Lanzillo per il furto della "Giulia" di cui al capo C 1);



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. .... 427 .....

- 17- Martinelli 17/7 e 24/7/80 (responsabilità di Gnacchi, Zerbini e Forastieri in relazione agli attentati al Municipio di Dalmine ed al Sindaco Pedrinelli);
- 18- Martinelli 24/7/80 (in relazione al porto di armi di Mapelli, Gnacchi, Mortilla - episodio Legler);
- 19- Roncalli 8/9/80 (per responsabilità a carico di Spreafico Maurizio per gli ordigni incendiari di cui al capo H 21);
- 20- Martinelli 15/1/81 (responsabilità diverse in relazione al "pestaggio" di Tonut);
- 21- confronto Raimondi/Martinelli 4/5/81 (responsabilità di Gnacchi Carlo per concorso in rapina o ricettazione della vespa di Cancelli Angelo);
- 22- Martinelli/Sibella 14/4/81, Lombino 15/7/80 e 17/4/81 per le ulteriori responsabilità in ordine al deposito di armi ed esplosivi di via Magrini (capo H 26);
- 23- Martinelli 24/7/80 (per le ulteriori responsabilità in ordine all'attentato Fabrizi 10/7/76);
- 24- Martinelli memoriale pag. 28 e 43 per eventuali emergenze a carico del dott. Rocce Trimboli;
- 25- memoria difensiva Raimondi Diego, per le eventuali responsabilità di Brugali Geminiano in relazione all'attentato a Marca SETTE, capo B 2;
- 26- memoria difensiva di Spada dell'8/7/81 (copia della stessa sarà trasmessa al P.M. Dr. De Siervo al G.I. dott. Palestra per le eventuali ulteriori iniziative personali);
- 27- interr. Lumassi 3/4/81 per le responsabilità del "titolare della Armeria di Zaniva";
- 28- interr. di Locati <sup>Lucas</sup> del 23/4/80 per le responsabilità di Fumagalli in relazione ad ordigni incendiari;



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 628

- 26 - interr. Martinelli del 24/7/80 in relazione alla responsabilità di Gnechi, Zerbini e Forastieri in ordine ai capi B 3 B 4 e B 6;
- 27 - interr. Martinelli 13/2/81 in relazione alle responsabilità di Lombino Maurizio in ordine al capo B 9;
- 28 - Martinelli memoriale pag. 44 in relazione a possibili traffici di stupefacenti gestiti dalla Farmacia Maineri di Sorisole;
- 29 - interr. Brugali 26/6/80 in relazione alla responsabilità di Viscardi Michele per il capo A 31.<sub>x</sub>

dispone

Inoltre la trasmissione al proprio Ufficio per l'inserimento nel fascicolo 92/81 G.I. del verbale di interrogatorio di Lombino del 15/7/80;

- 30 - per l'inserimento nel fasc. 286/80 G.I. dei verbali di interrogatorio di Locati Amos 23/4/80, ~~12/6/80~~ e 25/4/81, di Finco del 9/5/80 e del 16/5/80; di Sandalo del 12/5/80; di Lombino del 13/5 - 22/5/80, 7/7/80 e 15/7/80; di Martinelli 15/5/80, 17/5/80, ~~13/6/80~~, 17/7/80, 14/1/81, 6/3/81, 25/3/81; di Gumagalli 22/6/80; di Roncalli G. 8/9/80; di Viscardi del 9/12/80; di Costa 3/1/81; di Guarinoni 30/1/81; di Bonicelli Giuseppe 1/7/80; di Venturi 12/9/80; di Arzuffi 30/10/80; di Donat Cattin 5/5/81;
- 31 - Per l'inserimento nel fasc. 58/81 G.I. del memoriale Martinelli pag. 30 versione manoscritta (posizione Riva Maurizio/esercitazione a fuoco).



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Ufficio Istruzione

Foglio N. 129

- Visto l'art. 165 bis c.p.p.

dispone

la trasmissione di copia della requisitoria e della presente ordinanza al P.M. presso i Tribunali di Milano, Torino Padova e Roma, nonché alla "Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia" (allegando in quest'ultima trasmissione i verbali di interrogatorio di Viscardi Michele, Martinelli Sergio e Lombino Maurizio).

- Visto l'art. 165 ter c.p.p.

dispone

la trasmissione della requisitoria del P.M. e della presente ordinanza al Ministero dell'Interno.

Bergamo, 8 agosto 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE DIRIGENTE

(Dr. Ottavio Roberto)

IL GIUDICE ISTRUTTORE ESTENSORE

(Dr. Battista Palestra)

Depositata oggi in Cancelleria.  
Bergamo 8 agosto 1981

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

(Dr. Francesco Ferricchio)



Copia conforme all'originale

Bergamo, li 28 NOV 1981

IL CANCELLIERE

